

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI REGIONALI

LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 29 maggio 2025,
n. 7**
Sistema Marche di protezione civile.. pag. 11405

**Legge regionale 29 maggio 2025,
n. 8**
*Interventi a sostegno della famiglia,
della genitorialità e della natalità..... pag. 11451*

**Legge regionale 29 maggio 2025,
n. 9**
*Modifica alla legge regionale 12 ago-
sto 1994, n. 33 (Medicina dello sport
e tutela sanitaria delle attività spor-
tive)..... pag. 11462*

**MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE**

**Estratto del processo verbale della
seduta del 27 maggio 2025, n. 184**

• **Mozione n. 561** “*Insediamiento
dell’impianto di trattamento di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi
di Edison SPA nel Comune di Jesi*” .. pag. 11464

• **Mozione n. 564** “*Richiesta di tu-
tela dei territori appenninici dall’in-
stallazione di impianti mega eolici*”..pag. 11464

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE**

**Decreto del Presidente dell’As-
semblea Legislativa Regionale del
13 maggio 2025, n. 2**
*Conferimento incarico di addetto
nell’ambito della struttura del Gabi-
netto del Presidente del Consiglio re-
gionale - XI legislatura..... pag. 11465*

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Seduta del 26 maggio 2025
Dal n. 766 al n. 782..... pag. 11466

Seduta del 29 maggio 2025
Dal n. 803 al n. 805..... pag. 11467

**DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Decreti del 28 maggio 2025
N. 42..... pag. 11468

**DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI**

SEGRETERIA GENERALE

Decreto del Dirigente della Segreteria Generale del 23 maggio 2025, n. 46.....pag. 11469

DIREZIONE - VICESEGRETERIA E
SEGRETERIA DI GIUNTA

Decreto del Dirigente del Settore Politiche Integrate di Sicurezza, Enti Locali e BURM del 29 maggio 2025, n. 35

Esercizio opzione di rinnovo, per quarantotto mesi, del contratto Rep. N. 1472 del 16/07/ 2021 e Repertorio digitale 8/2021 (registrato presso l'ufficio del Registro di Ancona il 26 luglio 2021 al numero 6341 , serie I.T.) relativo ai servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della regione Marche, per l'importo complessivo pari a euro 211.970,32 (I.V.A. inclusa). Approvazione schema di contratto e impegno di spesa per euro 132.481,45 (I.V.A. inclusa) a favore della Ditta EDIPRESS dei F.lli Caraglia Vittorio e Gianluigi & C. S.a.s. CIG: 8601866461.. CIG derivato : 9053995907.....pag. 11469

DIPARTIMENTO – PROGRAMMAZIONE INTE-
GRATA, UE E RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E STRUMENTALI

Decreto del Dirigente del Settore Controllo di Gestione e Sistemi Statistici del 26 maggio 2025, n. 14

Art. 8, comma 2 L.R. n.6/99: Aggiornamento della rete dei referenti statistici della Giunta della Regione Marche – Anno 2025 II aggiornamento....pag. 11471

DIREZIONE - BILANCIO, RAGIONERIA
E PARTITE FINANZIARIE

Decreto del Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie del 29 maggio 2025, n. 298

Art. 48 del D.Lgs. 118/2011 – Prelevamento dal Fondo di Cassa – annualità 2025 – euro 2.990.512,54.....pag. 11471

DIREZIONE – RISORSE UMANE
E STRUMENTALI

Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 27 maggio 2025, n. 309

DGR n. 94 del 30/01/2024 - Concorso pubblico per esami per n. 1 posto - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo professionale "Funzionario tecnico specialista", con competenze nella meteorologia e climatologia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per le esigenze delle strutture della Giunta regionale. Approvazione esito procedura concorsuale e nomina con riserva del vincitore.pag. 11472

DIPARTIMENTO – INFRASTRUTTURE
E TERRITORIO

Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità del 30 maggio 2025, n. 127

L. R. n. 21 del 30 dicembre 2024 - D.G.R. n. 516 del 07/04/2025. Approvazione bando e suoi allegati per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della rete stradale. Approvazione bando e prenotazione di impegno per € 7.000.000,00, ai capitoli 2100520301 e 2100520304 del bilancio 2025/2027 annualità 2026. pag. 11475

Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 27 maggio 2025, n. 66

Aggiornamento elenco degli operatori economici della Regione Marche per l'affidamento dei servizi e forniture (E00002) di cui al D.lgs. n. 36/2023 e del D.L. n.189/2016.....pag. 11489

Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 27 maggio 2025, n. 67

Aggiornamento elenchi degli operatori economici della Regione Marche per l'affidamento dei lavori pubblici (E00001) e servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi (E00003) di cui al D.lgs. n. 36/2023 e del D.L. n.189/2016.....pag. 11489

Decreto del Dirigente del Settore

Gestione del Patrimonio Immobiliare del 26 maggio 2025, n. 95pag. 11490

Decreto del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare del 26 maggio 2025, n. 96pag. 11490

DIREZIONE - AMBIENTE E RISORSE IDRICHE

Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 27 maggio 2025, n. 106 pag. 11490

Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 27 maggio 2025, n. 107 pag. 11490

Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 27 maggio 2025, n. 108 pag. 11490

Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 28 maggio 2025, n. 109 pag. 11491

DIREZIONE - PROTEZIONE CIVILE
E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 368.....pag. 11491

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 369

Variazione della Denominazione della Ragione Sociale della concessione pluriennale per derivazione di acqua pubblica ad uso industriale ed irrigazione aree verdi attraverso n.1 pozzo in Comune di Fabriano - località V.le Campo Sportivo, 35 da Ditta Whirlpool Emea S.r.l. a Ditta Beko Europe Management S.r.l. Ditta: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. con Sede Legale in Via Varesina, 204 Comune di Milano. D.R. 1207 - Fascicolo 420.60.90/2016PTGC-PA/182 - Pratica SIAR n.513345.....pag. 11491

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 370

Variazione della Denominazione della Ragione Sociale della concessione pluriennale per derivazione di acqua pubblica ad uso irrigazione aree verdi esterne allo stabile uffici e labora-

tori attraverso n.1 pozzo in Comune di Fabriano - località Via Lamberto Corsi, 55 da Whirlpool Emea S.r.l. a Beko Europe Management S.r.l. Ditta: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. con Sede Legale in Via Varesina, 204 Comune di Milano. D.R. 1935 - Fascicolo 420.60.90/2018/EDI/1229 - Pratica SIAR n.513346...pag. 11492

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 371..... pag. 11493

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 372

R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. SIAR - DAP 517940. Rilascio (1^ anno) della licenza annuale di prelievo d'acqua ad uso irriguo dal Torrente Arzilla in Comune di Mombaroccio. Ditta: ANTONIOLI ANTONELLO (P.IVA 02080040419).pag. 11494

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 373

R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. SIAR - DAP 518082. Rinnovo (2^ anno) della licenza annuale per prelievo d'acqua ad uso irriguo dal Torrente Bevano in Comune di Cantiano. Ditta: BOLDREGHINI PIETRO.....pag. 11495

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 374

R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. Record 197/F - SIAR-DAP 513809. Rilascio autorizzazione alla perforazione e realizzazione di n. 1 pozzo di captazione idrica ad uso industriale sul terreno distinto al Foglio 16 Mappale 463 del Comune di Monte Porzio. Ditta: VIBROCESANO SRL (P.IVA 02053330417).....pag. 11496

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 375.....pag. 11497

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 27 maggio 2025, n. 376.....pag. 11497

sDecreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 27 maggio 2025, n. 377.....pag. 11498

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 27 maggio 2025, n. 378

R.D. 523/1904; ART. 30 L.R. 5/2006 - Demanio pubblico - ramo idrico. Cambio di titolarità della concessione di cui al decr. dir. n° 238 del 01.04.2025 ad uso agiamento sull'area di 1423 mq di terreno lungo il torrente Conca nel comune di Mercatino Conca (f.gl. 1 mapp 941, 942, 937, 939) a favore della società Eredi Covi Renzo Di Ricci Irene & C. Sas.....pag. 11498

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 28 maggio 2025, n. 379

R.D. 523/1904; ART. 31 L.R. 5/2006. Demanio pubblico - Ramo idrico. Cambio di titolarità della concessione rilasciata a Impresa Viti Snc di Viti Matteo e Viti Cristian a favore della ditta EDILSERVICE di Palanca Marco Sas, per occupazione area con manufatto per immissione di acque bianche e reflue in sinistra idrografica del Fosso del Mulinello nel Comune di Frontone (Foglio 13 ant. mapp. 188) ID 570.....pag. 11499

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 380

D.P.R. 1363/1959 - D.M. 26/06/2014. Rilascio autorizzazione all'esercizio di un vaso ad uso irriguo, ubicato in Comune di Ostra Vetere, via Pescara n.1 - Contrada Lanternone. Ditta: Azienda Agricola Gregorini Luca (P.IVA 02463520425).....pag. 11500

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 381.....pag. 11501

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 382.....pag. 11501

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 383.....pag. 11501

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 384.....pag. 11501

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 385.....pag. 11501

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 386.....pag. 11501

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 330.....pag. 11501

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 331

R.D. 11.12.1933 n.1775 - D.Lgs. 152/206 - L.R. n. 5/2006 art. 37 - Provvedimento di riconoscimento dei prelievi in atto dal campo pozzi n.174, portata prelievo 25,00 l/s per uso idropotabile catastalmente identificati al foglio 3 particella 84 del comune di Macerata (MC) - P.IVA. 01501460438 - SIAR-DAP 514942.....pag. 11502

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 332

R.D. 11.12.1933 n.1775 - D.Lgs. 152/206 - L.R. n. 5/2006 art. 37 - Provvedimento di riconoscimento dei prelievi in atto dal campo pozzi n.173, portata prelievo 15,00 l/s per uso idropotabile catastalmente identificati al foglio 5 particella 79 del Comune di Montelupone (MC) - P.IVA. 01501460438 - SIAR-DAP 506480....pag. 11503

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 333

R.D. 11.12.1933 n.1775 - D.Lgs. 152/206 - L.R. n. 5/2006 art. 37 - Provvedimento di riconoscimento dei prelievi in atto dal campo pozzi n.172, portata prelievo 25,00 l/s per uso idropotabile catastalmente identificati al foglio 20 particelle 325 e 323 del comune di Porto Recanati (MC) - P.IVA. 01501460438 - SIAR-DAP 506479.pag. 11504

Decreto del Dirigente del Settore

Genio Civile Marche Sud del 27 maggio 2025, n. 340.....pag. 11506

DIPARTIMENTO - POLITICHE SOCIALI,
LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 27 maggio 2025, n. 76

DDS 338/SIP/2024 PR Marche FSE+ 2021/ 2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (8) – Campo di intervento 137: Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l'occupazione nella regione Marche, annualità 2024 – 2025 – Concessione e impegno risorse a favore di imprese/studi professionali, Capitoli 2150410299, 2150410300, 2150410301, bilancio 2025/2027, annualità 2025 (I finestra temporale).....pag. 11506

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 27 maggio 2025, n. 77

PR Marche FSE+ 2021-2027. Avviso Pubblico per l'assegnazione di Borse Tematiche all'interno di Botteghe Scuola – DGR n. 270 del 06/03/2023 e n. 1142 del 31.07.2023– Asse 1 Occupazione, OS 4.a (7) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024-2025. Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute nella prima finestra 2025 (dal 1 marzo al 30 aprile 2025).....pag. 11507

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 28 maggio 2025, n. 78

DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 “Avviso Pubblico per l'assegnazione di Borse ricerca – DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 -2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00”). Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 01 marzo al 30 aprile 2025..... pag. 11508

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro,

Istruzione e Formazione del 28 maggio 2025, n. 79

DDS n. 80 del 27.02.2025 “DGR n. 1559/2024, Avviso Pubblico “Accordo per la Coesione FDR 2021-2027 per la concessione di Incentivi alle imprese marchigiane per l'assunzione di soggetti disoccupati e aiuti alle assunzioni per soggetti svantaggiati nella Regione Marche” - Schede Intervento n. 27 e 28 Fondo di Rotazione (FdR) – Azione 1. DDDPSL n. 54 del 8/5/2025. Parziale rettifica graduatoria progetti ammessi a finanziamento Az1 e primo scorrimento graduatoria Az2.....pag. 11509

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 29 maggio 2025, n. 80

Annullamento DD n.78 del 28.05.2025 “DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 “Avviso Pubblico per l'assegnazione di Borse ricerca – DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 -2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00”). Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 01 marzo al 30 aprile 2025.pag. 11510

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 29 maggio 2025, n. 81

DDS 69/SIP/2025 - Avviso Pubblico “DGR n.1557 del 07/10/2024 rimborso dei costi sostenuti per l'attivazione di fidejussioni alle imprese beneficiarie di misure regionali finanziate con fondi pubblici e alle imprese beneficiarie del Fondo Regionale di ingegneria finanziaria – Strumento finanziario Fondo Credito Nuove imprese. Euro 169.340,25 Scheda n.25 Allegato 3 di cui alla DGR n. 1917/2024” – Ammissibilità a contributo delle domande pervenute dal 02/05/2025 al 23/05/2025 (1° intervallo temporale del 2° sportello annualità 2025).....pag. 11510

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 29 maggio 2025, n. 82

DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 “Avviso Pubblico per l’assegnazione di Borse ricerca – DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 -2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00”). Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 01 marzo al 30 aprile 2025..... pag. 11511

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l’Impiego e Crisi Aziendali del 23 maggio 2025, n. 443

“L.R. n.16/90, D.G.R. n.287/2022 e DDS n. 270/2022 (Avviso pubblico FORM.I.CA) – Costituzione e nomina della Commissione d’esame per il corso di formazione professionale: “ABILITAZIONE COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE” scheda Siform2 n.1089237 terza edizione. Ente gestore Imprendere srl - Macerata”.....pag. 11512

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l’Impiego e Crisi Aziendali del 26 maggio 2025, n. 445pag. 11513

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l’Impiego e Crisi Aziendali del 26 maggio 2025, n. 446

DDS n.709/SIP/2023–Avviso Pubblico “Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche”. DGR n. 1141 del 31/ 07/2023 – PR Marche FSE+ 2021/2027, Asse Occupazione, OS 4.a (5) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024. € 1.000.000,00. Approvazione elenco domande ammesse a finanziamento (periodo: 7 aprile - 13 maggio 2025).....pag. 11513

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l’Impiego e Crisi Aziendali del 26 maggio 2025, n. 447

Approvazione graduatoria definitiva per l’avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 per la copertura di n. 1 unità di Addetto al controllo della documentazione di viaggio (ex Ausiliario del traffico), riconducibile al

codice Istat 2021 – 3° digit – class. 4.4.1. – Addetto al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta, di cui all’Avviso Pubblico emanato con Decreto del Dirigente di Settore n. 302 del 28/4/2025, a tempo determinato di 2 mesi, tempo parziale 20 ore, presso A.S.P.P. di Potenza Picenapag. 11514

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l’Impiego e Crisi Aziendali del 27 maggio 2025, n. 451

L.R. 16/90-DGR n. 287/2022 e DDS n. 270/ 2022 FOAC - Autorizzazione di azioni formative e di ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) - Sezione Territoriale per la Formazione di Ancona. 2° bimestre marzo/aprile 2025pag. 11517

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l’Impiego e Crisi Aziendali del 27 maggio 2025, n. 456

Avviso Pubblico (Allegato A) per l’avviamento a selezione riservato a persone iscritte alle liste ex art. 18 co. 2 L. 68/99, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Potenza Picena di n. 1 unità “Operaio Generico” (Area degli Operatori a norma del CCNL Funzioni Locali 2019/2021) ISTAT 2021 1° Digit Codice 8 “professioni non qualificate”pag. 11517

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l’Impiego e Crisi Aziendali del 28 maggio 2025, n. 457

Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni – (art.16 L. 56/87.-D.lgs. 165/ 2001- DGR 203/2021) Avviso Pubblico per l’avviamento a selezione a tempo determinato e pieno fino al 30/09/2025 di n. 1 Unità afferente al profilo di Operatore Tecnico Accalappiacani (Area del Personale di Supporto – Ruolo Tecnico) presso l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona.....pag. 11518

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l’Impie-

go e Crisi Aziendali del 28 maggio 2025, n. 458

Approvazione graduatoria definitiva per l'Avviamento a Selezione ex art. 16 L. 56/87, per la copertura di n. 1 unità a tempo determinato mesi quattro per la qualifica di "Ausiliario socio sanitario" di cui all'Avviso pubblico emanato con DDS n. 296 del 28.04. 2025 presso IRCC di Macerata.....pag. 11519

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 28 maggio 2025, n. 459

Richiesta di personale per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 1, co. 1 della legge 68/99, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 1 unità di Operatore di Amministrazione, VIII Livello, ai del vigente CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2019/2021 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), da assegnare presso l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (URBIM) di Ancona, Largo della Fiera della Pesca n. 1. Graduatoria Regionale Unica Integrata.pag. 11520

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 29 maggio 2025, n. 462pag. 11525

Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 26 maggio 2025, n. 117 pag. 11525

Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 26 maggio 2025, n. 118 pag. 11525

Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 28 maggio 2025, n. 125

DGR n. 532 dell'11/4/2025 – DDS n. 86/IISP del 5/5/2025 – Assegnazione di borse di studio per dottorati di ricerca innovativi a caratterizzazione industriale a.a 2025/2026. Nomina commissione di valutazione.....pag. 11525

DIREZIONE – POLITICHE SOCIALI

Decreto del Dirigente del Settore

Contrasto al Disagio del 29 maggio 2025, n. 96pag. 11526

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 204.....pag. 11526

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 205.....pag. 11526

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 206.....pag. 11526

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 207.....pag. 11526

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 208.....pag. 11526

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 209.....pag. 11526

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 210.....pag. 11526

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 211.....pag. 11527

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 212.....pag. 11527

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 213.....pag. 11527

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 214.....pag. 11527

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 215.....pag. 11527

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 27 maggio 2025, n. 216.....pag. 11527

DIPARTIMENTO – SALUTE

Decreto del Dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione del 23 maggio 2025, n. 24pag. 11527

Decreto del Dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione del 26 maggio 2025, n. 25
D.lgsn. 368/1999, DGRn. 1348/2021 e decreto n. 53/RUM/2021; Corso di formazione specifica in Medicina generale 2021-2024, ammissione candidati all'esame finale.....pag. 11527

DIREZIONE – SANITÀ E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 137pag. 11532

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 138pag. 11532

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 139pag. 11532

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 140pag. 11532

DIPARTIMENTO – SVILUPPO ECONOMICO

Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 27 maggio 2025, n. 103
PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Intervento 1.3.4.1 - D.lgs. n. 36/2023 – art. 50 comma 1 lett. b) - L.R. 30/2008 – Avvio della procedura di affidamento dei servizi funzionali alla partecipazione delle imprese della Regione Marche alla fiera Slush – Helsinki 19-20 novembre 2025, base

d'asta € 66.500,00 – CUP B39I25000660009.....pag. 11532

Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 28 maggio 2025, n. 107
PR MARCHE FESR 2021-2027 - Asse 1 – OS 1.1 – AZIONE 1.1.6 – Intervento 1.1.6.1 – Bando “Sostegno all'avvio e al consolidamento delle start up innovative” Decreto di annullamento in autotutela ex art. 21-novies della legge 241/1990 degli esiti della conclusione dell'iter istruttorio condotto per la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando di accesso, approvato con decreto n. 331/SVE/2024, e ammissione alla successiva fase di valutazione del progetto presentato dall'impresa FACE YACHT CORPORATION SRL SEMPL. (ID 67083).....pag. 11546

Decreto del Dirigente del Settore Transizione Digitale e Informatica del 28 maggio 2025, n. 149
D.Lgs. 36/2023 art.76 comma 2 lettera b) punto 3. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per il rinnovo della manutenzione e supporto tecnico di prodotti RDBMS “Oracle” da parte della Regione Marche e degli enti del SSR per la durata 24 mesi – CIG B69ABD84E4 Aggiudicazione alla Società Oracle Italia S.r.l.- CF 01603630599 P.IVA 03189950961 Importo €.659.453,60 (IVA esclusa) ..pag. 11546

Decreto del Dirigente del Settore Transizione Digitale e Informatica del 28 maggio 2025, n. 150pag. 11547

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 28 maggio 2025, n. 125
DDS 387/TURI del 20/12/2024: Art. 76 comma 2 lettera b) Dlgs. 36/2023 DGR 510 del 03/04/2024 AGGIUDICAZIONE Scheda 7 Acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva e altri servizi correlati relativi all'applicativo ROSS 1000 in uso presso l'osservatorio del turismo della Regione Marche della durata di tre anni

Società GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL - Importo aggiudicazione € 87.560,00 iva esclusa - capitoli n. 2070120122, 2070120137, 2070120140 - Bilancio Regionale 2024-2026 - CUP B71I20001260002 cig B58217F78C.....pag. 11547

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 28 maggio 2025, n. 126 ..pag. 11548

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 128 ..pag. 11548

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 129
Domanda di riconoscimento dei titoli abilitanti per svolgere la professione di Accompagnatore turistico di cui al Protocollo Regione Marche n. 482542/2025, presentata ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e della DGR n. 1295 del 25/10/2021.....pag. 11548

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 130
Domanda di riconoscimento dei titoli abilitanti per svolgere la professione di Accompagnatore turistico di cui al Protocollo Regione Marche n. 0508150/2025, presentata ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e della DGR n. 1295 del 25/10/2021.....pag. 11549

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 131
Domanda di riconoscimento dei titoli abilitanti per svolgere la professione di Accompagnatore turistico di cui al Protocollo Regione Marche n. 0528462/2025, presentata ai sensi

dell'articolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e della DGR n. 1295 del 25/10/2021.....pag. 11549

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 132
Abilitazione all'esercizio della professione di Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica di cui al Protocollo Regione Marche n. 0472973/2025, presentata ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e della DGR n. 1295 del 25/10/2021.....pag. 11550

DIREZIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E IMPRESE

Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 28 maggio 2025, n. 232pag. 11550

Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 29 maggio 2025, n. 235pag. 11550

Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 29 maggio 2025, n. 237
D.G.R. n. 203 del 22/02/2023 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Regionale (PR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 2021/2027" - Bando "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE MPMI INDUSTRIALI IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNITÀ PRODUTTIVE – PR MARCHE FESR 2021/2027 – PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.2 – INTERVENTO 1.3.2.1" – MISURA A – II° SCORRIMENTO graduatoria e concessione contributi pari ad € 5.217.312,69 a valere sui capitoli 2140520190, 2140520191, 2140520192, 2140520258 e 2140520231, Bilancio 2025-2027, annualità 2025.....pag. 11551

AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Decreto del Dirigente dell'Agenzia

Regionale Sanitaria del 23 maggio 2025, n. 85

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 per la fornitura di materiale informativo e divulgativo relativo al progetto "DAE Marche" – CIG B6E854490B..... pag. 11558

Decreto del Dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria del 29 maggio 2025, n. 89

Esito della procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per uno psicologo clinico per attività di somministrazione test psicometrici per le esigenze del Settore Flussi Informativi e Monitoraggio SSR dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche nell'ambito dell'Azione Congiunta JACARDI (CUP H75E23000110006). pag. 11559

AGENZIA PER IL TURISMO E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE MARCHE

Decreto del Direttore dell'ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 119pag. 11559

Decreto del Direttore dell'ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 120pag. 11559

Decreto del Direttore dell'ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 121pag. 11559

Decreto del Direttore dell'ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 122pag. 11559

Decreto del Direttore dell'ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 123pag. 11560

Decreto del Direttore dell'ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 124pag. 11560

Decreto del Direttore dell'ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 125pag. 11560

Decreto del Direttore dell'ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 126pag. 11560

ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**Comune di Corridonia**

Variante non sostanziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art.15, comma 5 della L.R. n. 34/ 1992 e ss.mm. ii., e dell'art.33, comma 12 della L.R. n.19/2023, per la modifica delle N.T.A. del P.R.G. relativamente all'edificio rurale censito in categoria "5" al n.4.003, sito in c.da Ponte Tavole SNC – soggetto proponente: T.L. – approvazione definitivapag. 11561

Comune di Gradara

Determinazione Settore LL.PP. – Demanio e Patrimonio n. 85 del 21/05/2025 avente ad oggetto 'Declassificazione e sdemanializzazione di porzione di ex strada vicinale della Bigagna. Adempimenti.'pag. 11561

Comune di Montelabbate

Variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 26 della l.r. 34/92 relativa al cambio di destinazione urbanistica di un'area in parte produttiva ed in parte residenziale a zona produttiva di completamento sita in Osteria Nuova, compresa tra via Pantanelli e via Buonarroti - approvazione pag. 11561

Comune di Porto Sant'Elpidio

L.R. 19/2023 ART. 33– estratto deliberazione della Giunta n. 82 del 20.05.2025 – Lavori di realizzazione di una tensostruttura presso la scuola Marconi in via Legnano – Approvazione variante urbanistica pag. 11562

Provincia di Macerata

Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 10 Bivio Vergini - Civitanova Marche con la S.C. Costamartina. Ordine di pagamento del

saldo delle indennità condivise ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 6, del DPR 327/2001 - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000226 del 29/05/2025 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES).....pag. 11562

Provincia di Macerata

Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 10 Bivio Vergini - Civitanova Marche con la S.C. Costamartina. Ordine di pagamento del saldo delle indennità condivise ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 6, del DPR 327/2001 - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000227 del 29/05/2025 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES).....pag. 11563

Provincia di Macerata

Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 10 Bivio Vergini - Civitanova Marche con la S.C. Costamartina. Ordine di pagamento del saldo delle indennità condivise ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 6, del DPR 327/2001 - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000228 del 29/05/2025 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES).....pag. 11564

Terna Rete Italia spa

Raccordi in entra-esce in cavo inter-rato alla futura CP Marischio dalla linea aerea a 132 kV "Genga RT - Fossato di Vico RT/2" (Cod. 23F76A1). Opera ricadente nel Comune di Fabriano, Provincia di Ancona, Regione Marche.con attribuzione del numero di classifica EL-614.....pag. 11565

Unione Montana dei Monti Azzurri

Estratto decreto di esproprio pag. 11567

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 24 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di

rinnovo concessione pluriennale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi (P1 E P2) ad uso industriale e igienico-sanitario, siti ad Apecchio - loc. Pian del Molino (Zona Artigianale La Casella), già assentita con Decreto n. 148 del 13/04/2021. Richiedente: BIRRA AMARCORD S.P.A..pag. 11568

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 25 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione d'acqua dal Fiume Candigliano ad uso irriguo, all'altezza dell'area catastalmente distinta al Foglio 25 Mappale 46 del Comune di Piobbico - loc. via de Gasperi. Richiedente: FANTINI FABRIZIOpag. 11569

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 26 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso irrigazione verde privato da un pozzo sito in Comune di Urbani - loc. via Santa Cecilia 50 già riconosciuto con Decreto n. 257 del 08/08/2019, su area distinta al C.T. Foglio 54 Mappale 91. Richiedente: IMP.E. F.LLI FANTONI SRL.pag. 11570

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 27 del 22/05/2025 R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia - loc. fraz. Montecchio (Rivacold 3), su area distinta al C.T. Foglio 7 Mappale 733. Richiedente: RIVACOLD SRL.....pag. 11571

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 28 del 22/05/2025
R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm.
- L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia – loc. fraz. Montecchio (Vitrifrigo 2), su area distinta al C.T. Foglio 6 Mappale 1772. Richiedente: VITRIFRIGO SRL.....pag. 11572

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 29 del 22/05/2025
R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm.
- L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso igienico sanitario e irriguo da un pozzo sito in Comune di Pesaro – loc. Strada in Sala, su area distinta al C.T. Foglio 34 Mappale 204. Richiedente: VALENTINI JENNER.....pag. 11573

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 30 del 22/05/2025
R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm.
- L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso autolavaggio da pozzo esistente sito in Comune di Pesaro – loc. via Volturmo, su area distinta al C.T. Foglio 9 Mappale 1384. Richiedente: AUGUSTO GABELLINI S.R.L..... pag. 11574

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 31 del 22/05/2025
R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm.
- L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso la-

vaggio automezzi da un pozzo sito in Comune di Fano – loc. Bellocchi (Zona Industriale), su area distinta al C.T. Foglio 102 Mappale 748. Richiedente: FANOTRANSERVICE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA.....pag. 11575

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 32 del 22/05/2025
R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e ss.mm.
- L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso irrigazione verde privato condominiale da n. 2 pozzi siti in Comune di Fano – loc. via IV Novembre, su area distinta al C.T. Foglio 50 Mappale 1935 (P1) e mappale 2196 (P3). Richiedente: QUARTIERE SAN MARTINO.....pag. 11576

BANDI DI CONCORSO

Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche

Graduatoria di merito del Concorso pubblico per n. 2 Dirigenti Medici di Cardiocirurgia - SOD Cardiocirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita approvata con determina dirigenziale n. 189 del 09 maggio 2025 .pag. 11578

AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Pesaro Urbino

Graduatorie del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti di Dirigente medico di Medicina d'Emergenza-Urgenza (indetto con determina n. 1288 del 6/11/2024).....pag. 11579

INRCA - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Ancona

Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio / research fellowship – 1° fascia (BSR Junior) per mesi 12 a laureati in ingegneria gestionale e economia presso il POR IRCCS INRCA di Cosenza – progetti POCH-REHAB e AGE-IT.....pag. 11580

AVVISI

Comune di Fano

Domanda per l'ottenimento di concessione demaniale marittima in ambito portuale ad uso cantieristica per anni 4 – Ditta Cantieristica S.p.a.- id: 91/2025pag. 11594

Comune di Fano

Domanda per l'ottenimento di concessione demaniale marittima in ambito portuale ad uso cantieristica per anni 4 – Ditta Cantieristica S.p.a.- id: 92/2025pag. 11594

Comune di Torre San Patrizio

Avviso di deposito atti relativi all'“approvazione progetto preliminare relativamente alla variante al piano regolatore comunale (PRG) ai sensi del comma 15 dell'art. 33 della l.r. 19/2023, in variante al P.R.G. vigente e valutazione ambientale strategica (VAS) e la sintesi non tecnica”pag. 11595

AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Pesaro Urbino

Avviso pubblico finalizzato alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. della durata di 1 anno, rinnovabili di un ulteriore anno, per la gestione di prestazioni di diagnostica per immagini da destinare alla popolazione residente nella provincia di Pesaro e Urbino..... pag. 11596

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dei bacini regionali delle Marche – aggiornamento ai sensi dell'art. 19 delle NTA e dell'art. 68 commi 4 bis e ter del D.Lgs. 152/2006 – Proposta di aggiornamento - Istanza di inserimento di 2 nuove aree in dissesto in località Salti cod. F-19- 7018 (P3 –R1 scivolamento attivo) e cod. F-19-7019 (P2 – R2 aree a soliflusso (SO) e deformazioni plastiche) e ripermetrazione di area a ridosso del capoluogo cod. F- 19-0836 (P2-R2 - scivolamento quiescente) nel Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC).....pag. 11605

Ergon Group Sas & C

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area idonea ai sensi dell'art.20 comma 8 c ter, punto 2. Della potenza nominale di 1,8 MW. PAS ai sensi del D.Lgs. 28/2011 e D.Lgs.190/2024. Richiedente: TPO CERRETO D'ESI SRL. Depositata in data 12/ 11/2024 al comune di Cerreto D'Esi. Alla data del 12/12/2024 risultano decorsi i termini previsti dall'art. 8, commi 6, 7 e 8, lett. c, del D.Lgs 190/24, senza che sia stato notificato alcun provvedimento di diniego: il titolo abilitativo pag. 11606

LIM Srl

Tracciato dell'elettrodotto sia interrato che aereo a servizio dell'impianto fotovoltaico in Loc. S. Isidoro Tica n. 395233363, ai sensi dell'art.4 della L.R. 19/1988, sito nel territorio del Comune di Corinaldo e Comune di San Lorenzo in Campo (PU)pag. 11611

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 29 maggio 2025, n. 7 concernente:Sistema Marche di protezione civile

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale vigente e nel perseguimento delle finalità previste dalla normativa europea in materia di protezione civile, questa legge disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Marche di protezione civile, di seguito Sistema Marche.
2. Nello svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), d'ora in avanti Codice, la Regione opera nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali.
3. La Regione riconosce il valore e l'utilità sociale del volontariato di protezione civile, di cui promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia, e favorisce la diffusione della cultura di protezione civile quale strumento primario per la formazione nella popolazione della consapevolezza dei rischi naturali e antropici.
4. Per le finalità di questa legge le procedure e le modalità di organizzazione dell'azione amministrativa sono disciplinate in modo peculiare e semplificato, al fine di assicurare prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile.

CAPO I**Sistema Marche e rapporti interistituzionali****Art. 2**

(Struttura del Sistema Marche)

1. Il Sistema Marche, nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile, è costituito:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale e dai Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile;
 - b) dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, anche in forma aggregata o associata nel rispetto della normativa vigente, in qualità di componenti;
 - c) dalle strutture operative di cui al comma 5;
 - d) dai soggetti concorrenti di cui al comma 6.
2. Ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Codice, le autorità territoriali di cui alla lettera a) del comma 1 fanno parte del Servizio nazionale della protezione civile; le componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 ne costituiscono articolazione.
3. In qualità di autorità territoriali di protezione civile, ferme restando le attribuzioni e le competenze di cui all'articolo 6 del Codice, il Presidente della Giunta regionale e i Sindaci, in particolare:
 - a) esercitano le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile in relazione ai rispettivi ambiti di governo;
 - b) vigilano sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture appartenenti o afferenti alle rispettive amministrazioni.
4. Le componenti del Sistema Marche provvedono allo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3 secondo i rispettivi ordinamenti e competenze e collaborano con le articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Codice, anche ai sensi dell'articolo 7.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del Codice in merito alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, operano quali strutture del Sistema Marche:
 - a) gli enti e le agenzie regionali con finalità di protezione civile, nonché l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche di cui alla legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM));
 - b) gli enti del servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), e l'Agenzia regionale sanitaria di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);
 - c) il volontariato organizzato di cui all'articolo 24, l'Associazione della Croce Rossa Italiana Marche e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico Marche;

- d) gli enti e gli istituti di ricerca con finalità di protezione civile operanti nell'ambito del territorio regionale.
6. I soggetti che possono concorrere al Sistema Marche sono gli ordini, i collegi professionali e le rispettive federazioni regionali e gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni utili in materia di protezione civile a livello regionale, nonché le aziende, le società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile, anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato nelle situazioni di emergenza.
7. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del Codice, può individuare relativamente all'ambito territoriale regionale ulteriori strutture operative in ambiti diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1 del medesimo articolo 13 e di cui al comma 5.

Art. 3

(Attività del Sistema Marche)

1. Il Sistema Marche esercita la funzione di protezione civile come definita dal Codice, assicurando lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, di gestione e di superamento delle emergenze.
2. L'attività di previsione, prevenzione e mitigazione di cui all'articolo 2 del Codice è svolta in relazione alla tipologia di rischi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del medesimo Codice, con particolare riferimento ai rischi di tipo idraulico, idrogeologico, sismico, da fenomeni meteo avversi, da valanghe, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e le disposizioni di cui alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale).
3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono, in conformità all'articolo 7 del Codice, nelle seguenti tipologie:
 - a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa;
 - c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24 del Codice.
4. In occasione di eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, le articolazioni territoriali delle componenti e le strutture operative di cui al comma 5 dell'articolo 2 possono assicurare il proprio supporto limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, a seguito di richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

Art. 4

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito delle proprie attribuzioni, in coerenza con le direttive previste dall'articolo 15 del Codice, disciplina l'organizzazione del Sistema Marche al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile ai sensi degli articoli 2 e 11 del medesimo Codice, con particolare riguardo:
 - a) alle modalità di predisposizione e attuazione delle attività volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 2 del Codice, nonché alle attività di gestione e di superamento delle emergenze di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 2, ivi compresa la predisposizione, approvazione e attuazione del Piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 14, d'ora in avanti Piano regionale;
 - b) alla definizione degli indirizzi per la predisposizione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica della pianificazione di protezione civile di livello territoriale di cui all'articolo 15, nonché alla predisposizione, in raccordo con le Prefetture, dei piani di protezione civile di livello provinciale di cui al medesimo articolo 15;
 - c) alle modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 9 e 10 del Codice, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza nei casi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, assicurando l'integrazione delle attività dei soggetti pubblici e privati del Sistema Marche con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

- d) alle modalità per assicurare il concorso del Sistema Marche alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - e) alla gestione del sistema di allertamento meteo-idrogeologico di cui all'articolo 17 del Codice e delle relative procedure operative, garantendone la revisione costante e periodica;
 - f) alle misure di previsione, prevenzione e lotta attiva per lo spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto delle competenze organizzative e di coordinamento di cui alla legge 353/2000;
 - g) al costante aggiornamento del flusso di raccolta e scambio di informazioni con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ora in avanti Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni in occasione di eventi di emergenza di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3;
 - h) alla gestione della Sala operativa unificata permanente di cui all'articolo 17 e delle Sale operative integrate di cui all'articolo 18;
 - i) alla definizione di criteri e modalità per la dichiarazione della mobilitazione regionale di cui all'articolo 27 e dell'emergenza nel territorio regionale di cui all'articolo 28, e per lo svolgimento delle conseguenti attività;
 - l) alle misure per l'organizzazione e la gestione delle attività del volontariato organizzato di protezione civile ai sensi dell'articolo 32 del Codice, comprese le relative forme di rappresentanza su base democratica, di cui al Capo V;
 - m) alla preparazione, alla gestione e all'attivazione della colonna mobile regionale di cui all'articolo 22 per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi emergenziali;
 - n) alla promozione della partecipazione attiva dei soggetti del Sistema Marche alle attività di protezione civile.
2. La Regione riconosce e valorizza l'importanza della conoscenza e della cultura della protezione civile mediante l'adozione delle iniziative di cui al Capo II, quale attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ai sensi dell'articolo 2 del Codice.
 3. La Regione, nello svolgimento delle attività di protezione civile, promuove l'innovazione tecnologica, anche mediante utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e aumentata, e la digitalizzazione al fine di potenziare la raccolta e lo scambio informativo tra i soggetti del Sistema Marche, assicurare il coordinamento, la tempestività e l'efficacia degli interventi e garantire l'informazione alla popolazione. Per tali finalità, la Regione può mettere a disposizione del Sistema Marche sistemi informativi dedicati a supporto della gestione coordinata e unitaria delle procedure operative.
 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del

Codice, il Presidente della Giunta regionale, in particolare:

- a) può dichiarare, in occasione o in vista degli eventi emergenziali di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, la mobilitazione straordinaria regionale ai sensi dell'articolo 27;
 - b) può richiedere, dichiarando il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, lo stato di mobilitazione nazionale ai sensi dell'articolo 23 del Codice;
 - c) dichiara l'emergenza nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 28 in occasione degli eventi emergenziali di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 ovvero nella loro imminenza;
 - d) può richiedere, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del Codice, lo stato di emergenza nazionale con riferimento agli eventi emergenziali di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3;
 - e) convoca, presiede e coordina il Comitato operativo regionale di cui all'articolo 21.
5. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile, ferma restando la competenza degli altri organi regionali, il Presidente della Giunta regionale si avvale, in particolare, della struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16.

Art. 5

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni a essi attribuite dall'articolo 12 del Codice.
2. L'organizzazione delle attività di protezione civile di cui al comma 2 dell'articolo 12 del Codice è articolata nel territorio comunale secondo quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 del Codice e dagli indirizzi per i Comuni adottati dalla Giunta regionale ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, con i quali sono disciplinate anche le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune.
3. Al verificarsi degli eventi emergenziali di cui al comma 3 dell'articolo 3, il Comune provvede all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare tali emergenze a livello comunale, in conformità alla pianificazione comunale di protezione civile, dandone tempestiva comunicazione alla Prefettura e alla Regione, anche ai fini di eventuali richieste di intervento a sostegno per i casi in cui la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati autonomamente ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del Codice.
4. Ai fini di cui al comma 3, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Presidente della Giunta regionale e con il Prefetto, anche tramite i sistemi informativi di cui al comma 3 dell'articolo 4 curando, altresì, l'attività di informazione alla popolazione.

5. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi finalizzati a incentivare l'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del Codice.

Art. 6

(Ambiti territoriali e organizzativi)

1. Al fine di assicurare l'effettivo e ottimale svolgimento delle attività di protezione civile, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e partecipazione, la Regione definisce, nel Piano regionale di cui all'articolo 14, gli ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile e i relativi criteri organizzativi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del Codice e delle direttive adottate in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Gli ambiti di cui al comma 1 sono individuati all'interno dei confini amministrativi provinciali e possono essere costituiti da uno o più Comuni in relazione al criterio di effettività delle funzioni applicato in maniera omogenea sul territorio regionale.
3. L'ambito di protezione civile, nel rispetto del Codice e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, esplica le proprie funzioni secondo le modalità definite dalla Giunta regionale che ne specifica il modello organizzativo e le attività da attuare in ordinario e in emergenza. Ove l'ambito non coincida con un solo Comune, le funzioni dell'ambito sono svolte sulla base di una convenzione tra i Comuni a esso appartenenti secondo lo schema definito dalla Giunta regionale con il medesimo atto di cui al primo periodo.
4. La Giunta regionale definisce, altresì, gli indirizzi per la predisposizione della pianificazione di ambito di cui al comma 3 dell'articolo 15.

Art. 7

(Rapporti interistituzionali)

1. Per il perseguimento delle finalità di questa legge, la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con le amministrazioni dello Stato e, in particolare, con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Codice, nonché con gli enti locali e gli altri soggetti che fanno parte del Sistema Marche, anche tramite la sottoscrizione di appositi accordi e convenzioni.
2. La Regione, su richiesta del Dipartimento della protezione civile, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni o di altri Stati, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla normativa vigente in materia. La partecipazione della Regione alle iniziative al di

fuori del territorio nazionale avviene secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 1, lettera l), e 29 del Codice, anche mediante l'attivazione di risorse regionali inserite nei moduli europei.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del Codice, le strutture operative regionali partecipano e collaborano, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, con le strutture operative nazionali allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del medesimo Codice.
4. La Giunta regionale definisce, d'intesa con le Prefetture ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le modalità di coordinamento, in ambito regionale, tra la Regione e le strutture operative nazionali per l'esecuzione degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi di emergenza, fatte salve le competenze istituzionali di cui agli articoli 9 e 10 del Codice.

Art. 8

(Tavoli interistituzionali di livello provinciale)

1. Al fine di assicurare la collaborazione e l'integrazione funzionale tra la Regione, gli altri soggetti del Sistema Marche e le amministrazioni statali competenti, il Presidente della Giunta regionale può costituire presso ogni Sala operativa integrata di cui all'articolo 18, d'intesa con il Prefetto, un Tavolo interistituzionale per la protezione civile di livello provinciale, di seguito denominato Tavolo, composto dai rappresentanti della Prefettura, delle articolazioni territoriali delle strutture operative nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Codice, della Regione, degli enti locali e del volontariato, o loro delegati. L'atto di costituzione del Tavolo, sulla base dell'intesa con le amministrazioni statali competenti, ne stabilisce la durata, che non può, di norma, essere superiore a cinque anni.
2. La composizione del Tavolo può essere integrata con la partecipazione delle altre strutture operative del Sistema Marche di cui al comma 5 dell'articolo 2 territorialmente presenti e di esperti in relazione alle diverse tipologie di rischio di cui al comma 3 dell'articolo 3. Per la nomina degli esperti si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).
3. Il Tavolo svolge funzioni consultive e di indirizzo delle attività e delle risorse di protezione civile afferenti agli enti locali, anche tramite la proposizione di soluzioni operative con finalità di prevenzione in materia di protezione civile e può essere sede di confronto per la predisposizione dei piani di protezione civile di livello provinciale. Il Tavolo non opera nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 9 del Codice.
4. Ai lavori del Tavolo possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti di enti e istituzioni il cui contributo sia ritenuto necessario per le singole questioni da trattare.

5. Il Tavolo può essere validamente convocato anche in forma ristretta rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno, in relazione alle competenze istituzionali dei soggetti convocati, per quanto concerne sia la tipologia di rischio, sia l'ambito territoriale interessato.
6. Il Tavolo è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato. Per quanto non previsto da questa legge, le modalità di funzionamento del Tavolo sono disciplinate nell'intesa di cui al comma 1.
7. Per la partecipazione alle riunioni del Tavolo non spetta la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Alle organizzazioni di volontariato, qualora convocate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice.
 - a) definisce i contenuti e le modalità di svolgimento delle iniziative di sensibilizzazione in materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e agli operatori locali, nonché agli enti e alle istituzioni del Sistema Marche, da effettuarsi anche mediante le attività pratiche di esercizio e addestramento di cui all'articolo 12;
 - b) promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale per favorire la diffusione della cultura della protezione civile presso gli istituti scolastici, anche con il supporto del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 24.
3. La struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16 provvede all'attuazione di quanto previsto da questo articolo e, in particolare:
 - a) fornisce ai Comuni il supporto nella divulgazione alla popolazione dei Piani comunali di protezione civile secondo le modalità previste nel Piano regionale di cui all'articolo 14, ivi compresa la diffusione della conoscenza dei comportamenti da seguire in occasione o nell'imminenza degli eventi emergenziali;
 - b) organizza, anche con il supporto del volontariato, iniziative per portare a conoscenza degli enti pubblici e privati, degli operatori interessati e della collettività la natura dei pericoli, i comportamenti necessari per mitigare i rischi e le buone pratiche per affrontare le situazioni di emergenza;
 - c) garantisce l'adeguata diffusione delle campagne nazionali e regionali di informazione alla cittadinanza.

CAPO II

Sensibilizzazione e formazione

Art. 9

(Attività di sensibilizzazione e formazione)

1. Nell'ambito delle attività di prevenzione non strutturale, la Regione, previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente, promuove la sensibilizzazione della popolazione e la formazione della cultura di protezione civile nel territorio regionale, anche al fine di favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione della collettività, la condivisione di obiettivi di protezione civile e l'azione integrata di singoli, comunità e autorità locali. In particolare, la Regione provvede:
 - a) alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile ai sensi dell'articolo 10;
 - b) alla formazione e all'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Sistema Marche ai sensi dell'articolo 11;
 - c) alla promozione e all'organizzazione di esercitazioni e altre attività addestrative ai sensi dell'articolo 12.

Art. 10

(Sensibilizzazione della popolazione e diffusione della cultura e della conoscenza di protezione civile)

1. Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera p), e 31, comma 2, del Codice, la Regione favorisce la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di accrescere la resilienza della comunità e promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione da parte dei singoli.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto nel Piano regionale di cui all'articolo 14:

Art. 11

(Formazione di protezione civile)

1. La Regione riconosce la formazione in materia di protezione civile quale strumento fondamentale per il potenziamento della capacità operativa e per il miglioramento della preparazione tecnica degli operatori del Sistema Marche.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 del Codice e del Piano regionale di cui all'articolo 14:
 - a) definisce il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionali impegnati in compiti di protezione civile, ivi comprese le modalità per garantire l'attività di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul territorio;
 - b) definisce lo standard formativo regionale con riferimento ai singoli percorsi di formazione, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento e il riconoscimento dell'attività formativa;

- c) promuove progetti e collaborazioni concernenti percorsi formativi in materia di protezione civile con le università e gli istituti di ricerca e formazione, gli enti del Terzo Settore e altri enti pubblici o privati che trattino tematiche afferenti o comunque rilevanti nell'ambito delle attività di protezione civile.
- 3. La struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16 provvede allo svolgimento delle attività formative anche mediante il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7, previa stipula di apposite convenzioni e, in particolare, cura l'organizzazione di specifici percorsi formativi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento specialistico, rivolti agli operatori del Sistema Marche, compresi gli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 24.
- 4. Sono oggetto di riconoscimento sia le attività formative realizzate direttamente dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, sia quelle realizzate dagli altri soggetti del Sistema Marche, nonché da altri soggetti pubblici o privati, secondo gli standard formativi di cui alla lettera b) del comma 2. Gli oneri relativi alle iniziative di formazione sono a carico dei soggetti organizzatori.
- 5. Ai fini di cui al comma 3, la Regione può avvalersi della Scuola regionale di formazione di cui alla legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale), nel rispetto delle disposizioni ivi previste.

Art. 12

(Esercitazioni di protezione civile)

- 1. La Regione favorisce l'organizzazione di esercitazioni di protezione civile nel territorio regionale, anche con il coinvolgimento delle comunità, al fine di verificare l'efficacia e l'adeguatezza della pianificazione di cui all'articolo 13, di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, nonché l'aggiornamento, la formazione e la qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile.
- 2. Ai sensi degli articoli 2, comma 4, lettera g), e 8, comma 1, lettera h), del Codice, la Regione, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile, partecipa alle esercitazioni di rilievo nazionale.

CAPO III

Strumenti di pianificazione

Art. 13

(Pianificazione di protezione civile)

- 1. La pianificazione di protezione civile del Sistema Marche è costituita dal Piano regionale di protezione

civile di cui all'articolo 14 e dai piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale di cui all'articolo 15.

- 2. La Regione, ai sensi dell'articolo 18 del Codice e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata in attuazione del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai fini della pianificazione di protezione civile del Sistema Marche, provvede:
 - a) alla predisposizione, all'approvazione e all'attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 14;
 - b) alla definizione degli indirizzi regionali per la predisposizione dei piani di livello provinciale di cui al comma 2 dell'articolo 15 nonché alla predisposizione, in raccordo con il Prefetto, dei medesimi piani e alla loro approvazione;
 - c) alla definizione degli indirizzi regionali per la predisposizione dei piani di ambito e comunali di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15.
- 3. La pianificazione di cui a questo articolo è finalizzata ad assicurare, in particolare:
 - a) il coordinamento e l'integrazione tra i soggetti del Sistema Marche, nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile;
 - b) l'identificazione degli scenari di rischio possibili;
 - c) la definizione delle strategie operative e dei modelli di intervento;
 - d) il raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento regionale;
 - e) la definizione dei flussi di comunicazione tra i soggetti del Sistema Marche, nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile;
 - f) l'organizzazione di esercitazioni e la relativa informazione alla popolazione.
- 4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 del Codice, è assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile del Sistema Marche.
- 5. Ai piani di protezione civile di cui al comma 1 si coordinano i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, tra cui il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 30, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

Art. 14

(Piano regionale di protezione civile)

- 1. Il Piano regionale di protezione civile rappresenta il principale strumento tecnico-operativo per la pianificazione delle attività di protezione civile di competenza regionale.
- 2. Il Piano regionale, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 18 del Codice e in conformità alla direttiva adottata in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri, contiene un'analisi multirischio e definisce le scelte strategiche e di indirizzo della Regione in materia di protezione civile e, in particolare, individua:

- a) l'inquadramento del territorio con particolare riguardo all'identificazione degli scenari di rischio;
 - b) gli ambiti territoriali ottimali e i connessi criteri organizzativi di cui all'articolo 6;
 - c) la ricognizione degli ulteriori strumenti, di competenza regionale, di pianificazione territoriale e di prevenzione dei rischi, elaborati in modo coordinato con i contenuti del Piano regionale medesimo, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti;
 - d) le modalità di supporto ai Comuni per la preparazione dell'attività di informazione alla popolazione;
 - e) l'organizzazione della struttura regionale di cui all'articolo 16 e le relative competenze tecnico-operative, i modelli di intervento e le procedure operative da seguire in caso di emergenza, nonché le connesse procedure per l'attivazione e l'impiego del volontariato.
3. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale approva il Piano regionale su proposta della Giunta regionale, fatti salvi i contenuti di cui alla lettera e) del comma 2 alla cui approvazione provvede direttamente la Giunta regionale ai sensi della l.r. 18/2021.
 4. Il Piano regionale è aggiornato, con le modalità di cui al comma 3, con cadenza almeno triennale e può essere sottoposto a modifiche o integrazioni ogniqualvolta si ravvisi la necessità di una sua revisione o in seguito al verificarsi di eventi o circostanze significativi che impongono un aggiornamento dei suoi contenuti. Il Piano regionale può contenere, altresì, l'individuazione delle modifiche concernenti adeguamenti tecnici di dettaglio, non incidenti sui principi fondamentali del Piano medesimo, che possono essere oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.
 5. Il Piano regionale, ai fini meramente conoscitivi, è oggetto di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione nella sua unità e interezza.
 6. La Giunta regionale approva gli atti applicativi e i protocolli operativi per la gestione di specifici scenari locali in cui è prevista l'azione regionale, nonché i criteri di coordinamento e di gestione dei piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale, complementari o sinergiche rispetto a quelle previste dai piani statali di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale di cui al comma 1 dell'articolo 22 del Codice, ivi compresi i criteri di utilizzo dell'eventuale cofinanziamento regionale dei medesimi piani statali.

Art. 15

(Piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale)

1. I piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale sono redatti sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, nel rispetto dell'articolo 18 del Codice e in conformità alla direttiva adottata in materia dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. I piani di protezione civile di livello provinciale sono predisposti, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, in raccordo con la Prefettura, anche avvalendosi del contributo dei Tavoli di cui all'articolo 8, ove costituiti, e sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
3. I piani di protezione civile di ambito, predisposti nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 4 dell'articolo 6 in raccordo con la Prefettura, sono approvati dai Comuni dell'ambito, sulla base della convenzione d'ambito di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.
4. I piani di protezione civile comunali, predisposti dai Comuni, anche in forma associata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, sono approvati, in attuazione dell'articolo 12 del Codice, con deliberazione del Consiglio comunale. Tale deliberazione prevede, altresì, le procedure per la revisione e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o del competente ufficio comunale.
5. I piani di protezione civile di cui a questo articolo si coordinano con i piani di protezione civile dei livelli territoriali superiori ai sensi di quanto previsto dalle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. I piani previsti da questo articolo sono aggiornati con cadenza almeno triennale. I piani possono essere aggiornati prima della scadenza a seguito di modifiche o integrazioni degli indirizzi regionali o anche al verificarsi di circostanze o eventi significativi, al fine di permettere la ricognizione delle situazioni di rischio residuale persistenti sul territorio, valutare i relativi scenari dinamici di rischio e apportare le eventuali modifiche alle procedure operative.

CAPO IV

Struttura regionale di protezione civile

Art. 16

(Struttura organizzativa regionale di protezione civile)

1. La struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile è definita nel rispetto della l.r. 18/2021; della struttura medesima fanno parte anche:

- a) la Sala operativa unificata permanente di cui all'articolo 17;
 - b) le Sale operative integrate di cui all'articolo 18;
 - c) il Centro funzionale multirischi di cui all'articolo 19;
 - d) il Centro assistenziale di pronto intervento di cui all'articolo 20.
2. Presso la struttura organizzativa regionale competente operano il Comitato operativo regionale e l'Unità di crisi di cui all'articolo 21, nonché la Colonna mobile di cui all'articolo 22.
 3. La Giunta regionale provvede alla definizione della struttura organizzativa di cui al comma 1 in modo che essa assicuri la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui al comma 3 dell'articolo 3 anche tramite l'utilizzo, nel rispetto della normativa statale vigente e della contrattazione collettiva, di istituti collegati all'orario di lavoro quali, in particolare, la turnazione e la reperibilità, e ne determina:
 - a) la composizione e la gestione, anche tramite l'assegnazione di personale adeguato e munito di specifiche professionalità;
 - b) le procedure e le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative semplificate e adeguate alla peculiarità dei territori;
 - c) le procedure e le modalità di coordinamento con gli altri uffici regionali, i centri e le sale operative del Dipartimento della protezione civile, nonché con gli altri soggetti del Sistema Marche.
 4. In caso o in vista dell'attivazione delle procedure di allertamento di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 del Codice o in occasione degli eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, ovvero nella loro imminenza, la struttura organizzativa regionale di cui al comma 1 assicura l'informazione tempestiva al Presidente della Giunta regionale al fine di garantire prontezza operativa e di risposta.

Art. 17

(Sala operativa unificata permanente)

1. La Sala operativa unificata permanente, d'ora in avanti SOUP, è istituita ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 del Codice quale strumento di collegamento funzionale del Sistema Marche.
2. La SOUP:
 - a) cura l'attività di comunicazione e informazione preventiva e in emergenza;
 - b) assicura il raccordo operativo tra i soggetti del Sistema Marche;
 - c) assicura il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, i Comuni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le strutture

operative e i soggetti concorrenti del Sistema Marche di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2.

3. Alla SOUP sono assegnati spazi e strumentazioni appropriati nonché personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice e dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 16, anche al fine di garantirne l'operatività 24 ore su 24 per trecentosessantacinque giorni l'anno.
4. In attuazione del comma 3 dell'articolo 7 della legge 353/2000, la struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16 garantisce, attraverso la SOUP, il coordinamento delle attività regionali di antincendio boschivo con quelle statali.
5. La Regione, in particolari circostanze, può stipulare apposite convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Capitanerie di Porto per coadiuvare la SOUP nello svolgimento delle attività.

Art. 18

(Sale operative integrate)

1. Le Sale operative integrate, d'ora in avanti SOI, costituiscono le articolazioni a livello provinciale della SOUP, con la quale mantengono un costante flusso e scambio informativo.
2. La Regione:
 - a) assicura alle SOI l'appropriata dotazione di spazi e di strumentazione, nonché l'assegnazione di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice e dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 16;
 - b) può stipulare apposite convenzioni per l'utilizzo di personale delle Province ai fini del funzionamento delle SOI.
3. Ai fini della gestione degli eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, il Prefetto, nello svolgimento delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 9 del Codice, può avvalersi della SOI, previa stipula di appositi protocolli di intesa con la Regione, assumendo la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, in raccordo con il Presidente della Giunta regionale.

Art. 19

(Centro funzionale multirischi)

1. Il Centro funzionale multirischi, d'ora in avanti CFM, fa parte della rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile) e svolge, ai sensi dell'articolo 17 del Codice, le funzioni di centro di controllo del territorio regio-

nale attraverso la rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza meteorologica e idrologica. In particolare, il CFM svolge le attività di previsione dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili nei limiti delle conoscenze condivise dalla comunità scientifica e della strumentazione disponibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi, concernenti in particolare l'ambito del rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

2. Al fine di ottimizzare il funzionamento e l'attività del sistema di allerta, in relazione agli specifici ambiti di attività del CFM, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con i centri di competenza di cui all'articolo 21 del Codice.

Art. 20

(Centro assistenziale di pronto intervento)

1. Il Centro assistenziale di pronto intervento, d'ora in avanti CAPI, quale struttura logistica della struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, costituisce:
 - a) luogo di organizzazione delle attività e degli spostamenti della Colonna mobile regionale di cui all'articolo 22, per garantire, in caso di attivazione per eventi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, tempestività ed efficacia di intervento;
 - b) sede di ricovero di mezzi e attrezzature di protezione civile;
 - c) plesso utilizzabile per lo svolgimento di attività formative ed esercitazioni dedicate agli operatori istituzionali e agli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 24.

Art. 21

(Comitato operativo regionale e Unità di crisi)

1. Il Comitato operativo regionale, d'ora in avanti COR, opera in occasione di eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 del Codice, quale centro di coordinamento regionale con funzioni di raccordo delle attività di previsione, allertamento e gestione dell'emergenza.
2. Sulla base delle indicazioni del Piano regionale, la Giunta regionale provvede alla costituzione del COR di cui fanno parte i rappresentanti delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Sistema Marche nonché, anche ai sensi dell'articolo 7, i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e, in particolare, delle Prefetture, del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle altre articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Codice. Al fine di garantire la risposta più adeguata ed efficace ai diversi eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, in relazione alla tipologia di rischi di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, l'atto di costituzione del COR, secondo il Piano regionale, prevede la differenziazione della sua composizione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dell'evento e della tipologia di rischio. L'atto di costituzione del COR è aggiornato a seguito di modifiche o integrazioni del Piano regionale.

3. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi emergenziali di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3, che interessano il territorio regionale, comportanti l'azione coordinata di più soggetti del Sistema Marche, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, attiva il COR convocandolo nella composizione, anche differenziata, di cui al comma 2.
4. In relazione alla specifica tipologia di emergenza, al fine di ottimizzare le procedure di confronto e raccordo operativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del COR rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici o privati, anche di carattere tecnico o scientifico, che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile in ragione delle competenze possedute negli specifici settori di azione.
5. In occasione di scenari di crisi particolarmente complessi l'azione del COR può essere integrata con quella dell'Unità di crisi regionale, quale organismo tecnico di gestione dell'emergenza composto da soggetti in possesso di competenze specialistiche. La Giunta regionale disciplina i presupposti per l'attivazione, la composizione e il funzionamento dell'Unità di crisi.
6. La partecipazione al COR e all'Unità di crisi non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Alle organizzazioni di volontariato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice.

Art. 22

(Colonna mobile regionale)

1. La Regione organizza e gestisce, in conformità alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 del Codice, la Colonna mobile regionale di protezione civile, d'ora in avanti Colonna mobile, per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 3.
2. La Colonna mobile è struttura operativa e modulare, costituita dal complesso di persone, materiali e mezzi, in grado di garantire standard strumentali e prestazionali omogenei nella gestione delle emergenze a livello regionale, nazionale e internazionale.

3. Alla Colonna mobile possono essere chiamati a partecipare, in relazione alle caratteristiche e alla specificità degli eventi emergenziali, sotto la direzione della struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, i soggetti che costituiscono il Sistema Marche, tra i quali, in particolare, il volontariato organizzato di cui all'articolo 24.
4. La Giunta regionale, ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 14, stabilisce:
 - a) i criteri per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Colonna mobile in conformità agli indirizzi nazionali;
 - b) le modalità di partecipazione della Colonna mobile alle attività di protezione civile, anche in coordinamento con le articolazioni regionali o nazionali delle strutture operative e con i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 del Codice;
 - c) le modalità per il potenziamento della Colonna mobile e le relative procedure, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

CAPO V

Partecipazione dei cittadini e volontariato di protezione civile

Art. 23

(Partecipazione dei cittadini)

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile in quanto espressione dei principi di cultura democratica e di solidarietà sociale e favorisce, in stretto raccordo con i Comuni, iniziative finalizzate al coinvolgimento attivo della comunità all'attività di pianificazione di cui al Capo III e alle esercitazioni di cui all'articolo 12.
2. I cittadini, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, anche attraverso l'attività di sensibilizzazione e informazione di cui all'articolo 10, possono concorrere alle attività di protezione civile:
 - a) aderendo al volontariato organizzato operante nel settore;
 - b) agendo, in forma occasionale e in situazioni di emergenza, a titolo personale e responsabilmente, per l'esecuzione di primi interventi direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso o coordinandosi con l'attività delle organizzazioni di volontariato.
3. La Giunta regionale può disciplinare con apposite linee guida forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità, ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 del Codice.

Art. 24

(Volontariato regionale organizzato di protezione civile)

1. Il volontariato regionale organizzato di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 23, quale struttura operativa ai sensi del comma 5 dell'articolo 2, unitamente all'Associazione della Croce Rossa Italiana Marche e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico Marche, concorre, secondo le disposizioni del Codice e le direttive nazionali adottate in materia, alle attività di protezione civile di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale e, in particolare:
 - a) alla predisposizione e all'attuazione dei piani di protezione civile di cui al Capo III, secondo forme e modalità concordate con l'autorità competente;
 - b) all'addestramento e alla formazione teorico-pratica, nonché alla diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, attraverso corsi di formazione, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9;
 - c) al soccorso e all'assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 3 dell'articolo 3;
 - d) alla raccolta dei dati destinati all'aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati regionali di protezione civile.
2. La partecipazione degli aderenti al volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui al comma 1 e, in particolare, a quelle di cui alle lettere b) e c), è subordinata alla previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento di cui al comma 3 dell'articolo 11.
3. Ai sensi dell'articolo 34 del Codice, è istituito, presso la struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, l'Elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile, di seguito Elenco regionale, che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e agli eventi di protezione civile.
4. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nell'Elenco regionale gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e gli altri soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 32 del Codice, che intendono partecipare alle attività di protezione civile ai sensi del comma 1.
5. Ai volontari iscritti o aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco regionale si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice, nei limiti e con le modalità ivi previsti. Ove il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'Elenco regionale sia effettuato dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, gli oneri relativi ai benefici previ-

sti dagli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale.

6. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano regionale e delle direttive nazionali in materia, disciplina le modalità, i requisiti e le capacità tecnico-operative per l'iscrizione, la permanenza, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco regionale.

Art. 25

(Contributi regionali per il volontariato)

1. La Regione può concedere al volontariato organizzato iscritto nell'Elenco regionale contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunità e, in particolare:
 - a) all'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
 - b) allo svolgimento delle pratiche di addestramento dei volontari e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo e una maggiore efficacia dell'attività espletata;
 - c) alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e di misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 3 dell'articolo 3.
2. La Giunta regionale approva i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati a questa finalità, nel rispetto del Piano regionale e tenuto conto dei criteri approvati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 2 dell'articolo 37 del Codice.
3. I contributi di cui a questo articolo sono erogati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 26

(Comitato regionale del volontariato di protezione civile)

1. È istituito il Comitato regionale del volontariato di protezione civile, di seguito Comitato del volontariato, che costituisce lo strumento rappresentativo e di raccordo tra il volontariato regionale organizzato di protezione civile e gli altri soggetti del Sistema Marche di cui all'articolo 2.

2. Al Comitato del volontariato sono attribuiti compiti:
 - a) di rappresentanza del volontariato regionale organizzato di protezione civile presso le sedi istituzionali;
 - b) consultivi, di approfondimento e di confronto su tematiche relative ad attività di protezione civile svolte dal volontariato, con particolare riferimento alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile;
 - c) di raccordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile con le componenti e le altre strutture del Sistema Marche nello svolgimento delle attività di competenza.
3. Il Comitato del volontariato è composto da rappresentanti del volontariato organizzato iscritto nell'Elenco regionale, resta in carica tre anni e svolge la sua attività a titolo gratuito.
4. La Giunta regionale approva i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato del volontariato, nonché per l'individuazione del rappresentante regionale all'interno del Comitato nazionale di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 42 del Codice.

CAPO VI

Gestione delle emergenze

Art. 27

(Mobilitazione straordinaria regionale)

1. In attuazione del comma 4 dell'articolo 23 del Codice, in occasione o in vista degli eventi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, che per l'eccezionalità della situazione possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita e l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente della Giunta regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 4, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati e il Prefetto territorialmente competente, può disporre con proprio decreto la mobilitazione straordinaria del Sistema Marche a supporto dei Comuni medesimi.
2. La mobilitazione straordinaria regionale ha la durata fissata dal Presidente della Giunta regionale nel limite massimo di quindici giorni e può prevedere l'attivazione, ove necessario, della Colonna mobile di cui all'articolo 22, del volontariato organizzato e delle altre strutture operative di cui al comma 5 dell'articolo 2.
3. Sulla base della dichiarazione di mobilitazione straordinaria, la struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16:
 - a) attua il coordinamento degli interventi allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle

- popolazioni interessate, ferme restando le competenze del Prefetto e coordinandosi con lo stesso;
- b) cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e dalle strutture operative attivate ai sensi del comma 2 nel periodo di vigenza della mobilitazione, secondo le procedure di rendicontazione di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la rendicontazione delle attività di natura straordinaria poste in essere nel periodo della mobilitazione dalle componenti e dalle strutture operative mobilitate, nonché per l'assegnazione di eventuali contributi per il concorso alla copertura finanziaria dei corrispondenti oneri sostenuti dalle medesime componenti e strutture operative nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
5. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato una sola volta per quindici giorni. In ogni caso la mobilitazione straordinaria regionale ha termine ladove:
- a) il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'evoluzione degli eventi e delle relative necessità, ne disponga con decreto la cessazione prima della scadenza;
- b) sia dichiarata l'emergenza nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 28;
- c) sia deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del Codice.
- c) può richiedere, ricorrendone i presupposti, lo stato d'emergenza di rilievo nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 24 del Codice.
3. In conseguenza della dichiarazione di emergenza nel territorio regionale, e fatte salve le attribuzioni spettanti alle altre autorità di protezione civile, il Presidente della Giunta regionale può adottare, ai sensi dell'articolo 25 del Codice, ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, per l'attuazione del coordinamento degli interventi da effettuare durante l'emergenza medesima.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data della dichiarazione di emergenza nel territorio regionale:
- a) provvede alla valutazione dell'evento, sulla base di apposita ricognizione effettuata anche in forma speditiva dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, in relazione alla straordinarietà dell'evento medesimo, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate e da impiegare, all'entità dei danni prodotti o che si stima possano prodursi;
- b) individua i Comuni interessati dalla situazione emergenziale;
- c) dispone l'eventuale assegnazione di finanziamenti al fine di fronteggiare l'emergenza, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale.

Art. 28

(Emergenza nel territorio regionale)

1. Al verificarsi o nell'imminenza degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, presentano i requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, il Presidente della Giunta regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi della lettera i) del comma 1 dell'articolo 4, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, dichiara con decreto l'emergenza nel territorio regionale, determinandone la durata e l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi medesimi.
2. A seguito della dichiarazione di emergenza nel territorio regionale, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Presidente della Giunta regionale:
- a) assicura il coordinamento degli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza, quali la messa in sicurezza dei territori e l'assistenza alle popolazioni interessate;
- b) può nominare uno o più soggetti attuatori per
5. Le risorse di cui alla lettera c) del comma 4, sono destinate esclusivamente:
- a) alle attività di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 del Codice, fermo restando la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e all'articolo 10 del Codice;
- b) agli interventi urgenti per il ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 del Codice.
6. La Giunta regionale provvede alla definizione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza regionale e alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi e all'e-

ventuale assegnazione di finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

7. La durata dell'emergenza nel territorio regionale non può superare sei mesi. In ogni caso l'emergenza nel territorio regionale termina:
 - a) nel caso di revoca anticipata disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale;
 - b) nel caso in cui venga dichiarato, per i medesimi eventi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del Codice.
8. Il Presidente della Giunta regionale, a fronte della dichiarazione di emergenza nel territorio regionale o dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del Codice, può autorizzare l'apertura di conti correnti di solidarietà per la raccolta di fondi, tramite donazioni, finalizzati a supportare l'azione regionale volta a fronteggiare l'emergenza medesima. La Giunta regionale definisce i criteri per l'impiego e l'assegnazione dei fondi di cui al primo periodo e per la destinazione di eventuali beni pervenuti per donazione.
9. Al termine dell'emergenza nel territorio regionale, la Giunta regionale, qualora necessario, dispone in ordine al completamento degli interventi previsti e all'eventuale assegnazione di risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.

CAPO VII

Disposizioni in materia di incendi boschivi

Art. 29

(Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. La Regione promuove e attua, sia direttamente sia in coordinamento con gli altri enti competenti, l'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nonché di formazione, informazione ed educazione ambientale, nel rispetto della legge 353/2000 e del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155.
2. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'attività di cui al comma 1, la Regione provvede, in particolare:
 - a) all'approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 30;
 - b) al coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali attraverso la SOUP di cui all'articolo 17, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge 353/2000;
 - c) all'aggiornamento delle informazioni oggetto di ricognizione ai fini dell'adozione annuale del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui al comma 3 dell'articolo 1 del d.l. 120/2021;
 - d) alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici per la lotta agli incendi boschivi, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - e) alla dotazione di attrezzature e mezzi terrestri ed aerei per le operazioni di sorveglianza, avvistamento e spegnimento degli incendi;
 - f) all'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Regione Carabinieri Forestale Marche;
 - g) all'eventuale concessione di contributi a soggetti pubblici e privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi;
 - h) alla definizione di specifiche intese e accordi con altre Regioni, finalizzati ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi da destinare alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi, sia nei periodi di maggior rischio.
3. La Giunta regionale, nel rispetto della direttiva adottata ai sensi dell'articolo 15 del Codice, provvede all'istituzione del Registro regionale dei direttori di operazioni di spegnimento, d'ora in avanti Registro DOS, e stabilisce criteri e modalità per l'iscrizione e la tenuta del Registro medesimo. L'iscrizione nel Registro DOS è obbligatoria al fine dell'esercizio delle attività operative. Il Registro DOS è approvato dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16, che ne cura l'aggiornamento, e viene riportato quale allegato al Piano di cui all'articolo 30.
4. I contributi a soggetti pubblici e privati di cui alla lettera g) del comma 2, sono concessi dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 30

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano

AIB, è redatto in conformità a quanto previsto dalla legge 353/2000 e dal d.l. 120/2021 e nel rispetto delle linee guida e delle direttive statali, anche attraverso il coinvolgimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Regione Carabinieri Forestale Marche.

2. Il Piano AIB contiene, tra l'altro:
 - a) l'individuazione del periodo di massima pericolosità per il rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
 - b) l'individuazione delle aree a rischio incendio boschivo, mediante la revisione della cartografia di riferimento con l'individuazione delle aree boscate e delle relative caratteristiche;
 - c) l'elenco delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'insacco di incendio nei periodi e nelle aree come individuate dalle lettere a) e b), anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 19 della l.r. 6/2005;
 - d) la previsione di attività di ricerca;
 - e) l'individuazione delle attività di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento in materia di antincendio boschivo dirette a tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nelle attività di antincendio boschivo;
 - f) la descrizione dell'organizzazione del sistema regionale dell'antincendio boschivo e l'individuazione, con riferimento alle diverse tipologie di scenari di evento boschivo, dei modelli d'intervento e delle procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, degli specifici ruoli attribuiti ai soggetti che intervengono nelle attività di antincendio boschivo, della consistenza e della localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane impiegati;
 - g) il periodo di emissione del bollettino di suscettività all'insacco da parte del CFM di cui all'articolo 19 e le modalità della sua pubblicazione;
 - h) le indicazioni in ordine all'eventuale utilizzo delle tecniche del fuoco prescritto e del controfuoco, attraverso soggetti abilitati e nell'osservanza di quanto disposto dal comma 2 bis dell'articolo 4 della legge 353/2000;
 - i) la ricognizione dei bacini idrici presenti nel territorio regionale utilizzabili per prelievi ai fini dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi;
 - l) le previsioni economico-finanziarie concernenti le attività previste nel Piano medesimo.
3. Il Piano AIB contiene un'apposita sezione dedicata alle aree protette regionali, definita d'intesa con gli enti gestori, su loro proposta.
4. Il Piano AIB è approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 6/2005. La revisione annuale del Piano AIB è trasmessa al

Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dall'approvazione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 120/2021.

5. Ai fini dell'approvazione e della revisione annuale del Piano AIB, le Unioni montane, i Comuni, gli enti di area vasta, gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali e le organizzazioni di volontariato di cui al comma 3 dell'articolo 24 possono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, osservazioni e suggerimenti tecnico-operativi in merito alle criticità emerse durante l'anno precedente nell'applicazione del piano medesimo.

Art. 31

(Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

1. In attuazione dell'articolo 10 della legge 353/2000 i Comuni, anche avvalendosi dei rilievi effettuati dal Comando Regione Carabinieri Forestale Marche, provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio e a pubblicare gli elenchi definitivi e le relative planimetrie.
2. Qualora il Comune non provveda entro il termine di cui all'articolo 10 della legge 353/2000, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna un termine per provvedere. In caso di perdurante inerzia del Comune, la Giunta regionale nomina un commissario che provvede in via sostitutiva senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La mancata formazione o il mancato aggiornamento del catasto e della relativa cartografia può costituire motivo di esclusione dei Comuni inadempienti dalla partecipazione a bandi regionali e dall'assegnazione di finanziamenti regionali o rilevare ai fini della valutazione delle relative domande di ammissione.

CAPO VIII

Patrocini, loghi e benemerienze

Art. 32

(Patrocinio, loghi e segni distintivi)

1. La Regione può concedere patrocini quale forma di adesione simbolica non onerosa e di apprezzamento a iniziative in tema di protezione civile di significativo prestigio e meritevoli per le loro finalità.
2. La Giunta regionale individua:
 - a) i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio di cui al comma 1;
 - b) il logo e i segni distintivi della struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16 e le relative modalità di utilizzo anche da parte degli altri soggetti del Sistema Marche, nonché le modalità di integrazione con gli elementi identificativi

delle altre componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti del Sistema nazionale di protezione civile, nel rispetto delle direttive nazionali in materia.

Art. 33

(Benemerenze e Giornata regionale della protezione civile)

1. La Giunta regionale individua le benemerenze da riconoscere agli operatori di protezione civile che si sono distinti per particolari meriti e stabilisce i criteri e le modalità per la relativa attribuzione.
2. È istituita la Giornata regionale della protezione civile, che si celebra nella ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari di protezione civile, il giorno 23 settembre. Qualora la data cada in una giornata infrasettimanale, la Giunta regionale può stabilire che la ricorrenza si celebri nel fine settimana successivo. In tale giornata la Regione promuove l'organizzazione di una manifestazione da tenersi presso la propria sede o sul territorio marchigiano per celebrare l'impegno del Sistema Marche, per promuovere la cultura di protezione civile e per attribuire le benemerenze di cui al comma 1.
3. È istituito presso la struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16 l'albo d'onore del volontariato di protezione civile, al quale sono iscritti i volontari che hanno partecipato fattivamente per almeno un quinquennio ad attività di protezione civile e che non possono più essere impiegati in attività operative a causa di raggiunti limiti di età.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione dei volontari all'albo d'onore di cui al comma 3.

CAPO IX

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 34

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali, tra cui, in particolare, le risorse previste dall'articolo 45 del Codice, ed europee, in quanto compatibili.
2. Per le finalità di questa legge è istituito nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di Protezione civile), il Fondo regionale per la protezione civile.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2, con questa legge è autorizzata, a carico della Missione 11, Programma 01, del bilancio vigente, la spesa massima complessiva di euro 19.579.805,31, come di seguito specificato:
 - a) per l'anno 2025 la spesa massima complessiva di euro 3.452.898,55, di cui euro 2.268.633,72 al Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 1.184.264,83 al Titolo 2 (Spese in conto capitale);
 - b) per l'anno 2026 la spesa massima complessiva di euro 8.923.458,50, di cui euro 6.068.516,50 al Titolo 1 ed euro 2.854.942,00 al Titolo 2;
 - c) per l'anno 2027 la spesa massima complessiva di euro 7.203.448,26, di cui euro 4.876.448,26 al Titolo 1 ed euro 2.327.000,00 al Titolo 2.
4. La copertura della spesa autorizzata dal comma 3 è garantita dalla riduzione delle risorse regionali già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027 a carico della Missione 11, Programma 01, per complessivi euro 19.579.805,31, come di seguito specificato, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile):
 - a) per l'anno 2025: euro 3.452.898,55, di cui euro 2.268.633,72 al Titolo 1 ed euro 1.184.264,83 al Titolo 2;
 - b) per l'anno 2026: euro 8.923.458,50, di cui euro 6.068.516,50 a carico del Titolo 1 ed euro 2.854.942,00 a carico del Titolo 2;
 - c) per l'anno 2027: euro 7.203.448,26, di cui euro 4.876.448,26 a carico del Titolo 1 ed euro 2.327.000,00 a carico del Titolo 2.
5. Per effetto del comma 4:
 - a) l'autorizzazione di spesa per la l.r. 32/2001 di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027), è ridotta per l'anno 2025 di euro 3.452.898,55, per l'anno 2026 di euro 8.923.458,50 e per l'anno 2027 di euro 7.203.448,26;
 - b) all'Allegato a) alla Nota Integrativa al Bilancio 2025-2027 (Allegato 19 della l.r. 22/2024) alla Missione 11, Programma 01, sono apportate le seguenti variazioni:
 - 1) per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di euro 350.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025 - LR 32/2001" è ridotta di euro 166.264,83 ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - a mutuo - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025" per euro 166.264,83;
 - 2) per l'anno 2026:
 - 2.1) l'autorizzazione di spesa di euro 800.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile- spese in conto capitale - reti MIR e SIRTEV (L.R.32/2001) - annualità 2026" è azzerata ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezio-

- ne civile in conto capitale - a mutuo - Reti MIR e SIRVTEL - Annualità 2026” per euro 800.000,00;
- 2.2) l'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 in corrispondenza della voce “Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualità 2026” è azzerata ed è inserita la voce “Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - a mutuo - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2026” per euro 500.000,00;
- 3) per l'anno 2027, l'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 in corrispondenza della voce “Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualità 2027” è azzerata ed è inserita la voce “Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - a mutuo - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2027” per euro 1.000.000,00.
6. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
7. Le risorse derivanti dalle donazioni di cui al comma 8 dell'articolo 28 sono iscritte a carico del Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e sono vincolate alle finalità indicate nel medesimo comma. Tali risorse, per il loro impiego, sono iscritte a carico della Missione 11, Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 35

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Regione approva gli atti previsti per l'attuazione di questa legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.
2. Ferma restando l'efficacia dalla data di entrata in vigore di questa legge delle disposizioni direttamente applicabili della medesima, le disposizioni da essa abrogate e i relativi atti attuativi continuano ad applicarsi fino all'approvazione degli atti attuativi corrispondenti.
3. Fino all'approvazione dei piani di protezione civile di cui a questa legge trovano applicazione gli strumenti di pianificazione già vigenti.
4. In sede di prima applicazione di questa legge, nelle more dell'approvazione degli atti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 4, la mobilitazione straordinaria e l'emergenza nel territorio regionale possono essere dichiarate ai sensi degli articoli 27 e 28, anche in assenza dei suddetti atti.

5. I comitati provinciali di protezione civile, di cui al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 32/2001, continuano a operare fino alla naturale scadenza sulla base delle disposizioni previgenti e, comunque, non oltre la costituzione dei Tavoli interistituzionali di cui all'articolo 8.
6. Con la deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 24, in fase di prima applicazione, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la trasmigrazione nell'Elenco regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 24 degli iscritti nell'albo di cui all'articolo 16 della l.r. 32/2001.
7. Nelle more dell'istituzione del Registro regionale di cui al comma 3 dell'articolo 29 la Regione si avvale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo le modalità previste dall'articolo 7.
8. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge.
9. Per quanto non disciplinato da questa legge, si rinvia alle disposizioni del Codice.

Art. 36

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile).
2. Sono o restano abrogati:
 - a) l'articolo 22 della legge regionale 2 dicembre 2021, n. 33 (Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative);
 - b) l'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 11 (Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali);
 - c) l'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale);
 - d) il comma 46 e la lettera i) del comma 69 dell'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province);
 - e) il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato);
 - f) l'articolo 27 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del Bilancio 2011);
 - g) la lettera ii) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 4 dicembre 2004, n. 11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7).

Art. 37

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore

il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 29 maggio 2025

Il Presidente della Giunta regionale
(Francesco Acquaroli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 2

Il testo dell'articolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 2 (*Attività di protezione civile*) - 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verificano danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:

a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;

b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;

c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;

d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;

e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;

g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile;

h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:

a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;

c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.

6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici,

dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.”

Note all'art. 2, commi 2, 3, 4, 5, 7

- Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 3 (*Servizio nazionale della protezione civile*) - 1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;

b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:

a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo;

b) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.

Omissis”

- Il testo dell'articolo 6 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 6 (*Attribuzioni delle autorità territoriali di pro-*

tezione civile) - 1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;

d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;

e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7.”

- Il testo dell'articolo 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 13 (*Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile*) - 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:

a) le Forze armate;

b) le Forze di polizia;

c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;

d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;

f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;

g bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.

2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

2 bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'articolo 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.

3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.

4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.

5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549 bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.”

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), è il seguente: “Art. 4 (*Agenzia regionale sanitaria*) - 1. L'Agenzia regionale sanitaria (ARS) è strumento operativo per la gestione delle funzioni delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a) assistenza sanitaria territoriale;
- b) assistenza ospedaliera;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro;
- e) integrazione socio sanitaria;
- f) (*lettera abrogata dall'art. 6, comma 12, lettera b), della l.r. 20 febbraio 2017, n. 5*)
- g) sanità veterinaria.

1.1. La Centrale Unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), ai sensi della normativa europea e statale vigente, è istituita presso l'ARS.

1.2. La gestione del Servizio NUE 112, nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 14 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 (Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale” e 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”) è garantita dal personale proprio dell'ARS.

1 bis. L'ARS esercita, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità.

2. L'ARS è soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile.

3. L'organizzazione dell'ARS si articola in direzioni e settori.

3 bis. All'ARS è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale.

3 ter. L'incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti esterni all'amministrazione, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno

un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato. Gli elementi negoziali del contratto, comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale. Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico.

3 quater. Nel caso in cui l'incarico è conferito a dirigenti regionali non si applica il comma 3 ter.

4. La Giunta regionale:

- a) definisce gli obiettivi dell'ARS;
- b) istituisce le direzioni e i settori.

5. Nelle materie di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta gli atti di propria competenza su proposta del direttore dell'ARS.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alla competenza della Giunta regionale e dei dirigenti dell'ARS si applicano le disposizioni della l.r. n. 20/2001.

7. L'ARS si avvale di personale proprio, al quale si applica il contratto del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

8. All'ARS può essere distaccato il personale del ruolo unico regionale.

9. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo, da parte dell'ARS, del servizio sanità e delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali, del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del servizio sanitario regionale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. L'utilizzo è deliberato dalla Giunta regionale su proposta del direttore dell'ARS, del dirigente delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità o di politiche sociali, previo parere del comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della l.r. 18/2021. Per esigenze organizzative inderogabili del sistema sanitario regionale, l'utilizzo può essere deliberato dalla Giunta regionale anche in assenza del consenso da parte del direttore dell'ente di appartenenza. A tale personale può essere attribuita la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ARS. Lo stesso personale conserva il trattamento economico in godimento e non può essere sostituito neppure con il ricorso a forme flessibili. L'onere relativo resta a carico dell'ente di provenienza.

10. Gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali di cui alla lettera b) del comma 4 sono conferiti dalla Giunta regionale a dirigenti di ruolo della Regione o del servizio sanitario regionale.

11. I dirigenti di cui al comma 10 sono posti in posizione di comando. La Giunta definisce il trattamento economico ad essi spettante nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del relativo comparto. Il posto di ruolo vacante negli enti del servizio sanitario regionale non può essere in alcun modo ricoperto.

12. L'ARS, in casi eccezionali e straordinari, e comun-

que quando siano necessarie, per la realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed esperienze non riscontrabili nell'ambito della dirigenza della medesima ARS e della Regione, può conferire con contratto a termine di diritto privato, nel limite massimo di due unità, incarichi a soggetti indicati dal comma 6 dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti e secondo i criteri previsti nella medesima disposizione."

Note all'art. 3, commi 2 e 3

- Per il testo dell'articolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nella nota all'art. 1, comma 2.

- Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 16 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

"Art. 16 (*Tipologia dei rischi di protezione civile*) - 1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

Omissis"

- Il testo dell'articolo 7 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

"Art. 7 (*Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile*) - 1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di

origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24."

- Il testo dell'articolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

"Art. 24 (*Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale*) - 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifici, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Con-

siglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.

5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell'articolo 5 bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.

9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b)."

Note all'art. 4, commi 1, 2 e 4

- Il testo dell'articolo 15 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 15 (*Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative*) - 1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.

2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.

4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.

5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.”

- Per il testo dell'articolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nella nota all'art. 1, comma 2.

- Il testo dell'articolo 11 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 11 (*Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile*) - 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), di ambito e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;

c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;

d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, le Province ove delegate e i Comuni;

e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;

f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza per i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11;

g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;

i) le modalità di organizzazione per realizzare gli

interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

l) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;

m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;

o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;

2) alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,

p) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quan-

to previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali.

4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.”

- Il testo degli articoli 9 e 10 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 9 (*Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile*) - 1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:

a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, le Province ove delegate, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;

c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;

e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.

2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.”

“Art. 10 (*Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile*) - 1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.

4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.”

- Il testo dell'articolo 17 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 17 (*Sistemi di allertamento*) - 1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:

a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11

marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;

b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21

2 bis. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee bis) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento, ivi comprese quelle di cui al comma 2 bis, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:

a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;

b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;

c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.”

- Il testo dell'articolo 32 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 32 (*Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile*) - 1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.

3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appo-

sitamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.

4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.

5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:

a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;

b) la partecipazione del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;

c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.

6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.”

- Per il testo dell'articolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nella nota all'art. 1, comma 2.

- Per il testo dell'articolo 6 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 2, commi 2, 3, 4, 5, 7.

- Il testo dell'articolo 23 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 23 (*Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile*) - 1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi

su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che dichiara il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, nonché dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.

2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.

3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci.”

- Il testo del comma 1 dell'articolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 24 (*Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale*) - 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e

Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

Omissis”

Note all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 5

- Il testo dell'articolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 12 (*Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile*) - 1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni. 2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:

a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali;

b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assi-

curarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di

protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione."

- Il testo dell'articolo 18 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

"Art. 18 (*Pianificazione di protezione civile*) - 1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale;

b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;

d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscono, in particolare, la necessaria trasparenza.

3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strate-

gica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4 bis. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali."

Nota all'art. 6, comma 1

Il testo del comma 3 dell'articolo 3 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente: "Art. 3 (*Servizio nazionale della protezione civile*) - *Omissis*

3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni."

Note all'art. 7, commi da 1 a 4

- Per il testo del comma 1 dell'articolo 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 2, commi 2, 3, 4, 5, 7.

- Per il testo della lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 4, commi 1, 2 e 4.

- Il testo dell'articolo 29 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

"Art. 29 (*Partecipazione del Servizio nazionale alle operazioni di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile*) - 1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto

disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle risorse stanziati per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione civile», istituito, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 del presente articolo e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.

3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, comma 1, può attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7,

della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione.

4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale al Pool europeo di protezione civile e a rescEU, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.”

- Per il testo del comma 4 dell'articolo 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 2, commi 2, 3, 4, 5, 7.

- Per il testo degli articoli 9 e 10 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 4, commi 1, 2 e 4.

Note all'art. 8, commi 1, 3 e 7

- Per il testo del comma 1 dell'articolo 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 2, commi 2, 3, 4, 5, 7.

- Per il testo del comma 1 dell'articolo 9 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 4, commi 1, 2 e 4.

- Il testo degli articoli 39 e 40 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 39 (*Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile*) - 1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e

di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.

2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.

4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.”

“Art. 40 (*Rimborso al volontariato organizzato di prote-*

zione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile) - 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25.

2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziali, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.

3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta in occasione dell'evento emergenziale.

4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.

5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194."

Note all'art. 10, comma 1

- Per il testo della lettera p) del comma 1 dell'articolo 11 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 4, commi 1, 2 e 4.

- Il testo del comma 2 dell'articolo 31 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 31 (*Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile*) - *Omissis*

2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.

Omissis”

Nota all'art. 11, comma 2

Il testo della lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 8 (*Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri*) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:

omissis

f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

omissis”

Note all'art. 12, comma 2

- Per il testo della lettera g) del comma 4 dell'articolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nella nota all'art. 1, comma 2.

- Il testo della lettera h) del comma 1 dell'articolo 8 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 8 (*Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri*) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:

omissis

h) la programmazione e lo svolgimento, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati; *omissis*”

Nota all'art. 13, commi 2 e 4

Per il testo dell'articolo 18 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 5.

Note all'art. 14, commi 2 e 6

- Per il testo dell'articolo 18 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 5.

- Il testo del comma 1 dell'articolo 22 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 22 (*Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile*) - 1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 bis, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. *Omissis*”

Note all'art. 15, commi 1 e 4

- Per il testo dell'articolo 18 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 5, commi 1, 2, 3 e 5.

- Il testo dell'articolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 12 (*Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile*) - 1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni. 2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle

attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:

a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali;

b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione."

Nota all'art. 16, comma 4

Per il testo del comma 4 dell'articolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nella nota all'art. 1, comma 2.

Note all'art. 17, commi 1, 3 e 4

- Per il testo del comma 1 dell'articolo 11 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 4, commi 1, 2 e 4.

- Il testo dell'articolo 46 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:
"Art. 46 (*Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile*) - 1. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono

la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali."

- Il testo del comma 3 dell'articolo 7 della l. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), è il seguente:

"Art. 7 (*Lotta attiva contro gli incendi boschivi*) - *Omissis*

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

Omissis"

Note all'art. 18, commi 2 e 3

- Per il testo dell'articolo 46 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 17, commi 1, 3 e 4.

- Per il testo dell'articolo 9 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 4, commi 1, 2 e 4.

Note all'art. 19, commi 1 e 2

- Per il testo dell'articolo 17 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 4, commi 1, 2 e 4.

- Il testo dell'articolo 21 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

"Art. 21 (*Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca*) - 1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto

del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.

2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.

3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.

4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.

5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 16, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.”

Note all'art. 21, commi 1, 2 e 6

- Per il testo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nella nota all'art. 1, comma 2.

- Per il testo del comma 1 dell'articolo 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 2, commi 2, 3, 4, 5, 7.

- Per il testo degli articoli 39 e 40 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 8, commi 1, 3 e 7.

Note all'art. 22, commi 1 e 4

- Per il testo della lettera h) del comma 1 dell'articolo 11 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 4, commi 1, 2 e 4.

- Per il testo dell'articolo 13 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 2, commi 2, 3, 4, 5, 7.

Nota all'art. 23, comma 3

Il testo del comma 4 dell'articolo 31 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 31 (*Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile*) - *Omissis*

4. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità.”

Note all'art. 24, commi 3, 4 e 5

- Il testo dell'articolo 34 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 34 (*Elenco nazionale del volontariato di protezione civile*) - 1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:

a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali.

5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale.”

- Per il testo del comma 3 dell'articolo 32 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 4, commi 1, 2 e 4.

- Per il testo degli articoli 39 e 40 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 8, commi 1, 3 e 7.

Nota all'art. 25, comma 2

Il testo del comma 2 dell'articolo 37 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente: “Art. 37 (*Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità*) - *Omissis*

2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Omissis”

Nota all'art 26, comma 4

Il testo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 42 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 42 (*Comitato nazionale del volontariato di protezione civile*) - *Omissis*

2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:

omissis

b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.

Omissis”

Note all'art. 27, commi 1 e 5

- Per il testo del comma 4 dell'articolo 23 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 4, commi 1, 2 e 4.

- Per il testo dell'articolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 3, commi 2 e 3.

Note all'art. 28, commi 2, 3, 5, 7 e 8

- Per il testo dell'articolo 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 3, commi 2 e 3.

- Il testo dell'articolo 25 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 25 (*Ordinanze di protezione civile*) - 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino

delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.

3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive

pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7."

- Il testo dell'articolo 24 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della l. 29 luglio 2003, n. 229), è il seguente:

"Art. 24 (*Interventi di soccorso pubblico*) - 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.

2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:

a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minaccioso crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civi-

le, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;

c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio.

3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.

4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali.

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

7. Il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie.

8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;

c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;

e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000,

n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni. 10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.

13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.”

- Per il testo dell'articolo 10 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 4, commi 1, 2 e 4.

Note all'art. 29, commi 2 e 3

- Per il testo del comma 3 dell'articolo 7 della l. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), vedi nelle note all'art. 17, commi 1, 3 e 4.

- Il testo del comma 3 dell'articolo 1 del d.l. 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, è il seguente:

“Art. 1 (*Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del territorio*) - *Omissis*

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano nazionale si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni. Nell'ambito delle risorse stanziati il Piano nazionale può prevedere altresì la destinazione di somme al fine di finanziare un sistema di incentivi premiali proporzionali ai risultati conseguiti da soggetti pubblici o privati qualora nei territori ad alto rischio individuati dal piano regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353, sia accertata una diminuzione significativa delle aree percorse da incendi.

Omissis”

- Per il testo dell'articolo 15 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), vedi nelle note all'art. 4, commi 1, 2 e 4.

Note all'art. 30, commi 2 e 4

- Il testo dell'articolo 19 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), è il seguente:

“Art. 19 (*Prescrizioni e divieti*) - 1. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.

2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all'articolo 3 della legge n. 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, è vietata l'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:

a) dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;

b) dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;

c) dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

3. È consentita l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.

4. Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.

5. L'accensione del fuoco è sempre consentita nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

6. Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi è stabilita in metri 100; oltre questa distanza è consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento. Fermo restando il rispetto delle distanze indicate al comma 2 e nel presente comma, costituisce utilizzo in agricoltura l'abbruciamento del materiale suddetto ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali. Per le attività e le modalità di tale abbruciamento si applica il comma 6 bis dell'articolo 182 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai sensi della lettera b) del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi

gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 6 bis. (*Comma abrogato dall'art. 35, comma 1, della l.r. 16 febbraio 2015, n. 3*)

7. Nelle aree non a rischio di incendio boschivo è sempre vietato:

a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico;

b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere;

c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi d'acqua;

d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra l'evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.

8. La Regione attua interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi secondo quanto previsto dal piano regionale di settore di cui all'articolo 3 della legge n. 353/2000."

- Il testo del comma 2 bis dell'articolo 4 della l. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), è il seguente:

"Art. 4 (*Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi*) - *Omissis*

2 bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida predisposte dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3. Al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da consentire di individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni

interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Omissis"

- Il testo del comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile), convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, è il seguente:

"Art. 4 (*Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi*) - 1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro approvazione, ai fini della loro lettura sinottica da parte del Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, si esprime in forma non vincolante ai fini del più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, ferma restando la competenza delle regioni per l'approvazione dei piani come previsto dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.

Omissis"

Nota all'art. 31, commi 1 e 2

Il testo dell'articolo 10 della l. 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), è il seguente:

"Art. 10 (*Divieti, prescrizioni e sanzioni*) - 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture

e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.

1 bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423 bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per

ogni capo, non inferiore a lire euro 45 e non superiore a euro 90 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 300 e non superiore a euro 600. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423 bis, primo comma, del codice penale.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l'inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo."

Nota all'art. 34, comma 1

Il testo dell'articolo 45 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), è il seguente:

“Art. 45 (*Fondo regionale di protezione civile*) - 1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.”

Note all'art. 35, commi 5 e 6

- Il testo del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), è il seguente:

“Art. 12 (*Funzioni delle Province*) - *Omissis*

5. In ogni capoluogo di provincia è costituito il Comitato provinciale di protezione civile 20, quale organo consultivo, propositivo e di coordinamento operativo, convocato e presieduto dal Presidente della Provincia, nel quale è assicurata la presenza di:

- a) un rappresentante del Prefetto;
- b) un rappresentante della struttura regionale di protezione civile;
- c) un rappresentante dei Sindaci del territorio, nominato dall'ANCI;
- d) un rappresentante delle Comunità montane, nominato dall'UNCEM;
- e) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- f) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
- g) un esperto per ogni tipo di rischio che incida sul territorio provinciale;
- h) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale. *Omissis*”

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), è il seguente:

“Art. 16 (*Volontariato*) - 1. Le organizzazioni del volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile. La Regione favorisce la loro partecipazione alle attività di predisposizione ed attuazione di programmi e piani, e formula altresì indirizzi in ordine all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello provinciale, comunale e intercomunale.

2. La Regione promuove la partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, stimolando iniziative di qualificazione, aggiornamento e coordinamento.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile), l'albo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Marche.

3 bis. All'albo sono iscritti i gruppi comunali di volontariato di protezione civile e le altre organizzazioni di volontariato di protezione civile.

3 ter. Le organizzazioni ed i gruppi di cui al comma 3-bis, fanno parte del sistema regionale di protezione civile.

3 quater. L'iscrizione all'albo di cui al comma 3, viene disposta dal Dirigente della struttura competente in materia di protezione civile a seguito di domanda presentata dall'organizzazione.

3 quinquies. La Giunta regionale definisce le modalità ed i criteri per la tenuta dell'albo, nonché i requisiti per l'iscrizione all'albo medesimo.”

Note all'art. 36, comma 2

- Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 3 aprile 2015, n.13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (*Modifiche e abrogazioni*) - 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale), le parole: “, anche sulla base delle proposte degli enti delegati, “ sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. n. 16/1990 le parole: “ed è trasmesso alla giunta regionale” sono soppresse.

3. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 8 della l.r. n. 16/1990 la parola: “provinciale” è sostituita dalla parola: “regionale”.

4. Al comma 8 dell'articolo 8 della l.r. n. 16/1990 le parole: “regolamento dell'ente delegato. Il regolamento” sono sostituite dalle parole: “deliberazione della giunta regionale. La deliberazione”.

5. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente), le parole: “Le Province autorizzano e finanziano annualmente” sono sostituite dalle parole: “La Regione può finanziare”.

6. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della l.r. n. 21/1992 le parole: “La Regione emana i criteri relativi all'autorizzazione e” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità relativi”.

7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano faunistico regionale, che ha durata quinquennale. La proposta di piano regionale è articolata in ambiti provinciali ai sensi dell'articolo 5 ed è adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.”.

8. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. n. 7/1995 le parole: “da parte delle Province” sono soppresse.

9. La rubrica dell'articolo 5 della l.r. n. 7/1995 è sostituita dalla seguente: “(Ambiti provinciali)”.

10. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n.

7/1995, le parole “I piani faunistico-venatori provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “Gli ambiti provinciali che compongono il piano faunistico-venatorio regionale adottato dalla Giunta regionale”.

11. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. n. 7/1995 la parola: “provinciale” è sostituita con la parola: “regionale”.

12. L’articolo 7 della l.r. n. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione faunistica, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge. La commissione esprime in particolare parere sul piano di cui all’articolo 5.

2. La Commissione è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato ed è composta da:

a) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell’articolo 34 della legge 157/1992, nominati in proporzione agli iscritti di ciascuna associazione;

b) un rappresentante dell’ente nazionale per la cinofilia italiana;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole;

d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;

e) un rappresentante per ciascuna delle comunità montane comprese nel territorio;

f) i presidenti designati dalle organizzazioni di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

3. Le associazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) sono quelle maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. Le modalità di nomina e funzionamento della stessa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.

13. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 bis della l.r. n. 7/1995 le parole: “dalle Province, “ sono soppresse.

14. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. n. 7/1995 le parole: “dei piani faunistico-venatori regionale e provinciale, “ sono sostituite dalle parole: “del piano faunistico-venatorio regionale”.

15. Al comma 2 dell’articolo 10 bis della l.r. n. 7/1995 la parola “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”.

16. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. n. 7/1995 le parole: “delle amministrazioni provinciali, “ sono soppresse.

17. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. n. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“b) pubblicazione per estratto nel BUR;”

18. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. n. 7/1995 le pa-

role: “della Provincia e” e le parole: “sia della Provincia che” sono soppresse.

19. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. n. 7/1995 le parole: “Provincia di residenza” sono sostituite dalla parola: “Regione”.

20. Al comma 01 dell’articolo 17 della l.r. n. 7/1995 le parole: “e delle Province” sono soppresse.

21. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. n. 7/1995 le parole: “Il presidente della provincia” sono sostituite dalle parole: “La Giunta regionale”.

22. Al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. n. 7/1995 la parola: “provinciale” è soppressa.

23. Al comma 8 dell’articolo 19 della l.r. n. 7/1995 le parole: “e li comunica alla Regione” sono soppresse.

24. Al comma 9 dell’articolo 19 della l.r. n. 7/1995 le parole: “alla Provincia e” e le parole: “provinciale o” sono soppresse.

25. Al comma 6 dell’articolo 21 della l.r. n. 7/1995 le parole: “e alla provincia, “ sono soppresse.

26. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. n. 7/1995 le parole: “sentiti l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e la provincia interessata” sono sostituite dalle parole: “sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.

27. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. n. 7/1995 le parole: “le province” sono sostituite dalle parole: “gli ATC”.

28. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. n. 7/1995 le parole: “le province” sono sostituite dalle parole: “gli ATC” e sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale”.

29. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. n. 7/1995 le parole: “provincia di residenza” sono sostituite dalla parola: “Regione”.

30. Al comma 1 dell’articolo 27 bis della l.r. n. 7/1995 le parole: “delle Province” sono soppresse.

31. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 27 bis della l.r. n. 7/1995 le parole: “e delle Province” sono soppresse.

32. Al comma 6 dell’articolo 27 bis della l.r. n. 7/1995 le parole: “dalla Provincia e conformi agli indirizzi della Regione” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale”.

33. Al comma 8 ter dell’articolo 29 della l.r. n. 7/1995 la parola: “Provincia” è sostituita dalla parola: “Regione”.

34. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. n. 7/1995 le parole: “alla provincia competente” sono sostituite dalle parole: “alla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia”.

35. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. n. 7/1995 è sostituita dalla seguente:

“a) 37 per cento alla Regione per i compiti di cui alla presente legge, compreso il rimborso ai Comuni per il rilascio dei tesserini di cui all’articolo 29;”

36. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 41 della l.r. n. 7/1995 le parole “50 per cento alle Province e” sono sostituite dalle parole: “45 per cento”.

37. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea), è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale disciplina le funzioni amministrative relative alle attività formative.”

38. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), le parole: “, alle Comunità montane e alle Province” sono sostituite dalle parole: “e alle Unioni montane”.

39. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 45/1998 le parole: “tra le Province” sono soppresse.

40. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. n. 45/1998 le parole: “, le Province ed i Comuni” sono sostituite dalle parole: “e gli enti locali”.

41. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 45/1998 le parole: “dal Presidente della Provincia” sono sostituite dalle parole: “dalla Giunta regionale”.

42. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 22 della l.r. n. 45/1998 sono soppresse rispettivamente le parole: “, le Province” e le parole: “, delle Province”.

43. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. n. 45/1998 le parole: “le Province, i Comuni e le Comunità montane” sono sostituite dalle parole: “gli enti destinatari delle risorse di cui alla presente legge assegnate dalla Regione”.

44. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo), le parole: “il Comitato istituzionale è composto dalla Giunta regionale integrata con i Presidenti delle Amministrazioni provinciali ovvero con Assessori da questi delegati competenti in materia di difesa del suolo” sono sostituite dalle parole: “la Giunta regionale svolge le funzioni di Comitato istituzionale”.

45. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. n. 13/1999 le parole: “e le Province” sono soppresse.

46. (Comma abrogato)

47. L'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva regionale)

1. È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione delle acque interne, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge e in particolare sul calendario annuale di pesca, sui programmi di ripopolamento ittico e sulla classificazione delle acque.

2. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. In essa sono rappresentate le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 in proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni naturalistiche riconosciute a livello statale e operanti nel territorio regionale. Della Commissione fa parte un ittiologo.

3. La composizione e le modalità di nomina e funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”

48. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. n. 11/2003 le parole: “, sentite le Province, “ sono soppresse.

49. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. n. 11/2003 le parole: “all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che ne riferisce alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “alla struttura competente dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)”.

50. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. n. 11/2003 le parole: “la Provincia, su proposta dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, “ sono sostituite dalle parole: “l'ASUR”.

51. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. n. 11/2003 le parole: “le Province e” sono soppresse ed è soppresso altresì il secondo periodo.

52. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 11/2003 le parole: “alla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”.

53. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), le parole: “le Province approvano” sono sostituite dalle parole: “la Giunta regionale approva”.

54. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), le parole: “alla Provincia e” sono soppresse.

55. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. n. 9/2006 le parole: “e alla Provincia” sono soppresse.

56. Al comma 4 dell'articolo 53 della l.r. n. 9/2006 le parole: “, le Province” sono soppresse.

57. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. n. 9/2006 le parole: “e alle Province” sono soppresse.

58. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”), le parole: “sentite le Province, “ sono sostituite dalla parola: “sentito”.

59. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale), le parole: “alle Province” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”.

60. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), le parole: “, previa verifica di conformità da parte della Regione” sono soppresse.

61. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. n. 4/2010 le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle parole: “alla Regione”.

62. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r.

n. 4/2010 le parole: “in collegamento con le Province, “ sono soppresse.

63. Al comma 2 bis dell’articolo 23 della l.r. n. 4/2010 le parole: “e dalle Province” sono soppresse.

64. (*Comma abrogato dall’art. 35, comma 2, lettera l), della l.r. 30 novembre 2023, n. 19*)

65. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua), le parole: “, in qualità di Autorità idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo),” sono soppresse.

66. Ai commi 6 e 7 dell’articolo 2 della l.r. n. 31/2012, le parole: “in qualità di Autorità idraulica” sono soppresse.

67. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), le parole: “competente per territorio congiuntamente alla Regione” sono soppresse.

68. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. n. 6/2013 le parole: “, le Province” sono soppresse.

69. Sono abrogati:

a) l’articolo 6; l’articolo 7, comma 1, lettera h); l’articolo 8, commi 9 e 10, della L.R. n. 16/1990;

b) l’articolo 2, commi 3 e 6; l’articolo 3, commi 3, 5 e 6; l’articolo 6; l’articolo 7 bis, comma 4, lettera b); l’articolo 11, comma 2, lettera b); l’articolo 18, comma 2, lettera a); l’articolo 37, comma 2, lettera a); l’articolo 41, comma 3, lettera b); l’articolo 42, comma 3, lettera b), della l.r. n. 7/1995;

c) l’articolo 1, comma 2; l’articolo 2; l’articolo 3; l’articolo 4, commi 1 bis, 1 ter e 2; l’articolo 5; l’articolo 6; l’articolo 7; l’articolo 8; l’articolo 9; l’articolo 10 della l.r. n. 2/1996;

d) la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 43 (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Regione Iniziativa III millennio);

e) l’articolo 8, comma 3; l’articolo 9, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h); l’articolo 15, comma 2; l’articolo 20 bis della l.r. n. 45/1998;

f) gli articoli 72 e 73 della l.r. n. 10/1999;

g) l’articolo 6, comma 2, lettera d); l’articolo 16, comma 2; l’articolo 20 della l.r. n. 13/1999;

h) l’articolo 22, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato);

i) (**lettera abrogata**)

l) l’articolo 7, comma 3; l’articolo 8; l’articolo 23, comma 2; l’articolo 31 della l.r. n. 11/2003;

m) l’articolo 7, comma 3, della l.r. n. 36/2005;

n) l’articolo 4; l’articolo 6, comma 2, lettera d); l’articolo 7, comma 2, lettera a), numero 4); l’articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo);

o) l’articolo 8, comma 2, lettera a), numero 2); l’articolo 8, comma 2, lettera c), della l.r. n. 4/2010;

p) l’articolo 3, comma 1; l’articolo 4, comma 3, lettera g), della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero);

q) l’articolo 6, comma 3 bis, della l.r. n. 6/2013.

70. Sono abrogate altresì le norme contenute nei regolamenti regionali in contrasto con le disposizioni di questa legge.

- Il testo vigente dell’articolo 15 della l.r. 30 maggio 2012, n.15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 15 (*Modifiche e abrogazioni*) - 1. (**Comma abrogato**)

2. Sono abrogati:

a) le leggi regionali 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato), e 30 giugno 1998, n. 20 (Modifica articolo 10, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 avente ad oggetto “Disciplina del volontariato”);

b) l’articolo 57 della legge regionale 7 maggio 2001, n. 11 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2001).

- Il testo vigente dell’articolo 6 del r.r. 4 dicembre 2004, n.11 (Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell’articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (*Abrogazioni e modifiche*) - 1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della L.R. n. 7/2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

a) l’articolo 6 della l.r. 16 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali);

b) l’articolo 6 della l.r. 16 dicembre 1971, n. 3 (Istituzione dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile);

c) l’articolo 11 della l.r. 31 dicembre 1971, n. 4 (Istituzione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche);

d) l’articolo 10 della l.r. 16 maggio 1977, n. 16 (Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306 concernente “Incentivazione dell’associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione”);

e) l’articolo 11 della l.r. 19 dicembre 1981, n. 42 (Norme per la disciplina delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);

f) l’articolo 37 della l.r. 3 marzo 1982, n. 7 (Norme

per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

g) gli articoli 3 e 4, primo e quinto comma, della l.r. 26 ottobre 1983, n. 34 (Norme per disciplinare la produzione di sementi di piante allogame);

h) l'articolo 5 della l.r. 23 aprile 1987, n. 21 (Istituzione del Parco regionale del Conero);

i) l'articolo 2 della l.r. 8 ottobre 1987, n. 36 (Norme per l'incremento, la tutela e il miglioramento dell'agricoltura);

j) gli articoli 2 e 3 della l.r. 7 giugno 1988, n. 20 (Iniziativa rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale che testimonia l'inseadimento dei Piceni nelle Marche);

k) *(lettera abrogata dall'art. 30, comma 17, lettera l), della l.r. 1° dicembre 2014, n. 32)*

l) l'articolo 5 della l.r. 12 marzo 1990, n. 15 (Norme in materia di circolazione e trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38. Delega alle Province);

m) l'articolo 24 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale);

n) l'articolo 6 della l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 (Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell'attività amministrativa regionale);

o) *(lettera abrogata dall'art. 35, comma 2, lettera cc), della l.r. 30 novembre 2023, n. 19)*

p) l'articolo 5 della l.r. 4 settembre 1992, n. 43 (Promozione dell'immagine Marche e qualificazione dell'attività turistico-culturale);

q) l'articolo 3 della l.r. 5 settembre 1992, n. 45 (Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali);

r) l'articolo 8 della l.r. 18 aprile 1994, n. 14 (Interventi per lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche, la qualificazione e l'ammodernamento delle imprese di pesca e la promozione dei consumi ittici);

s) l'articolo 4 della l.r. 28 aprile 1994, n. 16 (Norme per la salvaguardia e la valorizzazione del sistema Archeologico Regionale);

t) l'articolo 8 della l.r. 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive);

u) l'articolo 12 della l.r. 13 aprile 1995, n. 51 (Interventi regionali per la riorganizzazione del sistema cooperativo agro-alimentare e dell'associazionismo del settore);

v) l'articolo 8 della l.r. 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);

w) l'articolo 3 della l.r. 28 maggio 1996, n. 17 (Celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giacomo Leopardi);

x) l'articolo 3 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);

y) l'articolo 3 della l.r. 2 settembre 1996, n. 40 (Iniziativa per la celebrazione delle ricorrenze della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione);

z) il capo III della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agro-alimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agro-alimentare (CEPA));

aa) l'articolo 10 della l.r. 14 luglio 1997, n. 41 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo);

bb) l'articolo 2 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell'agricoltura biologica);

cc) l'articolo 18 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale);

dd) l'articolo 7 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro);

ee) l'articolo 20, commi 9 e 10, della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche);

ff) l'articolo 38 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio);

gg) l'articolo 2 della l.r. 31 dicembre 1999, n. 38 (Norme per la promozione, la ricerca, l'acquisizione dei beni mobili di notevole interesse storico-artistico);

hh) l'articolo 14, comma 2, lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

ii) **(lettera abrogata)**

jj) l'articolo 9 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione).

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle Province di funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea) sono soppresse le parole: "sentito il Comitato di concertazione di cui alla Delib.G.R. 5 maggio 1993, n. 1891".

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 30 luglio 1997, n. 46 (Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000) sono soppresse le parole: "che si avvale del Comitato regionale, istituito con il protocollo d'intesa tra Regione Marche e Regione Ecclesiastica Marchigiana, siglato il 4 giugno 1996".

4. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale) è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;

b) da tre rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente dalle sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM;

c) da tre esperti di cui uno designato dalle associazioni dei comandanti e due da quelle maggiormente rappresentative dei vigili urbani aventi sede nella Regione.”.

5. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

“2. Per la gestione delle zone è istituito un comitato di gestione composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato che ne assume la presidenza;

b) un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali;

c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale operanti nella Regione;

d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante regionale dell'ente nazionale cinofilia italiana;

f) un rappresentante indicato dall'università ricadente nella provincia o comunque nella Regione;

g) il direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o suo delegato.”.

6. Nella tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale) sono soppresse le seguenti voci:

“Comitato regionale per la protezione civile, Commissione regionale per il commercio, Comitato economico per la contrattazione e la valorizzazione del latte di provenienza bovina, Comitato regionale delle unioni dei produttori agricoli, Comitato tecnico sanitario regionale, Commissione tecnico-consultiva in ordine alla disciplina della produzione delle piante allogame, Comitato tecnico regionale della pesca, Commissione apistica regionale, Consulta regionale sull'assistenza, Commissione per la risoluzione delle controversie in materia di oneri per le spese di soccorso e di assistenza, Comitato tecnico per le attività di aggiornamento e riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale, Comitato regionale per il territorio, Commissione per la trasparenza dell'attività amministrativa della Regione, Comitato tecnico-scientifico (Immagine Marche), Comitato tecnico scientifico per la catalogazione dei beni culturali”.

7. Si intendono, altresì, abrogati i riferimenti contenuti nelle leggi regionali agli organismi collegiali regionali soppressi ai sensi del presente regolamento.”.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale del 21 giugno 2024, n. 273;
- Proposta della III Commissione assembleare permanente nella seduta del 27 marzo 2025;
- Parere della I Commissione assembleare permanente;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 26 marzo 2025;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 20 maggio 2025, n. 183.

Legge regionale 29 maggio 2025, n. 8 concernente:

Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, delle leggi statali e del comma 5 dell'articolo 4 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), riconosce, tutela e promuove i diritti della famiglia e ne valorizza i compiti di cura, educazione e tutela dei figli.
2. La Regione persegue una politica organica e integrata a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità, anche attraverso il coordinamento delle politiche settoriali.
3. La Regione, al fine di assicurare sussidiarietà, partecipazione e solidarietà, attua, in collaborazione con gli enti locali, i consultori familiari, le associazioni familiari, gli operatori economici, gli enti del terzo settore e gli enti ecclesiastici, misure volte a rafforzare la coesione sociale dei territori e la partecipazione attiva di cittadini e famiglie.

Art. 2
(Obiettivi)

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva parità tra uomo e donna e di solidarietà tra i componenti;
 - b) promozione della natalità e della formazione di nuovi nuclei familiari e tutela dei componenti, anche garantendo adeguati e concreti interventi volti a contrastare le diseguaglianze di carattere economico e sociale;
 - c) riconoscimento dell'alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili e del valore fondamentale dei figli, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale, e sostenendo la libera scelta dei percorsi scolastici;
 - d) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l'adozione e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti la separazione o il divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;
 - e) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi, offrendo alle famiglie, e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi sociali e psicologici e un contesto socio-culturale idoneo per consentire di non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all'interruzione di gravidanza, nonché progetti diretti a garantire solidarietà alle donne in difficoltà, con particolare attenzione alle ragazze madri;
 - f) tutela del diritto del minore ad una famiglia tramite interventi a sostegno della genitorialità adottiva e affidataria, laddove sia venuto meno il diritto primario a permanere nella famiglia di origine;
 - g) promozione della famiglia nell'opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;
 - h) promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come sostegno fondamentale alla genitorialità, attraverso specifici progetti;
 - i) promozione di una cultura dell'infanzia, riconoscendo e sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralità della famiglia nelle sue funzioni educative, sociali e psicologiche;
 - j) promozione di azioni di accompagnamento alla solidarietà tra generazioni, alla relazionalità e ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;
 - k) riconoscimento del valore sociale delle reti di famiglie e dell'associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti primarie di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie, nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità, al fine di supportare i compiti familiari nell'educazione e nella cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;
 - l) attuazione, anche con gli altri soggetti pubblici e

- privati interessati, di azioni di promozione della cultura della famiglia, intesa come valore, come soggetto sociale e politico capace di bene per sé e per la società e come elemento di sviluppo di un welfare generativo e di comunità;
- m) riconoscimento del valore sociale del lavoro familiare, domestico, educativo e di cura, in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società, promuovendo in tale ambito la tutela della sicurezza e la prevenzione degli infortuni;
- n) promozione di iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza, anche tramite l'assistenza continua di idonee figure professionali;
- o) sostegno ai soggetti pubblici e privati che promuovono nel territorio sportelli informativi o centri per la famiglia capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie, anche in collaborazione con gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e con le Aziende sanitarie territoriali (AST), gli enti locali, i consultori familiari pubblici e privati, le associazioni familiari e ogni altro ente operante in tale settore, ivi inclusi gli enti ecclesiastici, valorizzandone i servizi di assistenza a famiglie e futuri genitori, anche attraverso la sensibilizzazione contro ogni forma di dipendenza e per una corretta educazione alimentare;
- p) promozione del coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative sia non lucrative secondo logiche territoriali, per orientare risorse, servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie;
- q) promozione, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati e gli enti del terzo settore, della formazione e dell'aggiornamento di amministratori, degli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari e temi correlati;
- r) sviluppo di iniziative di ricerca e di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella regione, dei servizi erogati dai diversi attori nonché della verifica dell'impatto di politiche familiari nel territorio;
- s) sostegno all'adesione dei Comuni al network Comuni amici della famiglia;
- t) promozione nei comuni di un sistema di apertura degli asili nido nel periodo estivo;
- u) riconoscimento e valorizzazione della funzione del caregiver, referente essenziale per l'erogazione di servizi e interlocutore primario per ogni confronto, tutelandone la salute psicofisica, sostenendone i figli affinché sviluppino una base di autonomia necessaria alla dignità della loro vita adulta;

- v) promozione di un turismo a misura di famiglia;
- w) promozione delle cure domiciliari personalizzate e precoci, fin dalla prima dimissione dall'ospedale, ai bambini nati prematuri o con problematiche cliniche rilevanti, tramite adeguate figure professionali;
- x) sostegno alle coppie con problemi di infertilità attraverso azioni di promozione e informazione delle tecniche e dei servizi erogati in materia di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e attraverso contributi anche di natura economica per le coppie in condizioni di difficoltà.

CAPO II

Programmazione

Art. 3

(Programmazione)

1. Per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di seguito indicato come "Consiglio", su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia di famiglia e la Consulta regionale per la famiglia di cui all'articolo 6, approva il programma triennale degli interventi, che conserva la sua validità sino all'approvazione del programma successivo. Nel programma triennale sono indicati:
 - a) gli obiettivi generali da perseguire;
 - b) le modalità, le forme di interventi e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;
 - c) le strutture regionali coinvolte in tale programma;
 - d) l'ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.

Art. 4

(Organizzazione)

1. Al fine del coordinamento e del confronto sulle politiche della famiglia è istituita la Cabina di regia per le politiche familiari, composta:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
 - b) dall'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari o suo delegato e dagli Assessori regionali competenti nelle materie previste dal programma di cui all'articolo 3 o loro delegati;
 - c) dai dirigenti delle strutture della Giunta regionale e dell'Agenzia regionale sanitaria competenti nelle materie previste dal programma di cui all'articolo 3.
2. La Cabina di regia esercita le seguenti funzioni:
 - a) coordina a livello regionale gli interventi di promozione della famiglia e lo sviluppo di politiche orientate alla famiglia;

- b) sostiene iniziative a favore della famiglia;
- c) promuove indagini e monitoraggi sulla realtà delle famiglie e sulla natalità;
- d) redige annualmente una relazione sulla famiglia in collaborazione con la Consulta per la famiglia;
- e) promuove attività di informazione e sensibilizzazione dei contenuti di questa legge;
- f) raccoglie le segnalazioni e le proposte della Consulta regionale per la famiglia di cui all'articolo 6 e delle associazioni ed enti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5;
- g) mette a disposizione delle famiglie, anche attraverso un apposito portale, le informazioni sulla politica regionale, indicando i servizi, le agevolazioni e i bandi vigenti e ogni altra informazione utile agli utenti.

CAPO III

Sussidiarietà, partecipazione e solidarietà

Art. 5

(Associazione familiare)

1. La Regione valorizza gli enti e le associazioni iscritti all'elenco regionale che:
 - a) organizzano e attivano esperienze per favorire il mutuo aiuto nel lavoro familiare, domestico e di cura, nonché la solidarietà intergenerazionale e interculturale;
 - b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi;
 - c) promuovono attività formative alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per l'esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità, anche attraverso scuole per genitori;
 - d) promuovono protocolli per la piena e corretta applicazione delle norme in materia di diritto dei figli alla bigenitorialità;
 - e) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione all'accoglienza per le famiglie adottive;
 - f) promuovono iniziative di sensibilizzazione, formazione e sostegno psicologico e materiale a famiglie con bambini nati prematuri o con esigenze particolari dovute al parto.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità di iscrizione all'elenco regionale di cui al comma 1. L'elenco è tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di famiglia.

Art. 6

(Consulta regionale per la famiglia)

1. La Consulta regionale per la famiglia è organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. La Consulta in particolare:
 - a) presenta proposte e osservazioni in merito al programma triennale degli interventi di cui all'articolo 3;
 - b) monitora, verifica e valuta gli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale di cui all'articolo 3;
 - c) redige rapporti periodici sullo stato di attuazione di questa legge e propone gli opportuni aggiornamenti, promuovendo anche allo scopo specifici studi, seminari e convegni;
 - d) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare;
 - e) effettua la Valutazione di impatto familiare (VIF) sugli atti del Consiglio e della Giunta regionale che riguardano anche indirettamente la famiglia.
2. La Consulta è composta da:
 - a) l'Assessore regionale e il dirigente della struttura organizzativa regionale, o loro delegati, competenti in materia di famiglia, nonché dal Presidente e dal Vicepresidente, o loro delegati, della competente Commissione assembleare;
 - b) un rappresentante di ciascun ente o associazione iscritto all'elenco regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5;
 - c) il Garante regionale dei diritti della persona di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);
 - d) due rappresentanti dei Comuni, designati dall'ANCI;
 - e) un rappresentante degli ATS per ogni provincia, designato dai Comitati dei Sindaci della provincia;
 - f) un rappresentante dei consultori familiari pubblici, designato congiuntamente dai direttori generali delle AST;
 - g) un rappresentante della Commissione regionale di cui alla legge regionale 18 aprile 1986, n. 9 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);
 - h) un rappresentante della Consulta di cui all'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità);
 - i) un rappresentante della Confederazione dei consultori privati operanti a livello regionale.
3. Sono invitati a partecipare alle riunioni della Consulta:
 - a) il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per le Marche o suo delegato;
 - b) un rappresentante del Coordinamento degli atenei marchigiani.
4. La Consulta è costituita con decreto del Presidente

della Giunta regionale sulla base della designazione di almeno metà dei suoi componenti e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale. La Consulta è integrata con i rappresentanti dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 2, che ne facciano richiesta durante il corso del suo mandato.

5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di famiglia.
6. La Consulta può prevedere nel proprio regolamento la costituzione al suo interno di comitati per l'esame di argomenti specifici.
7. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta il rimborso delle spese di viaggio, determinato con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale).

Art. 7

(Alleanze territoriali per la famiglia)

1. La Regione promuove le alleanze territoriali per la famiglia, reti territoriali costituite dagli enti locali, anche associati, in collaborazione con organismi sociali, economici e culturali che promuovono nelle comunità locali iniziative di politiche a favore della famiglia.
2. Le alleanze territoriali per la famiglia attivano: sinergie territoriali; iniziative formative; informazione a riguardo dei servizi e delle iniziative presenti nel territorio; introduzione, integrazione, revisione di servizi di cura a supporto delle necessità educativo-assistenziali delle famiglie; introduzione, integrazione, revisione dei sistemi tariffari e delle politiche di prezzo da parte di enti; introduzione, integrazione e revisione degli strumenti di programmazione locale.
3. Le alleanze possono annoverare, accanto ai Comuni, altri soggetti partner quali, in particolare: enti pubblici; istituzioni scolastiche; istituzioni pubbliche di assistenza; Camera di Commercio; enti del terzo settore inclusi gli enti ecclesiastici; associazioni di famiglie; comitati di genitori; imprese private; associazioni di categoria.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la famiglia, definisce le modalità di costituzione e di attività relative alle alleanze territoriali per la famiglia.

Art. 8

(Valutazione di impatto familiare - VIF)

1. La VIF è effettuata dalla Consulta, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 6, sugli atti sottoposti al suo esame dal Presidente della Consulta stessa.

2. Con proprio atto di organizzazione interna, il Consiglio definisce termini e modalità per l'acquisizione della VIF.
3. La Regione può promuovere, anche in coordinamento e collaborazione con l'ANCI, intese con i Comuni affinché adottino sistemi di valutazione dell'impatto familiare dei propri atti.

Art. 9

(Giornata e Conferenza regionale della famiglia)

1. La Giornata regionale della famiglia si celebra annualmente il 15 maggio, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale indicata all'articolo 6.
2. In occasione della Giornata della famiglia la Regione può promuovere la Conferenza regionale della famiglia.

CAPO IV

Sostegno alla natalità

Art. 10

(Interventi a sostegno della natalità)

1. La Regione, al fine di sostenere la natalità e le spese connesse alla cura e all'accoglienza dei nuovi nati, eroga contributi per il sostegno della natalità e della maternità anche attraverso gli ATS.
2. I contributi indicati dal comma 1 sono cumulabili, salvo diverse disposizioni dell'Unione europea, statali o regionali, con ogni altro beneficio pubblico.
3. L'entità dei contributi previsti al comma 1 è raddoppiata qualora la famiglia richiedente comprenda uno o più minori riconosciuti disabili gravi ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
4. La Regione interviene a favore delle famiglie con figli anche mediante l'abbattimento delle spese sostenute per i servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici o privati.

Art. 11

(Percorso nascita)

1. In relazione agli obiettivi del Piano socio sanitario regionale relativi alla tutela della gravidanza e della maternità, la Regione assicura, nel rispetto del quadro normativo nazionale vigente, in particolare nella integrale attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) e della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), un sistema

articolato di prestazioni, denominato “percorso nascita”, coordinato dai consultori familiari in grado di fornire, secondo criteri di massima integrazione, fruibilità e coordinamento, il complesso degli interventi afferenti la gravidanza, la nascita e il puerperio.

2. Il percorso di cui al comma 1 deve fra l'altro prevedere:
 - a) l'informazione, la consulenza preconcezionale, l'assistenza al superamento della infertilità e la consulenza per i percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA);
 - b) il controllo sanitario della gravidanza con particolare riguardo alla diagnosi precoce e all'assistenza delle gravidanze a rischio anche al fine di ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni;
 - c) corsi di preparazione alla nascita;
 - d) l'assistenza domiciliare al parto e al puerperio, con particolare riferimento alla promozione dell'allattamento al seno;
 - e) sostegno alle madri in difficoltà al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e aiuto materiale.
3. Il percorso di cui al comma 1 deve assicurare informazioni:
 - a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale, nonché su quanto le leggi statali e regionali, gli enti locali e le istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione a sostegno delle donne in gravidanza e delle famiglie;
 - b) sui servizi sociali, sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternità nonché sulle modalità richieste per il loro utilizzo;
 - c) su associazioni o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito;
 - d) sulla pratica del parto in anonimato.
4. Allo scopo di sostenere il percorso nascita la Regione promuove:
 - a) l'introduzione dello psicologo perinatale all'interno dei reparti di ostetricia e ginecologia nonché all'interno del Centro Unico Regionale di Diagnosi Prenatale di II livello;
 - b) la presenza nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie delle associazioni di volontariato che operano a sostegno della gravidanza, o nell'ambito dell'interruzione naturale o volontaria della gravidanza, o nell'ambito del lutto perinatale;
 - c) l'adeguata assistenza in caso di feto terminale;
 - d) la rete di medicina prenatale regionale.
5. Allo scopo di sostenere le famiglie con bambini nati prematuri la Regione promuove:
 - a) il sostegno psicologico ai genitori di bambini nati prematuri sia durante la degenza, sia mediante follow-up psicologico dopo la prima dimissione dall'ospedale;

- b) l'accessibilità h24 da parte dei genitori di bambini nati prematuri nel reparto di terapia intensiva in cui è ricoverato il bambino nato prematuro.

CAPO V

Sostegno alla genitorialità

Art. 12

(Assistenza ai genitori dei nuovi nati)

1. Per garantire le migliori condizioni per lo svolgimento delle funzioni genitoriali, la Regione promuove attività di informazione e consulenza nei confronti dei neogenitori, anche in forma domiciliare per tutto il periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino.
2. L'attività è assicurata dai consultori familiari anche in collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i servizi sociali territoriali degli ATS per il supporto alle genitorialità.

Art. 13

(Premialità per la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro)

1. La Giunta regionale individua apposite premialità nei bandi, presentati dai Comuni o dalle loro aggregazioni, per l'assegnazione di contributi a favore di progetti per la conciliazione degli orari dei servizi educativi per la prima infanzia del territorio con le esigenze degli utenti dei medesimi servizi.

Art. 14

(Voucher di cura)

1. La Regione può erogare anche tramite gli ATS alle famiglie voucher di cura destinati all'assunzione di assistenti familiari, per la cura dei figli minori o delle persone con disabilità o non autosufficienti a carico della famiglia.

Art. 15

(Fattore famiglia)

1. È istituito il fattore famiglia quale strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali e ai servizi a domanda individuale.
2. La Regione promuove l'utilizzo da parte dei Comuni di tale strumento facoltativo.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente in materia di famiglia, stabilisce gli ambiti di applicazione, i criteri e le modalità attuative del fattore famiglia.

Art. 16*(Sportelli per la famiglia)*

1. Gli ATS e i Comuni, in forma singola o associata, in collaborazione con i consultori familiari, anche con il sostegno della Regione:
 - a) possono attivare sportelli per la famiglia, che assicurano attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e di accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari, forniscono informazioni, raccordano risorse pubbliche e private solidaristiche e favoriscono iniziative sociali di mutuo aiuto;
 - b) collaborano con la Giunta regionale per l'individuazione di forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia e le strutture regionali, provinciali, comunali, delle AST e degli altri enti pubblici che svolgono attività d'interesse per la famiglia, al fine di fornire un supporto complessivo alla stessa.

Art. 17*(Centri per la famiglia)*

1. La Regione sostiene i centri per la famiglia attivati dagli ATS, dai Comuni o dagli enti del terzo settore.

Art. 18*(Imprese amiche della famiglia)*

1. La Regione sostiene le imprese che, in forma singola o associata, implementino servizi strutturati di welfare e family friendly destinati ai propri dipendenti, compresi servizi e aiuti rivolti alle famiglie e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro.
2. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per il sostegno e per il conferimento del logo "Impresa amica della famiglia" alle imprese che si distinguono mediante almeno una delle seguenti azioni:
 - a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui tempo parziale reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio fino al terzo anno di vita del figlio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione, e per i genitori di bambini nati prematuri o con esigenze particolari;
 - b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo parentale;
 - c) progetti che consentano la sostituzione del tito-

lare di impresa o del lavoratore autonomo, che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;

- d) attivazione di bonus bebè, borse di studio, family card, assicurazione, agevolazioni di natura diversa, contributi a sostegno dei familiari che svolgono attività di cura a favore di membri del nucleo familiare secondo i principi e i criteri in vigore per l'assegno di cura e di accompagnamento;
- e) mense aziendali aperte anche ai componenti della famiglia, servizi di assistenza, nidi aziendali, domiciliari e agrinido, sostegno per cure mediche o per l'assistenza a componenti della famiglia in situazioni di grave stato di salute;
- f) chiusura dell'esercizio per almeno il 50 per cento dei giorni festivi che comprendano comunque i giorni di Capodanno, Pasqua, Festa della Liberazione, Festa dei Lavoratori, Festa della Repubblica, Ferragosto e Natale.

Art. 19*(Adozioni e affido)*

1. La Regione può erogare anche tramite gli ATS contributi alle associazioni riconosciute in albi nazionali o regionali che svolgano attività di formazione e di orientamento delle coppie verso l'adozione o l'affido di minori.
2. La Regione può erogare contributi alle famiglie adottanti e alle famiglie affidatarie di minori.
3. La Regione sostiene le reti delle associazioni delle famiglie adottanti e affidatarie anche potenziando l'interscambio formativo e il mutuo aiuto.
4. La Regione e le AST potenziano i servizi socio-sanitari coinvolti in tutto il processo dell'affidamento familiare secondo le esigenze verificate nella gestione dell'anno precedente.

CAPO VI**Sostegno alle famiglie fragili****Art. 20***(Interventi a favore delle famiglie monoparentali)*

1. La Regione interviene per soddisfare i bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, anche erogando contributi anche tramite gli ATS.

Art. 21*(Interventi a favore delle famiglie numerose)*

1. La Regione interviene a favore delle famiglie nu-

merose, anche erogando contributi anche tramite gli ATS.

2. La Regione interviene a favore dei Comuni che attivano progetti rivolti alle famiglie numerose e che prevedano la riduzione delle tariffe dei servizi comunali e la stipula di protocolli d'intesa con organizzazioni private.
3. Si intende per famiglia numerosa un nucleo familiare composto da almeno tre figli non percettori di redditi individuali superiori ai cinquemila euro.

Art. 22

(Interventi a favore delle famiglie in difficoltà economiche)

1. La Regione interviene in favore delle famiglie in difficoltà economiche e delle famiglie numerose per l'avviamento di percorsi sportivi o per l'acquisto di materiale didattico e culturale destinato ai propri figli, anche erogando contributi anche tramite gli ATS.

Art. 23

(Modalità di concessione dei contributi)

1. Per gli interventi di cui agli articoli 10, 20 e 22, la Giunta regionale stabilisce l'entità del contributo, i requisiti e le modalità di accesso allo stesso.

CAPO VII

Tutela della bigenitorialità

Art. 24

(Tutela della bigenitorialità)

1. Nell'ambito della tutela del diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), la Regione, gli enti strumentali della medesima, le aziende del Servizio sanitario regionale e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto, su istanza di almeno uno dei genitori, indirizzano tutte le comunicazioni relative al minore ad entrambi i genitori, nel rispetto delle eventuali modalità indicate nel provvedimento di affidamento condiviso di cui alla legge 54/2006 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l'istanza allega alla stessa il provvedimento di affidamento e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso.
2. La Giunta regionale promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i figli mediante:

- a) l'attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire tutte le informazioni sull'andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori;
- b) l'attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori.

Art. 25

(Assistenza e mediazione familiare in fase separativa)

1. La Regione potenzia le funzioni di assistenza e mediazione familiare, intese come aiuto e supporto alla genitorialità e alla gestione della conflittualità in fase separativa, anche in attuazione della legge 54/2006, presso i consultori familiari, per realizzare un sistema articolato di assistenza omogeneo sul territorio regionale.

Art. 26

(Protocolli d'intesa)

1. La Giunta regionale promuove protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private e ogni altro ente operante in tale settore, ivi inclusi gli enti ecclesiastici, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati, delle famiglie numerose e delle famiglie fragili.
2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1 mirano al perseguimento:
 - a) della rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e del credito per consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare;
 - b) dell'aiuto alle madri in difficoltà, al fine di prevenire l'interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale e, dopo la maternità, per la presa in carico della donna e del bambino;
 - c) della promozione, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati;
 - d) dell'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati e a garantire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà;
 - e) della realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale, in conformità alla legge 1° dicembre 1970, n. 898

(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla legge 54/2006, in coordinamento con le AST;

- f) della realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, invia al Consiglio una relazione dettagliata sullo stato di attuazione di questa legge.
2. La Commissione assembleare competente in materia di famiglia, esaminata la relazione, può riferire al Consiglio per l'assunzione delle opportune determinazioni.

Art. 28

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti previsti dalla medesima.

Art. 29

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia);
 - b) la legge regionale 15 ottobre 2012, n. 29 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà).

Art. 30

(Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge è istituito il Fondo per gli interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità.
2. Il Fondo può essere finanziato, oltre che da risorse regionali, anche da quota parte delle risorse statali e dell'Unione europea in quanto compatibili.
3. La Giunta provvede al riparto delle risorse regionali iscritte nel Fondo, nel rispetto del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 3.

Art. 31

(Disposizioni finanziarie)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per l'anno 2025 e di euro 250.000,00 per l'anno 2026, da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 30, istituito nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.
2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita mediante corrispondente diminuzione, per pari importi e nei medesimi esercizi finanziari, degli stanziamenti iscritti nella Missione 12, Programma 05, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.
3. Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa per gli anni 2025 e 2026, relativa alla voce "Interventi per il sostegno della famiglia della natalità e della genitorialità", indicata nella Missione 12, Programma 05, Titolo 1, della Tabella E allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)), è conseguentemente azzerata.
4. Per gli anni successivi, all'autorizzazione prevista al comma 1, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 29 maggio 2025

Il Presidente della Giunta regionale
(Francesco Acquaroli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo del comma 5 dell'articolo 4 della l.r.stat. 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), è il seguente: "Art. 4 (*Sviluppo economico e rapporti sociali*) - *Omissis*

5. Riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali. A tal fine adotta le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi.

Omissis"

Note all'art. 6, commi 2 e 7

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità), è il seguente:

"Art. 6 (*Consulta regionale per la disabilità*) - 1. È istituita la Consulta regionale per la disabilità.

2. La Consulta di cui al comma 1 dura in carica cinque anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da un rappresentante di ciascuna delle associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 1 e 2 della l.r. n. 24/1985 che hanno beneficiato del contributo regionale a dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività successivamente all'anno 2000.

2 bis. L'assessore regionale competente in materia di disabilità è componente di diritto della Consulta.

2 ter. La Consulta è convocata almeno ogni due mesi e può riunirsi anche in modalità telematica o mista.

3. La Consulta regionale per la disabilità esercita le seguenti funzioni:

a) indice annualmente, in collaborazione con il servizio sanità ed il servizio servizi sociali della Giunta regionale, la conferenza delle associazioni che operano

nel settore della disabilità presenti nel territorio regionale;

a bis) può presentare proposte alla Giunta regionale;

b) esprime pareri sui programmi predisposti dalla Regione per la tutela dei diritti della persona in condizione di disabilità;

c) indice annualmente la conferenza con i rappresentanti delle associazioni di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. n. 24/1985 facenti parte dei Coordinamenti d'ambito;

d) designa i rappresentanti di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2.

3 bis. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore alla C.

3 ter. La Consulta, per l'esercizio delle funzioni, può avvalersi del Centro regionale di ricerca e documentazione disabilità previsto all'articolo 5.

4. I pareri di cui alla lettera b), del comma 3, sono espressi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine gli organi competenti possono prescindere da tali pareri.

5. La Consulta approva un regolamento per disciplinare il funzionamento e l'organizzazione interna.

5 bis. Ai componenti della Consulta spetta, per la partecipazione alle sedute della stessa Consulta, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) nonché, nei casi in cui è necessario in relazione alla specifica disabilità, delle spese per l'accompagnatore o per l'interprete, sostenute e documentate.

5 ter. Ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che sono componenti della Consulta è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle sedute della stessa Consulta nel limite massimo di sedici ore mensili e comunque entro i limiti di spesa stabiliti per tale finalità. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro."

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), è il seguente:

"Art. 4 - Agli amministratori ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti degli enti di cui all'articolo 1 ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 2 che risiedono in comuni della Regione diversi da quelli ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte è corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla

base del costo chilometrico vigente nel tempo così come riconosciuto ai dipendenti regionali per l'uso dell'auto propria, moltiplicato per il doppio della distanza tra il Comune di residenza ed il Comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale 11.

Ai soggetti di cui al comma precedente che non risiedono nei comuni della Regione è corrisposto, per ogni seduta, oltre al compenso di cui all'allegata tabella B, il rimborso forfetario delle spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe, comprensivo dell'eventuale supplemento ed aumentato, per tutte le tratte non servite dalla ferrovia, di una somma pari al costo del biglietto di altro mezzo di trasporto pubblico, nonché il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, entro i limiti previsti per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, e strettamente correlate agli orari di inizio e termine della seduta 14.

Ai presidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui alla tabella A prevista dall'art. 1 della presente legge che per l'esercizio delle loro attribuzioni si rechino nella sede dell'ente amministrativo è corrisposto il rimborso forfetario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico di un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede dell'ente amministrato.

Il rimborso forfetario previsto dal precedente comma è corrisposto sulla base delle effettive presenze e comunque non può superare la somma corrispondente ad un massimo di quindici presenze mensili comprese quelle per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli di amministrazione. Le relative presenze sono certificate dal direttore o dal segretario dell'ente 16.

Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma si applicano anche ai vicepresidenti dei consigli di amministrazione degli enti di cui all'articolo 1.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai componenti di nomina regionale del Comitato misto paritetico regionale per le servitù militari previsto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 concernente: "Nuova regolamentazione delle servitù militari".

Nota all'art. 10, comma 3

Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

"Art. 3 (Soggetti aventi diritto) - Omissis

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Omissis

Testo applicabile nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, sino al 31 dicembre 2024 e, sul restante territorio nazionale, sino al 31 dicembre 2026

"Art. 3 (Persona con disabilità avente diritto ai sostegni) - Omissis

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Omissis"

Testo applicabile nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027

Nota all'art. 24, comma 1

Il testo dell'articolo 337 bis e seguenti del c.c. è il seguente:

"Art. 337 bis (Ambito di applicazione) - In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo."

"Art. 337 ter (Provvedimenti riguardo ai figli) - Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i

genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.”

“Art. 337 quater (*Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso*) - Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il

dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.”

“Art. 337 quinquies (*Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli*) - I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.”

“Art. 337 sexies (*Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza*) - Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.”

“Art. 337 septies (*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni*) - Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Consiglieri Ausili, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioi, Leonardi, Putzu del 16 febbraio 2021, n. 20;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Latini, Santarelli presentata in data 30 luglio 2021, n. 67;
- Proposta della IV Commissione assembleare permanente nella seduta del 9 aprile 2025;
- Parere espresso dalla I Commissione assembleare permanente;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 maggio 2025, n. 184.

Legge regionale 29 maggio 2025, n. 9 concernente:

Modifica alla legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive)

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 33/1994)

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) è abrogato.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 29 maggio 2025

Il Presidente della Giunta regionale
(Francesco Acquaroli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

- Il testo vigente dell'articolo 10 della l.r. 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (*Centri di medicina dello sport*) - 1. I centri di medicina dello sport devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della l.r. n. 23 del 1984.

2. Il personale minimo richiesto in un centro di medicina dello sport è:

- a) direttore sanitario;
- b) medico specialista in medicina dello sport o libero docente nella disciplina;
- c) personale amministrativo con compiti di segreteria.

Le figure di cui alle lettere a) e b) possono coincidere nella stessa persona.

3. Il direttore sanitario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) iscrizione all'albo professionale dei medici;
- c) diploma di specializzazione o libera docenza nella disciplina di medicina dello sport.

Non può ricoprire lo stesso incarico in più di un presidio e deve garantire la propria presenza tutti i giorni di apertura al pubblico.

In caso di assenza o impedimento di più di sessanta giorni deve essere trasmessa tempestivamente alla Regione la dichiarazione di assunzione temporanea della funzione di direttore sanitario da parte di un altro sanitario che risulti in possesso dei requisiti previsti.

È compito del direttore sanitario controllare la trasmissione dei certificati.

4. Nell'ambito del centro di medicina dello sport deve essere prevista la consulenza obbligatoriamente di specialisti in pneumologia e specialisti in cardiologia e di specialisti ogni volta che sia necessaria la loro opera e comunque secondo le esigenze degli atleti visitati.

5. **Comma abrogato.**”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale del 5 marzo 2025, n. 296;
- Proposta della IV Commissione assembleare permanente nella seduta del 7 maggio 2025;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 30 aprile 2025;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro in data 30 aprile 2025;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 maggio 2025, n. 184.

**MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE**

**Estratto del processo verbale della seduta
del 27 maggio 2025, n. 184**

omissis

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, che reca:

- **MOZIONE N. 561** *ad iniziativa della Consigliera Elezi, concernente: “Insediamiento dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di Edison SPA nel Comune di Jesi”*

omissis

**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE
DELLE MARCHE**

omissis

**IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
E L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE**

1. a sollecitare e comunicare alla Provincia di Ancona (che ha competenza nella gestione della Conferenza dei Servizi predetta), al competente CTR regionale Marche ed ai competenti uffici dell'ARPAM, affinché nel procedere alla eventuale autorizzazione dell'impianto Edison venga fatta una attenta valutazione sulla necessità di applicare la direttiva “Seveso” allo stesso. Ciò al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente nonché adottare un criterio di omogeneità di trattamento tra le diverse aziende che attuano la gestione dei rifiuti nelle Marche e non pregiudicare il libero mercato e la concorrenza leale;
2. a sensibilizzare il competente ufficio tecnico regionale che si occupa di bonifiche e che partecipa ed esprime parere nella relativa Conferenza dei Servizi presso la Provincia di Ancona per il rilascio dell'autorizzazione Edison all'interno del PAUR, affinché valuti, nel rilascio del predetto parere, la compatibilità di un nuovo stabilimento Seveso in un'area con conclamata e conosciuta contaminazione delle falde delle acque sotterranee da sostanze clorurate la cui volatilità in analisi di rischio specifica produrrà sicuramente condizioni di rischio non accettabili per gli operatori dell'impianto e per la popolazione civile residente”.

**Estratto del processo verbale della seduta
del 27 maggio 2025, n. 184**

omissis

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, che reca:

- **MOZIONE N. 564** *ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Casini, Ruggeri, Marinangeli, Marinelli, Marcozzi, Livi, Latini, concernente: “Richiesta di tutela dei territori appenninici dall'installazione di impianti mega eolici”*

omissis

**L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE
DELLE MARCHE**

omissis

**IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
E L'ASSESSORE COMPETENTE
PRESSO IL GOVERNO**

affinchè:

- 1) intraprenda tutte le azioni necessarie affinché il nuovo decreto ministeriale sulle aree idonee:
 - tuteli in modo esplicito e vincolante i territori interni e montani delle regioni, preservandone il valore naturalistico, economico, culturale e sociale;
 - escluda espressamente dalle aree idonee le zone appenniniche soggette a dissesto, franosità, vulnerabilità ambientale, in particolare quelle soggette a tutela dal PAI, anche nell'ottica di preservarne le potenzialità sotto il profilo turistico ed agricolo;
 - riconosca la necessità di proteggere le aree contigue e confinanti, considerando che buona parte della dorsale appenninica è al confine tra le diverse regioni, quando anch'esse colpite da ricadute indirette ma sostanziali degli impianti;
 - garantisca una gestione equilibrata e sostenibile della transizione energetica, che non sacrifichi le aree fragili sull'altare della produzione industriale di energia;
 - escluda le aree inserite nei perimetri dei Parchi nazionali e regionali, zone Natura 2000, SIC e ZPS;

- 2) promuova una pianificazione regionale energetica che:
- privilegi l'utilizzo di aree già compromesse (es. aree industriali dismesse, tetti, infrastrutture esistenti, eventuale eolico a largo oltre la linea del visibile);
 - adotti criteri di valutazione paesaggistica e ambientale rigorosi, salvaguardando il principio di equità territoriale e coesione sociale;
- 3) sostenga un modello di sviluppo energetico che non contrapponga decarbonizzazione e tutela del territorio, ma persegua entrambi gli obiettivi con equilibrio e trasparenza”.

**ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE**

Decreto del Presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale del 13 maggio 2025, n. 2

Conferimento incarico di addetto nell'ambito della struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale - XI legislatura

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- di conferire a Tommaso Agostinelli l'incarico di addetto nell'ambito della struttura del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, per l'assistenza alle esigenze istruttorie relative alle iniziative promosse dal Gabinetto in collaborazione e accordo con le strutture assembleari, a decorrere dal 15 maggio 2025 fino al 15 settembre 2025;
- di stabilire che il rapporto è regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato e che l'incarico cessa anticipatamente rispetto alla scadenza in caso di revoca da parte del Presidente, o di cessazione del medesimo dalla carica;
- di corrispondere all'addetto, nel limite stabilito dal comma 4 dell'articolo 17, un compenso mensile onnicomprensivo lordo di euro 957,51, nella misura equivalente ad un rapporto a tempo parziale a 18 ore settimanali nell'area degli Istruttori;
- di prevedere un costo complessivo per l'incarico di euro 5.610,67, di cui euro 4.133,17 per il compenso, euro 1.126,19 per gli oneri ed euro 351,32 per l'irap, a carico dello stanziamento del Bilancio del Consiglio- Assemblea legislativa sui capitoli 101102/04 (compenso), 101102/07 (oneri), 101102/08 (Irap);
- di demandare al dirigente del Servizio Attività amministrativa e alla dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali della Giunta regionale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti conseguenti al presente decreto.

Il Presidente
(Dino Latini)

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE****Deliberazione della Giunta regionale del 26
maggio 2025, n. 766**

Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2025/2027 di entrate vincolate a scopi specifici e dei relativi impieghi – Variazione del Bilancio di Previsione.

**Deliberazione della Giunta regionale del 26
maggio 2025, n. 767**

Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2025/2027 di entrate vincolate a scopi specifici e dei relativi impieghi – Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento.

**Deliberazione della Giunta regionale del 26
maggio 2025, n. 768**

Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2025/2027 di entrate vincolate a scopi specifici e dei relativi impieghi – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.

**Deliberazione della Giunta regionale del 26
maggio 2025, n. 769**

Art. 51 comma 2, D.Lgs. 118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria – Politiche di Coesione. Variazione del Bilancio di Previsione del triennio 2025-2027.

**Deliberazione della Giunta regionale del 26
maggio 2025, n. 770**

Art. 51 comma 2, D.Lgs. 118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria – Politiche di Coesione. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento 2025-2027.

**Deliberazione della Giunta regionale del 26
maggio 2025, n. 771**

Art. 51 comma 2, D.Lgs. 118/2011 – Iscrizione nel Bilancio di Previsione di entrate derivanti

da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria – Politiche di Coesione. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027.

**Deliberazione della Giunta regionale del 26
maggio 2025, n. 772**

Art. 11, L.R. 30 dicembre 2024, n. 22 - Art. 51, D. Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa al Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2025/2027.

**Deliberazione della Giunta regionale del 26
maggio 2025, n. 773**

Art. 11, L.R. 30 dicembre 2024, n. 22 - Art. 51, D. Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2025/2027. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2025/2027.

**Deliberazione della Giunta regionale del 26
maggio 2025, n. 774**

Art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa al Bilancio di previsione 2025-2027. Programmazione comunitaria – Politiche di Coesione. Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027.

**Deliberazione della Giunta regionale del 26
maggio 2025, n. 775**

Art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa al Bilancio di previsione 2025-2027. Programmazione comunitaria – Politiche di Coesione. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento 2025-2027.

**Deliberazione della Giunta regionale del 26
maggio 2025, n. 776**

Art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 – Variazione compensativa al Bilancio di previsione 2025-2027. Programmazione comunitaria – Politiche di Coesione. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2025-2027.

**Deliberazione della Giunta regionale del 26
maggio 2025, n. 777**

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2025 delle economie di spesa - 15° provvedimento

Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 778

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2025 delle economie di spesa – Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento - 15° provvedimento

Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 779

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2025 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 15° provvedimento

Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 780

Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2025 di avanzo accantonato - residui perentti – 5° provvedimento.

Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 781

Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2025 di avanzo accantonato - residui perentti – 5° provvedimento. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento.

Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. 782

Art. 51, comma 2 lettera g), D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2025 di avanzo accantonato - residui perentti – 5° provvedimento. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.

Deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2025, n. 803

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2025 delle economie di spesa - 17° provvedimento

Deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2025, n. 804

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno

2025 delle economie di spesa – Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento - 17° provvedimento

Deliberazione della Giunta regionale del 29 maggio 2025, n. 805

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2025 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 17° provvedimento

AVVISO

**I testi delle delibere sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

**DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 maggio 2025, n. 42

L.R. n.15/2021, art. 4 - Decreto del Presidente della Giunta regionale n.10 del 14/02/2025 - Aggiornamento composizione del Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti (C.R.C.U.)

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

- di aggiornare, a seguito della comunicazione pervenuta dall'Associazione ADOC MARCHE APS, la composizione del Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti (C.R.C.U.), di cui all'art. 4 della L.R. n. 15/2021 - approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale n.10 del 14/02/2025 - come di seguito:
 - in rappresentanza dell'Associazione ADOC MARCHE APS: **Francesco Fioretti** (quale componente effettivo in sostituzione del componente effettivo Innocenzo Di Donato) e **Innocenzo Di Donato** (quale componente supplente in sostituzione del componente supplente Francesco Fioretti);
- di prendere atto che, a seguito dell'aggiornamento suddetto, il Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti (C.R.C.U.) è così composto:
 - Assessore della Giunta regionale con delega in materia di tutela dei consumatori (o suo delegato): **Andrea Maria Antonini**, con funzioni di Presidente;
 - Dirigente della struttura regionale competente in materia di Tutela dei consumatori: **Daniela Tisi** (o suo delegato);
 - Presidente della Camera di Commercio delle Marche: **Gino Sabatini** (o suo delegato);
 - in rappresentanza dell'Associazione ADICONSUM MARCHE APS: **Francesco Varagona** (componente effettivo) e **Roberta Mangoni** (componente supplente);
 - in rappresentanza dell'Associazione ADOC MARCHE APS: **Francesco Fioretti** (componente effettivo) e **Innocenzo Di Donato** (componente supplente);
- di disporre la comunicazione del presente Decreto agli interessati, a cura della struttura regionale competente in materia dei consumatori;
- di attestare che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;
- di attestare che è stata verificata l'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;
- di pubblicare il presente decreto per estremi nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. n.17/2003, nonché, in formato integrale, sul sito istituzionale <http://www.regione.marche.it/>, sezione Amministrazione Trasparente, e sul sito regionale <http://www.norme.marche.it> ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Il Presidente della Giunta
(*Francesco Acquaroli*)

**DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI**

SEGRETERIA GENERALE

Decreto del Dirigente della Segreteria Generale del 23 maggio 2025, n. 46

Decisione a contrarre per l'organizzazione dell'evento e utilizzo della Loggia dei mercanti di Ancona per lo svolgimento dell'evento "La Cybersicurezza per lo sviluppo sociale ed economico del Paese: Prevenire, Proteggere, Contrastare" in collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – impegno euro 700,00 oltre IVA bilancio 2025/2027, esigibilità 2025, capitolo n. 2010110011

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

DIREZIONE - VICESEGRETERIA E
SEGRETERIA DI GIUNTA

Decreto del Dirigente del Settore Politiche Integrate di Sicurezza, Enti Locali e BURM del 29 maggio 2025, n. 35

Esercizio opzione di rinnovo, per quarantotto mesi, del contratto Rep. N. 1472 del 16/07/2021 e Repertorio digitale 8/2021 (registrato presso l'ufficio del Registro di Ancona il 26 luglio 2021 al numero 6341 , serie 1.T.) relativo ai servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della regione Marche, per l'importo complessivo pari a euro 211.970,32 (I.V.A. inclusa). Approvazione schema di contratto e impegno di spesa per euro 132.481,45 (I.V.A. inclusa) a favore della Ditta EDIPRESS dei F.lli Caraglia Vittorio e Gianluigi & C. S.a.s. CIG: 8601866461.. CIG derivato : 9053995907.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di procedere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, al rinnovo – agli stessi patti e condizioni, fatta salva la revisione del prezzo come da schema di cui al successivo punto 2, del contratto Rep. N. 1472 del 16/07/2021 e Repertorio digitale 8/2021 (registrato presso l'ufficio del Registro di Ancona il 26 luglio 2021 al numero 6341 , serie 1.T.) relativo ai servizi editoriali e informatici per il Bollettino ufficiale della regione Marche, con la Ditta EDIPRESS dei F.lli Caraglia Vittorio e Gianluigi & C. S.a.s., con sede in Via Fontanenuova 11/B, 83031 Ariano Irpino (Avellino); Partita IVA e Codice Fiscale : 01967430644 a far data dal 15/07/2025, per la durata di quarantotto mesi e per un importo complessivo (comprensivo di I.V.A.) pari a euro 211.970,30 ;
2. di approvare lo schema di "Determinazione oneri rinnovo contrattuale (Rep . N. 1472 del 16.07.2021)" di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. di approvare lo schema di contratto di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. di approvare il "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'integrità e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione" di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
5. di dare atto che il menzionato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023, come da verifiche effettuate e conservate agli atti;
6. di dare atto che l'operatore economico affidatario è tenuto a presentare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023, di importo pari al 10% dell'importo del contratto;
7. la codifica della transazione elementare del capitolo 2010210007 è la seguente:

01 02	2.1.2.01.14.999	013	8	1030216999	0000000000000000	3	3	000
-------	-----------------	-----	---	------------	------------------	---	---	-----

8. che il Codice Identificativo Gara (CIG) dell'opzione di rinnovo è 8601866461 con CIG derivato 9053995907, ossia il medesimo della procedura iniziale, acquisito in sede di Procedura di appalto con Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
9. di richiamare la documentazione di seguito elencata, già parte integrante e sostanziale del Contratto Rep. N. 1472 del 16/07/2021 e Repertorio digitale 8/2021 (registrato presso l'ufficio del Registro di Ancona il 26 luglio 2021 al numero 6341 , serie I.T, documentazione materialmente non allegata.:
- Disciplinare di gara;
 - Capitolato tecnico;
 - QTE;
10. di dare atto che, in ragione del principio di competenza finanziaria di cui all'articolo 3 dell'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'obbligazione giuridicamente perfezionata, tenuto conto della proposta sottoscritta dalle parti, come meglio specificato nel documento istruttorio e della revisione dei prezzi accettata dalla Ditta, per l'importo complessivo di euro 211.970,32 (I.V.A. inclusa pari al 4%) per servizi di cui trattasi, risulta esigibile secondo il seguente cronoprogramma :

ANNO	IMPORTO
2025 (sei mesi)	€ 26.496,29
2026	€ 52.992,58
2027	€ 52.992,58
2028	€ 52.992,58
2029 (sei mesi)	€ 26.496,29
TOTALE	€ 211.970,32

11. di impegnare, ai sensi dell' articolo 56 e della lettera a), comma 3, dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., sul bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025-2026- 2027, l'importo complessivo di euro 132.481,45 (I.V.A. inclusa pari al 4%) a favore della ditta EDIPRESS dei F.lli Caraglia Vittorio e Gianluigi & C. S.a.s. , con sede in Via Fontananuova 11/B, 83031 Ariano Irpino (Avellino); Partita IVA e Codice Fiscale : 01967430644, come di seguito specificato :

ANNO	CAPITOLO	IMPORTO
2025 (sei mesi)	2010210007	€ 26.496,29
2026	2010210007	€ 52.992,58
2027	2010210007	€ 52.992,58
TOTALE		€ 132.481,45

12. per le annualità 2028 e 2029, trattandosi di spesa corrente e non rientrando nelle fattispecie previste dall'articolo 10, comma 3 lettera b), del D.Lgs. n.

118/2011, si assumeranno gli impegni di spesa a carico dei successivi bilanci di previsione;

13. di dare atto che si conferma la nomina dell'Avvocato Carmen Ciarrocchi quale RUP;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 e, in formato integrale, sul profilo del committente, unitamente ai relativi allegati, nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Regione Marche e di pubblicare altresì il presente atto sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della Deliberazione di Giunta Regionale 9 ottobre 2017, n.1158.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Francesco Maria Nocelli*)

ALLEGATI

Allegato 1: schema di "Determinazione oneri rinnovo contrattuale (Rep. N. 1472 del 16.07.2021)"

Allegato 2: schema di contratto

Allegato 3: Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'integrità e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

DIPARTIMENTO – PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, UE
E RISORSE FINANZIARIE, UMANE E STRUMENTALI

Decreto del Dirigente del Settore Controllo di Gestione e Sistemi Statistici del 26 maggio 2025, n. 14

Art. 8, comma 2 L.R. n.6/99: Aggiornamento della rete dei referenti statistici della Giunta della Regione Marche – Anno 2025 II aggiornamento

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Di aggiornare, per effetto della nuova designazione pervenuta e come da tabella A allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, la rete dei referenti statistici della Giunta regionale Marche, precedentemente definita con il decreto dirigenziale n. 3/CGSS del 31/01/2025;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*dott.ssa Stefania Ambrosini*)

ALLEGATI

Tabella A Referenti statistici incaricati

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

DIREZIONE - BILANCIO, RAGIONERIA
E PARTITE FINANZIARIE

Decreto del Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite Finanziarie del 29 maggio 2025, n. 298

Art. 48 del D.Lgs. 118/2011 – Prelevamento dal Fondo di Cassa – annualità 2025 – euro 2.990.512,54

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di autorizzare, per l'annualità 2025, le variazioni in termini di cassa al Bilancio di Previsione, così come riportato nella TABELLA A parte integrante della presente deliberazione;
2. Di autorizzare, per l'annualità 2025, il prelevamento dallo stanziamento di cassa dal capitolo 2200110001, dell'importo complessivo di euro 6.517.383,08 e contestualmente integrare dell'importo complessivo di euro 6.246.376,01 lo stanziamento di cassa di una serie di capitoli di la cui competenza è stata già stanziata con delibera di reiscrizioni di economie n. 779/2025 e dell'importo complessivo di euro 271.007,07 lo stanziamento di cassa dei capitoli di

spesa 2120120002 e 2130520244 la cui competenza è stata già stanziata con delibera di reiscrizioni pen-
renti n. 782/2025 così come riportato nell'allegata
TABELLA B, parte integrante e sostanziale del pre-
sente decreto;

3. Di autorizzare, per l'annualità 2025, la riduzione dello stanziamento di cassa dai capitoli 2121010198, 2121010199, 2121010201, 2121010203, 2121010204 e 2121010205, dell'importo complessivo di euro 3.526.870,54 e contestualmente integrare dell'importo complessivo di euro 3.526.870,54 lo stanziamento di cassa del capitolo di spesa 2200110001 a seguito della riduzione della competenza avvenuta con delibera di reiscrizioni n. 715/2025 così come riportato nell'allegata TABELLA B, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. Di trasmettere al Tesoriere la TABELLA C concernente l'Allegato 8 previsto dall'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, parte integrante della presente deliberazione;
5. Di trasmettere copia del presente atto all'Assemblea Legislativa delle Marche entro 10 giorni e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche entro 15 giorni ai sensi del comma 8 dell'art. 29 della LR 31/2001.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente
(Monica Moretti)

ALLEGATI

TABELLA A – SPESA – variazione al Bilancio di Previsione

TABELLA B - SPESA – variazione al Bilancio Finanziario Gestionale

TABELLA C – SPESA – ALLEGATO 8

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

DIREZIONE – RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Decreto del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Strumentali del 27 maggio 2025, n. 309

DGR n. 94 del 30/01/2024 - Concorso pubblico per esami per n. 1 posto - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo professionale "Funzionario tecnico specialista", con competenze nella meteorologia e climatologia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per le esigenze delle strutture della Giunta regionale. Approvazione esito procedura concorsuale e nomina con riserva del vincitore.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di approvare l'esito della procedura selettiva effettuata dalla competente Commissione esaminatrice relativamente al concorso pubblico per esami per n. 1 posto - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo professionale "Funzionario tecnico specialista", con competenze nella meteorologia e climatologia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per le esigenze delle strutture della Giunta regionale, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
I verbali redatti dalla competente Commissione esaminatrice restano depositati presso la Direzione Risorse umane e strumentali;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2 del bando di concorso, di dichiarare vincitore con riserva della procedura concorsuale, poiché trattasi di candidato in possesso di un titolo di studio estero:
 - Isidori Dabih;
- di demandare pertanto a successivo atto, subordinato al riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio estero da parte del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo scioglimento della riserva e l'indicazione della data di assunzione;
- di stabilire che per il vincitore si procederà ad effettuare l'accertamento dei requisiti dichiarati per l'ammissione al concorso e per l'instaurazione del rapporto di pubblico impiego;
- di stabilire che il trattamento economico tabellare spettante è corrispondente a quello di cui alla Tabella G del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione. Allo stipendio tabellare si aggiungono l'indennità di comparto, l'indennità di vacanza contrattuale e la

tredicesima mensilità. Sono fatti salvi eventuali incrementi contrattuali;

- di stabilire che la spesa complessiva annua derivante dall'esecuzione del presente atto, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e IRAP, ammonta in via presuntiva ad € 36.226,33 lordi, e trova copertura sui capitoli del bilancio regionale 2025-2027, annualità 2025, a valere sui capitoli della spesa del personale in cui gli stessi verranno assegnati.

La spesa è così suddivisa:

- € 26.209,78 per compensi;
- € 6.470,20 per contributi obbligatori a carico ente;
- € 1.274,13 per contributi TFR a carico ente;
- € 2.272,22 per IRAP;
- di stabilire inoltre che i relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo atto della Direzione Risorse umane e strumentali, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, in coerenza con la corretta classificazione di bilancio, in relazione alla futura allocazione delle risorse umane;
- di stabilire che per gli anni successivi le risorse saranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio, trattandosi di spesa obbligatoria;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo diversa previsione di legge, la graduatoria resta vigente per un periodo di due anni dalla data di approvazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Portale unico del reclutamento "inPA", sul B.U.R. Marche, sul sito istituzionale della Regione Marche – Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Concorsi pubblici per assunzione a tempo indeterminato.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(*Daniela Del Bello*)

Allegato A

Concorso pubblico per esami per n. 1 posto - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo professionale "Funzionario tecnico specialista", con competenze nella meteorologia e climatologia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per le esigenze delle strutture della Giunta regionale.

Graduatoria finale

N.	COGNOME-NOME/CODICE CANDIDATURA inPA	ESITO
1	ISIDORI DABIH	VINCITORE
2	8XAEUY8GCB	IDONEO
3	NG4FY2KCSW	IDONEO
4	M9ABC9QWHM	IDONEO

Per i candidati idonei non vincitori viene riportato solo il codice candidatura inPA.
I nominativi dei candidati idonei saranno pubblicati in caso di eventuali scorrimenti di graduatoria.

DIPARTIMENTO – INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Decreto del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità del 30 maggio 2025, n. 127

L. R. n. 21 del 30 dicembre 2024 - D.G.R. n. 516 del 07/04/2025. Approvazione bando e suoi allegati per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della rete stradale. Approvazione bando e prenotazione di impegno per € 7.000.000,00, ai capitoli 2100520301 e 2100520304 del bilancio 2025/2027 annualità 2026.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. **di dare attuazione** a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 516 del 07/04/2025 avente ad oggetto “L.R. n. 21 del 30 dicembre 2024. Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della rete stradale regionale. Dotazione € 7.000.000,00 annualità 2026”, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di attuazione per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della rete stradale;
2. **di approvare**, quindi, il Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **Di approvare** i seguenti allegati al bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale:
 - ALLEGATO A Modello di istanza di ammissione a contributo;
 - ALLEGATO B Modello di richiesta di erogazione del contributo;
 - ALLEGATO C Modello dichiarazione pareri/nulla osta/autorizzazioni/Atti assenso;
4. **di stabilire** che la pubblicazione del bando di cui all’allegato 1 al presente atto avvenga contestualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul portale web www.regione.marche.it all’indirizzo <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi>;
5. **di stabilire** che le istanze potranno pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R. della Regione Marche secondo le modalità previste nel bando di cui al punto 2;
6. **di stabilire** che con successivo decreto del dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità sarà nominata la commissione tecnica per la valutazione delle istanze presentate dai comuni marchigiani che vorranno aderire al bando;
7. **di far fronte** all’onere del presente atto per complessivi € 7.000.000,00 con prenotazione di impegno da assumere sui seguenti capitoli del bilancio 2025/2027 annualità 2026:
 - per € 3.000.000,00 sul capitolo di spesa 2100520301 annualità 2026;
 - per € 4.000.000,00 sul capitolo di spesa 2100520304 annualità 2026.

Per quanto riguarda lo stanziamento di 4.000.000,00€ trattasi di fondi statali, visto l’accertamento di entrata 401/2026 sul capitolo 1402010482 bilancio 2025-2027 annualità 2026 registrato con decreto 46/ITPC/2025 a valere su risorse di cui alla L. 145/2018 c. 134 e seggi.

Per quanto riguarda lo stanziamento di € 3.000.000,00 l’intervento di spesa è compatibile con il ricorso all’indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 16 e seguenti della legge 350/2003 e rientra nella fattispecie prevista alla lettera G del comma 18 del medesimo articolo 3, trattasi di fondi regionali di cui alla tabella E della L.R. 21/2024.

Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE.;
L’esigibilità è da intendersi nell’annualità 2026;
8. **di stabilire** che l’assegnazione delle risorse agli enti beneficiari sarà disposta con successivo Decreto Dirigenziale del Settore Infrastrutture e Viabilità e che i relativi impegni di spesa saranno successivamente assunti con imputazione secondo esigibilità nel rispetto dell’art. 56 del D.lgs. 118/2011;

9. **Di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regionale, per estremi, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 17/2003, nonché, in forma integrale, sul sito www.regione.marche.it sezione Amministrazione Trasparente.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Ernesto Ciani)

 REGIONE MARCHE	GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Settore infrastrutture e viabilità	1
---	--	---

ALLEGATO 1

BANDO PUBBLICO

D.G.R. n. 516 del 07/04/2025 – Bando pubblico per la concessione di contributi a favore dei Comuni marchigiani per la progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali finalizzati al miglioramento della rete stradale.

Finalità:	Miglioramento della rete stradale attraverso opere infrastrutturali
Destinatari:	comuni marchigiani
Dotazione finanziaria:	€ 7.000.000
Responsabile del Procedimento:	Arch. Cinzia Napolitano
Termine presentazione istanze:	30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche

	GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Settore infrastrutture e viabilità	2
---	---	---

ART.1.	Iniziativa prevista, finalità del bando e dotazione finanziaria	3
ART.2.	Soggetti ammessi	3
ART.3.	Ripartizione risorse ed intensità del contributo	3
ART.4.	Tipologie di interventi ammissibili	3
ART.5.	Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda.....	4
ART.6.	Istruttoria delle istanze e valutazione dei progetti	6
ART.7.	Verifica dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale	6
ART.8.	Valutazione tecnica dei progetti	7
ART.9.	Termini per la realizzazione degli interventi	9
ART.10.	Obblighi ed impegni dei beneficiari	9
ART.11.	Spese ammissibili a finanziamento	10
ART.12.	Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo	11
ART.13.	Variazioni al progetto ammesso a finanziamento e economie.....	11
ART.14.	Controlli, revoche e sanzioni	12
ART.15.	Informazioni sul procedimento amministrativo	12

 REGIONE MARCHE	GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Settore infrastrutture e viabilità	3
---	---	---

ART.1. Iniziativa prevista, finalità del bando e dotazione finanziaria

La Regione Marche intende promuovere la realizzazione di interventi volti al miglioramento e alla messa in sicurezza della viabilità presente nel territorio marchigiano.

La presente iniziativa intende quindi finanziare la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare i livelli di sicurezza della rete stradale, attraverso opere infrastrutturali ed implementazione di sistemi e tecnologie per la sicurezza delle persone, dei veicoli e degli animali, secondo i criteri e le modalità di attuazione stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale n. 516 del 07/04/2025.

Le risorse finanziarie stanziare per le finalità di cui al presente bando, pari a complessivi 7.000.000,00 €, afferiscono all'annualità 2026 del bilancio regionale 2025-2027, secondo quanto stabilito con la L.R. 21/2024 e L.R. 22/2024.

ART.2. Soggetti ammessi

I soggetti ammessi a richiedere i contributi di cui al presente bando sono esclusivamente i Comuni appartenenti alla Regione Marche nei cui territori ricadono gli interventi proposti.

ART.3. Ripartizione risorse ed intensità del contributo

Il contributo regionale massimo concedibile per ciascuna proposta è pari a 300.000,00 € ed è richiesto un cofinanziamento comunale:

- da parte dei Comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti, per almeno il 30% del costo complessivo previsto per l'intervento dal Quadro Tecnico Economico di progetto;
- da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per almeno il 15% del costo complessivo previsto per l'intervento dal Quadro Tecnico Economico di progetto.

Ai fini del calcolo della popolazione dovrà essere preso come dato di riferimento quello relativo alla popolazione residente **alla data del 1° gennaio 2025** e lo stesso verrà verificato tramite i dati demografici messi a disposizione dall'ISTAT sul portale istituzionale <http://dati.istat.it/>.

Ciascun Comune può presentare una sola istanza.

Saranno finanziate proposte ammissibili fino alla concorrenza dell'importo totale a disposizione pari a 7.000.000,00 € secondo l'ordine della graduatoria stilata in base ai criteri di valutazione specificati di seguito.

Il contributo concesso non costituisce "aiuto di stato" in quanto finalizzato alla realizzazione di interventi, a favore della riqualificazione di infrastrutture stradali, rientranti fra le opere pubbliche che assicurano la fruizione di un servizio pubblico rivolto alla generalità dei cittadini, senza generazione di vantaggi, diretti o indiretti, a favore di soggetti pubblici o privati ed avente impatto esclusivamente locale.

ART.4. Tipologie di interventi ammissibili

I contributi di cui al presente bando sono destinati alla progettazione ed alla realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento e alla messa in sicurezza della rete stradale di competenza, attraverso opere infrastrutturali, quali ad esempio:

- nuove strade e percorsi pedonali, ciclabili e/o ciclopedonali;
- manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza di strade, percorsi ciclabili e pedonali esistenti, sono esclusi interventi di sola asfaltatura o di solo rifacimento o di sola sistemazione dei piani viabili e quelli per i quali la realizzazione delle asfaltature e rifacimento dei piani viabili incida in termini di costo per più del 60% dell'importo totale lavori desumibile da specifico computo metrico estimativo, diviso per categorie di lavori, che dovrà essere unico per l'intervento da finanziare. A titolo esemplificativo non esaustivo il limite del 60% di rifacimento e sistemazione dei piani viabili comprende le lavorazioni di fresatura della pavimentazione

	GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Settore infrastrutture e viabilità	4
---	--	---

esistente, la sistemazione del fondo con mezzi meccanici (es. livellatrici, motograder ecc), la messa in quota dei pozzetti, il trasporto in discarica del materiale di risulta, la posa del tappeto di usura, del binder, le opere di pavimentazione stradale realizzate anche con materiali non bituminosi. **Le spese per queste lavorazioni devono essere specificatamente indicate e aggregate in specifica categoria nel CME dove dovranno essere anche indicate nella loro somma complessiva da riportare anche nella relazione illustrativa.**

- sistemazioni di intersezioni esistenti o realizzazione di nuove intersezioni;
- realizzazione di nuovi marciapiedi o/e corsie specializzate per specifiche tipologie di veicoli;
- realizzazione di attraversamenti, sovrappassi o sottopassi per l’attraversamento in sicurezza delle strade per le persone, gli animali ed i veicoli.

Il solo intervento di rifacimento della pubblica illuminazione o degli impianti (semaforici, luminosi ecc.) non rientra nella tipologia degli interventi ammessi a finanziamento.

In considerazione della funzione locale, è ammissibile la realizzazione di marciapiedi, percorsi pedonali, piste ciclabili, ecc. in fiancheggiamento di strade non comunali, previa acquisizione di nulla osta/autorizzazione/assenso dell’Ente proprietario della strada.

È escluso l’intervento su strade private, interpoderali, vicinali e su superfici ricavate mediante copertura (anche parziale) di aree afferenti al demanio pubblico – ramo idrico.

L’istanza deve essere presentata con riferimento ad un unico progetto complessivo che può anche prevedere interventi su più strade o percorsi pedonali.

Gli interventi dovranno essere previsti su strade comunali.

Nel caso di sistemazione o realizzazione di intersezioni ove siano interessate anche strade pubbliche non di proprietà comunale dovrà essere allegato all’istanza, il nulla osta, l’autorizzazione o il parere favorevole alla realizzazione dell’intervento medesimo rilasciato da parte dell’ente proprietario della strada. Almeno una delle strade interessate dall’intersezione dovrà essere comunale.

Per quanto riguarda gli interventi sui parcheggi sono ammessi limitatamente agli stalli previsti in adiacenza alle carreggiate di strade comunali oggetto di intervento. Non sono ammessi, e quindi sono causa di esclusione, interventi su aree/piazzali esclusivamente dedicati alla sosta e di riqualificazione urbana sulle strade e piazze anche in presenza di percorsi ciclabili.

Per l’ammissione a contributo i Comuni richiedenti dovranno aver almeno approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi del D.Lgs 36/2023, dell’intervento proposto. A tal proposito si evidenzia che l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica sarà ritenuta utile per l’ammissibilità al finanziamento mediante la presente procedura, ove per lo stesso siano stati acquisiti, antecedentemente alla data di presentazione dell’istanza, tutti i nulla osta/pareri/autorizzazioni comunque denominati necessari per la realizzazione dell’intervento.

Non sono ammissibili al finanziamento i CUP associati a CIG con tipo di appalto “Lavori” pubblicati in data antecedente l’atto di assegnazione del contributo con assunzione dell’impegno di spesa da parte della Regione Marche o i CUP già finanziati con altre risorse regionali/nazionali o europee.

ART.5. Contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda

L’istanza di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Comune richiedente dovrà pervenire alla Giunta Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile - Settore Infrastrutture e viabilità, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul B.U.R. Marche, pena la non ammissibilità della domanda, esclusivamente mediante accesso al portale PROCEDIMENTI MARCHE (<https://procedimenti.regione.marche.it/AreaPA/TipologieProcedimento/Index>).

	GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Settore infrastrutture e viabilità	5
---	--	---

Le istanze di contributo, **pena l'esclusione**, dovranno essere corredate della seguente documentazione debitamente compilata e sottoscritta digitalmente:

- a) ISTANZA DI CONTRIBUTO redatta secondo il modello fornito in allegato al presente bando (allegato A) e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente;
- b) ELABORATI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA o di livello superiore, se disponibile. (elaborati principali da trasmettere allegati all'istanza sono: Corografia/planimetria generale di inquadramento, relazione tecnico-descrittiva, planimetria stato dei luoghi, planimetria di progetto, sezioni tipo, Quadro tecnico economico di progetto, computo metrico estimativo, cronoprogramma). Gli elaborati progettuali, pena esclusione dal bando, devono essere firmati digitalmente dal progettista;
- c) COPIA DELL'ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO allegato all'istanza. Nell'atto di approvazione del progetto dovrà essere dato atto che sono stati acquisiti tutti i pareri/nulla osta/ autorizzazioni/atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento comunque denominati;
- d) Dichiarazione da parte del Responsabile del procedimento (Allegato C) in merito all'acquisizione di tutti i pareri/nulla osta/ autorizzazioni/atti di assenso, elencandoli, eventualmente necessari ai fini dell'approvazione del progetto e della realizzazione dell'intervento o, in alternativa, dichiarazione in merito alla eventuale non necessità di acquisizione di pareri/nulla osta/ autorizzazioni/atti di assenso per l'attuazione dell'intervento.
- e) Copia di tutti i pareri/nulla osta/ autorizzazioni/atti di assenso eventualmente necessari ai fini dell'approvazione del progetto e della realizzazione dell'intervento indicati nella dichiarazione di cui al punto precedente
- f) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'EVENTUALE DISPONIBILITÀ DELLE AREE E LA CONFORMITÀ URBANISTICA DEL PROGETTO. A mero titolo esemplificativo si chiarisce che la disponibilità delle aree potrà essere comprovata tramite piano particellare d'esproprio dell'intervento e relativa documentazione catastale, accordi bonari sottoscritti con i proprietari delle aree, atti d'esproprio, ecc. L'attestazione della conformità urbanistica dovrà essere supportata da una dichiarazione del responsabile dell'ufficio urbanistica del Comune di conformità al vigente strumento urbanistico, con eventuali stralci dello stesso e/o da certificato di destinazione urbanistica con eventuali stralci dello strumento urbanistico vigente.
- g) DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PREMIALITÀ LEGATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Per il riconoscimento della premialità va presentata apposita relazione firmata digitalmente dal progettista con indicati puntualmente gli interventi previsti e l'ubicazione sulle tavole di progetto degli stessi. In mancanza della relazione e/o in mancanza di coerenza tra gli elaborati grafici di progetto e quanto previsto dalla relazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche la premialità non verrà riconosciuta.
- h) RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO, firmata digitalmente dal progettista, in cui siano evidenziate le criticità relative alla sicurezza stradale esistenti, le caratteristiche tecniche che sono causa degli stessi e le soluzioni tecniche che si intendono adottare strettamente connesse ai problemi evidenziati. Nella stessa relazione dovrà essere riportato il computo metrico estimativo suddiviso in categorie di lavori in cui risulti chiaro che la percentuale delle asfaltature o di solo rifacimento e sistemazione dei piani viabili non eccedano il 60% dei lavori come richiesto dal bando e specificato a titolo esemplificativo nell'art. 4.

NB. La dimensione totale massima di tutta la documentazione prodotta, istanza e allegati compreso progetto, non potrà superare i 100 MBYTE

Via Palestro, 19 60122 Ancona Tel. 071/806.7315 e-mail: settore.infrastruttureviabilita@regione.marche.it
 PEC: regione.marche.infrastruttureviabilita@emarche.it

	GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Settore infrastrutture e viabilità	6
---	--	---

La documentazione e la modulistica necessaria (in formato PDF e moduli editabili) potrà essere scaricata dal sito <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi> o richiesta agli uffici del Settore Infrastrutture e viabilità ai seguenti contatti:

Responsabile del procedimento: tel. 0718067425 email cinzia.napolitano@regione.marche.it,
 Funzionari: tel 0718067366 email claudio.cerioni@regione.marche.it – tel. 0718067406 email marianna.petrini@regione.marche.it.

Si prenderanno in esame esclusivamente le istanze prodotte ai sensi del presente bando e secondo i termini previsti dallo stesso.

Il progetto candidato non deve beneficiare o aver beneficiato di altri contributi regionali, statali o europei. Detta istanza dovrà pervenire entro trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo. **Si specifica che il sabato non costituisce giorno festivo.**

ART.6. Istruttoria delle istanze e valutazione dei progetti

La selezione delle istanze e la valutazione dell'ammissibilità delle stesse è effettuata secondo procedura "a graduatoria", sviluppata attraverso una fase istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale delle istanze così come definita all'ART.7 ed una successiva valutazione tecnica dei progetti con assegnazione dei punteggi secondo i criteri di cui all'ART.8.

L'intera istruttoria di ammissione e valutazione tecnica delle istanze dei Comuni è condotta da una commissione tecnica, composta da componenti in numero dispari non superiore a cinque, interni all'Amministrazione regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, nominata con provvedimento del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità. La commissione è nominata successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

La fase istruttoria per l'ammissibilità e la valutazione delle candidature presentate si svolgerà nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di nomina della commissione tecnica.

L'istruttoria si concluderà con la definizione di una graduatoria dei Comuni in base alla quale verranno finanziati i progetti dagli stessi presentati, fino al raggiungimento dello stanziamento complessivo di cui all'ART.1.

L'esito della valutazione delle istanze e l'assegnazione delle risorse ai beneficiari saranno disposti con Decreto dirigenziale del Settore Infrastrutture e Viabilità, che sarà trasmesso ai Comuni beneficiari con valore di notifica dell'assegnazione delle risorse.

ART.7. Verifica dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale

La commissione avvia la fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle istanze presentate verificando preliminarmente il possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità **FORMALE e specificatamente verifica che:**

- a) l'istanza sia pervenuta digitalmente entro il termine di scadenza e secondo le modalità descritte all'ART.5;
- b) l'istanza sia sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell'Ente (il sindaco e/o il commissario prefettizio);
- c) gli allegati obbligatori previsti dall'ART.5 del presente bando siano tutti presenti e sottoscritti digitalmente dai progettisti e/o dai responsabili dei servizi/uffici comunali ognuno per gli elaborati di competenza.

	GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Settore infrastrutture e viabilità	7
---	--	---

- d) il soggetto proponente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente bando all'ART.2.

E' prevista la facoltà da parte della Regione Marche di chiedere, a seguito della ricezione delle istanze, integrazioni volte a sanare esclusivamente carenze formali riscontrate nella documentazione trasmessa, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 516 del 07/04/2025. L'integrazione deve essere trasmessa via PEC all'indirizzo regione.marche.infrastruttureviabilita@emarche.it entro un massimo di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte degli uffici regionali a pena esclusione.

Verificato positivamente il possesso dei predetti requisiti di ammissibilità formale, la Commissione procede alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità sostanziale e specificatamente verifica che:

- a) il progetto candidato sia coerente con gli obiettivi del bando: – miglioramento della rete stradale nel territorio marchigiano – rientri tra le tipologie degli interventi ammessi e sia conforme alle condizioni stabilite dall'ART. 4.
- b) sia presente l'impegno al cofinanziamento a carico del bilancio comunale secondo le indicazioni di cui all'ART.3;
- c) il Comune candidato abbia almeno provveduto ad approvare il progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento, ai sensi del D.Lgs 36/2023, alla data di scadenza del bando e secondo le modalità e le condizioni previste dagli ARTT. 4 e 5;
- d) il cofinanziamento comunale sia coerente con quello minimo richiesto dal bando.

Le istanze che non avranno favorevolmente superato le verifiche di cui al presente articolo non saranno sottoposte alla valutazione tecnica di cui all'ART.8 e verranno rigettate.

ART.8. Valutazione tecnica dei progetti

I progetti ammessi in seguito alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale di cui al precedente ART.7 saranno sottoposti a valutazione tecnica al fine di stilare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di assegnazione dei punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
<i>Livello di progettazione disponibile approvato</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Livello Minimo: PFTE approvato ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (corredato di tutti i pareri/nulla osta/autorizzazioni o atti di assenso necessari che dovranno essere acquisiti antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza)</i> - <i>Premiale: Progetto esecutivo approvato come minimo in linea tecnica dall'organo competente dell'amministrazione: 10 punti</i>
<i>Disponibilità aree</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sì 4 punti</i> - <i>No 0 punti</i>
<i>Conformità urbanistica</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sì 4 punti</i> - <i>No 0 punti</i>
<i>Percentuale di cofinanziamento</i>	<i>Qualora la percentuale di cofinanziamento sia superiore al valore minimo richiesto per la</i>

	GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Settore infrastrutture e viabilità	8
---	--	---

	<i>partecipazione al bando (30% per comuni con almeno 5.000 abitanti e 15% per comuni con meno di 5.000 abitanti) verrà riconosciuto: 1 punto premiale ogni due punti percentuali aggiuntivi.</i>
<i>Abbattimento delle barriere architettoniche</i>	<i>Verranno riconosciuti 3 punti di premialità ai progetti che prevedono l'eliminazione di barriere architettoniche in spazi pubblici.</i>

In caso di parità di punteggio si applicheranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) Comune risultante da fusione;
- b) Comune associato (mediante Unione di Comuni o convenzioni) per l'esercizio delle funzioni o dei servizi oggetto del contributo;
- c) comune con popolazione minore. Ai fini del calcolo della popolazione dovrà essere preso come dato di riferimento quello relativo alla popolazione residente **alla data del 1° gennaio 2025** e lo stesso verrà verificato tramite i dati demografici messi a disposizione dall'ISTAT sul portale istituzionale <http://dati.istat.it/>.

Con riferimento al possesso dei criteri di priorità di cui ai punti *a)* e *b)* del sopra riportato elenco, si significa che la Commissione procederà a valutare il possesso dei requisiti e quindi ad eventualmente assegnare la priorità in caso di parità di punteggio esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dal Comune partecipante in sede di domanda e con riferimento alla documentazione dallo stesso prodotta a supporto: il caso di mancata indicazione del requisito di priorità nella domanda ovvero di omessa produzione della relativa documentazione a supporto non potranno essere in alcun modo sanati dal Comune e, pertanto, il requisito risulterà *quam non esset*.

Per quanto riguarda la disponibilità delle aree si specifica:

- che gli interventi devono essere previsti su strade comunali. Nel caso di sistemazione o realizzazione di intersezioni ove siano interessate anche strade pubbliche non di proprietà comunale dovrà essere allegata all'istanza il nulla osta o il parere positivo alla realizzazione dell'intervento medesimo da parte dell'ente proprietario o dei proprietari privati interessati. Almeno una delle strade interessate dalla intersezione dovrà essere in ogni caso una strada comunale;
- che ai sensi dell'art.4 del presente bando sono esclusi interventi su strade private, interpoderali, vicinali e su superfici ricavate mediante copertura di aree afferenti al demanio pubblico – ramo idrico;
- che la premialità potrà essere riconosciuta solo se sarà stata trasmessa la documentazione attestante la sussistenza del possesso delle condizioni stesse. A mero titolo esemplificativo si chiarisce che la disponibilità delle aree potrà essere comprovata tramite piano particellare d'esproprio dell'intervento e relativa documentazione catastale, decreti di esproprio, accordi bonari sottoscritti con i proprietari delle aree, ecc.
- Nei casi di fiancheggiamento di strade non comunali, per poter essere riconosciuta la premialità relativa alla disponibilità delle aree, deve essere allegata la documentazione dell'ente proprietario che mette a disposizione le aree nel caso le aree da occupare siano di proprietà dell'ente proprietario della strada ovvero dei privati interessati secondo le modalità riportate al punto precedente.

Per quanto riguarda la conformità urbanistica dell'intervento si ricorda che la stessa deve essere riconosciuta nella relazione tecnica illustrativa dell'intervento e dovrà **essere presentata apposita**

 REGIONE MARCHE	GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Settore infrastrutture e viabilità	9
---	---	---

dichiarazione del responsabile dell'urbanistica comunale ed eventualmente corredata da certificato di destinazione urbanistica e/o eventuali stralci dello strumento urbanistico vigente.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei 3 punti di premialità per l'abbattimento delle barriere architettoniche in spazi pubblici si segnala che:

- il progetto dovrà prevedere interventi, ricadenti all'interno delle finalità di cui al presente bando, progettati ed eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971 n. 118, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, alla legge 5 febbraio 1992 n.104, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- per interventi di abbattimento di barriere architettoniche in spazi pubblici, coerenti con il presente bando, a titolo puramente indicativo si possono intendere: adeguamento/sistemazione e/o nuova realizzazione di percorsi pedonali progettati e realizzati secondo le disposizioni vigenti in materia;
- **per il riconoscimento della premialità va presentata apposita relazione** con indicati puntualmente gli interventi previsti e l'ubicazione sulle tavole di progetto degli stessi. In mancanza della relazione e/odi coerenza tra gli elaborati grafici di progetto e quanto previsto dalla relazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche la premialità non verrà riconosciuta.

A conclusione dell'istruttoria di tutte le istanze pervenute entro i termini verrà predisposta dalla commissione tecnica una graduatoria provvisoria dei Comuni, con il relativo punteggio conseguito in ordine decrescente.

In considerazione della specificità della materia oggetto di bando che è direttamente correlata alle caratteristiche fisiche e geometriche delle singole infrastrutture viarie di ogni singolo Comune potenzialmente partecipante, si ritiene di non applicare i criteri espliciti nella delibera regionale n.809 del 07/07/2014, stabiliti ai sensi della L.R. 09 dicembre 2013 nr.46 "Disposizioni finalizzate ad incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale"

Con atto dirigenziale sarà resa nota la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili, dei progetti ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi, nonché l'elenco di quelli non ammessi.

ART.9. Termini per la realizzazione degli interventi

Gli interventi ammessi a contributo - pena la revoca del finanziamento stesso – dovranno essere rendicontati entro il 15/12/2026. È ammessa una sola proroga, opportunamente motivata e richiesta almeno 30 gg prima della scadenza dei termini prevista dal bando, e non potrà essere superiore a 11 (undici) mesi, ferma restando l'obbligo di affidamento dei lavori entro **300 giorni** dalla data del decreto di assegnazione del contributo.

Il termine per la rendicontazione sopra indicato riguarda il completamento dell'opera comprovata dal certificato di regolare esecuzione/collaudato dell'intervento e la dimostrazione dell'avvenuta spesa dell'importo pari almeno al contributo regionale assegnato. Per la dimostrazione della spesa dovranno essere allegate le fatture degli operatori economici, gli atti di liquidazione e i mandati di pagamento. Il beneficiario dovrà comunicare con lettera, il modulo A e la documentazione attestante, via PEC al Settore Infrastrutture e Viabilità all'indirizzo: regione.marche.infrastruttureviabilita@emarche.it le date di inizio e fine intervento.

ART.10. Obblighi ed impegni dei beneficiari

In sede di presentazione di istanza di contributo, i Comuni richiedenti, in qualità di enti attuatori degli interventi, si impegnano a rispettare i seguenti obblighi ed impegni:

- individuare l'intervento oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che dovrà essere indicato nell'istanza;

	GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Settore infrastrutture e viabilità	10
---	---	----

- per i Comuni con almeno 5.000 abitanti: cofinanziare l'intervento per almeno il 30% del costo complessivo previsto desumibile dal Quadro economico di Progetto;
- per i Comuni con meno di 5.000 abitanti: cofinanziare l'intervento per almeno il 15% del costo complessivo previsto desumibile dal Quadro economico di Progetto;
- trasmettere alla Regione Marche entro 60 giorni dalla trasmissione del decreto di concessione del contributo, la determina o la delibera attestante lo stanziamento delle somme disponibili nel bilancio 2025/2027 a copertura dell'intera quota di cofinanziamento comunale, a pena di revoca del medesimo;
- Affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse che è determinata in quella di emanazione del decreto di individuazione dei beneficiari da parte della struttura regionale competente;
- vincolare all'intervento fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione gli eventuali risparmi derivanti dalle procedure di affidamento;
- indicare, a propria cura e spese, in tutti gli atti, tabelle, cartellonistica di cantiere e in tutte le comunicazioni relative all'intervento oggetto del presente contributo regionale la dicitura "Intervento finanziato con fondi della Regione Marche – Anno";
- nel giorno dell'inaugurazione dell'opera, cui dovrà essere invitato un rappresentante della Regione Marche, in prossimità dell'opera eseguita con il presente contributo, apporre in posizione ben visibile, targa permanente, conforme al modello che sarà messo a disposizione dalla Regione, riportante la dicitura "Realizzato con fondi della Regione Marche – Anno";
- rendicontare le risorse derivanti dal contributo regionale entro il **15/12/2026**;
- inserire e aggiornare i dati relativi all'intervento attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (BDAP MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

ART.11. Spese ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a contributo tutte le spese tecniche per la progettazione e le spese per la realizzazione dell'intervento contenute all'interno del Quadro Tecnico Economico dell'opera, ad eccezione delle seguenti:

- spese non intestate al Comune beneficiario del contributo;
- spese non comprovate da idonea documentazione;
- rimborsi spese forfetari;
- rimborsi spese non correlati dalla relativa documentazione giustificativa;
- spese per il personale dipendente di ruolo ad eccezione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 afferenti la realizzazione dell'intervento ammesso a contributo;
- qualunque imposta a vario titolo (IRPEF, IRPEG, ecc.);
- spese per utenze telefoniche, luce, gas, acquedotto e simili, se non riferibili ad allacci afferenti all'intervento;
- spese non direttamente riconducibili al progetto finanziato;
- compensi agli organi istituzionali;
- spese ed interessi bancari;
- contributi a qualsiasi titolo erogati;
- ogni altra spesa non direttamente attinente al progetto o ritenuta non appropriata.

	GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Settore infrastrutture e viabilità	11
---	---	----

Sono altresì escluse le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con i soggetti incaricati, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a norma della normativa nazionale di riferimento.

Non sono ammissibili interventi generatori di entrate.

ART.12. Modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo

Il contributo concesso a seguito dell'esame delle istanze verrà erogato al beneficiario, dietro presentazione di apposita istanza redatta utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato B), da presentarsi in base all'avanzamento dell'attuazione dell'intervento, secondo le seguenti tempistiche e percentuali:

- a) una prima tranches, pari al 50% del contributo assegnato, a titolo di anticipazione, a seguito della comunicazione alla Regione Marche della richiesta di anticipazione del contributo, sulla base del modulo A allegato al bando, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione efficace dei lavori e comunque non prima del 01/01/2026;
- b) il saldo alla presentazione del certificato di regolare esecuzione/collaudato dell'intervento, alla relazione sul conto finale e alla dimostrazione dell'avvenuta spesa dell'importo pari almeno al contributo regionale assegnato.

Le richieste di liquidazione debbono essere redatte esclusivamente utilizzando i modelli allegati al presente Bando ed inviate alla Regione Marche - Settore Infrastrutture e viabilità utilizzando la seguente ed esclusiva modalità di invio: PEC regione.marche.infrastruttureviabilita@emarche.it

NB: L'oggetto della PEC relativa alla presentazione ed invio della richiesta di erogazione del contributo, dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: **"Richiesta erogazione 1^ tranches/saldo contributo relativo al bando –D.G.R. 516 del 07/04/2025"**.

Dovranno essere compilati tutti i campi richiesti nella modulistica preposta e dovranno essere trasmesse copie delle fatture delle spese e delle relative quietanze. È sufficiente elencare in maniera dettagliata gli atti di liquidazione, come descritto in modulistica, e conservare gli originali degli stessi nella propria sede. Tutti i beneficiari in sede di rendicontazione sono tenuti a fornire ulteriori dati necessari che potranno essere richiesti per la valutazione e il monitoraggio delle attività realizzate.

A tal fine, eventuali integrazioni della documentazione, dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC all'indirizzo regione.marche.infrastruttureviabilita@emarche.it, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte degli uffici della Regione Marche.

ART.13. Variazioni al progetto ammesso a finanziamento e economie

L'intervento ammesso a contributo non potrà essere modificato, se non per varianti in corso d'opera o modifiche contrattuali adeguatamente motivate ai sensi della normativa applicabile ai lavori e nei limiti consentiti dalla disciplina in materia di appalti pubblici, previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Marche e di ogni autorizzazione prevista per legge, ferme restando le finalità e l'ammontare massimo del contributo al quale il beneficiario è stato ammesso. Eventuali varianti devono rispettare i criteri di ammissione al bando non possono incidere sui criteri di assegnazione dei punteggi decisi dalla commissione tecnica di valutazione.

Eventuali economie conseguenti a minori spese (varianti di progetto, ribassi di gara, ecc.) sono vincolate all'intervento fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione per il finanziamento delle eventuali modifiche in aumento e possono altresì essere utilizzate per diminuire/azzerare la quota di cofinanziamento a carico dell'Ente attuatore dell'intervento una volta certificata l'economia a fine lavori.

 REGIONE MARCHE	GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO Settore infrastrutture e viabilità	12
---	---	----

Resta fermo che il contributo concesso al Comune dalla Regione non potrà essere aumentato a seguito di modifiche all'intervento ancorché assentite dalla Regione Marche e non potrà superare l'importo massimo del Quadro Tecnico Economico (QTE) delle spese ammissibili a fine lavori.

ART.14. Controlli e revoche

A seguito dell'ammissione a contributo l'amministrazione regionale potrà effettuare sopralluoghi e controlli presso il soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato di realizzazione degli interventi finanziati. I contributi assegnati ai Comuni beneficiari per la realizzazione degli interventi potranno essere sospesi o revocati dalla Regione Marche, anche con effetto retroattivo, nei seguenti casi:

- a) dichiarazioni rese non risultino veritiere;
- b) rinuncia del Beneficiario;
- c) mancato rispetto dei termini per l'affidamento dei lavori, i quali anche in presenza di eventuali proroghe concesse, non potranno essere affidati successivamente al termine di 12 (dodici) mesi dalla data del decreto di assegnazione del contributo;
- d) mancato rispetto dei termini per la rendicontazione dei lavori, considerato l'eventuale proroga;
- e) realizzazione di intervento sostanzialmente differente rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- f) realizzazione di opere non eseguite secondo le regole dell'arte (mancato rilascio del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del tecnico all'uopo incaricato);
- g) violazione della disciplina in materia di appalti pubblici per l'affidamento di lavori e servizi.

In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo le quote del contributo maturate ed erogate sino alla data della revoca dovranno essere restituite dal beneficiario alla Regione Marche.

Nel caso in cui si verificano le circostanze che potrebbero dar luogo al procedimento di revoca, l'Amministrazione regionale si attiverà, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. L'eventuale decreto di revoca, emesso del dirigente del Settore Infrastrutture e viabilità, indicherà anche le modalità di recupero dei contributi eventualmente già erogati.

ART.15. Informazioni sul procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento è l'arch. Cinzia Napolitano del Settore Infrastrutture e Viabilità del Dipartimento Infrastrutture e Territorio (e-mail: cinzia.napolitano@regione.marche.it).

La durata del procedimento è determinata dalle seguenti fasi:

- verifica dell'ammissibilità delle domande;
- valutazione da parte della commissione interna delle iniziative oggetto di istanza di contributo a seguito dell'avvenuta verifica di ammissibilità;
- decreto di approvazione della graduatoria e di concessione dei contributi;
- comunicazione formale dell'avvenuta concessione ai soggetti interessati entro dieci giorni dalla approvazione della graduatoria;
- decreto di liquidazione del contributo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione richiesta, ovvero dal ricevimento dell'ultima integrazione richiesta.

Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 27 maggio 2025, n. 66

Aggiornamento elenco degli operatori economici della Regione Marche per l'affidamento dei servizi e forniture (E00002) di cui al D.lgs. n. 36/2023 e del D.L. n.189/2016.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di dare atto che è stata espletata l'attività istruttoria sulle domande di iscrizione, e aggiornamento pervenute tramite piattaforma telematica alla data del **31/03/2025**, alle quali si aggiungono i rinnovi delle iscrizioni in scadenza presentati alla medesima data, da cui è emerso, come da documento riassuntivo agli atti del procedimento, che:

- in relazione alle **n. 08** istanze istruite per l'elenco E00002 relative al mese di **Marzo: n. 2 oo.ee.** sono stati iscritti per tutte le categorie e classifiche richieste; **n. 1 o.e.** è stato iscritto per le sole categorie e classifiche riconducibili a quanto autodichiarato; **n. 1 o.e.** è stato iscritto per categorie richieste, declassata classifica in relazione all'autodichiarazione circa il possesso del requisito tecnico-professionale; per **n. 1 oo.ee** è stata aggiornata l'iscrizione per tutte le nuove categorie richieste, declassata classifica in relazione all'autodichiarazione circa il possesso del requisito tecnico-professionale; **n. 3 oo.ee.** non sono stati iscritti per non aver dato riscontro, entro il termine concesso a quanto richiesto con soccorso istruttorio procedimentale circa il possesso dei requisiti speciali;

- di dare atto che la relativa documentazione è conservata sulla piattaforma telematica GT- SUAM, oltre che agli atti del procedimento;

2. di aggiornare l'elenco degli operatori economici della Regione Marche, già disponibile ai RUP regionali, in particolare per l'utilizzo congiunto con la piattaforma telematica regionale (GT SUAM) ai fini degli affidamenti secondo le disposizioni vigenti nel Codice dei Contratti Pubblici, secondo le modalità di cui al precedente punto 1), per **n. 5** operatori economici nell'elenco di servizi e forniture (E00002);

3. di provvedere all'abilitazione degli operatori economici ammessi sulla piattaforma telematica

4. di dare atto che i singoli RUP regionali dovranno, in ogni caso, procedere a nuova verifica integrale dei requisiti degli o.e., generali e speciali, in occasione dell'avvio dei singoli affidamenti contrattuali, veri-

fica che non si intende in nessun caso sostituita da quella effettuata da SUAM per la prima costituzione dell'elenco, né da quelle che saranno effettuate da SUAM in sede di aggiornamento dello stesso;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1511/2017, in "Profilo del committente" sul sito della Regione Marche, oltre che sul BUR Marche;

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il dirigente

(dott. Pietro Tapanelli)

Decreto del Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture del 27 maggio 2025, n. 67

Aggiornamento elenchi degli operatori economici della Regione Marche per l'affidamento dei lavori pubblici (E00001) e servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi analoghi (E00003) di cui al D.lgs. n. 36/2023 e del D.L. n.189/2016

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di dare atto che è stata espletata l'attività istruttoria sulle domande di iscrizione, e aggiornamento pervenute tramite piattaforma telematica alla data del **31/03/2025**, alle quali si aggiungono i rinnovi delle iscrizioni in scadenza presentati alla medesima data, da cui è emerso, come da documento riassuntivo agli atti del procedimento, che:

- in relazione a **n.34** istanze istruite per l'elenco E00001 relative al mese di **Marzo: n. 23 oo.ee.** sono stati iscritti per tutte le categorie e classifiche richieste; **n.1 o.e.** è stato iscritto per le sole categorie certificate SOA; **n.1 o.e.** è stata aggiornata iscrizione per le sole categorie certificate SOA; per **n.7 oo.ee.** è stata aggiornata l'iscrizione per tutte le nuove categorie e classifiche richieste e contestualmente rinnovata l'iscrizione per tutte le categorie e classifiche alle quali erano già abilitati; **n.1** è stato iscritto per le categorie richieste ma declassate classifiche in riferimento alla certificazione SOA; **n. 1 o.e.** non è stato iscritto per non aver dato riscontro, entro il termine concesso a quanto richiesto con soccorso istruttorio procedimentale circa il possesso dei requisiti speciali;

- in relazione a **n. 4** istanze istruite per l'elenco E00003, relative al mese di **Marzo: n.3 oo.ee.** sono stati iscritti per tutte categorie e classifiche richieste; **n.1 o.e** non è stato iscritto visto il riscontro al soccorso istruttorio circa il possesso dei requisiti speciali risultato non conforme a quanto richiesto in piattaforma GTSUAM in riferimento all'autodichiarazione presentata.

- di dare atto che la relativa documentazione è conservata sulla piattaforma telematica GT- SUAM, oltre che agli atti del procedimento;

2. di aggiornare l'elenco degli operatori economici della Regione Marche, già disponibile ai RUP regionali, in particolare per l'utilizzo congiunto con la piattaforma telematica regionale(GT SUAM) ai fini degli affidamenti secondo le disposizioni vigenti nel Codice dei Contratti Pubblici, secondo le modalità di cui al precedente punto 1), per **n. 36 oo.ee.** di cui:

-**n. 33** operatori economici nell'elenco di lavori pubblici (E00001);

-**n. 3** operatori economici nell'elenco di servizi tecnici attinenti l'ingegneria, l'architettura e altri servizi analoghi (E00003);

3. di provvedere all'abilitazione degli operatori economici ammessi sulla piattaforma telematica;

4. di dare atto che i singoli RUP regionali dovranno, in ogni caso, procedere a nuova verifica integrale dei requisiti degli o.e., generali e speciali, in occasione dell'avvio dei singoli affidamenti contrattuali, verifica che non si intende in nessun caso sostituita da quella effettuata da SUAM per la prima costituzione dell'elenco, né da quelle che saranno effettuate da SUAM in sede di aggiornamento dello stesso;

5. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto, conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1511/2017, in "Profilo del committente" sul sito della Regione Marche, oltre che sul BUR Marche;

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(dott. Pietro Tapanelli)

Decreto del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare del 26 maggio 2025, n. 95

Patrimonio immobiliare della regione. Decreto

a contrarre per indizione di Gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e la progettazione esecutiva comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), concernente l'intervento "immobile di viale Buoizzi/ Gramsci di proprietà regionale a Pesaro, manutenzione straordinaria finalizzati all'efficienta

Decreto del Dirigente del Settore Gestione del Patrimonio Immobiliare del 26 maggio 2025, n. 96

Lavori di miglioramento sismico dell'immobile di via Buoizzi/Gramsci di proprietà regionale a Pesaro (PU) Fondi OPCM 344/2016. CUP: B74C19003130001 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di risoluzione interferenze sugli impianti dell'Ufficio Ispettorato Provinciale del Lavoro confinante con l'immobile di proprietà regionale in via Gramsci-Buoizzi a Pesaro per un importo complessivo di euro 612,00 oltre IVA 22 % per totali euro 746,64

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it

DIREZIONE - AMBIENTE E RISORSE IDRICHE

Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 27 maggio 2025, n. 106

D. Lgs. n. 152/2006, art. 29-nonies. Antiche Fattorie Marchigiane s.r.l. – Installazione connessa a principale cod. IPPC 6.6a – Petritoli (FM), C.da Liberata. Modifica non sostanziale decreto n. 255/VAA del 15/12/2020

Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 27 maggio 2025, n. 107

D.Lgs. n. 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale decreto n. 152 del 30/12/2009, volturata con DDPF n. 222/VAA del 19/12/2018. Aggiornamento delle scadenze di cui al DDS n. 95/VAAM del 10/05/2022.

Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 27 maggio 2025, n. 108

D.Lgs. 152/2006 art. 29-decies, comma 9, lett. a). Diffida ad adempiere.

Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 28 maggio 2025, n. 109

D.Lgs. 152/2006, art. 29, comma 2 lett. a). Diffida ad adempiere.

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

DIREZIONE – PROTEZIONE CIVILE E
SICUREZZA DEL TERRITORIO

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 368

R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio Pubblico - Ramo Idrico. Comune di Petriano, Torrente Apsa sistemazione idraulica dell'alveo a protezione della pista di servizio posta in sponda sinistra, nei pressi della località Ponte Armellina-Case Righetto, ai margini dell'abitato di Gallo di Petriano. Richiedente: Amministrazione Comunale. Autorizzazione Rep. n. 3163/fo.

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 369

Variazione della Denominazione della Ragione Sociale della concessione pluriennale per derivazione di acqua pubblica ad uso industriale ed irrigazione aree verdi attraverso n.1 pozzo in Comune di Fabriano - località V.le Campo Sportivo, 35 da Ditta Whirlpool Emea S.r.l. a Ditta Beko Europe Management S.r.l. Ditta: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. con Sede Legale in Via Varesina, 204 Comune di Milano. D.R. 1207 - Fascicolo 420.60.90/2016PT-GC-PA/182 - Pratica SIAR n.513345.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1775/1933 e dell'art. 23 della L.R. 5/2006, il cambio di denominazione della Ragione Sociale, da "Whirlpool Emea S.r.l." a "Beko Europe Management S.r.l.", della concessione pluriennale di acque pubbliche ad uso industriale ed irrigazione aree verdi attraverso n.1 pozzo per il prelievo di 1,40 l/sec. in Comune di Fabriano (An) in località V.le Campo Sportivo, 35, su area distinta al C.T. Foglio 137 mappale 762, come meglio identificato nel documento istruttorio;
2. DI VINCOLARE la Ditta Beko Europe Management S.r.l. all'osservanza degli obblighi e delle condizioni di cui al disciplinare di rinnovo rilasciato in data 03/12/2021 al numero 202 del registro interno approvato con Decreto del Dirigente n.537 del 28/12/2021 che regolano la concessione per la derivazione d'acqua, identificata con n. D.R.1207, della durata di anni quindici con scadenza il 18 dicembre 2035;
3. DI DARE ATTO che sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
4. DI STABILIRE che il concessionario corrisponderà alla Regione Marche il canone annuale di € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00), calcolato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 05/2006 e s.m.i. e che tale somma deve essere corrisposta di anno in anno, anticipatamente, comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il sistema di pagamento on-line Regione Marche (Marche Payment) <http://mpay.regione.marche.it/mpay/> raggiungibile tramite l'apposita sezione presente all'interno del sistema regionale SIAR DAP;
5. DI STABILIRE che ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la ditta concessionaria dovrà comunicare all'Autorità Concedente, entro il 31 marzo di ogni anno tramite l'apposita sezione presente all'interno del sistema regionale SIAR DAP, i risultati delle misure eseguite relative al prelievo dell'anno precedente;
6. DI DARE ATTO che è facoltà dell'Amministrazione concedente, di dichiarare la decadenza del diritto di derivare e utilizzare l'acqua pubblica in tutti i casi previsti dall'art. 55 del R.D. n. 1775/1933;
7. DI DARE ATTO che la concessione è rilasciata ai sensi del R.D.14 agosto 1920, n. 1285, del R.D. 11.12 1933 n. 1775, della L.R. 09 giugno 2006, n. 5 e della vigente normativa in materia di regolazione delle acque pubbliche e, fatti salvi e impregiudicati

i diritti di terzi, non sostituisce in alcun modo ulteriori autorizzazioni, pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni;

8. DI PRECISARE che ai sensi dell'art.16 della L.R. 5/2006 almeno tre mesi prima della scadenza il concessionario che intende ottenere il rinnovo della concessione presenta la relativa domanda tramite la piattaforma SIAR DAP, per gli adempimenti di cui all'art.13, in caso contrario dovrà comunicare la cessazione dell'utenza, la rimozione delle opere di sollevamento e la tombatura del pozzo, qualora presente;
 9. DI STABILIRE che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 è il Dott. Alessandro Giacchetta e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Dipartimento Protezione civile e sicurezza del territorio Settore Genio Civile Marche Nord sede di Ancona della Regione Marche;
 10. DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
 11. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto:
 - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933.
 - Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, per tutti gli altri aspetti, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
 12. DI NOTIFICARE il presente decreto a mezzo posta elettronica certificata alla ditta Beko Europe Management S.r.l. con sede legale in Via Varesina, 204 nel comune di Milano (AN), PEC: bekoitmanu@pec.beko.it;
 13. DI ATTESTARE che dal presente decreto non deriva, ne può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
- Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situa-

zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La Dirigente del Settore
Arch. Lucia Taffetani

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 370

Variatione della Denominazione della Ragione Sociale della concessione pluriennale per derivazione di acqua pubblica ad uso irrigazione aree verdi esterne allo stabile uffici e laboratori attraverso n.1 pozzo in Comune di Fabriano - località Via Lamberto Corsi, 55 da Whirlpool Emea S.r.l. a Beko Europe Management S.r.l. Ditta: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. con Sede Legale in Via Varesina, 204 Comune di Milano. D.R. 1935 - Fascicolo 420.60.90/2018/EDI/1229 - Pratica SIAR n.513346.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1775/1933 e dell'art. 23 della L.R. 5/2006, il cambio di denominazione della Ragione Sociale, da "Whirlpool Emea S.r.l." a "Beko Europe Management S.r.l.", della concessione pluriennale di acque pubbliche ad uso irrigazione aree verdi esterne allo stabile uffici e laboratori attraverso n.1 pozzo per il prelievo di 1,0 l/sec. in Comune di Fabriano (An) in località Via Lamberto Corsi, 55, su area distinta al C.T. Foglio 98 mappale 894, come meglio identificato nel documento istruttorio;
2. DI VINCOLARE la Ditta Beko Europe Management S.r.l. all'osservanza degli obblighi e delle condizioni di cui al disciplinare di rinnovo rilasciato in data 17/05/2023 al numero 28 del registro interno approvato con Decreto del Dirigente n.412 del 26/05/2023 che regolano la concessione per la derivazione d'acqua, identificata con n. D.R.1935, della durata di anni quindici con scadenza il 17 settembre 2037;
3. DI DARE ATTO che sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
4. DI STABILIRE che il concessionario corrisponderà alla Regione Marche il canone annuale di € 170,00 (centosettanta/00), calcolato ai sensi dell'art. 46

della L.R. 05/2006 e s.m.i. e che tale somma deve essere corrisposta di anno in anno, anticipatamente, comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il sistema di pagamento on-line Regione Marche (Marche Payment) <http://mpay.regione.marche.it/mpay/> raggiungibile tramite l'apposita sezione presente all'interno del sistema regionale SIAR DAP;

5. DI STABILIRE che ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la ditta concessionaria dovrà comunicare all'Autorità Concedente, entro il 31 marzo di ogni anno tramite l'apposita sezione presente all'interno del sistema regionale SIAR DAP, i risultati delle misure eseguite relative al prelievo dell'anno precedente;
6. DI DARE ATTO che è facoltà dell'Amministrazione concedente, di dichiarare la decadenza del diritto di derivare e utilizzare l'acqua pubblica in tutti i casi previsti dall'art. 55 del R.D. n. 1775/1933;
7. DI DARE ATTO che la concessione è rilasciata ai sensi del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, del R.D. 11.12.1933 n. 1775, della L.R. 09 giugno 2006, n. 5 e della vigente normativa in materia di regolazione delle acque pubbliche e, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, non sostituisce in alcun modo ulteriori autorizzazioni, pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre amministrazioni;
8. DI PRECISARE che ai sensi dell'art.16 della L.R. 5/2006 almeno tre mesi prima della scadenza il concessionario che intende ottenere il rinnovo della concessione presenta la relativa domanda tramite la piattaforma SIAR DAP, per gli adempimenti di cui all'art.13, in caso contrario dovrà comunicare la cessazione dell'utenza, la rimozione delle opere di sollevamento e la tombatura del pozzo, qualora presente;
9. DI STABILIRE che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 è il Dott. Giacchetta Alessandro e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso la Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio Settore Genio Civile Marche Nord sede di Ancona della Regione Marche;
10. DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;
11. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto:

- Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
- Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933.
- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, per tutti gli altri aspetti, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;

12. DI NOTIFICARE il presente decreto a mezzo posta elettronica certificata alla ditta Beko Europe Management S.r.l. con sede legale in Via Varesina, 204 nel comune di Milano (AN), PEC: bekoitmanu@pec.beko.it;

13. DI ATTESTARE che dal presente decreto non deriva, ne può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La Dirigente del Settore
Arch. Lucia Taffetani

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 371

ART. 7 R.D. 3267/1923 – art. 13 L.R. n. 71/1997 Nulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per Variante Parziale al PPAE PEAE 2022 - Variante in ampliamento al progetto di ampliamento e contestuale recupero della cava di Gorgo a Cerbara in loc. Gorgo a Cerbara (fgl. 28 partt. 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 45, 46, 51, 65, 75, 76, 77, 78, 88, 102, 103, 104, 105, 106, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141, 142), in Comune di Piobbico (PU). DITTA: INERTI INFRASTRUT

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 372

R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. SIAR – DAP 517940. Rilascio (1[^] anno) della licenza annuale di prelievo d'acqua ad uso irriguo dal Torrente Arzilla in Comune di Mombaroccio. Ditta: ANTONIOLI ANTONELLO (P.IVA 02080040419).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di rilasciare, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 1775/1933 e dell'art. 17 della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, la licenza annuale di attingimento d'acqua (1[^] anno) ad uso irriguo alla Ditta ANTONIOLI ANTONELLO (P.IVA 02080040419), con sede legale a Mombaroccio (PU), via Cairo n. 70, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) La presente licenza viene rilasciata in via del tutto precaria e potrà, in qualsiasi momento, per pubblico interesse, essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari limitazioni, a giudizio insindacabile di questo Settore, anche a mezzo di semplice avviso, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione.
 - b) Il prelievo dovrà essere effettuato dalla sponda destra del T. Arzilla, in corrispondenza del terreno distinto al Foglio 8 Mappale 10 del Comune di Mombaroccio, con una portata massima istantanea di 0,5 l/s e per un volume annuo non superiore a 90 mc.
 - c) L'attingimento dell'acqua è concesso a partire dalla data del presente provvedimento e sino al 31 ottobre 2025, con divieto di prelievo nella fascia oraria 10:00-17:00.
 - d) L'acqua sarà utilizzata per irrigare i terreni distinti al C.T. al Foglio 9 Mappale 60 del Comune di Mombaroccio, per complessivi 300 mq circa, coltivati ad orto familiare.
 - e) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, la stima dei volumi attinti nell'anno 2025 dovrà essere comunicato a questo Settore entro il 31 marzo 2026.
 - f) Ai sensi della D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 "Approvazione dei criteri e modalità regionali di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", la derivazione in oggetto non è sottoposta

sta all'obbligo di installazione di misuratori dei volumi idrici prelevati.

- g) Il prelievo in esame non è soggetto al rispetto del DMV - Deflusso Minimo Vitale in virtù di quanto disposto dall'art. 60, comma 4, lettera b) delle NTA del PTA.
 - h) La licenza, inoltre, non dà diritto di accedere nelle proprietà private e la Ditta in oggetto è responsabile degli eventuali danni che possano derivare a terzi tanto per l'uso della licenza come con i lavori di collocamento dell'impianto.
 - i) Gli apparecchi destinati all'attingimento e la tubazione ad essi inerente, dovranno essere disposti in modo da non intaccare le sponde o gli argini del corso d'acqua, nonché le relative pertinenze demaniali. Non debbono, infine, essere pregiudicate le difese del corso d'acqua eventualmente presenti.
 - j) L'attingimento potrà essere effettuato quando la disponibilità dell'acqua lo permetta, tenuto conto, a seconda dei casi, delle derivazioni e utilizzazioni dipendenti da antichi diritti riconosciuti o da precedenti concessioni.
 - k) Qualora ne ricorrano i presupposti, ai fini dell'attingimento la ditta è tenuta ad acquisire presso gli Enti preposti, tutti i pareri o le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
- 2) Di precisare che in base all'art. 17 della L.R. 5/2006 e all'art. 56 del R.D. 1775/1933, la presente licenza di attingimento può essere accordata, salvo rinnovo, per non più di cinque volte per una durata non superiore ad un anno.
 - 3) Di precisare, altresì, che il presente atto è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla normativa sopra richiamata e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di questo o di altri Enti.
 - 4) Di inviare copia conforme all'originale del presente Decreto alla Ditta richiedente.
 - 5) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.
 - 6) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/1990 n. 241 è il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche.
 - 7) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto:
 - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui

all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933.

Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.

- 8) Di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.
- 9) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
Arch. Lucia Taffetani

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 373

R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. SIAR - DAP 518082. Rinnovo (2^a anno) della licenza annuale per prelievo d'acqua ad uso irriguo dal Torrente Bevano in Comune di Cantiano. Ditta: BOLDREGHINI PIETRO

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di rilasciare, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 1775/1933 e dell'art. 17 della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, il rinnovo (2^a anno) della licenza annuale di attingimento d'acqua ad uso irriguo al sig. BOLDREGHINI PIETRO (C.F. BLDPTR61T05B636L), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) La presente licenza viene rilasciata in via del tutto precaria e potrà, in qualsiasi momento, per pubblico interesse, essere revocata, sospesa o sottoposta a particolari limitazioni, a giudizio insindacabile di questo Settore, anche a mezzo di semplice avviso, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione.
 - b) Il prelievo dovrà essere effettuato dalla sponda destra del Torrente Bevano, in Comune di Cantiano, in corrispondenza del terreno catastalmente distinto al Foglio 38, Mappale 829, nella misura di moduli 0,005, corrispondenti ad una portata massima istantanea di 0,5 l/s e per un volume annuo non superiore a 72 mc.
- c) L'attingimento dell'acqua è concesso a partire dalla data del presente provvedimento e sino al 31 ottobre 2025, a giorni alterni numerici dispari, per massimo due ore giornaliere nelle seguenti fasce orarie: 07:00-09:00 oppure 22:00-24:00.
- d) L'acqua sarà utilizzata per irrigare parte del terreno distinto al C.T. al Foglio 38 Mappale 829 del Comune di Cantiano, per complessivi 240 mq, coltivato ad orto ad uso familiare.
- e) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, c. 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche, il titolare della presente licenza dovrà comunicare a questo Settore, entro il 31/03/2026, la stima dei volumi attinti nel 2025.
- f) Ai sensi della D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 ad oggetto "Approvazione dei criteri e modalità regionali di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", la derivazione in oggetto non è sottoposta all'obbligo di installare misuratori dei volumi idrici prelevati.
- g) Il prelievo in esame non è soggetto al rispetto del DMV - Deflusso Minimo Vitale in virtù di quanto disposto dall'art. 60, comma 4, lettera b) delle NTA del PTA.
- h) La licenza, inoltre, non dà diritto di accedere nelle proprietà private e la Ditta in oggetto è responsabile degli eventuali danni che possano derivare a terzi tanto per l'uso della licenza come con i lavori di collocamento dell'impianto.
- i) Gli apparecchi destinati all'attingimento e la tubazione ad essi inerente, dovranno essere disposti in modo da non intaccare le sponde o gli argini del corso d'acqua, nonché le relative pertinenze demaniali. Non debbono, infine, essere pregiudicate le difese del corso d'acqua eventualmente presenti.
- j) L'attingimento potrà essere effettuato quando la disponibilità dell'acqua lo permetta, tenuto conto, a seconda dei casi, delle derivazioni e utilizzazioni dipendenti da antichi diritti riconosciuti o da precedenti concessioni.
- k) Qualora ne ricorrano i presupposti, ai fini dell'attingimento la ditta è tenuta ad acquisire presso gli Enti preposti, tutti i pareri o le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.
- 2) Di precisare che in base all'art. 17 della L.R. 5/2006 e all'art. 56 del R.D. 1775/1933, la presente licenza di attingimento può essere accordata, salvo rinnovo, per non più di cinque volte per una durata non superiore ad un anno.
- 3) Di precisare, altresì, che il presente atto è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla normativa sopra richiamata e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di questo o di altri Enti.

- 4) Di inviare copia conforme all'originale del presente Decreto alla Ditta richiedente.
- 5) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.
- 6) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 è il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche.
- 7) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto:
 - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933.

Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.
- 8) Di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.
- 9) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
Arch. Lucia Taffetani

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 374

R.D. 11.12.1933 n. 1775 - L.R. 9-6-2006 n. 5. Record 197/F - SIAR-DAP 513809. Rilascio autorizzazione alla perforazione e realizzazione di n. 1 pozzo di captazione idrica ad uso industriale sul terreno distinto al Foglio 16 Mappale 463 del Comune di Monte Porzio. Ditta: VIBROCESANO SRL (P.IVA 02053330417)

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 9-6-2006 n. 5, la Ditta VIBROCESANO SRL (P.IVA 02053330417), con sede legale a Monte Porzio (PU) via dell'Industria 2, ad eseguire le opere di perforazione, ricerca di acque sotterranee, costruzione di n. 1 pozzo e relative prove di emungimento, sul terreno catastalmente distinto al Foglio 16 Mappale 463 del Comune di Monte Porzio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) dovrà essere comunicata a questo Settore la data di inizio dei lavori, che dovrà avvenire entro e non oltre un anno dalla data di rilascio della presente autorizzazione, nonché quella di fine lavori, oltre ai dati identificativi della ditta esecutrice;
 - b) il pozzo dovrà essere realizzato nel rispetto delle modalità costruttive descritte nel documento istruttorio del presente atto;
 - c) ultimate le opere di cui alla presente autorizzazione, dovranno essere trasmessi a questo Settore i seguenti documenti: 1) Relazione Finale, comprensiva del progetto esecutivo delle opere, della stratigrafia riscontrata e dei risultati delle prove di qualità dell'acqua (analisi chimiche e batteriologiche). Nella suddetta relazione andranno inoltre esibiti e commentati i risultati di almeno una prova di portata; 2) Certificato di Collaudo predisposto dal tecnico incaricato, attestante la conformità dei lavori eseguiti al presente atto;
 - d) dovranno essere adottate tutte le cautele per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico e possibili inquinamenti della falda. In particolare, dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti ad impedire che le acque meteoriche possano entrare in contatto diretto con la falda. A tal fine, la copertura dovrà essere lievemente rialzata rispetto al piano campagna e la chiusura dotata di idonea guarnizione per la tenuta stagna del manufatto, al fine di evitare che eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti possano raggiungere la falda penetrando dalla bocca del pozzo. Il pozzo dovrà essere circondato da una soletta in calcestruzzo di almeno 1 metro al fine di non permettere infiltrazioni di acque piovane al suo interno. Dovrà, inoltre, essere eseguita l'impermeabilizzazione dei primi 2 metri con materiale idoneo (es. boiaccia) tra i tubi e la parete del pozzo;
 - e) la condotta del pozzo dovrà essere finestrata (filtro) solo nel tratto interessato dall'acquifero, mentre negli altri tratti dovrà essere cieca, ovvero priva di aperture;
 - f) il dreno da utilizzare per riempire l'intercapedine tra lo scavo e il filtro dovrà minimizzare il passaggio dei grani costituenti la forma-

- zione acquifera e dovrà essere chimicamente inerte;
- g) la distanza dai confini di proprietà dovrà essere di almeno 2 m. ai sensi dell'art. 889 del Codice Civile;
- h) dovranno essere fatti salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi in ogni fase di esecuzione dei lavori;
- i) la distanza del pozzo dalla sponda dei corsi d'acqua, ovvero dal loro limite demaniale, non dovrà essere inferiore a ml. 10 ai sensi dell'art. 96, lettera f) del R.D. n. 523 del 1904.
- 2) Di precisare che l'utilizzo dell'acqua del pozzo è comunque subordinato al rilascio, a cura di questo Settore, del provvedimento di concessione di derivazione, previa approvazione del Certificato di Collaudo.
- 3) Di precisare, altresì, che ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L.R. 5/2006, la presente autorizzazione ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi previa constatazione dei lavori eseguiti, e può essere revocata per le motivazioni esposte al comma 5 del medesimo articolo 19, senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità.
- 4) Di stabilire che il presente atto è rilasciato ai soli fini stabiliti dall'articolo 19 della L.R. 5/2006, e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di questo o di altri Enti.
- 5) Di precisare che il titolare della presente autorizzazione, il Direttore dei Lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili dell'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nella presente autorizzazione.
- 6) Di inviare copia conforme all'originale del presente Decreto al soggetto richiedente e al tecnico incaricato.
- 7) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.
- 8) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 è il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche.
- 9) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto
- Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
- 10) Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza".
- 11) Di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.
- 12) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
Arch. Lucia Taffetani

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 26 maggio 2025, n. 375

O.P.C.M. n. 3548/2006 Allegato C3 – Interventi di completamento per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2006. Bacino idrografico del fiume Esino, Fossi di Falconara. Procedure di esproprio/asservimento. Autorizzazione allo svincolo e al pagamento dell'indennità di asservimento depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti a favore della Ditta 4 S.Seb (Giangiacomi Giampaolo).

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 27 maggio 2025, n. 376

D.Lgs. 118/2011 art. 53 – L.R. n. 6/2005 art. 12 – Accertamento proventi derivanti da indennizzi per la riduzione di superficie boscata e compensazione ambientale monetizzata, correlata al progetto per la realizzazione del “Nuovo collegamento a nord tra la S.S. 16 – svincolo Torrette – e il Porto di Ancona. Ultimo miglio di connessione del porto di Ancona. Cod. AN255 – CUP: F37H1700237001. Opera commissaria-

ta ex art. 4 L. 55/2019 e ss. mm. li". Bilancio 2025/2027, annualità 2025, capitolo 140504

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 27 maggio 2025, n. 377

R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio Pubblico - Ramo Idrico. Derivazione ad uso idroelettrico, intervento di movimentazione di materiale inerte in alveo del Fiume Burano a valle dell'opera trasversale, in Comune di Cagli località Candiracci. Richiedente: VIS4G SRL (P.IVA 02774470427). Autorizzazione Rep. n° 3167/me.

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 27 maggio 2025, n. 378

R.D. 523/1904; ART. 30 L.R. 5/2006 - Demanio pubblico - ramo idrico. Cambio di titolarità della concessione di cui al decr. dir. n° 238 del 01.04.2025 ad uso agiamento sull'area di 1423 mq di terreno lungo il torrente Conca nel comune di Mercatino Conca (f.gl. 1 mapp 941, 942, 937, 939) a favore della società Eredi Covi Renzo Di Ricci Irene & C. Sas

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. **Di CONCEDERE** alla ditta **EREDI COVIRENZO DI RICCI IRENE & C SAS** (P. IVA 02592900415) con sede legale in Mercatino Conca (PU) via Lungo Conca 1, **il cambio di titolarità** della concessione demaniale vigente, già rilasciata alla ditta **SILVA di Ricci Irene & C. s.n.c.** P.IVA 00288600414 con sede legale in Mercatino Conca (PU) via Lungo Conca 1 con Decreto Dirigente P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino n. 258 del 09.07.2020 così come modificato con Decreto Dirigente Settore Genio civile Marche Nord n. 238 del 01.04.2025, per l'occupazione **di un'area di mq 1423 appartenente al Demanio Idrico** lungo il Torrente Conca nel Comune di Mercatino Conca foglio 1 mapp 941, 942, 937, 939 ad uso:
 - a) **Piazzale di manovra mezzi;**
 - b) **Detenzione temporanea di cassoni per il carico e scarico delle merci;**
 - c) **Detenzione temporanea dei cumuli di materiale lavorato e non prima dell'uscita dall'impianto;**
 - d) **Realizzazione di pavimentazione in cemento sulla superficie di 1053 mq.**
 - e) **Realizzazione di tettoia montata su 4 pali di metallo su plinto in cemento e con copertura mobile con teli in PVC;**
2. **DI CONFERMARE** l'attuale scadenza della concessione n. 238 del 01.04.2025 ovvero il 08.07.2026;
3. **DI ATTESTARE** che l'area demaniale come sopra identificata risulta trattata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico tra quelle interessate dalle inondazioni corrispondenti a piene con tempi di ritorno pari a 200 anni, con il codice E-02-0009, e che gli usi richiesti rientrano tra quelli consentiti dalle Norme di Attuazione del P.A.I.;
4. **DI CONFERMARE** il nulla osta idraulico n. 933/CO del 20.05.2020 e n. 1290/CO del 20.03.2025 per i quali gli usi prospettati rientrano tra quelli consentiti dalle norme del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, nel rispetto delle prescrizioni in essa riportate al punto 4.2 dell'art. 9;
5. **Di SOSTITUIRE** il disciplinare Rep. 401 del 01.04.2025 di cui al Decreto Dirigente Settore Genio civile Marche Nord n. 238 del 01.04.2025, con il **nuovo schema di disciplinare**, contenente i termini di scadenza e le altre condizioni, obblighi ed oneri della concessione;
6. **DI STABILIRE** che la concessione è da ritenersi comunque provvisoria e suscettibile di variazioni in relazione alle prescrizioni contenute nei piani di bacino e nelle direttive emanate da ogni Autorità giuridicamente competente;
7. **DI STABILIRE** che è comunque facoltà di questa Amministrazione procedere alla revoca del presente atto anche prima della scadenza del termine, ove l'area occorresse per opere o servizi pubblici o fosse oggetto di provvedimento di sdemanializzazione, senza che per tale fatto possa pretendersi alcun compenso o ristoro;
8. **DI DETERMINARE** che il canone **annuale** dovuto dalla ditta per la concessione richiesta ammonta a **€ 674,00 (seicentoseptantaquattro/00);**
9. **DI ATTESTARE** che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge 241/90, è il Dott. Roberto Gattoni per il quale è avvenuta la verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto e che la documentazione concernente la presente concessione può essere visionata presso l'ufficio di supporto amministrativo del Settore;
10. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Comune di **Mercatino Conca;**

11. **DI RAPPRESENTARE** che il presente atto è rilasciato ai soli fini delle esigenze di tutela e gestione del Demanio Idrico come stabilito dall'art. 30 della L.R. n. 5 del 09.06.2006 e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso, comunque denominati, di competenza di questa o altre amministrazioni non oggetto del presente atto. Pertanto la ditta dovrà ottenere tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie per la legittima occupazione dell'area;
12. **DI RAPPRESENTARE** ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, che il presente atto può essere impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
13. **DI PUBBLICARE** il presente atto, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
(Arch. Lucia Taffetani)

ALLEGATI

- A Disciplinare di Concessione
B Planimetria di riferimento

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 28 maggio 2025, n. 379

R.D. 523/1904; ART. 31 L.R. 5/2006. Demanio pubblico – Ramo idrico. Cambio di titolarità della concessione rilasciata a Impresa Viti Snc di Viti Matteo e Viti Cristian a favore della ditta EDILSERVICE di Palanca Marco Sas, per occupazione area con manufatto per immissione di acque bianche e reflue in sinistra idrografica del Fosso del Mulinello nel Comune di Frontone (Foglio 13 ant. mapp. 188) ID 570.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di concedere, ai sensi della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti

- terzi, il cambio di titolarità della concessione di occupazione di area demaniale rilasciata a IMPRESA VITI SNC DI VITI MATTEO e VITI CRISTIAN (P.IVA 02265750410) con Decreto della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Nord n. 813 del 30/11/2022, a favore della ditta EDILSERVICE di Palanca Marco Sas (P.IVA 02400080418) con sede in Comune di Pergola – Via Osteria del Piano, 7.
- 2) Di precisare che la concessione riguarda l'occupazione di un'area appartenente al demanio idrico, nel Comune di Frontone (Foglio 13 ant. mapp.le 188) con una scogliera di 2x1x1 mt. a protezione della sponda sinistra del Fosso del Mulinello per l'immissione di acque bianche e reflue derivanti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia posto a monte, già autorizzato.
- 3) Di confermare la validità del Disciplinare di concessione rep. 16 del 30/11/2022 sottoscritto dal precedente concessionario,
- 4) Di stabilire che il nuovo titolare della concessione subentra in tutti i diritti, obblighi, oneri e responsabilità indicati nel Disciplinare di concessione rep. 16 del 30/11/2022 rilasciato al precedente titolare.
- 5) Di confermare, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione per anni 20 successivi e continui decorrenti dal 30/11/2022, data di validità del provvedimento di concessione (Decreto del Dirigente Settore Genio Civile Marche Nord), verso il pagamento all'Autorità Concedente (questo Settore) del canone demaniale, come annualmente determinato dalla Regione Marche.
- 6) Di precisare, altresì, che entro la data di scadenza della concessione in oggetto, fissata al 29/11/2042, la ditta concessionaria è tenuta a presentare apposita domanda di rinnovo.
- 7) Di inviare copia conforme all'originale del presente Decreto alla Ditta concessionaria.
- 8) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.
- 9) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 è il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche.
- 10) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che il presente atto può essere impugnato dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
Arch. Lucia Taffetani

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 380

D.P.R. 1363/1959 - D.M. 26/06/2014. Rilascio autorizzazione all'esercizio di un invaso ad uso irriguo, ubicato in Comune di Ostra Vetere, via Pescara n.1 - Contrada Lanternone. Ditta: Azienda Agricola Gregorini Luca (P.IVA 02463520425)

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di rilasciare all'Azienda Agricola Gregorini Luca (P.IVA 02463520425), ai sensi del D.P.R. n. 1363 del 01/11/1959 e del D.M. 26 giugno 2014, fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, l'autorizzazione all'esercizio di uno sbarramento di ritenuta formante un invaso ubicato sul terreno catastalmente censito al Foglio 27 Mappali 10-11-14 del Comune di Ostra Vetere (AN), via Pescara n. 1 - Contrada Lanternone, finalizzato all'accumulo di acqua ad uso irriguo.
 - 2) Di dare atto che il suddetto lago è stato autorizzato dal SUAP Le Terre della Marca Senone, con Determinazione del Dirigente Dott. Paolo Mirti di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria del 26/07/2022 (Pratica SUAP n. 1109/2022 del 14/10/2022), nell'ambito della quale questo Settore ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'invaso, con prescrizioni.
 - 3) Di subordinare l'efficacia del presente atto al rispetto delle seguenti prescrizioni, che il soggetto proprietario o gestore dovrà osservare ai fini dell'esercizio dell'invaso:
 - a) dovrà essere mantenuta una pompa per consentire, in caso di emergenza, un rapido svasso del lago;
 - b) il sistema di smaltimento delle acque dal lago (sfioratore e fosso di recapito), dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza manutentiva;
 - c) le acque di scarico provenienti dal tubo sfioratore non dovranno esercitare fenomeni di erosione e/o favorire fenomeni di instabilità;
 - d) dovrà essere garantita una periodica manutenzione alla rete scolante presente nelle aree a monte del lago, al fine di garantire un'adeguata regimazione delle acque;
 - e) dovrà essere mantenuto un adeguato inerbimento dell'argine, delle sponde e dell'area di versante posta a monte del lago, da attuarsi con miscugli di specie erbacee, per evitare l'innescarsi di eventuali fenomeni erosivi;
 - f) dovranno essere attuati periodici interventi di taglio e sfalcio della vegetazione che colonizzerà il paramento arginale e le sponde esterne dell'invaso;
 - g) ai piedi dell'argine e fino al limite di proprietà dovranno essere evitate lavorazioni agricole ed il terreno dovrà essere mantenuto inerbato;
 - h) in base a quanto disposto dall'art. 13 del D.P.R. n. 1363 del 1959 il soggetto proprietario o gestore dell'invaso dovrà vigilare sullo stato di perfetta conservazione ed integrità dello sbarramento, dell'efficienza degli organi di scarico e di ogni altro particolare costruttivo connesso all'opera stessa. Inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, scelto un tecnico di fiducia abilitato alla professione, dovrà far redigere una relazione tecnica annuale attestante la perfetta integrità e rispondenza dello sbarramento agli elaborati tecnici autorizzati, nonché l'efficienza degli organi di scarico (sfioratore e pompa). Tale relazione dovrà essere conservata dalla ditta ed esibita alle Autorità competenti in caso di controllo;
 - i) qualora dalle ispezioni periodiche dovessero sorgere dubbi sulla efficienza e conservazione del paramento di valle e delle opere di scarico, la Ditta dovrà immediatamente sospendere l'esercizio, provvedendo allo scarico del serbatoio, dandone nel contempo avviso a questo Settore Genio Civile Marche Nord;
 - j) la Ditta richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno a persone o cose che dovessero determinarsi per effetto della mancata vigilanza durante l'esercizio.
- 4) Di precisare che questo Settore si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la perfetta conservazione ed integrità dello sbarramento, l'efficienza degli organi di scarico e di ogni altro particolare costruttivo connesso al funzionamento dell'invaso
 - 5) Di inviare copia del presente Decreto alla ditta richiedente.
 - 6) Di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.
 - 7) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 07/08/1990 n. 241 è il dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche.
 - 8) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della

L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro 120 (centoventi) giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

- 9) Di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.
- 10) Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione

Il Dirigente
Arch. Lucia Taffetani

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 381

ART. 7 R.D. 3267/1923 Ditta: MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. Nulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per lavori di rinnovamento reti e impianti del S.I.I. - GAS nel territorio servito da marche Multiservizi S.p.A. Pesaro - Installazione Imhoff ed eliminazione scarico in Strada dei Canneti (Fgl. 10 part. 40), Comune di Pesaro.

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 382

R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio Pubblico - Ramo Idrico. Rinnovo del Decreto n. 426 del 30/05/2023, interventi di sistemazione idraulica del Rio La Fossetta in Comune di Gabicce Mare, località Case Badioli - Bacino Tavollo. Richiedente: Uguccione Silvia (codice fiscale GCC-SLV78C66H294Q) ed altri. Autorizzazione Rep. n° 3168/ta. (Rif. Aut. Rep. 2838/ta).

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 383

ART. 7 R.D.L. 3267/1923 - Art. 12 c. 2 L.R. 6/2005 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI URBINO Nulla osta con prescrizioni a tutela del vincolo idrogeologico per intervento di ripristino sede stradale con riduzione del rischio idrogeologico, in loc. Cà Biagio (Foglio 105, Particelle n. 71/ p, 72/p e 153/p), nel Comune di Urbino (PU). Istanza presentata dal Comune di Urbino.

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 384

ARTT 8-9-10 del R.D. 3267/1923 - DGR Marche 1732/2018 - ART. 10 L.R. 6/2005. PAGNI-PAOLA Autorizzazione ad intervento di taglio di diradamento di un bosco sito in loc. Castel di Mezzo - Strada di Vincolungo (fgl. 3 partt. 95 ha 0.02.50 circa), in Comune di Pesaro.

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 385

ARTT 8-9-10 del R.D. 3267/1923 - DGR Marche 1732/2018 - ART. 10 L.R. 6/2005. MAGI PIA Autorizzazione ad intervento di taglio di diradamento di un bosco sito in loc. Castel di Mezzo - Strada di Vincolungo (fgl. 3 partt. 232, 234 ha 0.10.00 circa), in Comune di Pesaro.

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Nord del 29 maggio 2025, n. 386

R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio Pubblico - Ramo Idrico. Comune di Urbino, località Colcello/Cà Frate, interventi di sistemazione del fondo alveo e delle sponde del Fosso dei Donnini a protezione della viabilità locale. Richiedente: Amministrazione Comunale. Autorizzazione Rep. n° 3169/ce.

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 330

RINNOVO E VOLTURA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE, rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno, con atto Rep. n. 11109 del 28.11.2005, per n.1 attraversamento carrabile del Fosso dei Rossi nel Comune di Petritoli (FM), ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 05/2006 ss.mm.ii. - Richiedente: SOC. AGRICOLA MARCHIGIANA (P.IVA 02557780398).

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 331

R.D. 11.12.1933 n.1775 – D.Lgs. 152/206 - L.R. n. 5/2006 art. 37 – *Provvedimento di riconoscimento dei prelievi in atto dal campo pozzi n.174, portata prelievo 25,00 l/s per uso idropotabile catastalmente identificati al foglio 3 particella 84 del comune di Macerata (MC) – P.IVA. 01501460438 - SIAR-DAP 514942.*

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, i prelievi in atto, alla ditta P.IVA. 01501460438 - ASTEA S.P.A.– ad uso idropotabile, il diritto a utilizzare l'acqua pubblica, dal campo pozzi n. 174 in comune di Macerata così costituito: ID 103209 - 103210 e 103212 foglio 3 particella 84 già denunciati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 275/1993 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il titolare del presente provvedimento è autorizzato a captare la quantità riconosciuta in fase di denuncia pozzo; ovvero per una portata di derivazione **25,00 l/s**;
 - b) Per i prelievi superiori a 2 l/s si applica la Direttiva Derivazioni, pertanto la successiva istanza di concessione pluriennale dovrà contenere la documentazione tecnica specialistica contenente gli studi e le prove effettuate al fine di valutare una eventuale interferenza dell'emungimento con l'andamento delle portate del fiume e di monitorare e garantire il DMV. Dovrà essere altresì prodotto un **Piano di Monitoraggio** al fine di valutare gli effetti sulla falda e il corpo idrico con la ricostruzione piezometrica statica e dinamica per la durata del provvedimento. Il Piano dovrà essere prodotto annualmente a questo Settore.
 - c) dovranno essere installati gli strumenti di misurazione delle portate o dei volumi derivati secondo quanto stabilito dalle vigenti normative e con priorità i dei limitatori di portata che garantiscono il rispetto dell'utilizzo delle quantità massime consentite;
 - d) i titolari di concessione devono registrarsi nella piattaforma SIAR DAP (<https://siar.regione.marche.it>);
 - e) ad avvenuta registrazione nel portale, entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere effettuata la denuncia dei consumi dell'anno precedente, nella sezione dedicata della propria domanda;
 - f) i titolari delle captazioni dovranno provvedere al pagamento dei canoni demaniali, con le modalità previste dal portale SIAR, per gli importi relativi all'uso dichiarato ed autorizzato;
 - g) i pozzi non potranno essere successivamente approfonditi e/o modificati senza preventiva autorizzazione;
 - h) **i prelievi per uso irriguo sono vietati dal lunedì al sabato nella fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00, e la domenica dalle 00.00 alle 24.00, per permettere il ricarica della falda. Nei casi di esigenze di trapianto/semina delle coltivazioni il concessionario è derogato dal rispetto degli orari sopra stabiliti, per un periodo di gg. 15 dall'avvenuta lavorazione.**
 - i) i titolari delle captazioni dovranno consentire l'accesso al personale incaricato per effettuare accertamenti e/o verifiche, e provvedere alla messa in sicurezza del pozzo. Dovranno inoltre porre in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali della falda, nonché infortuni o intrusioni casuali;
 - j) per motivi di pubblico interesse, anche connessi allo stato di qualità del corpo idrico sotterraneo, questo Settore può provvedere, ove necessario, alla sospensione e/o alla revisione del presente provvedimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi.
- 2) DI STABILIRE che l'acquisizione di ulteriori dati e/o l'eventuale approvazione di direttive specifiche per la salvaguardia delle risorse idriche potranno determinare la revisione delle condizioni indicate nel presente atto.
 - 3) DI STABILIRE **che il presente decreto, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 5/2006, comma 6, ha una durata massima di 5 anni a partire dalla data della sua emissione, e che entro tale termine il titolare del presente provvedimento, ovvero il proprietario del pozzo, se interessato alla prosecuzione del prelievo, dovrà presentare domanda di concessione di derivazione pluriennale secondo la normativa vigente sempre nella piattaforma SIAR (<https://siar.regione.marche.it>).**

- 4) DI STABILIRE, altresì, che i titolari delle captazioni terranno sollevata e indenne la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud, da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto del presente atto.
- 5) DI TRASMETTERE agli utenti il presente decreto, dove sono indicati tutti gli estremi autorizzativi del riconoscimento ai sensi dell'art. 37 L.R. 5/2006: numero SIAR del campo pozzi, di ubicazione, uso e quantità di acqua autorizzata al prelievo.
- 6) DI PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
- 7) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt. 18, 140 e 143 del T.U. - R.D. 11.12.1933 n. 1775, per tutti gli altri aspetti può essere presentato ricorso presso il TAR Marche.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
Dott. Ing. Stefano Stefoni

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 332

R.D. 11.12.1933 n. 1775 - D.Lgs. 152/206 - L.R. n. 5/2006 art. 37 - Provvedimento di riconoscimento dei prelievi in atto dal campo pozzi n. 173, portata prelievo 15,00 l/s per uso idropotabile catastalmente identificati al foglio 5 particella 79 del Comune di Montelupone (MC) - P.IVA. 01501460438 - SIAR-DAP 506480.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 37, comma 3,

della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, i prelievi in atto, alla ditta P.IVA. 01501460438 - ASTEA S.P.A. - ad uso idropotabile, il diritto a utilizzare l'acqua pubblica, dal campo pozzi n. 173 in comune di Montelupone così costituito: ID 103229 e 103230 foglio 5 particella 79 già denunciati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 275/1993 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il titolare del presente provvedimento è autorizzato a captare la quantità riconosciuta in fase di denuncia pozzo; ovvero per una portata di derivazione **15,00 l/s**;
- b) Per i prelievi superiori a 2 l/s si applica la Direttiva Derivazioni, pertanto la successiva istanza di concessione pluriennale dovrà contenere la documentazione tecnica specialistica contenente gli studi e le prove effettuate al fine di valutare una eventuale interferenza dell'emungimento con l'andamento delle portate del fiume e di monitorare e garantire il DMV. Dovrà essere altresì prodotto un **Piano di Monitoraggio** al fine di valutare gli effetti sulla falda e il corpo idrico con la ricostruzione piezometrica statica e dinamica per la durata del provvedimento. Il Piano dovrà essere prodotto annualmente a questo Settore.
- c) dovranno essere installati gli strumenti di misurazione delle portate o dei volumi derivati secondo quanto stabilito dalle vigenti normative e con priorità i dei limitatori di portata che garantiscono il rispetto dell'utilizzo delle quantità massime consentite;
- d) i titolari di concessione devono registrarsi nella piattaforma SIAR DAP (<https://siar.regione.marche.it>);
- e) ad avvenuta registrazione nel portale, entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere effettuata la denuncia dei consumi dell'anno precedente, nella sezione dedicata della propria domanda;
- f) i titolari delle captazioni dovranno provvedere al pagamento dei canoni demaniali, con le modalità previste dal portale SIAR, per gli importi relativi all'uso dichiarato ed autorizzato;
- g) i pozzi non potranno essere successivamente approfonditi e/o modificati senza preventiva autorizzazione;
- h) **i prelievi per uso irriguo sono vietati dal lunedì al sabato nella fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00, e la domenica**

dalle 00.00 alle 24.00, per permettere il ricarico della falda. Nei casi di esigenze di trapianto/semina delle coltivazioni il concessionario è derogato dal rispetto degli orari sopra stabiliti, per un periodo di gg. 15 dall'avvenuta lavorazione.

- i) i titolari delle captazioni dovranno consentire l'accesso al personale incaricato per effettuare accertamenti e/o verifiche, e provvedere alla messa in sicurezza del pozzo. Dovranno inoltre porre in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali della falda, nonché infortuni o intrusioni casuali;
 - j) per motivi di pubblico interesse, anche connessi allo stato di qualità del corpo idrico sotterraneo, questo Settore può provvedere, ove necessario, alla sospensione e/o alla revisione del presente provvedimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali, senza che ciò possa dare luogo alla correzione di indennizzi.
- 2) DI STABILIRE che l'acquisizione di ulteriori dati e/o l'eventuale approvazione di direttive specifiche per la salvaguardia delle risorse idriche potranno determinare la revisione delle condizioni indicate nel presente atto.
 - 3) **DI STABILIRE che il presente decreto, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 5/2006, comma 6, ha una durata massima di 5 anni a partire dalla data della sua emissione, e che entro tale termine il titolare del presente provvedimento, ovvero il proprietario del pozzo, se interessato alla prosecuzione del prelievo, dovrà presentare domanda di concessione di derivazione pluriennale secondo la normativa vigente sempre nella piattaforma SIAR (<https://siar.regione.marche.it>).**
 - 4) DI STABILIRE, altresì, che i titolari delle captazioni terranno sollevata e indenne la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud, da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto del presente atto.
 - 5) DI TRASMETTERE agli utenti il presente decreto, dove sono indicati tutti gli estremi autorizzativi del riconoscimento ai sensi dell'art. 37 L.R. 5/2006: numero SIAR del campo pozzi, di ubicazione, uso e quantità di acqua autorizzata al prelievo.
 - 6) DI PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
 - 7) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale

al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt. 18, 140 e 143 del T.U. - R.D. 11.12.1933 n. 1775, per tutti gli altri aspetti può essere presentato ricorso presso il TAR Marche.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
Dott. Ing. Stefano Stefoni

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 23 maggio 2025, n. 333

R.D. 11.12.1933 n. 1775 - D.Lgs. 152/206 - L.R. n. 5/2006 art. 37 - Provvedimento di riconoscimento dei prelievi in atto dal campo pozzi n. 172, portata prelievo 25,00 l/s per uso idropotabile catastalmente identificati al foglio 20 particelle 325 e 323 del comune di Porto Recanati (MC) - P.IVA. 01501460438 - SIAR-DAP 506479.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 5/2006 e fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi, i prelievi in atto, alla ditta P.IVA. 01501460438 - ASTEA S.P.A. - ad uso idropotabile, il diritto a utilizzare l'acqua pubblica, dal campo pozzi n. 172 in comune di Porto Recanati SIAR-DAP 506479 così costituito: ID 27541 foglio 20 part. 325 e ID: 27542 e 27543 foglio 20 part. 323 già denunciati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 275/1993 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il titolare del presente provvedimento è autorizzato a captare la quantità riconosciuta in fase di denuncia pozzo; ovvero per una portata di derivazione **25,00 l/s**;
 - b) Per i prelievi superiori a 2 l/s si applica la

- Direttiva Derivazioni, pertanto la successiva istanza di concessione pluriennale dovrà contenere la documentazione tecnica specialistica contenente gli studi e le prove effettuate al fine di valutare una eventuale interferenza dell'emungimento con l'andamento delle portate del fiume e di monitorare e garantire il DMV. Dovrà essere altresì prodotto un **Piano di Monitoraggio** al fine di valutare gli effetti sulla falda e il corpo idrico con la ricostruzione piezometrica statica e dinamica per la durata del provvedimento. Il Piano dovrà essere prodotto annualmente a questo Settore.
- c) dovranno essere installati gli strumenti di misurazione delle portate o dei volumi derivati secondo quanto stabilito dalle vigenti normative e con priorità i dei limitatori di portata che garantiscono il rispetto dell'utilizzo delle quantità massime consentite;
- d) i titolari di concessione devono registrarsi nella piattaforma SIAR DAP (<https://siar.regione.marche.it>);
- e) ad avvenuta registrazione nel portale, entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere effettuata la denuncia dei consumi dell'anno precedente, nella sezione dedicata della propria domanda;
- f) i titolari delle captazioni dovranno provvedere al pagamento dei canoni demaniali, con le modalità previste dal portale SIAR, per gli importi relativi all'uso dichiarato ed autorizzato;
- g) i pozzi non potranno essere successivamente approfonditi e/o modificati senza preventiva autorizzazione;
- h) **i prelievi per uso irriguo sono vietati dal lunedì al sabato nella fascia oraria compresa fra le 10:00 e le 18:00, e la domenica dalle 00.00 alle 24.00, per permettere il ricarica della falda. Nei casi di esigenze di trapianto/ semina delle coltivazioni il concessionario è derogato dal rispetto degli orari sopra stabiliti, per un periodo di gg. 15 dall'avvenuta lavorazione.**
- i) i titolari delle captazioni dovranno consentire l'accesso al personale incaricato per effettuare accertamenti e/o verifiche, e provvedere alla messa in sicurezza del pozzo. Dovranno inoltre porre in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali della falda, nonché infortuni o intrusioni casuali;
- j) per motivi di pubblico interesse, anche connessi allo stato di qualità del corpo idrico sotterraneo, questo Settore può provvedere, ove necessario, alla sospensione e/o alla revisione del presente provvedimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi.
- 2) DI STABILIRE che l'acquisizione di ulteriori dati e/o l'eventuale approvazione di direttive specifiche per la salvaguardia delle risorse idriche potranno determinare la revisione delle condizioni indicate nel presente atto.
- 3) DI STABILIRE **che il presente decreto, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 5/2006, comma 6, ha una durata massima di 5 anni a partire dalla data della sua emissione, e che entro tale termine il titolare del presente provvedimento, ovvero il proprietario del pozzo, se interessato alla prosecuzione del prelievo, dovrà presentare domanda di concessione di derivazione pluriennale secondo la normativa vigente sempre nella piattaforma SIAR (<https://siar.regione.marche.it>).**
- 4) DI STABILIRE, altresì, che i titolari delle captazioni terranno sollevata e indenne la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud, da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione eventualmente promossi da terzi per il fatto del presente atto.
- 5) DI TRASMETTERE agli utenti il presente decreto, dove sono indicati tutti gli estremi autorizzativi del riconoscimento ai sensi dell'art. 37 L.R. 5/2006: numero SIAR del campo pozzi, di ubicazione, uso e quantità di acqua autorizzata al prelievo.
- 6) DI PUBBLICARE il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
- 7) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine inderogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ovvero, se anteriore, dalla data in cui risulti che l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza, conformemente a quanto sancito dagli artt.18, 140 e 143 del T.U. - R.D.11.12.1933 n.1775, per tutti gli altri aspetti può essere presentato ricorso presso il TAR Marche.
- Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
- Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.*

Il Dirigente
 Dott. Ing. Stefano Stefoni

Decreto del Dirigente del Settore Genio Civile Marche Sud del 27 maggio 2025, n. 340

R.D. 1775/1933, art.56 - L.R. 5/2006, art.17- Licenza di attingimento annuale per usi vari, località e corsi d'acqua diversi nel territorio della provincia di FERMO – Allegato 1 – Elenco domande ammissibili per Rinnovo autorizzazioni annuali

DIPARTIMENTO - POLITICHE SOCIALI,
LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 27 maggio 2025, n. 76

DDS 338/SIP/2024 PR Marche FSE+ 2021/2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (8) – Campo di intervento 137: Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l'occupazione nella regione Marche, annualità 2024 – 2025 – Concessione e impegno risorse a favore di imprese/studi professionali, Capitoli 2150410299, 2150410300, 2150410301, bilancio 2025/2027, annualità 2025 (I finestra temporale).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) **di dare atto** che, a fronte di n. 350 progetti ammessi a finanziamento, con DDS n. 34/SIP del 29/01/2025, così come parzialmente rettificato e integrato dal DDS n. 68/SIP del 24/02/2025 (con il quale si è proceduto ad un primo scorrimento della graduatoria che ha interessato n. 15 progettii dalla posizione n. 351 alla posizione n. 365) n. 335 beneficiari, hanno accettato il contributo e hanno costituito l'impresa/studio professionale entro i termini fissati dal DDS n. 338/SIP/2024 (art.9 dell'Avviso) e pertanto risultano ammissibili a finanziamento come riportato nell'**allegato A**) che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) **di dichiarare decaduti** dall'incentivo n. 15 progetti di cui n. 2 progetti a seguito di rinuncia, n. 12 progetti a seguito di mancato invio della documentazione di accettazione del contributo nei termini previsti dall'art. 9 dell'avviso e n. 1 progetto non ammissibili ai sensi dell'art. 6 dell'avviso, come riportato nell'**allegato B**) che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

- 3) **di quantificare** in € **6.700.000,00** l'importo complessivo necessario al finanziamento dei progetti inseriti nell'allegato A di cui al precedente punto 1), secondo un cronoprogramma di esigibilità della spesa ai sensi del D.lgs. 118/11, nell'annualità 2025;
- 4) **di concedere** l'importo complessivo di € **6.700.000,00** a favore delle imprese indicate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che hanno presentato domanda a valere sull'Avviso Pubblico approvato con DDS 338/SIP/2024 "PR Marche FSE+ 2021/2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (8) – Campo di intervento 137: Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l'occupazione nella regione Marche, annualità 2024 – 2025, DGR n. 977 del 24.06.2024 - Euro 14.000.000,00";
- 5) **di impegnare** l'importo complessivo di € **6.700.000,00**, suddiviso in impegni come risulta dall'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2025/2027, secondo il cronoprogramma determinato per esigibilità, nell' annualità 2025, come di seguito specificato:

CAPITOLO	IMPEGNO anno 2025 (€)
2150410299	3.350.000,00
2150410300	2.345.000,00
2150410301	1.005.000,00
TOTALE	6.700.000,00

C.T.E.:

2150410299: 1504 2310399001 041 3 1040399999
0000000000000000 4 3 009

2150410300: 1504 2310399001 041 4 1040399999
0000000000000000 4 3 009

2150410301: 1504 2310399001 041 7 1040399999
0000000000000000 4 3 009

I capitoli sopra indicati sono correlati ai seguenti capitoli di entrata:

CAPITOLI	QUOTA	ANNUALITA'	n. ACCERTAMENTO	IMPORTO (€)
1201050131	UE	2025	193	35.674.177,12
1201010510	STATO		194	25.271.923,99

Il capitolo di cofinanziamento regionale è garantito dalla Tab. D - L.R. n. 21 del 30 dicembre 2024 - Disposizioni per la formazione del bilancio 2025-2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025).

- 6) di ridurre le prenotazioni di impegno di spesa assunte con DDS n. 338/SIP/2024, per un importo complessivo di € **6.700.000,00** per l'annualità 2025 come segue:

CAPITOLO	ANNO 2025	
	PRENOTAZIONE	IMPORTO RIDUZIONE (€)
2150410299	1039/2025	3.350.000,00
2150410300	1040/2025	2.345.000,00
2150410301	1041/2025	1.005.000,00

- 7) di stabilire che la liquidazione degli incentivi avverrà con successivi atti, al momento della richiesta di liquidazione della prima tranche a seguito di verifica della documentazione inviata nei modi e nei termini stabiliti dall'Avviso Pubblico approvato con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 338/SIP/2024;
- 8) di dare evidenza pubblica al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel portale della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi?idb=8354> precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
- 9) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il direttore
(Roberta Maestri)

ALLEGATI

Allegato A) Tabella beneficiari impegnati – prima finestra

Allegato B) Progetti decaduti (Rinuncia esplicita, non accettazione, mancanza di requisiti)

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 27 maggio 2025, n. 77

PR Marche FSE+ 2021-2027. Avviso Pubblico per l'assegnazione di Borse Tematiche all'interno di Botteghe Scuola – DGR n. 270 del 06/03/2023 e n. 1142 del 31.07.2023– Asse 1 Occupazione, OS 4.a (7) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024-2025. Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute nella prima finestra 2025 (dal 1 marzo al 30 aprile 2025).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di dare atto che, in riferimento al DDS n. 617/SIP/2023 "Avviso Pubblico per l'assegnazione di Borse Tematiche all'interno di Botteghe Scuola" in

oggetto, **nella prima finestra 2025 (1 marzo – 30 aprile 2025)** sono state inviate telematicamente e validate attraverso il sistema informativo Siform2 n. 5 domande;

2. Di dare atto che l'ammissibilità delle domande istruite è stata definita in base a quanto stabilito dall' art. 10 dell' Avviso pubblico di cui al punto precedente;
3. Di **ammettere** a valutazione tutte le **5** domande pervenute e contenute nell' allegato A) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e individuate attraverso il *numero identificativo domanda* e il *codice progetto* generati da Siform2;
4. Di trasmettere il presente decreto e il rispettivo allegato, per il seguito di competenza, alla Commissione di Valutazione individuata e nominata con DDS n. 694/SIP del 01/12/2023;
5. Di dare evidenza al presente decreto, completo dei relativi allegati, mediante pubblicazione sul sito <https://www.regione.marche.it/RicercaBandi/id32790/6841>, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore
(*Roberta Maestri*)

ALLEGATI

- ALLEGATO A (Domande ammesse a valutazione)

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 28 maggio 2025, n. 78

DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 "Avviso Pubblico per l'assegnazione di Borse ricerca – DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+

2021 -2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00"). Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 01 marzo al 30 aprile 2025.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di dare atto che, in riferimento al DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 "Avviso Pubblico per l'assegnazione di Borse ricerca – DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 - 2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00" (BURM n.44/18 maggio 2023), **nella I finestra 1° marzo – 30 aprile 2025** sono state validate e inviate telematicamente attraverso il sistema informativo Siform 2, **n. 198** domande, di cui **n. 4** domande non sono state istruite per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
2. Di **ammettere** a valutazione **nr. 190 domande**, riferite all' Avviso pubblico richiamato al punto 1 contenute nell' allegato A) Elenco a, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e individuate attraverso il numero identificativo domanda e il codice progetto generati da Siform 2;
3. Di **non ammettere**, al contempo, a valutazione **nr. 4** domande riferite all' Avviso pubblico richiamato al punto 1, per le motivazioni riportate nell' allegato A) Elenco b, del presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, individuate con le modalità di cui al punto precedente;
4. Di trasmettere il presente decreto e i rispettivi allegati, per il seguito di competenza, alla Commissione di valutazione, individuata e nominata con il DD n.424/SIP del 20/06/2023, parzialmente modificata con DDSIP nr. 203/2024, DDSIP nr.121/2025 e DDPSL 74/2025;
5. Di dare atto che, a far data dal 21 maggio 2025, giorno successivo alla emanazione del DDD 68/PSL del 20.05.2025 relativo al conferimento dei nuovi incarichi di EQ, la responsabilità del presente procedimento è assegnata alla dott.ssa Lara Caponi, titolare della E. Q . "Incentivi per l'occupazione e workexperience per i giovani", in cui detto procedimento risulta incardinato;
6. Di dare evidenza al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione sul sito

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Bandi-di-finanziamento/id_27685/6906, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Direttore
(Roberta Maestri)

ALLEGATI

Allegato A – Elenco A Domande Ammesse a Valutazione / Elenco B Domande non ammesse a valutazione

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 28 maggio 2025, n. 79

DDS n. 80 del 27.02.2025 "DGR n. 1559/2024, Avviso Pubblico "Accordo per la Coesione FDR 2021-2027 per la concessione di Incentivi alle imprese marchigiane per l'assunzione di soggetti disoccupati e aiuti alle assunzioni per soggetti svantaggiati nella Regione Marche" - Schede Intervento n. 27 e 28 Fondo di Rotazione (FdR) – Azione 1. DDDPSL n. 54 del 8/5/2025. Parziale rettifica graduatoria progetti ammessi a finanziamento Az1 e primo scorrimento graduatoria Az2.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di rettificare parzialmente , per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, gli allegati A1 ,B1, D1 approvati con decreto 54/PSL dell' 08/05/2025 concernente l'esito dell'istruttoria e l'approvazione della graduatoria dei progetti di assunzione ammessi a finanziamento a valere sull'Azione 1 dell'Avviso pubblico approvato con DDS n. 80 del 27/02/2025 inserendo fra i progetti ammessi a valutazione e ammessi a finanziamento il progetto codice siform 1111581;
2. Di approvare , pertanto, gli Allegati A1, B1 , D1, parti integranti e sostanziali del presente decreto , che rettificano e sostituiscono gli Allegati A1, B1 D1 approvati con DDPSL 54 dell'8/5/2025 per le motivazioni riportate nel documento istruttorio
3. Di prendere atto della rinuncia al contributo presentata con nota 0621401120/05/2025 da parte del titolare del progetto di assunzione Az 1 cod siform . 1112743 con la cui economia si procederà a finanziare il progetto di assunzione Az 1 di cui al punto 1;
4. Di prendere atto della comunicazione di rinuncia a finanziamento di cui alla nota prot. n. 602183 del 15.05.2025 relativa al progetto di assunzione Azione 2 cod. siform. 1112185;
5. Di procedere, conseguentemente, a seguito di rinuncia, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio allo scorrimento della graduatoria approvata con DDPSL 54/2025 e contenuta nell'allegato D2 ai sensi dell'art. 8 dell'avviso pubblico in oggetto parzialmente a favore del progetto codice siform 1111522 per €. 9.894,30 e parzialmente a favore del progetto codice siform 1111481 per €. 9.605,70 ;
6. Di approvare gli Allegati A1, B1 , D1, parti integranti e sostanziali del presente decreto , che rettificano e sostituiscono gli Allegati A1, B1 D1 approvati con DDPSL 54 dell'8/5/2025 per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
7. Di confermare , per le parti non modificate con il presente decreto , il contenuto del DDPSL 54/2025 compresi gli allegati non interessati dal presente atto;
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso pubblico, l'accettazione del contributo e la relativa assunzione dovranno avvenire entro i 45 giorni successivi alla data di comunicazione di ammissibilità a finanziamento;
9. Di rinviare a successivo decreto, ai sensi dell'art 11 dell'Avviso pubblico, l'impegno e la liquidazione del contributo alle domande ammissibili a finanziamento, previa verifica della documentazione necessaria e dell'espletamento dei controlli di cui al medesimo art. 11;
10. Di dare atto che la data di pubblicazione del presente decreto è valida ai fini della comunicazione di ammissione o non ammissione a finanziamento ai destinatari ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della L. 241/90;
11. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003 e sul sito regionale

www.norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017;

- 12 Di dare evidenza al presente decreto attraverso la pubblicazione nel portale della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi-e-opportunita/Bandi-attivi?idb=10006>
- 12 Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla pubblicazione. In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore
(Roberta Maestri)

ALLEGATI

- Allegato A1 "Elenco domande Ammesse a Valutazione" Az 1
Allegato B1 "Elenco domande Non ammesse a Valutazione" Az1
Allegato D1 "Domande Ammesse a Finanziamento" Az1

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 29 maggio 2025, n. 80

Annulamento DD n. 78 del 28.05.2025 "DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 "Avviso Pubblico per l'assegnazione di Borse ricerca - DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 -2027 - Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) - Campo di intervento 134 - Annualità 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00". Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 01 marzo al 30 aprile 2025.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di annullare il DD n.78 del 28.05.2025, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio
2. Di procedere all'annullamento del suddetto decreto in OPEN ACT
3. Di procedere, con successivo atto al reinserimento in OPEN ACT, del decreto e dell'Allegato A corretto

Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Direttore
(Roberta Maestri)

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 29 maggio 2025, n. 81

DDS 69/SIP/2025 - Avviso Pubblico "DGR n.1557 del 07/10/2024 rimborso dei costi sostenuti per l'attivazione di fideiussioni alle imprese beneficiarie di misure regionali finanziate con fondi pubblici e alle imprese beneficiarie del Fondo Regionale di ingegneria finanziaria - Strumento finanziario Fondo Credito Nuove imprese. Euro 169.340,25 Scheda n.25 Allegato 3 di cui alla DGR n. 1917/2024" - Ammissibilità a contributo delle domande pervenute dal 02/05/2025 al 23/05/2025 (1° intervallo temporale del 2° sportello annualità 2025)

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di dare atto che in riferimento al DDS n. 69/SIP/2025 "Avviso Pubblico "DGR n.1557 del 07/10/2024 rimborso dei costi sostenuti per l'attivazione di fideiussioni alle imprese beneficiarie di misure regionali finanziate con fondi pubblici e alle imprese beneficiarie del Fondo Regionale di ingegneria finanziaria - Strumento finanziario Fondo Credito Nuove imprese. Euro 169.340,25" Scheda n.25 Allegato 3 di cui alla DGR n. 1917/2024" sono pervenute, dal 02/05/2025 al 23/05/2025 (1° intervallo temporale - 2° annualità 2025), **n. 5 domande** come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria svol-

ta dal Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 6 del DDS n. 69/SIP/2024 così come riportate nel verbale n. 4 acquisito agli atti del Dipartimento con ns prot. ID 37425035\28/05/2025\PSL e dichiarare ammissibili a contributo le domande di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di rinviare a successivo decreto, l'assunzione dell'impegno di spesa, da adottarsi successivamente alla presentazione della richiesta di rimborso da parte delle imprese ed alla verifica della conformità della documentazione ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso pubblico;
4. di trasmettere ai beneficiari nota di formale comunicazione di ammissibilità a contributo;
5. di dare evidenza al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel portale della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/8966 precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013
7. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario, entro 60 giorni dalla pubblicazione. In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore
(*Roberta Maestri*)

ALLEGATI

Allegato A – Elenco domande ammissibili a contributo

AVVISO

**L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Decreto del Dirigente del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione del 29 maggio 2025, n. 82

DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 "Avviso Pubblico per l'assegnazione di Borse ricerca – DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 -2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00)". Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 01 marzo al 30 aprile 2025.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di dare atto che, in riferimento al DD nr. 322/SIP del 11/05/2023 "Avviso Pubblico per l'assegnazione di Borse ricerca – DGR n. 269 del 06/03/2023 - PR Marche FSE+ 2021 - 2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024-2025, Euro 8.000.000,00" (BURM n.44/18 maggio 2023), **nella I finestra 1° marzo – 30 aprile 2025** sono state validate e inviate telematicamente attraverso il sistema informativo Siform 2, **n. 198** domande, di cui **n. 4** domande non sono state istruite per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
2. Di **ammettere** a valutazione **nr. 190 domande**, riferite all' Avviso pubblico richiamato al punto 1 contenute nell'allegato A) Elenco a, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, e individuate attraverso il numero identificativo domanda e il codice progetto generati da Siform 2;
3. Di **non ammettere**, al contempo, a valutazione **nr. 4** domande riferite all' Avviso pubblico richiamato al punto 1, per le motivazioni riportate nell'allegato A) Elenco b, del presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, individuate con le modalità di cui al punto precedente;
4. Di trasmettere il presente decreto e i rispettivi allegati, per il seguito di competenza, alla Commissione di valutazione, individuata e nominata con il DD n.424/SIP del 20/06/2023, parzialmente modificata con DDSIP nr. 203/2024, DDSIP nr.121/2025 e DDPSL 74/2025;
5. Di dare atto che, a far data dal 21 maggio 2025, giorno successivo alla emanazione del DDD 68/PSL del 20.05.2025 relativo al conferimento dei nuovi incarichi di EQ, la responsabilità del presente pro-

cedimento è assegnata alla dott.ssa Lara Caponi, titolare della E. Q. “Incentivi per l’occupazione e workexperience per i giovani”, in cui detto procedimento risulta incardinato;

6. Di dare evidenza al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione sul sito https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Bandi-di-finanziamento/id_27685/6906, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Direttore
(*Roberta Maestri*)

ALLEGATI

Allegato A – Elenco A Domande Ammesse a Valutazione / Elenco B Domande non ammesse a valutazione

AVVISO

L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l’Impiego e Crisi Aziendali del 23 maggio 2025, n. 443

“L.R. n.16/90, D.G.R. n.287/2022 e DDS n. 270/2022 (Avviso pubblico FORM.I.CA) – Costituzione e nomina della Commissione d’esame per il corso di formazione professionale: “ABILITAZIONE COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE” scheda Siform2 n.1089237 terza edizione. Ente gestore Imprendere srl - Macerata”.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- Che gli Enti ed Organismi interessati alla designazione dei loro rappresentanti in seno alla commissione d’esame hanno comunicato i relativi nominativi.

- Di nominare la Commissione d’esame per il corso “**ABILITAZIONE COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE**” scheda Siform2 n. **1089237 terza edizione**.
- Che i componenti della Commissione d’esame per il corso “**ABILITAZIONE COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE**” – scheda Siform2 n. **1089237 terza edizione**, gestito dall’Ente di formazione **Imprendere s.r.l. – Sede di Civitanova Marche (MC)**, in attuazione della normativa vigente in materia, risultano i seguenti:

FABIOLA BAIOTTO	Presidente di Commissione Rappresentante della Regione Marche
OMBRETTA FOGLIA	Rappresentante ente attuatore – docente corso - componente
DAMIANO BOSCHI	Rappresentante ente attuatore – docente corso - componente

- Che le spese correlate alle nomine degli stessi in seno alla Commissione d’esame sono a carico dell’Ente gestore, conseguentemente, non comportano né comporteranno alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
- Di dare atto che gli esami si terranno in Via Carducci s.n.c. – Civitanova Marche (MC) il **26 maggio 2025** dalle ore **09:00** alle ore **14:00**;
- Di inviare copia del presente atto all’Organismo Gestore e al Presidente per gli adempimenti di loro competenza;
- Di stabilire, ai sensi della DGR n.1158 del 09.10.2017, che il presente decreto venga pubblicato in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato;
- Di pubblicare per estratto il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n.17;
- Di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è **Alessandro Moschini**.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Dott. Massimo Rocchi)

ALLEGATI

N.1 Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 26 maggio 2025, n. 445

Avviso Pubblico (Allegato 1) ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica - Avviamento a selezione, Legge n. 68/99, art. 1, co. 1, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di Operatore di Amministrazione – VIII Livello, ai sensi del vigente CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca 2019/2021, da destinare presso la sede di Ancona in Via Castelfidardo n. 4.

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 26 maggio 2025, n. 446

DDS n.709/SIP/2023 – Avviso Pubblico "Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche". DGR n. 1141 del 31/07/2023 – PR Marche FSE+ 2021/2027, Asse Occupazione, OS 4.a (5) – Campo di intervento 134 – Annualità 2023-2024. € 1.000.000,00. Approvazione elenco domande ammesse a finanziamento (periodo: 7 aprile - 13 maggio 2025).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di dare atto che, in riferimento all'Avviso di cui al DDS n. n.709/SIP/2023, pubblicato sul BURM n. 110 del 21/12/2023, avente ad oggetto "Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari del-

la Regione Marche", con DDS n.425/FOAC del 21/05/2025 sono state ammesse a valutazione n.6 (sei) domande, pervenute dal giorno 7 aprile al giorno 13 maggio 2025.

- 2) Di approvare, sulla base delle risultanze del verbale della Commissione di valutazione nominata con DDS n.75/SIP del 29/02/2024, l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, disposte in ordine cronologico di presentazione nell'**Allegato A**) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, da cui risultano approvati e finanziati n.6 (sei) tirocini.
- 3) Di dare atto, inoltre, che, come previsto dall'art. 15 dell'Avviso pubblico, a seguito dell'ammissione a finanziamento il tirocinio deve iniziare il primo giorno del mese successivo (salvo motivata richiesta di proroga per un massimo di 60 giorni), previa stipula delle polizze assicurative a carico del soggetto promotore.
- 4) Di dare atto, altresì, che i tirocinanti assegnatari dovranno mantenere la condizione di disoccupazione per tutta la durata del tirocinio.
- 5) Di attestare che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.
- 7) Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la pubblicazione sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale>, dando atto che tale pubblicazione con relativa data è valida ai fini della comunicazione ai beneficiari ed ai soggetti promotori di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L.241/90.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

ALLEGATI

Allegato A) – Domande ammesse a finanziamento

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 26 maggio 2025, n. 447

Approvazione graduatoria definitiva per l'avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/87 per la copertura di n. 1 unità di Addetto al controllo della documentazione di viaggio (ex Ausiliario del traffico), riconducibile al codice Istat 2021 – 3° digit – class. 4.4.1. – Addetto al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta, di cui all'Avviso Pubblico emanato con Decreto del Dirigente di Settore n. 302 del 28/4/2025, a tempo determinato di 2 mesi, tempo parziale 20 ore, presso A.S.P.P. di Potenza Picena

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria esperita dal Centro Impiego di Civitanova Marche circa la candidatura proposta per l'avviamento a selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di lavoro per la qualifica di Addetto al controllo della documentazione di viaggio (ex Ausiliario del traffico), riconducibile al codice Istat 2021 – 3° digit – class. 4.4.1. – Addetto al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta, tempo parziale e determinato, presso A.S.P.P. di Potenza Picena di cui all'Avviso emanato con Decreto del Dirigente di Settore n. 302 del 28/4/2025;
2. Di dare atto che sono pervenute – nei termini previsti dall'avviso pubblico – n. 8 candidature alla selezione per 1 unità di Addetto al controllo della documentazione di viaggio (ex Ausiliario del traffico), riconducibile al codice Istat 2021 – 3° digit – class. 4.4.1. – Addetto al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta, da avviare a selezione presso A.S.P.P. di Potenza Picena;
3. Di ammettere n. 2 candidature di lavoratori iscritti presso il Centro Impiego di Civitanova Marche e n. 1 candidatura di lavoratore iscritto presso altro Centro Impiego della Regione Marche, risultanti in possesso dei requisiti per la qualifica di Addetto al controllo della documentazione di viaggio (ex Ausiliario del traffico), riconducibile al codice Istat 2021 – 3° digit – class. 4.4.1. – Addetto al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta;
4. Di dare atto che n. 5 candidature pervenute, per la selezione in oggetto, sono state ritenute prive dei requisiti obbligatori di cui all'art. 2 dell'avviso pubblico;
4. Di dar conto della pubblicazione, avvenuta in data 16/5/2025, sul sito www.regione.marche.it - nella sezione Offerte enti pubblici - della nota dirigenziale ID 37295572115/05/2025 che approvava la graduatoria provvisoria contenente le candidature di cui al punto 2;
5. Di dar conto che avverso la graduatoria provvisoria pubblicata in data 16/5/2025 sul sito istituzionale, non è pervenuta alcuna richiesta di riesame;
6. Di approvare la graduatoria definitiva, proposta dal Centro per l'Impiego di Civitanova Marche, così come riportato nel prospetto allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come Allegato A;
7. Di disporre la pubblicazione della graduatoria sul sito della Regione Marche (www.regione.marche.it) - nella sezione relativa alle Offerte di lavoro presso Enti Pubblici con valore di notifica per gli interessati;
8. Di disporre che la pubblicazione di cui al precedente punto 6 avvenga nel rispetto delle normative previste dal Regolamento (UE) 2016/679, della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali e delle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali, attraverso l'omissione dei dati identificativi dei candidati, che verranno identificati per mezzo del codice IDSIL attribuito a ciascun candidato dal gestionale JA e preventivamente comunicato a ciascun concorrente;
9. Di disporre che la graduatoria approvata con il presente atto abbia validità per sei mesi, a decorrere dalla data della pubblicazione sul BUR Marche;
10. Di dare mandato al Responsabile del Centro per l'Impiego di Civitanova Marche ad avviare a selezione – in ordine di graduatoria e in numero pari ai posti a tempo determinato messi a selezione – presso A.S.P.P. di Potenza Picena;
11. Di dare atto che l'incarico di responsabile del Procedimento di cui trattasi è stato assegnato, in conformità alla L. n.241/90, art. 5, alla Dott.ssa Piergiorgia Falcioni, titolare della P.O. Gestione Servizi Offerti dal Centro Impiego (C.I.) Civitanova Marche;
12. Di evidenziare che avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 d. lgs. 165/2001 (Tribunale civile di Macerata – Sezione Giudice del Lavoro);

13. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Marche.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Massimo Rocchi



DIPARTIMENTO POLICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali
 Centro per l'impiego di CIVITANOVA MARCHE - Centralino 0733/827801
 - www.regione.marche.it/centri-impiego
 Email centroimpiegocivitanovamarche@regione.marche.it PEC
regione.marche.centroimpiegocivitanovamarche@emarche.it


GESTIONE AVVIAMENTI A SELEZIONE - elenco dei candidati interni disponibili associati alla richiesta

A.S.P.P. S.R.L. - Richiesta di personale N. 543 - Data Richiesta: 24/04/2025 - Tipo contratto: TEMPO DETERMINATO - Qualifica: Addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta

N.	TIPO	IDSIL	QUALIFICA	STATO	PUNTEGGIO
1	CPI CIVITANOVA MARCHE	1207098	Addetti al controllo della documentazione di viaggio	Validato	108,37
2	CPI CIVITANOVA MARCHE	642928	Addetti al controllo della documentazione di viaggio	Validato	121,69
<i>Soggetti esterni in subordine</i>					
3	CPI ANCONA	1087760		Validato	175
<i>Soggetti esclusi</i>					
	CPI FERMO	377960	Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate	Escluso per documentazione non adeguata: Non allega documentazione obbligatoria	109,15
	CPI FERMO	512055		Escluso per documentazione non adeguata: Non allega documentazione obbligatoria	126,79
	CPI CIVITANOVA MARCHE	585090		Escluso per altri motivi: non privo di lavoro al momento della presentazione della domanda	140,43
	CPI TOLENTINO	570737		Escluso per documentazione non adeguata: non allega documentazione obbligatoria	175
	CPI CIVITANOVA MARCHE	605054		Escluso per documentazione non adeguata: Non allega documentazione obbligatoria	175

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 27 maggio 2025, n. 451

L.R. 16/90-DGR n. 287/2022 e DDS n. 270/2022 FOAC - Autorizzazione di azioni formative e di ammissione delle stesse al Catalogo regionale dell'offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) - Sezione Territoriale per la Formazione di Ancona. 2° bimestre marzo/aprile 2025

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di autorizzare:

- 18 progetti formativi, elencati nel prospetto allegato al presente atto, (allegato A), del quale costituisce parte integrante e sostanziale, con le prescrizioni ivi riportate e presentati in conformità alle disposizioni di cui all'Avviso emanato con DGR n. 287/2022 e DDS n. 270/2022 Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi Complesse;

- 2. di prorogare**, a seguito delle richieste pervenute e per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, le autorizzazioni delle azioni formative e dei relativi progetti attuativi nell'ambito dell'avviso PNNR GOL Formazione Professionale di cui al DDS n. 712/FOAC del 01/09/2022 presentate dagli enti 9000Uno sas, Enfap Marche, IAL Marche srl, CFM formazione;

3. di approvare:

- il verbale di valutazione dei progetti formativi, **id. 37404171 del 27/05/2025**, redatto dall'ufficio competente, nell'ambito della scadenza del 30 aprile 2025;

4. di stabilire che:

- dal presente provvedimento non deriva, né può derivare alcun onere a carico del Bilancio della Regione Marche;
- la responsabile del procedimento è, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 241/90, la dott.ssa Tiziana Tommasi;

- 5. di dare evidenza pubblica** al presente atto attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche (www.regione.marche.it);

- 6. di disporre** la pubblicazione per estratto del presente atto al BUR Marche;

7. di dichiarare che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, avverso il presente atto è possibile, rispettivamente entro e non oltre 60 giorni ed entro 120 giorni dalla sua pubblicazione al BUR Marche, proporre: ricorso Amministrativo al TAR Marche, ai sensi dell'art. 29

del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n. 104/2010; ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;

- ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014;

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

ALLEGATI

Allegato A

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 27 maggio 2025, n. 456

Avviso Pubblico (Allegato A) per l'avviamento a selezione riservato a persone iscritte alle liste ex art. 18 co. 2 L. 68/99, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Potenza Picena di n. 1 unità "Operaio Generico" (Area degli Operatori a norma del CCNL Funzioni Locali 2019/2021) ISTAT 2021 1° Digit Codice 8 "professioni non qualificate"

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1. di emanare l'Avviso Pubblico (Allegato A)** per l'avviamento a selezione riservato a persone iscritte alle liste ex art. 18 co. 2 L. 68/99, finalizzato all'assunzione presso il Comune di Potenza Picena di n. 1 unità "Operaio Generico" da assegnare all'Area LL.PP. e Urbanistica con mansioni esecutive varie (manutenzione degli immobili del patrimonio comunale, cantoniere, ecc...)" (Classificazioni Istat 2021: 1° digit 8 – professioni non qualificate), CCNL Funzioni locali 2019/2021, a tempo indeterminato, 36 ore settimanali;

- 2. di dare atto che l'Avviso Pubblico**, comprensivo della domanda di partecipazione, approvato con il presente Decreto, del quale è parte integrante e sostanziale, viene formulato a seguito della richiesta avanzata dalla Città di Potenza Picena (MC), P.zza Matteotti, 28 – 62018, Potenza Picena – mediante PEC avente data 16/05/2025 e acquisita gli atti dal Centro per

l'Impiego di Civitanova Marche con prot. n. 610665 del 16/05/2025;

3. di disporre che all'Avviso Pubblico possono aderire tutte le persone, iscritte all'art.18, co. 2 della legge. n. 68/99, presso i CPI della Regione Marche, in data antecedente alla richiesta dell'Ente assumente;
4. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche al seguente link:
<https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-alcittadino/Offerte-da-Enti-pubblici>;
5. di disporre che l'Avviso Pubblico di che trattasi sia pubblicizzato dalla data di pubblicazione e fino alla data di scadenza, ossia 20/06/2025;
6. di dare mandato al Centro per l'Impiego di Civitanova Marche di pubblicizzare e di dare adeguata informativa mediante affissione presso la propria bacheca e presso quella dello Sportello territoriale di Recanati;
7. di trasmettere copia integrale del presente atto, con valore di notifica, ai Centri per l'Impiego della Regione Marche, affinché provvedano a darne adeguata informativa mediante affissione sulla propria bacheca e presso gli eventuali Sportelli territoriali e con ogni altra modalità di pubblicizzazione ritenuta dai medesimi Centri utile allo scopo;
8. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BUR Marche ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. Marche n. 17/2003 e integrale sul sito regionale dedicato all'Amministrazione trasparente e sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e accesso generalizzato.
9. di dare atto che la graduatoria dedicata al posto di lavoro di cui al presente avviso, degli aventi titolo che proporranno la propria candidatura attraverso l'adesione, sarà approvata con successivo atto;
10. di stabilire che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Piergiorgia Falcioni;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
Dott. Massimo Rocchi

ALLEGATI

Allegato A – Avviso pubblico e Modello di candidatura

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 28 maggio 2025, n. 457

Avviamento a selezione presso Pubbliche Amministrazioni – (art.16 L. 56/87.-D.lgs. 165/2001- DGR 203/2021) Avviso Pubblico per l'avviamento a selezione a tempo determinato e pieno fino al 30/09/2025 di n. 1 Unità afferente al profilo di Operatore Tecnico Accalappiacani (Area del Personale di Supporto – Ruolo Tecnico) presso l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di considerare le premesse dell'Allegato A - Avviso Pubblico, come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il proposto Avviso Pubblico contenuto nell'Allegato A – “Avviso Pubblico per l'avviamento a selezione finalizzato all'avviamento a selezione a tempo determinato e pieno per mesi 12 di n. 1 unità afferente al profilo di Operatore Tecnico Accalappiacani (Area del Personale di Supporto – Ruolo Tecnico) – Istat 2021 Classificazione 5.5.3 “Addestratori e Custodi di Animali” - presso l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona;
3. di dare atto che l'avviso di cui all' Allegato A è stato formulato a seguito della richiesta pervenuta dall'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona relativamente all'assunzione, a tempo determinato e pieno per mesi 12, di n. 1 unità afferenti al profilo di Operatore Tecnico Accalappiacani (Area del Personale di Supporto – Ruolo Tecnico) – Istat 2021 Classificazione 5.5.3 “Addestratori e Custodi di Animali”;
4. di dare atto che tutta la procedura in questione segue la specifica normativa per l'avviamento a selezione presso gli EE.PP. (art. 16 legge 56/87; art. 35 d. lgs. 165; DGR 203/21 nonché DDPF attuativo n. 252/GML/2021 e modificato dal DDPF n. 231/2025);
5. di specificare pertanto che la presentazione della domanda può avvenire esclusivamente per via telematica mediante l'utilizzo del portale Janet – raggiungibile al link <https://janet.regione.marche.it>, mediante autenticazione diretta dell'utente con SPID, CNS, CIE e che la domanda dovrà essere presentata direttamente dall'utente o – in caso di impossibilità di procedere autonomamente – con l'utilizzo di un PC

del Centro Impiego da concordare preventivamente e nei limiti di disponibilità delle agendedel CPI;

6. di dare atto che l'evasione della presente richiesta di personale è fissata entro i seguenti termini pen-
rentori dalle ore 00.01 alle ore 23.59.59 del giorno
04/06/2025;
7. di disporre la pubblicazione dell'Avviso Pubblico
di cui all'Allegato A mediante pubblicazione del
presente decreto per estratto sul BUR e in forma in-
tegrale nel sito istituzionale della Regione Marche,
nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché
sul sito regionale norme.marche.it, al fine di garan-
tire il rispetto delle disposizioni in materia di traspa-
renza e accesso generalizzato;
8. di disporre la pubblicazione integrale dell'Avviso
Pubblico di cui all'Allegato A sul sito
www.regione.marche.it al seguente link:
[https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/
Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-
Enti-pubblici](https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/Servizi-al-cittadino/Offerte-da-Enti-pubblici);
9. di dare esecuzione al presente procedimento
designando, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990
e ss.mm.ii., quale responsabile di Procedimento il
Dott. Paolo Carloni, P.O. del Centro per l'Impiego di
Ancona.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né
può derivare un impegno di spesa a carico della Re-
gione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situa-
zioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
Dott. Massimo Rocchi

ALLEGATI

ALLEGATO A – Avviso Pubblico

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Forma- zione, Servizi per l'Impiego e Crisi Azien- dali del 28 maggio 2025, n. 458

*Approvazione graduatoria definitiva per l'Av-
viamento a Selezione ex art. 16 L. 56/87, per
la copertura di n. 1 unità a tempo determinato
mesi quattro per la qualifica di "Ausiliario socio
sanitario" di cui all'Avviso pubblico emanato
con DDS n. 296 del 28.04.2025 presso IRCR
di Macerata*

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria espe-
rita dal Centro Impiego di Macerata circa le candida-
ture, proposte per l'avviamento a selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di lavoro a tempo de-
terminato mesi quattro per la qualifica di "Ausilia-
rio socio sanitario", presso IRCR di Macerata di cui
all'Avviso emanato con DDS n. 296 del 28.04.2025
in conformità alle disposizioni e ai criteri indicati
nella DGR n. 203/2021 e nel Decreto Dirigenziale n.
252/GML/2021.
2. Di ammettere, in relazione al profilo professionale
richiesto, n. 17 candidature presentate risultanti in
possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico
per la qualifica di "Ausiliario socio sanitario", cod.
Istat 8.
Di dar conto della pubblicazione, avvenuta in data
19.05.2025, sul sito www.regione.marche.it - nella
sezione Offerte enti pubblici - della nota dirigenziale
ID: 36798145127/03/2025IPSI-MAC che approvava
la graduatoria provvisoria contenente le candidature
elencate al punto 2 in possesso dei requisiti per la
qualifica.
3. Di dar conto che avverso la graduatoria provvisoria
pubblicata sul sito istituzionale è stata presentata una
istanza di riesame.
4. Di approvare la graduatoria definitiva, proposta dal
Centro per l'Impiego di Macerata, così come ripor-
tato nel prospetto allegato al presente atto, del quale
costituisce parte integrante, identificato come Alle-
gato A.
5. Di disporre la pubblicazione della graduatoria e
dell'elenco dei candidati non ammessi sul sito della
Regione Marche (www.regione.marche.it) - nella se-
zione relativa alle Offerte di lavoro presso Enti Pub-
blici) con valore di notifica per gli interessati.
6. Di disporre che la pubblicazione di cui al precedente
punto 5 avvenga nel rispetto delle normative previ-
ste dal Regolamento (UE) 2016/679, della normativa
nazionale sulla protezione dei dati personali e delle
Linee Guida del Garante per la protezione dei dati
personali, attraverso l'omissione dei dati identifi-
cati dei candidati, che verranno identificati per mezzo
del codice IDSIL attribuito a ciascun candidato dal
gestionale JA e preventivamente comunicato a cia-
scun concorrente.

7. Di disporre che la graduatoria approvata con il presente atto abbia validità per sei mesi, a decorrere dalla data della pubblicazione sul BUR Marche, e possa avere efficacia, nel medesimo periodo, per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, o che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.
8. Di dare mandato al Responsabile del Centro per l'Impiego di Macerata ad avviare a selezione – in ordine di graduatoria un numero pari al posto a tempo determinato messo a selezione - presso l'IRCR di Macerata.
9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta, né può comportare impegni a carico del Bilancio di previsione della Regione Marche.
10. Di dare atto che l'incarico di responsabile del Procedimento di cui trattasi è stato assegnato, in conformità alla L.n.241/90, art.5, alla Dott.ssa Teresa Lambertucci titolare della P.O. Gestione Servizi Offerti dal Centro Impiego (C.P.I.) Macerata.
11. Di evidenziare che avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso al Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 d. lgs. 165/2001 (Tribunale civile di Macerata – Sezione Giudice del Lavoro).
12. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Regione Marche.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. *(nel caso in cui dal decreto non derivi né possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione)*

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)

ALLEGATI

Allegato A – Graduatoria definitiva

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 28 maggio 2025, n. 459

Richiesta di personale per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 1, co. 1 della legge 68/99, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di n. 1 unità di Operatore di Amministrazione, VIII Livello, ai del vigente CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" 2019/2021 presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), da assegnare presso l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (URBIM) di Ancona, Largo della Fiera della Pesca n. 1. Graduatoria Regionale Unica Integrata.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. Di approvare, ad esito d'istruttoria, sulla base delle motivazioni sotto articolate, l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente la Graduatoria Regionale Unica Integrata, redatta dal Centro per l'impiego di Ancona, riferita all'Avviso pubblico di cui al DDPF nr. 266/2025, per l'avviamento a selezione richiesto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), riservato agli iscritti all'art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di nr. 1 posto per il profilo professionale di Operatore di Amministrazione – VIII Livello, ai sensi del vigente C.C.N.L. Comparto "Istruzione e Ricerca" 2019/2021, da destinare presso la sede di Ancona, da ricondurre alla qualifica Istat 2021 "4 - Professioni esecutive nel lavoro di ufficio", a tempo indeterminato e pieno, formulata sulla base delle comunicazioni di validazione delle Graduatorie Locali trasmesse dai CPI della Regione Marche;
2. di pubblicare il presente decreto per estratto sul B.U.R. Marche;
3. di pubblicare la graduatoria in questione sulla bacheca del C.p.I. di Ancona e sul sito istituzionale web <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego/offerte-enti.Pubblici>;
4. di dare atto che si potrà procedere a modificare la graduatoria allegata al presente atto, ove necessario ad esito delle risultanze dei controlli ex D.P.R. n. 445/2000;
5. Di stabilire che la Graduatoria Unica Integrata Regionale riportata in allegato, venga pubblicata sul

B.U.R.M., sulla bacheca e sul sito web con l'omissione dei dati sensibili, conservati agli atti del Centro per l'Impiego di Ancona, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e D.Lgs. n. 33/2013 e dalle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali. Nel rispetto di dette disposizioni, ciascun candidato sarà inserito in graduatoria con il proprio codice identificativo (I.D.), prodotto automaticamente dal sistema informativo Job-Agency, e di cui viene data specifica contezza agli interessati;

6. Di disporre che la presente Graduatoria Unica Integrata Regionale abbia validità dalla data di approvazione e che venga utilizzata per sostituire i candidati avviati non risultati idonei alle prove, che rinuncino all'assunzione, o per i quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, come previsto dalle disposizioni regolamentari emanate dalla Regione Marche che disciplinano i suddetti avviamenti;
7. Di autorizzare il titolare di P.O. C.p.I. di Ancona ad avviare con proprio atto gli aventi diritto presso la P.A. richiedente, previa valutazione del Comitato Tecnico, secondo l'ordine di graduatoria;
8. Di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dell'art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii., quale responsabile, il titolare di P.O. C.p.I. di Ancona, Dott. Paolo Carloni, il quale si avvale per l'istruttoria dell'ufficio Avviamenti a selezione presso la PP.AA.;
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente atto è possibile, ex art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs n. 104/2010, proporre, innanzi al T.A.R. Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, fatta salva l'eventuale giurisdizione del Giudice Ordinario.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Dott. Massimo Rocchi)

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi aziendali
 Centro per l'impiego di ANCONA - Centralino 071/2137532 - www.regione.marche.it/centri-impiego
 Email centroimpiegoancona@regione.marche.it PEC regione.marche.centroimpiegoancona@emarche.it

GESTIONE RICHIESTE L.68: CANDIDATI DEL TERRITORIO REGIONALE - elenco degli associati alla richiesta

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) - Richiesta di personale per n. 1 Operatore Amministrativo, VIII Livello ai sensi del vigente CCNL Personale Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, a tempo indeterminato e pieno da destinare presso l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM) di Ancona, riservato a soggetti iscritti nelle liste di cui all'art. 1 legge 68/99. Richiesta pervenuta in data 07/04/2025. Graduatoria Regionale Unica Integrata

N.	CENTRO IMPIEGO	IDSIL	DATA DI NASCITA	QUALIFICA	PUNTEGGIO
1	CPI FABRIANO	1769852		4	1033,5
2	CPI ANCONA	101252		4	1222
3	CPI ANCONA	123971		4	1231
4	CPI PESARO	550674		4	1237
5	CPI CIVITANOVA MARCHE	282072		4	1266,5
6	CPI FERMO	824154		4	1277,5
7	CPI ANCONA	391918		4	1286,5
8	CPI JESI	396109		4	1300
9	CPI JESI	329271		4	1303
10	CPI PESARO	117707		4	1305
11	CPI MACERATA	1332047		4	1313
12	CPI ANCONA	168178		4	1320
13	CPI ANCONA	795919		4	1324,5
14	CPI ANCONA	1233640		4	1329,5 – iscritta 03/05/2016
15	CPI ANCONA	1328886		4	1329,5 – iscritta 13/05/2016
16	CPI CIVITANOVA MARCHE	213125		4	1330
17	CPI ANCONA	886822		4	1332
18	CPI FANO	109816		4	1335
19	CPI ANCONA	1639680		4	1339
20	CPI ASCOLI PICENO	1345655		4	1342,5
21	CPI JESI	650680		4	1351
22	CPI PESARO	1490647		4	1354
23	CPI FERMO	469891		4	1369
24	CPI ANCONA	1514399		4	1371,5
25	CPI CIVITANOVA MARCHE	1281051		4	1374 – iscritto 22/06/2021
26	CPI ANCONA	1544562		4	1374 – iscritto 07/10/2021
27	CPI TOLENTINO	1598498		4	1380 – iscritto 31/08/2021
28	CPI FERMO	1388886		4	1380 – iscritto 28/04/2022
29	CPI JESI	1600675		4	1381

30	CPI ANCONA	39072		4	1384
31	CPI JESI	1067477		4	1387 – iscritta 03/11/2022
32	CPI ANCONA	92105		4	1387 – iscritta 24/11/2022
33	CPI ANCONA	466571		4	1388
34	CPI ANCONA	1612475		4	1396,5
35	CPI ANCONA	1093710		4	1397
36	CPI JESI	1026925		4	1397,5
37	CPI MACERATA	117613		4	1399
38	CPI JESI	637494		4	1399,5
39	CPI CIVITANOVA MARCHE	605054		4	1400,5
40	CPI ANCONA	202725		4	1403
41	CPI ANCONA	1685615		4	1405
42	CPI ANCONA	1409307		4	1413
43	CPI CIVITANOVA MARCHE	1733273		4	1414
44	CPI ANCONA	507902		4	1415,5
45	CPI JESI	1495886		4	1419
46	CPI FERMO	82089		4	1420
47	CPI SENIGALLIA	1769319		4	1424
48	CPI ANCONA	1694534		4	1424,5
49	CPI ANCONA	1562531		4	1427,5
50	CPI FANO	385494		4	1436,5
51	CPI ANCONA	56614		4	1439,5
52	CPI JESI	231601		4	1445,5
53	CPI FANO	75677		4	1467
54	CPI JESI	634879		4	1477,5
55	CPI ASCOLI PICENO	176931		4	1497
56	CPI ASCOLI PICENO	153144		4	1501
57	CPI ANCONA	1290492		4	1535,5
58	CPI ANCONA	784846		4	1567
59	CPI FERMO	382964		4	1587
60	CPI CIVITANOVA MARCHE	1138046		4	1608,5
61	CPI SENIGALLIA	774937		4	1613,5
62	CPI JESI	195653		4	1618,5
63	CPI PESARO	311324		4	1647
64	CPI ANCONA	153633		4	1701,5
65	CPI FANO	261948		4	1703,5
66	CPI ANCONA	1352035		4	1708
67	CPI MACERATA	1143632		4	1765,5
68	CPI ANCONA	236342		4	1785

69	CPI URBINO	458854		4	1826,5
70	CPI URBINO	1358202		4	1851,5
71	CPI FERMO	553387		4	1859,5
72	CPI FABRIANO	177040		4	1862
73	CPI ANCONA	783463		4	1878
74	CPI ANCONA	373969		4	1910
75	CPI TOLENTINO	35773		4	1922
Lavoratori esclusi:					
	CPI ANCONA	1351789		4	Mancanza requisiti: Occupato- reddito prospettico annuale + 8.500 euro
	CPI ANCONA	1046406		4	Mancanza requisiti: Occupato- reddito prospettico annuale + 8.500 euro
	CPI ANCONA	522020		4	Non iscritto nelle liste di cui all'art. 1 legge 68/99

* DATO PARASENSIBILE SOGGETTO A PRIVACY

Il Dirigente
Dott. Massimo Rocchi
Documento informatico firmato digitalmente

Decreto del Dirigente del Settore Formazione, Servizi per l'Impiego e Crisi Aziendali del 29 maggio 2025, n. 462

PR Marche FSE+ 2021/2027 – Asse Istruzione e Formazione, OS 4.e – Percorsi integrati IeFP volti all'acquisizione della qualifica di "Operatore Socio-Sanitario" da parte degli studenti che frequentano gli Istituti Professionali di Stato, percorso di istruzione "Servizi Socio-Sanitari". Nomina Commissione di esame corso "Operatore Socio Sanitario" – Codice Siform2 n.1089729 – Ente gestore: Istituto Omnicomprensivo "Montefeltro" di Sassocorvaro Auditoire (PU).

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 26 maggio 2025, n. 117

L.R. n. 21 del 30/12/2024 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)"- Concessione del contributo di € 15.000,00 al Comune di Fano per l'allestimento di parco giochi per bambini denominato "Passeggi" all'interno del parco urbano in viale Mazzini, secondo quanto indicato nella Tabella E. Bilancio 2025-2027 annualità 2025.

Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 26 maggio 2025, n. 118

L.R. n. 21 del 30/12/2024 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)"- Concessione del contributo di € 15.000,00 al Comune di Ascoli Piceno per il sostegno al progetto CSI Ascoli, "Fondo di sostegno per il benessere del personale di polizia penitenziaria – creazione palestra casa Circondariale di Ascoli Piceno", secondo quanto indicato nella Tabella E. Bilancio 2025-2027 annualità 2025.

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport del 28 maggio 2025, n. 125

DGR n. 532 dell'11/4/2025 – DDS n. 86/IISP del 5/5/2025 – Assegnazione di borse di studio per dottorati di ricerca innovativi a caratterizzazione industriale a.a 2025/2026. Nomina commissione di valutazione.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di nominare la commissione di valutazione delle domande pervenute a valere sul decreto n. 86/IISP/2025 "Avviso pubblico per l'assegnazione di borse di studio per dottorati di ricerca innovativi con caratterizzazione industriale a.a. 2025/2026" ammesse a valutazione ai sensi dell'art. 9 del citato avviso pubblico, come segue:

- Dott.ssa Paola Frammartino del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport con funzione di Presidente;
- Dott. Enrico Ercolessi del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport - componente;
- Dott.ssa Vanessa Conigli del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione – componente.

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da Silvia Venerucci del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport;

2. di trasmettere copia del presente atto agli interessati;

3. di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed integralmente sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 1158 del 09.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Immacolata De Simone

DIREZIONE – POLITICHE SOCIALI

Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio del 29 maggio 2025, n. 96

Delibera CIPRESS n. 24/2024, DGR n. 1631/2024, DDS n. 11/CDI/2025 e DDS n. 64/CDI/2024. Accordo per la Coesione 2021-2027 Fondo di Rotazione, Scheda intervento FdR n. 37 “Disabilità gravissima” - Proroga scadenza rendicontazione.

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

Decreto del Dirigente dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 204

Iscrizione dell’Ente “NEFROLOGICA - ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLE MALATTIE RENALI ENTE DEL TERZO SETTORE” (rep. n. 149361; CF 93122850428), con sede legale in VIA CONCA N. 71 – 60126 – ANCONA (AN), nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Decreto del Dirigente dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 205

Iscrizione dell’Ente “CENTRO CULTURALE ISLAMICO GREEN LEAVES - APS” (rep. n. 143973; CF 93081630431), con sede legale in VIA S.D’ACQUISTO N. 4 -62017 - PORTO RECANATI (MC), nella sezione “Associazioni di promozione sociale” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Decreto del Dirigente dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 206

Iscrizione dell’Ente “ARCHEOCLUB D’ITALIA SEDE DI OFFIDA APS” (rep. n. 152669; CF 92072230441), con sede legale in VICOLO ROTA N. 28 – 63073 – OFFIDA (AP), nella sezione “Associazioni di promozione sociale” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio

2017 n. 117 e dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Decreto del Dirigente dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 207

Iscrizione dell’Ente “ASSOCIAZIONE CULTURALE LEMUSE APS” (rep. n. 153090; CF 02825030428), con sede legale in Via Gramsci n. 9 – 60010 – OSTRA VETERE (AN), nella sezione “Associazioni di promozione sociale” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Decreto del Dirigente dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 208

Iscrizione dell’Ente “ASSOCIAZIONE COMUNITA’ ENERGETICA – ONCER - ETS” (rep. n. 153646; CF 02575370446), con sede legale in VIA DELLE PRESE N. 1/D - 63832 - MAGLIANO DI TENNA (FM), nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Decreto del Dirigente dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 209

Iscrizione dell’Ente FONDAZIONE SCELGO ETS (rep. n. 150992; CF 92073790443), con sede legale in RUA DELLA CARITA’ N. 6 -63100 - ASCOLI PICENO (AP), nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 18 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Decreto del Dirigente dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 23 maggio 2025, n. 210

Iscrizione dell’Ente SAN VALENTINO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE (Rep. n. 151308 – CF 91029020418), con sede legale in STRADA PER MONTELURO n. 3 – TAVULLIA 61010 (PU), nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. del

3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 211

Iscrizione dell'Ente "Società Operaia di Mutuo Soccorso Casteldemilio – E.T.S." (rep. n. 153191; Codice Fiscale 01555150422), con sede legale in Agugliano (AN), nella sezione "Società di mutuo soccorso" del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 212

Iscrizione dell'Ente ASSOCIAZIONE OLTRE L'ORIZZONTE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (rep. n. 152725; C.F. 90055720412), con sede legale in Via Marche, 8/A - 61037 Mondolfo (PU), nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 213

Iscrizione dell'Ente "Pro Loco Macerata Feltria APS" rep. n. 153777 CF 82009530419 con sede legale a Macerata Feltria (PU) (CAP 61023) nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 214

Iscrizione dell'Ente INFORMAZIONE – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (Rep. n. 153428; CF 90056660419), con sede legale in VIA DELLA CONCILIAZIONE n. 25 – CARTOCETO - FRAZIONE LUCREZIA - 61030 (PU), nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 26 maggio 2025, n. 215

Variazione di iscrizione con acquisizione di personalità giuridica dell'Ente "Free Woman ETS" (rep. n. 45487 CF 93083740428) con sede legale ad Ancona (AN), ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 18 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. Contestuale migrazione alla Sezione g) "Altri Enti del Terzo Settore" del RUNTS ai sensi dell'articolo 50 comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e 22 del DM 106/2020

Decreto del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del 27 maggio 2025, n. 216

Iscrizione dell'Ente "Gli stupefattori APS" rep. n. 154678 CF 03013090422 con sede legale a Fabriano (AN) (CAP 60044) nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 comma 5 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e degli articoli 8 e 9 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

DIPARTIMENTO – SALUTE

Decreto del Dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione del 23 maggio 2025, n. 24

DGR n. 1601/2021 e s.m.i.: attivazione, in sessione ordinaria, della commissione per gli esami finali del Corso di formazione specifica in medicina generale 2021-2024 di cui al d.lgs. n. 368/1999 e alla DGR n. 1348/2021

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione del 26 maggio 2025, n. 25

D.lgs n. 368/1999, DGR n. 1348/2021 e decreto n. 53/RUM/2021; Corso di formazione specifica in Medicina generale 2021-2024, ammissione candidati all'esame finale

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di ammettere a sostenere l'esame finale del Corso di formazione specifica in Medicina generale di cui al D.lgs n. 368/1999, dinanzi alla commissione ex art. 29, comma 3, del citato decreto legislativo, complessivi n. 65 medici, i cui nominativi sono riportati nell'allegato A, al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso. Tra questi:
 - n. 61 medici hanno concluso il corso del triennio 2021-2024;
 - n. 3 medici hanno concluso il corso del triennio 2020-2023;
 - n. 1 medico ha concluso il corso del triennio 2019-2022.I medici afferenti alle annualità precedenti hanno rilasciato una dichiarazione di disponibilità all'accorpamento agli esami finali del corso 2021-2024;
2. di dare atto che i medici sopra citati hanno regolarmente completato il percorso formativo di 36 mesi secondo il monte orario previsto dal programma e hanno superato con esito positivo tutti i periodi formativi, come attestato dai responsabili di ogni fase, sia per l'attività di natura pratica che teorica;
3. di rinviare ad un successivo atto l'identificazione dei n. 21 medici fruitori della borsa di studio finanziata con risorse derivanti dal PNRR.

Si attesta che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

La sottoscritta dichiara, secondo quanto previsto dall'art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ex art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto, compreso l'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Il dirigente
(Federica Franchini)

ALLEGATO A

Elenco candidati ammessi all'esame finale dinanzi alla commissione di cui all'art. 29 c. 3 del d.lgs. 368/1999 a conclusione del Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 2021-2024 sessione ordinaria dei giorni 27 e 28 MAGGIO 2025

	Cognome	Nome	Triennio formativo	Polo didattico-formativo	Atti di riferimento ammissione
1	ALESSANDRONI BASARAB	IRYNA	2021-2024	ANCONA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
2	AMELI	MARTA	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
3	ASTORE	LUCIO	2021-2024	ANCONA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
4	BAROCCI	IACOPO	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
5	BARTOLUCCI	BIANCA	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
6	BEDETTI	CLAUDIA	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
7	BENIGNI	VALERIO	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
8	BERNETTI EVANGELISTA	CHIARA	2021-2024	FERMO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
9	BIAGIOLA	FEDERICA	2021-2024	MACERATA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
10	BOCCABELLA	LUCIA	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
11	BRUNORI	MARCO	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
12	BURGIO	ALESSANDRO	2021-2024	FERMO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
13	CECCHINI	CHIARA	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
14	CERCAMONDI	FRANCESCO	2021-2024	ANCONA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
15	CINGOLANI	DANIEL	2021-2024	MACERATA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
16	DE SANTIS	LUCA	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
17	DI GIOIA	MANUEL	2021-2024	ANCONA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
18	DI GIUSEPPE	DAVIDE	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
19	DOMINGUEZ	CRISTINA	2021-2024	ANCONA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
20	ESANU	CRISTINA	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
21	FERAZZANI	DANIELE	2021-2024	ANCONA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
22	FERRI	MATTEO	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
23	FISCALETTI	PAOLA	2021-2024	ANCONA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
24	FUGLINI	AMBRA	2021-2024	FERMO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
25	GAGLIARDI	EDOARDO	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
26	GONZALEZ	GENIE YADIRA	2021-2024	ANCONA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
27	GUARDATI	MATTEO	2021-2024	MACERATA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
28	GUERRIERI	ARIANNA	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
29	LALA	TISARA	2021-2024	ANCONA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
30	LUCIDI	REBECCA	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021

corso 2021/esami finali/sess ord 27 e 28 magg 25/decreto ammessi

Elenco candidati ammessi all'esame finale dinanzi alla commissione di cui all'art. 29 c. 3 del d.lgs. 368/1999 a conclusione del Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 2021-2024 sessione ordinaria dei giorni 27 e 28 MAGGIO 2025

	Cognome	Nome	Triennio formativo	Polo didattico-formativo	Atti di riferimento ammissione
31	MALAIGIA	ENRICO	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
32	MALANDRINO	MATTEO	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
33	MARCHIONNI	CHIARA	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
34	MARIOTTI	LUCIA	2021-2024	MACERATA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
35	MERIGGI	GAE	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
36	MOROTTI	EUGENIO	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
37	MOSCATELLI	MARCO	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
38	PAPARELLI	MANUELA	2021-2024	ANCONA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
39	PATACCA	MARTINA	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
40	PEZZOLI	ANNALISA	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
41	PIZZASEGOLA	CHIARA	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
42	PROCACCINI	GAIA	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
43	ROMANELLI	GIORGIO	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
44	SASSAROLI	ELEONORA	2021-2024	MACERATA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
45	SIDARI	FABIOLA	2021-2024	MACERATA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
46	SIRINELLI	LINDA	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
47	TALAMONTI	GIULIA	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
48	TANCREDI	TERESA	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
49	TASSO	ALESSANDRA	2021-2024	MACERATA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
50	VALERI	ALESSANDRA	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
51	VAN DER HAM	TEUNKE SANNE MARIA	2021-2024	PESARO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
52	VITA	ELEONORA EVA	2021-2024	ANCONA	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
53	VITALE	GIORGIA	2021-2024	ASCOLI PICENO	Concorso ex DGR n. 1348/2021 e dec. n. 53/RUM/2021
54	IORIO	GIUSEPPINA	2021-2024	ANCONA	Ammissione in soprannumero ex art. 3 L. 401/2000 DGR n. 1348/2021 e dec. n. 13/SRU/2022
55	DE CARO	MICHELE	2021-2024	ANCONA	Ammissione a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio ex art. 23 D.L. 228/2021 DGR n. 1348/2021, dec. n. 15/SRU/2022 e n. 29/SRU/2022
56	GIACOBBI	DANIELA	2021-2024	ANCONA	Ammissione a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio ex art. 23 D.L. 228/2021 DGR n. 1348/2021, dec. n. 15/SRU/2022 e n. 29/SRU/2022
57	GIAN TOMASSI	LUCA	2021-2024	ASCOLI PICENO	Ammissione a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio ex art. 23 D.L. 228/2021 DGR n. 1348/2021, dec. n. 15/SRU/2022 e n. 29/SRU/2022
58	PROCOPIO	SIMONE	2021-2024	ANCONA	Ammissione a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio ex art. 23 D.L. 228/2021 DGR n. 1348/2021, dec. n. 15/SRU/2022 e n. 29/SRU/2022
59	SARCOLI	CLAUDIA	2021-2024	ANCONA	Ammissione a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio ex art. 23 D.L. 228/2021 DGR n. 1348/2021, dec. n. 15/SRU/2022 e n. 29/SRU/2022
60	VALERIO	ROSSELLA	2021-2024	ANCONA	Ammissione a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio ex art. 23 D.L. 228/2021 DGR n. 1348/2021, dec. n. 15/SRU/2022 e n. 29/SRU/2022

Elenco candidati ammessi all'esame finale dinanzi alla commissione di cui all'art. 29 c. 3 del d.lgs. 368/1999 a conclusione del Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale 2021-2024 sessione ordinaria dei giorni 27 e 28 MAGGIO 2025

	Cognome	Nome	Triennio formativo	Polo didattico-formativo	Atti di riferimento ammissione
61	VERNA	ALESSANDRO	2021-2024	ANCONA	Ammissione a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio ex art. 23 D.L. 228/2021 DGR n. 1348/2021, dec. n. 15/SRU/2022 e n. 29/SRU/2022
62	BRUGNINI	ALESSIA	2020-2023	FERMO	Concorso ex DGR n. 1319/2020 e dec. n. 43/RUM/2020
63	RASTELLI	CLAUDIA	2020-2023	PESARO	Concorso ex DGR n. 1319/2020 e dec. n. 43/RUM/2020
64	CACCIA	MARTINA	2020-2023	ANCONA	Graduatoria riservata ex art. 12, c. 3, D.L. 35/19 DGR n. 1320/2020 e dec. n. 44/RUM/2020
65	BORTOLAN	CECILIA	2019-2022	PESARO	Concorso ex DGR n. 1109/2019 e decreto n. 64/RUM/2021

DIREZIONE – SANITÀ E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA

DIPARTIMENTO – SVILUPPO ECONOMICO

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 137

ART. 26 L.R. 36/1998 E SS.MM.II.; R.R. 3/2013 – Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario della società LABOR S.P.A., SEDE PRINCIPALE "CASA DI CURA VILLA IGEA" - SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA MAGGINI N. 200 – ANCONA (AN).

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 138

LR N. 21/2016, DGR 1572/2019, DGR 1263/2023 - Accreditamento istituzionale di livello base, con prescrizione, per 50 PL RD1 – ORPS 604855 E 30 PL RD1 USR – "CENTRO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO PESARO" SITO IN PESARO (PU) IN PIAZZA TARQUINIO PROVINI N. 2

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 139

L.R. N. 21/2016 E SS. MM. II., D.G.R. N. 1572/2019, D.G.R. N. 1263/2023 - Accreditamento istituzionale di livello eccellente con prescrizioni - struttura sanitaria multisede della società denominata "ASSOCIATI FISIOMED S.R.L.", CON SEDE NEL COMUNE DI MACERATA (MC), VIA NATALI N. 1.

Decreto del Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti del 27 maggio 2025, n. 140

L.R. 21/2016 E SS. MM. II., D.G.R. 1572/2019, D.G.R. 1263/2023 - Assolvimento parziale delle prescrizioni e conferma dell'accREDITAMENTO istituzionale di livello eccellente - struttura sanitaria extraospedaliera denominata "CONSULENZE E RICERCHE B – CO.RI.B. – S.R.L.", SITA NEL COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO (MC), VIA OTTAVIO BARTOLINI N. 8 (Cod. Prestazioni: MLAB).

AVVISO

I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 27 maggio 2025, n. 103

PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Intervento 1.3.4.1 - D.lgs. n. 36/2023 – art. 50 comma 1 lett. b) - L.R. 30/2008 – Avvio della procedura di affidamento dei servizi funzionali alla partecipazione delle imprese della Regione Marche alla fiera Slush – Helsinki 19-20 novembre 2025, base d'asta € 66.500,00 – CUP B39I25000660009

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- di prendere atto che, in base a quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 30/2008 per la programmazione dell'attività di internazionalizzazione, si sono svolte in data 27/09/2024 e in data 23/10/2024 le riunioni del Comitato regionale di Coordinamento, da cui sono state recepite anche proposte e indicazioni per la partecipazione a fiere ed iniziative promo-commerciali da inserire nel Programma Promozione della regione Marche per l'anno 2025. Pertanto, nelle more di approvazione del "Piano Integrato per interventi di internazionalizzazione, cooperazione internazionale e Macroregione Adriatico Ionica (Anno 2025) e con riferimento alla D.G.R. n. 472 del 31/03/2025 relativa alla richiesta di parere alla competente commissione consiliare si prevede di realizzare uno studio sulle strategie ed azioni a supporto dell'innovazione e internazionalizzazione del sistema imprenditoriale e territoriale della Regione Marche, si prevede la realizzazione del Progetto SLUSH 2025: Helsinki 19-20 novembre 2025;
- di avviare la procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, dei servizi funzionali alla partecipazione delle imprese della Regione Marche alla fiera Slush 2025 sopra indicate con la società la società ICE-Agenzia - Ufficio Amministrazione di Roma, Via Liszt 21, C.F/P.Iva 12020391004, per un importo complessivo di € 66.500,00 (IVA esclusa);
- di prendere atto della nota prot. n. 0454210 del 11/04/2025 con la quale la società ICE- Agenzia ha trasmesso il preventivo relativo al servizio in oggetto;
- di designare quale Responsabile Unico di Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, dell'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2013 n. 19 nonché dell'art. 3 del Reg. reg.

le n. 1/2012 e s.m.i., Laura Novelli in qualità di funzionario della stazione appaltante;

5. di stabilire che si provvederà a richiedere il codice CIG tramite piattaforma certificata MePa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n.10 del 22/12/2010 e in ottemperanza delle nuove disposizioni in merito alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (art. 19 e s.m.i del D.Lgs. 36/2023);
6. di dare atto che il DGUE verrà prodotto tramite la piattaforma MePa nella successiva fase di perfezionamento della scheda anacform predisposta dall'ANAC e prodromica all'acquisizione del CIG;
7. di provvedere alla copertura dell'onere derivante dalla procedura in oggetto, pari a complessivi € **81.130,00** di cui € **66.500,00** di imponibile, € **14.630,00** di IVA al 22% in riferimento alla DGR 63/2020, assumendo prenotazioni d'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n.118/2011, a carico dei capitoli del bilancio 2025/2027, annualità 2025, sulle risorse ordinarie del PR MARCHE FESR 2021/2027 ASSE 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Intervento 1.3.4.1 come di seguito specificato:

CAPITOLO	PRENOTAZIONE IMPEGNO in euro
2140510126 (UE)	40.565,00
2140510127 (STATO)	28.395,50
2140510166 (REGIONE)	12.169,500
TOTALE	81.130,00

8. a tal fine si specifica che i capitoli a valere sui fondi del PR FESR 2021/2027, ASSE 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Intervento 1.3.4.1 sono correlati ai seguenti capitoli di entrata del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, sui quali sono stati registrati i seguenti accertamenti:

Descrizione	Capitolo	Annualità	Importo in euro	n. accertamento
Entrata corrente (50% Ue)	1201050132	2025	10.095.901,78	165/2025
Entrata corrente (35% Stato)	1201010509	2025	7.067.131,26	166/2025

9. di dare atto altresì che, verificata l'assenza delle condizioni previste dalla recente giurisprudenza italiana

- ed europea, non è ravvisabile la presenza di un interesse transfrontaliero;
10. che l'affidamento realizza il principio del risultato con la massima tempestività;
 11. di dare atto che, come da nota n. 98 del 24/03/2010 del Datore di lavoro della Regione Marche, in considerazione della tipologia del servizio e visto il comma 3 bis dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs 106/09, non si rende necessario redigere il D.U.V.R.I. e che gli oneri di sicurezza sono pari a € 0,00 trattandosi di prestazioni svolte interamente in luoghi dell'aggiudicatario;
 12. di aver verificato, ai sensi del comma 4 art. 1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L. 30/07/2004 n. 291, che non sono state attivate convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di gara;
 13. di aver provveduto a richiedere per ICE-Agenzia - Ufficio Amministrazione di Roma, Via Liszt 21, C.F./P.Iva 12020391004, come sopra identificato, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che risulta essere regolare con scadenza di validità 11/07/2025 - prot. INPS_45050197;
 14. di prendere atto del parere di conformità dell'Autorità di Gestione FESR e dell'autorizzazione all'utilizzo dei fondi di cui sopra, da parte del dirigente della Direzione Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali con nota ID: 37372908|23/05/2025|PRCN;
 15. di prendere, altresì, atto del parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato espresso dalla dirigente del Settore Programmazione delle risorse nazionali e aiuti di stato, con nota ID 37099509 del 28/04/2025;
 16. di pubblicare sui siti internet www.regione.marche.it nella sezione "amministrazione trasparente" www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Marche-Innovazione e sul sito www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Comunicazione/Linee-guidabeneficiari;

Il presente decreto, completo degli allegati è pubblicato sul B.U.R. della Regione, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016, nonché, per garantirne la massima diffusione, sui siti www.regione.marche.it, www.europa.marche.it.

Si attesta l'acquisizione della dichiarazione dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il direttore
(Stefania Bussoletti)



Allegato 1

PATTO DI INTEGRITÀ

La Regione Marche (CF 80008630420), in persona del dott.ssa Stefania Bussoletti, domiciliato per la carica ad Ancona, presso gli Uffici della Giunta Regione Marche – via Gentile da Fabriano, 9, quale Dirigente del Dipartimento Sviluppo economico, giusta DGR n. 1285/2023 di seguito denominata “**Regione**”

E

L’operatore economico ICE Agenzia - Ufficio Amministrazione di Roma, Via Liszt 21, C.F/P.Iva 12020391004, rappresentata da Lorenzo Galanti in qualità di rappresentante legale, di seguito denominato “**Operatore economico**”,

in relazione alla seguente procedura di gara ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 finalizzata alla stipula del contratto di € 66.500,00 (IVA esclusa), CUP B39I25000660009

VISTI

- l’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 di approvazione del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice dei contratti) che prevede quanto segue 1. *Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.* 2. *In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro.* 3. *Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione.* 4. *Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate ad individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati;*
- l’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede quanto segue 1. *Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni*

www.regione.marche.it

Giunta Regionale – Dipartimento Sviluppo Economico
Marche Regional Government – Department of Economic Development

Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona

+39.071.8062710 +39.071.8062426

 regione.marche.sviluppoeconomico@emarche.it

 dipartimento.sviluppoeconomico@regione.marche.it

pag. 1



tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- *l'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;*
- *l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto;*
- *l'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice dei contratti, che prevedono le seguenti cause di esclusione: b) che la partecipazione dell'Operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive; d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;*



- il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, modificato con D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»);
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 7 del 17 gennaio 2023 e aggiornato con Delibera n. 605 del 19/12/2023;
- il Codice di comportamento della Regione Marche approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2014;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* dispone che *Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.*;
- il vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta della Regione Marche e, in particolare, la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del medesimo PIAO prevede, tra le misure di prevenzione della corruzione, la prevenzione dei conflitti di interessi e *pantouflage*; il patto di integrità rappresenta una misura importante per prevenire tali fenomeni;
- con nota ID: 33719927 del 18/07/2024 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Giunta ha trasmesso lo schema di Patto di integrità per le procedure finalizzate alla stipula di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- lo schema di patto di integrità è contemplato tra i documenti di gara approvati con decreto del dirigente del Dipartimento Sviluppo economico n. ____ del ____;
- l'Operatore economico, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato di accettare lo schema di patto di integrità incluso nella documentazione di gara, impegnandosi alla sottoscrizione dello stesso, al fine di assicurare la legalità, la trasparenza e correttezza in tutte le fasi del ciclo di vita del contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

www.regione.marche.it

Giunta Regionale – Dipartimento Sviluppo Economico

Marche Regional Government – Department of Economic Development

Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona

+39.071.8062710 +39.071.8062426

 regione.marche.sviluppoeconomico@emarche.it

 dipartimento.sviluppoeconomico@regione.marche.it

pag. 3



ARTICOLO 1

Finalità e disposizioni generali

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa in tutte le fasi del ciclo di vita del contratto; la misura è applicata dalla Regione Marche con riferimento a tutti i contratti pubblici per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, sopra e sotto-soglia comunitaria, di qualunque valore economico stipulati dalle strutture della Giunta. Le condizioni di seguito riportate sono state già accettate dall'Operatore economico in sede di partecipazione alla presente procedura, pertanto con il presente atto le parti confermano gli impegni anche con riferimento alla fase di esecuzione dell'appalto.
2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Le parti assumono, con la sottoscrizione del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.
4. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si estendono, qualora presenti, anche: a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese ed eventuale/i loro direttore/i tecnico/i; b) ai soggetti ausiliari dell'Operatore economico che, in sede di offerta, dichiarano di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ed eventuale/i loro direttore/i tecnico/i; c) al subappaltatore ed eventuale/i loro direttore/i tecnico/i.

ARTICOLO 2

Obblighi della Regione

1. La Regione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a mettere in atto tutte le misure volte a prevenire situazioni di conflitto di interessi da parte dei soggetti che a vario titolo intervengono nella procedura, in tutte le fasi del ciclo di vita del contratto.
2. L'Amministrazione si impegna inoltre a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, collaboratori e consulenti, che a vario titolo intervengono nella procedura, in tutte le fasi del ciclo di vita del contratto.

ARTICOLO 3

www.regione.marche.it

Giunta Regionale – Dipartimento Sviluppo Economico
Marche Regional Government – Department of Economic Development

Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona

+39.071.8062710 +39.071.8062426

 regione.marche.sviluppoeconomico@emarche.it

 dipartimento.sviluppoeconomico@regione.marche.it

pag. 4



Dichiarazioni e impegni dell'Operatore economico

1. Con l'accettazione del presente Patto di integrità l'Operatore economico dichiara:
 - a) che la propria partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 36/2023, non diversamente risolvibile;
 - b) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione;
 - c) di non aver influenzato il procedimento amministrativo relativo alle fasi di programmazione e progettazione della gara e di predisposizione dei relativi documenti al fine di condizionare la scelta del contraente da parte della Regione;
 - d) di non aver corrisposto o promesso di corrispondere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto;
 - e) di non essersi accordato con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
 - f) ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 *ter* del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - g) di essere consapevole che qualora venga successivamente accertata una delle situazioni di cui alle lettere precedenti o si verifichi successivamente una delle medesime, verrà disposta l'esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di affidamento in oggetto.
2. Con l'accettazione del presente Patto di integrità l'Operatore economico si impegna:
 - a) a conformare i propri comportamenti in sede di esecuzione ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a non adottare nessun comportamento atto a distorcerne la corretta esecuzione e verifica;
 - b) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'articolo 2, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalle citate disposizioni, e successive integrazioni e specificazioni delle medesime. A tal fine, con la sottoscrizione del presente atto, l'Operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, la Regione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all'articolo 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone



l'accessibilità all'indirizzo web <http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Att#Codice-disciplinare-e-di-condotta.>]

- c) al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la decadenza e/o la risoluzione del contratto;
- d) a segnalare alla Regione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione, ivi compresi tentativi di concussione, nelle fasi di svolgimento delle procedure concernenti il ciclo di vita del contratto fino alla stipulazione dello stesso, nonché in fase di esecuzione, da parte di ogni soggetto interessato o addetto a tale svolgimento e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria;
- e) a dare immediata comunicazione alla Regione delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) a rendere noti, su richiesta della Regione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

ARTICOLO 4

Sub appalti, sub contratti, cessioni e sub affidamenti

1. Il presente Patto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire le clausole previste nel presente Patto nei contratti stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente e a riferire all'amministrazione qualora venga a conoscenza del verificarsi delle situazioni di cui all'art. 3 con riferimento ai medesimi subappaltatori, subcontraenti, sub affidatari e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo è soggetta al regime sanzionatorio di cui all'articolo successivo. Gli atti negoziali stipulati dall'operatore economico in violazione del presente atto non avranno comunque rilevanza nei confronti della Regione.

ARTICOLO 5

www.regione.marche.it

Giunta Regionale – Dipartimento Sviluppo Economico
Marche Regional Government – Department of Economic Development

Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona

+39.071.8062710 +39.071.8062426

regione.marche.sviluppoeconomico@emarche.it

dipartimento.sviluppoeconomico@regione.marche.it

pag. 6



Sanzioni

1. Qualora pervenga una segnalazione o si acquisisca comunque notizia concernente il mancato rispetto delle disposizioni del presente Patto, la Regione accerta la sussistenza di eventuali violazioni nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il personale della Regione, direttamente o indirettamente coinvolto nello svolgimento delle procedure e/o nell'esecuzione del contratto, la Regione, accertata la violazione, procede immediatamente alla sua sostituzione e all'avvio dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alle responsabilità contabile e penale.
3. Nel caso in cui la segnalazione riguardi l'Operatore economico, la Regione, verificata l'eventualità della violazione, contesta allo stesso il fatto, assegnandogli un termine congruo per la presentazione di controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, che determinano il definitivo accertamento della violazione contestata, comportano:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedente alla stipula del contratto;
 - b. la risoluzione del contratto con escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto; l'Operatore economico accetta sin d'ora l'inserimento nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.
4. Resta ferma la facoltà per la Regione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ritenga la stessa pregiudizievole per gli interessi pubblici.
5. Resta salvo in ogni caso il diritto della Regione al risarcimento del danno subito e all'applicazione di eventuali penali.
6. La Regione si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione di sanzioni comportasse la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento.
7. I provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai fini di cui all'art. 1, commi 10 e 14 della Legge 190/2012. È inoltre segnalata al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai medesimi fini, qualsiasi richiesta illecita, pretesa o tentativo da parte dei concorrenti o di terzi di influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.



ARTICOLO 6

Efficacia del patto di integrità

1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura alla completa esecuzione del contratto stipulato.

ARTICOLO 7

Foro competente

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente secondo quanto previsto dal contratto.

LA REGIONE

Il Direttore del Dipartimento
SVILUPPO ECONOMICO
Stefania Bussoletti

Documento informatico firmato digitalmente

L'OPERATORE ECONOMICO

Il rappresentante legale
Lorenzo Galanti

Documento informatico firmato digitalmente



Allegato 2

Alla Regione Marche
Dipartimento Sviluppo Economico

OGGETTO: PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Intervento 1.3.4.1 - D.lgs. n. 36/2023 – art. 50 comma 1 lett. b) - L.R. 30/2008 – Avvio della procedura di affidamento dei servizi funzionali alla partecipazione delle imprese della Regione Marche alla fiera Slush – Helsinki 19-20 novembre 2025, base d'asta € 66.500,00 –CUP B39I25000660009.

MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010

Il/La Sottoscritto/a

Nato/a _____ il
____/____/_____
Residente in _____ Via _____ codice
fiscale _____, in qualità di

_____ della Ditta

_____ con sede in

Via _____ Tel. _____ Fax _____ e-mail _____ con Codice Fiscale/Partita IVA n. _____

in relazione alla fornitura di beni/servizi, di cui all'oggetto, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: _____

Istituto di Credito: _____

Agenzia: _____

IBAN: _____

che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

-Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il ____/____/_____
Codice Fiscale _____ Residente in _____ Via _____

www.regione.marche.it

Giunta Regionale – Dipartimento Sviluppo Economico
Marche Regional Government – Department of Economic Development

Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona

+39.071.8062710 +39.071.8062426

regione.marche.sviluppoeconomico@emarche.it

dipartimento.sviluppoeconomico@regione.marche.it

pag. 1



-Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il ___/___/_____
Codice Fiscale _____ Residente in _____ Via _____

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ___/___/_____

Il Sottoscrittore
(Firma)



Allegato 3

Alla Regione Marche
Dipartimento Sviluppo Economico

OGGETTO: PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – Intervento 1.3.4.1 - D.lgs. n. 36/2023 – art. 50 comma 1 lett. b) - L.R. 30/2008 – Avvio della procedura di affidamento dei servizi funzionali alla partecipazione delle imprese della Regione Marche alla fiera Slush – Helsinki 19-20 novembre 2025, base d'asta € 66.500,00 – CUP B39I25000660009.

Informativa privacy resa ai sensi degli articoli nn. 13 – 14 del General Data Protection Regulation GDPR 679/2016

Gentile operatore economico,
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento dati personali, si informa quanto segue:

1) Finalità del trattamento

Il Dipartimento Sviluppo Economico, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in adempimento all'obbligo di informare gli interessati sugli elementi fondamentali del trattamento dei dati personali, come disposto dall' art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30.6.2003, n. 196, comma 1), informa che per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati personali (D. lgs. 30.6.2003, n. 196, art. 4, comma 1, lettera a).

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza pertinenza e non eccedenza dai singoli addetti espressamente designati dall'Ente quale incaricato del trattamento e, nell'espletamento dei propri compiti, è normalmente chiamato ad effettuare un determinato ambito di trattamento di dati personali al fine di consentire lo svolgimento esatto e puntuale delle funzioni istituzionali ai compiti assegnati.

2) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni di legge; in modo particolare i dati sensibili sono trattati secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

3) Conferimento dati

Il conferimento è obbligatorio in tutti i casi sia necessario a consentire un efficace adempimento degli obblighi amministrativi facenti capo ai singoli uffici dell'Ente. In questi casi il rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati potrà determinare l'inattuabilità o l'inefficacia dell'azione amministrativa del Settore Innovazione e Cooperazione Internazionale dovuta all'impossibilità dei singoli uffici ad adempiere alle proprie funzioni.

4) Comunicazioni e diffusione dati

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazioni né a diffusione (potranno averne conoscenza tutti i soggetti formalmente designati dall'Ente quali responsabili o incaricati del trattamento, secondo i rispettivi profili di autorizzazione). Titolare e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento è il direttore del Dipartimento Sviluppo Economico.

www.regione.marche.it

Giunta Regionale – Dipartimento Sviluppo Economico
Marche Regional Government – Department of Economic Development

Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona

+39.071.8062710 +39.071.8062426

 regione.marche.sviluppoeconomico@emarche.it

 dipartimento.sviluppoeconomico@regione.marche.it

pag. 1

Decreto del Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico del 28 maggio 2025, n. 107

PR MARCHE FESR 2021-2027 - Asse 1 – OS 1.1 – AZIONE 1.1.6 – Intervento 1.1.6.1 – Bando “Sostegno all’avvio e al consolidamento delle start up innovative” Decreto di annullamento in autotutela ex art. 21-novies della legge 241/1990 degli esiti della conclusione dell’iter istruttorio condotto per la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando di accesso, approvato con decreto n. 331/SVE/2024, e ammissione alla successiva fase di valutazione del progetto presentato dall’impresa FACE YACHT CORPORATION SRL SEMPL. (ID 67083)

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di dare atto che in data 23 maggio 2025, archiviato con segnatura protocollo 0642885\23/05/2025\IR_MARCHE\GRMISVE\IA\330.30/2024/SVE/113, è stato notificato alla Regione Marche e al Dipartimento Sviluppo economico il ricorso promosso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche di Ancona dall’impresa FACE YACHT CORPORATION SRL SEMPLIFICATA (ID SIGEF 67083), per il tramite del proprio avvocato, a mezzo del quale è stato richiesto l’annullamento, previa idonea tutela cautelare, del decreto 63/SVE del 25/03/2025;
2. di dare atto che in merito al terzo motivo espresso nel ricorso promosso al Tribunale Amministrativo Regionale Marche di Ancona dall’impresa FACE YACHT CORPORATION SRL SEMPLIFICATA (ID SIGEF 67083), si ritiene di dover accogliere le motivazioni addotte;
3. di annullare in autotutela ex art. 21-novies della legge 241/1990 gli esiti della conclusione dell’iter istruttorio condotto per verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando di accesso, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio e al fine di tutelare il preminente interesse di questa amministrazione;
4. di ammettere pertanto alla fase di valutazione il progetto presentato dall’impresa FACE YACHT CORPORATION SRL SEMPL. (ID 67083), ai sensi del punto 5.1 del bando di accesso;
5. di trasmettere copia del presente atto all’impresa

FACE YACHT CORPORATION SRL SEMPLIFICATA (ID SIGEF 67083) e al proprio avvocato e al Dipartimento Avvocatura regionale e attività legislativa della Regione e al Presidente della Commissione di valutazione costituita con decreto n. 438/SVE del 25/11.2024;

6. di prendere atto che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche;
7. di provvedere con successivo atto, in relazione agli esiti della valutazione formalizzati dalla Commissione di valutazione costituita con decreto n. 438/SVE del 25/11/2024, alla integrazione del decreto di concessione n. 63/SVE del 25/03/2025;
8. di dare atto che dati personali ed aziendali forniti all’Amministrazione regionale saranno trattati per le finalità previste dal Bando ed in conformità a quanto previsto dallo stesso al punto 10.3;
9. di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
10. di pubblicare, altresì, il presente atto in formato integrale sulla sezione dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il direttore
(Stefania Bussoletti)

Decreto del Dirigente del Settore Transizione Digitale e Informatica del 28 maggio 2025, n. 149

D.Lgs. 36/2023 art. 76 comma 2 lettera b) punto 3. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per il rinnovo della manutenzione e supporto tecnico di prodotti RDBMS “Oracle” da parte della Regione Marche e degli enti del SSR per la durata 24 mesi – CIG B69ABD84E4 Aggiudicazione alla Società Oracle Italia S.r.l.- CF 01603630599 P.IVA 03189950961 Importo €.659.453,60 (IVA esclusa)

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di aggiudicare mediante procedura negoziata senza previa di pubblicazione di un bando di gara, ai sensi D.Lgs 36/2023 art.76 comma 2 lettera b) punto 3 per il rinnovo della manutenzione e supporto tecnico di prodotti RDBMS “Oracle” da parte della Regione Marche e degli enti del SSR per la durata 24 mesi per un importo di € 138.298,00 (IVA esclusa) alla ditta Oracle Italia S.r.l con sede legale in Via Massimo D’Azeglio n 4, 20154 Milano (MI) CF 01603630599 P.IVA 03189950961;
2. di stabilire che la procedura verrà effettuata tramite la piattaforma regionale GT SUAM;
3. di dare atto che il CIG necessario per la procedura B69ABD84E4;
4. di dare atto che, a seguito della sottoscrizione del contratto, si procederà con successivo decreto alla riduzione delle prenotazioni di spesa e all’assunzione del relativo impegno di spesa;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17 e sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Marche
6. di stabilire che tutte informazioni relative alla pubblicità legale ed alla trasparenza dei contratti, di cui agli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 36/2023, saranno trasmesse dal Responsabile del progetto, tempestivamente all’adozione del presente atto, tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale regionale GT SUAM, certificata sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.36/2023”;

Si attesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazione anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il dirigente
(Dott.ssa Serenella Carota)

Decreto del Dirigente del Settore Transizione Digitale e Informatica del 28 maggio 2025, n. 150

Fondi del PNRR – M1C1 – Misura 1.4.2 “Citizen inclusion - Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali” - Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023- fornitura di tecnologie assistive e software per i lavoratori con disabilità dipendenti della Regione Marche – CUP

B74F23009030006 – importo a base di gara € 96.500,00 (Iva esclusa) – CIG: B6D731017B - Aggiudicazione alla Sapio Life S.r.L. CF/P.IVA 02006400960

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 28 maggio 2025, n. 125

DDS 387/TURI del 20/12/2024: Art. 76 comma 2 lettera b) Dlgs. 36/2023 DGR 510 del 03/04/2024 AGGIUDICAZIONE Scheda 7 Acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva e altri servizi correlati relativi all’applicativo ROSS 1000 in uso presso l’osservatorio del turismo della Regione Marche della durata di tre anni Società GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL - Importo aggiudicazione € 87.560,00 iva esclusa - capitoli n. 2070120122, 2070120137, 2070120140 - Bilancio Regionale 2024-2026 - CUP B71I20001260002 cig B58217F78C

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) Di disporre, ai sensi art. 17 comma 5 del d.lgs. n. 36/2023, l’aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, indetta con DDS n. DDS 387/TURI del 20/12/2024 relativo all’acquisizione di “Scheda 7 Acquisizione dei servizi di manutenzione evolutiva e altri servizi correlati relativi all’applicativo ROSS 1000 in uso presso l’osservatorio del turismo della Regione Marche della durata di tre anni” Società GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL -via Enrico Notaio 23 -Acquaviva - San Marino CF/PIVA SM23302, Importo aggiudicazione € 87.560,00 iva esclusa - capitoli n. 2070120122, 2070120137, 2070120140 - Bilancio Regionale 2025-2027 - CUP B71I20001260002 CIG B58217F78C
- 2) di prendere atto che l’operatore economico, individuato tra coloro che risultano iscritti nell’elenco fornitori della piattaforma GT SUAM della Regione Marche, è in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, e di idoneità professionale ex art. 100 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 come da dichiarazioni conservate agli atti;

- 3) Di dare atto che la trattativa è stata svolta mediante la piattaforma telematica GT-SUAM con codice gara G09975 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e la documentazione archiviata sulla piattaforma telematica di negoziazione della Regione Marche, nonché al documento id n. 37393078|26/05/2025|TURI;
- 4) Di aggiudicare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il servizio come dettagliato al punto 1) del presente decreto all'operatore economico a GIES s.r.l. Gruppo informatica e Servizi, per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 87.560,00 iva esclusa - Bilancio regionale 2025-2027, annualità 2025 e 2026;
- 5) di dare atto che è stato verificato il possesso dei requisiti, in capo all'offerente, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 e che la documentazione acquisita ai sensi dell'articolo 24 del dlgs. 36/2023 tramite FVOE, e dato l'esito negativo, richiesti direttamente all'operatore economico e di averli archiviati al documento id n. 7393144|26/05/2025|TURI;
- 6) di stabilire inoltre che la stipula del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia definitiva di cui agli artt. 53 c. 4 e 117 c.1 del Dlgs 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale e al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 28/07/2023;
- 7) di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione dietro presentazione delle somme dovute a seguito di presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa e sulla base delle effettive prestazioni effettuate;
- 8) di stabilire che il presente atto non comporta un ulteriore impegno di spesa rispetto a quello previsto con DDS 387/TURI del 20/12/2024;
- 9) Di non procedere alla riduzione degli impegni prenotati e assunti sui capitoli 2070120122, 2070120137, 2070120140 per eventuali modifiche contrattuali in fase di esecuzione così come previsto al paragrafo 3.1 del capitolato tecnico prestazionale allegato al DDS 387/TURI del 20/12/2024;
- 10) di aver verificato, ai sensi del comma 4 art.1 del D.L. 12/07/2004 convertito in L. n.291 del 30/07/2004, che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
- 11) di dare comunicazione del presente atto all'aggiudicatario;
- 12) di disporre la pubblicazione del presente atto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Marche, nonché di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 27 e 28 del D. lgs.36/2023 e al D. Lgs. 33/2013;

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Paola Marchegiani)

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 28 maggio 2025, n. 126

Art. 76 co. 2 lett. b) numero 2) del D. Lgs. n. 36/2023 - DGR 510/2024 - Aggiudicazione DDS n. 405/TURI/2024 E 406/TURI/2024 - Programma annuale del Turismo - Scheda 8 - ECOSISTEMA DEL TURISMO DIGITALE - Acquisizione piattaforma Easy DMS, servizi di sviluppo software, personalizzazione e alimentazione dati per la messa a sistema della piattaforma per l'integrazione e l'interoperabilità dei dati e dei servizi a supporto delle DMO locali per la gestione integrata della destinazione turistica della

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 128

Art. 50, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 - Aggiudicazione della procedura di affidamento tramite GT SUAM del servizio di realizzazione di un racconto digitale (DIGITAL STORYTELLING) per il progetto SO|GLOB|E - Rafforzare la sostenibilità dei territori con la cittadinanza globale AID 012618/01/5, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - Cap. 2190110118 del Bilancio 2025 -2027, annualità 2025 - CUP B87F23000000001 - CIG B6B3032F35

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 129

Domanda di riconoscimento dei titoli abilitanti

per svolgere la professione di Accompagnatore turistico di cui al Protocollo Regione Marche n. 482542/2025, presentata ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e della DGR n. 1295 del 25/10/2021.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di abilitare alla professione di Accompagnatore turistico, attraverso il riconoscimento dei titoli posseduti, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo", il richiedente di cui al Protocollo Regione Marche n. 0482542/2025;
2. di subordinare l'esercizio dell'attività ad apposita comunicazione da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio e al rilascio da parte della Regione Marche di apposito tesserino di riconoscimento;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, in attuazione alla DGR n. 1158/2017, in quanto contiene dati personali;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Paola Marchegiani)

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 130

Domanda di riconoscimento dei titoli abilitanti per svolgere la professione di Accompagnatore turistico di cui al Protocollo Regione Marche n. 0508150/2025, presentata ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e della DGR n. 1295 del 25/10/2021.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di abilitare alla professione di Accompagnatore turistico, attraverso il riconoscimento dei titoli posseduti, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo", il richiedente di cui al Protocollo Regione Marche n. 0508150/2025;
2. di subordinare l'esercizio dell'attività ad apposita comunicazione da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio e al rilascio da parte della Regione Marche di apposito tesserino di riconoscimento;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, in attuazione alla DGR n. 1158/2017, in quanto contiene dati personali;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Paola Marchegiani)

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 131

Domanda di riconoscimento dei titoli abilitanti per svolgere la professione di Accompagnatore turistico di cui al Protocollo Regione Marche n. 0528462/2025, presentata ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e della DGR n. 1295 del 25/10/2021.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di abilitare alla professione di Accompagnatore turistico, attraverso il riconoscimento dei titoli posseduti, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9 "Testo unico delle norme

regionali in materia di turismo”, il richiedente di cui al Protocollo Regione Marche n. 0528462/2025;

2. di subordinare l'esercizio dell'attività ad apposita comunicazione da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domicilio e al rilascio da parte della Regione Marche di apposito tesserino di riconoscimento;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, in attuazione alla DGR n. 1158/2017, in quanto contiene dati personali;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Paola Marchegiani)

Decreto del Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo del 29 maggio 2025, n. 132

Abilitazione all'esercizio della professione di Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica di cui al Protocollo Regione Marche n. 0472973/2025, presentata ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e della DGR n. 1295 del 25/10/2021.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di abilitare alla professione di Guida Naturalistica o Ambientale Escursionistica, attraverso il riconoscimento dei titoli posseduti, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della Legge Regionale 11 luglio 2006 n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e della Deliberazione di Giunta Regionale n.1295 del 25/10/2021, il richiedente di cui al Protocollo Regione Marche n. 0472973/2025;
2. di subordinare l'esercizio dell'attività ad apposita comunicazione da presentare al Comune nel quale il soggetto risiede o intende stabilire il proprio domi-

cilio e al rilascio da parte della Regione Marche di apposito tesserino di riconoscimento;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, in attuazione alla DGR n. 1158/2017, in quanto contiene dati personali;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Paola Marchegiani)

DIREZIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE E IMPRESE

Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 28 maggio 2025, n. 232

Accertamento entrate per € 2.068,12 da parte di -Boccafosca Soc. Coop. agricola – via Arceviense, 53 – 60010 Ostra (AN) - c.f./p. IVA 02285430423 - per i prestiti di cui alla Legge n. 49/1985 (cd. legge "Marcora"), sul capitolo di entrata n. 1503030003, del bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 – per € 2.068,12 relativi alla rata n. 10/40 scadenza 31/03/2025 – provvisorio di entrata n. 3181 del 28/03/2025 (pagamento del 27/03/2025).

Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 29 maggio 2025, n. 235

L.R. 13/2020 e s.m.i. – sistemazione Fondo emergenza Covid 19 ai confidi – Bilancio 2025/2027 – Annualità 2025, capitolo 2140120107 – Liquidazione € 700.000,00 secondo quanto disposto con la L.R. 31 luglio 2024, n. 16 e decreto 568/IACR/2024 - liquidazione al confidi Uni.Co. Soc. Coop. (p. IVA 01422550424).

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

Decreto del Dirigente del Settore Industria, Artigianato e Credito del 29 maggio 2025, n. 237

D.G.R. n. 203 del 22/02/2023 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Regionale (PR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 2021/2027” - Bando “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE MPMI INDUSTRIALI IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNITÀ PRODUTTIVE – PR MARCHE FESR 2021/2027 – PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.2 – INTERVENTO 1.3.2.1” – MISURA A – II° SCORRIMENTO graduatoria e concessione contributi pari ad € 5.217.312,69 a valere sui capitoli 2140520190, 2140520191, 2140520192, 2140520258 e 2140520231, Bilancio 2025-2027, annualità 2025.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- 1) di approvare lo scorrimento di graduatoria come da ALLEGATO A al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nell’ambito MISURA A del bando “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE MPMI INDUSTRIALI IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNITÀ PRODUTTIVE PR MARCHE FESR 2021/2027 – PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.2 – INTERVENTO 1.3.2.1”;
- 2) in ragione dello scorrimento di cui al punto 1), di concedere, ai sensi della DGR 203 del 22-02-2023, e impegnare a favore dell’impresa **GITRONICA S.P.A. (ID progetto: 63754)**, C.F. e P.IVA 01080480435, con sede legale a MONTELUPONE (MC), in VIA VIRGILIO GUZZINI 12, CAP 62010, **€ 197.642,08**, come da allegato A al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nell’ambito della MISURA A del bando “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE MPMI INDUSTRIALI IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNITÀ PRODUTTIVE PR MARCHE FESR 2021/2027 – PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.2 – INTERVENTO 1.3.2.1”, ad integrazione della concessione parziale già approvata con D.D.S. n. 387/IACR del 08.08.2024 ed in conformità alle previsioni di cui al paragrafo 5.1.1 dell’avviso pubblico di che trattasi, approvato con D.D.S. n. 308/IACR del 13/06/2023 e successive modifiche;
- 3) in ragione dello scorrimento di cui al punto 1), di concedere, ai sensi della DGR 203 del 22-02-2023, e impegnare a favore dell’impresa **METALDESI S.R.L. (ID progetto: 64055)**, C.F. e P.IVA 01391950423, con sede legale a Fabriano (AN), VIA ERMANNANO CASOLI 4 cap 60044, **€ 145.187,73**, come da allegato A al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale, nell’ambito della MISURA A del bando “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE MPMI INDUSTRIALI IN AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNITÀ PRODUTTIVE PR MARCHE FESR 2021/2027 – PR MARCHE FESR 2021/2027 – ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.2 – INTERVENTO 1.3.2.1”, ad integrazione della concessione parziale già approvata con D.D.S. n. 559/IACR del 26.11.2024 ed in conformità alle previsioni di cui al paragrafo 5.1.1 dell’avviso pubblico di che trattasi, approvato con D.D.S. n. 308/IACR del 13/06/2023 e successive modifiche;
- 4) in ragione dello scorrimento di cui al punto 1) ed in conformità alle previsioni di cui al paragrafo 5.1.1

dell'avviso pubblico di che trattasi, approvato con D.D.S. n. 308/IACR del 13/06/2023 e successive modifiche, di concedere ed impegnare, a favore delle imprese dalla posizione n. 36 alla posizione n. 66 dell'allegato A al presente decreto, che ne forma parte integrante e sostanziale, l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato, per un totale complessivo di € 4.874.482,88 che sommati alle concessioni di cui ai punti 2) e 3) che precedono, esauriscono la dotazione finanziaria disponibile, pari ad € 5.217.312,69;

- 5) di stabilire che alla copertura della spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 5.217.312,69, si fa fronte come di seguito indicato:

Capitoli	Descrizione	ANNULITÀ 2025
2140520190	PR FESR 2021/2027 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PER AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNITÀ PRODUTTIVE - INTERVENTO 1.3.2.1 - QUOTA UE (50%) - **CFR 1402050022 - CNI/23	€ 1.382.238,85
2140520191	PR FESR 2021/2027 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PER AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNITÀ PRODUTTIVE - INTERVENTO 1.3.2.1 - QUOTA STATO (35%) - **CFR 1402010263 - CNI/23	€ 967.567,21
2140520192	PR FESR 2021/2027 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PER AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNITÀ PRODUTTIVE - INTERVENTO 1.3.2.1 - QUOTA REGIONE (15%) - **CFR 1402010263 - CNI/23 – Rif. 2140520193 CNI/25 (917)	€ 73.145,70
2140520258	PR FESR 2021/2027 - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE PER AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE DI NUOVE UNITÀ PRODUTTIVE - INTERVENTO 1.3.2.1 - QUOTA REGIONE (15%) - **CFR 1402010263 - CNI/23 – Rif. 2140520193 CNI/25 (917)	€ 341.525,94
2140520231	Contributi per investimenti produttivi connessi ad accordi regionali di investimento e innovazione - FdR	€ 2.452.834,99
TOTALE		€ 5.217.312,69

A tal fine si specifica che i correlati capitoli di entrata sono i seguenti:

Capitoli	Descrizione	2025	
		Importo	n. accertamento
1402050022	entrata c/capitale (50% Ue)	€ 88.187.022,36	189/2025
1402010263	entrata c/capitale (35% Stato)	€ 61.730.915,64	190/2025
1402010509	D.D.S. accertamento n. 150 del 14/04/2025	€ 2.452.835,41	1634/2025

6) di determinare ai sensi dell'art. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 la codifica della transazione elementare come segue:

- **2140520190 UE**
1405 2320303001 049 3 2030303999 0000000000000000 4 3 011
- **2140520191 STATO**
1405 2320303001 049 4 2030303999 0000000000000000 4 3 011
- **2140520192 REGIONE**
1405 2320303001 049 7 2030303999 0000000000000000 4 3 011
- **2140520258 REGIONE**
1405 2320303001 049 7 2030303999 0000000000000000 4 3 011
- **2140520231 – Fondo di rotazione**
1405 2320303001 049 8 2030303999 0000000000000000 4 3 011

7) alla liquidazione del contributo di cui ai punti 2), 3) e 4) si provvederà con successivo decreto del Dirigente del Settore con le modalità e nei termini previsti dalla D.G.R. n. 203 del 22/02/2023;

8) di dare atto che si procede all'adempimento dell'obbligo di registrazione degli aiuti individuali di cui all'art. 9 e degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui all'art. 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31.05.2017 a seguito dei quali il Registro Nazionale Aiuti ha rilasciato, per ogni impresa beneficiaria finanziata, un "Codice Concessione RNA – COR";

9) di concedere il contributo di cui ai punti nn. 2), 3) e 4) sotto condizione risolutiva in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii;

10) di attestare che le suddette risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto e che l'obbligazione giuridica conseguente il presente atto risulta esigibile, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, nell'anno 2025;

11) di prevedere che al presente decreto si applica l'art. 27 del D.lgs. n. 33/2013;

12) di pubblicare il presente decreto, completo degli allegati sul B.U.R. della Regione, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente
(*Silvano Bertini*)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

ELENCO BENEFICIARI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI (ART. 27 D. LGS. 33/2013)

TIPOLOGIA BENEFICIARIO	COGNOME	NOME	REGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	IDENTIFICATIVO	IMPORTO	LINK PROGETTO SELEZIONATO	TESTO PROGETTO SELEZIONATO
Impresa			GI TRONICA S.P.A.	01080480435		€ 197.642,08		
Impresa			METALDESI S.R.L.	01351950423		€ 145.187,73		
Impresa			TEKNOCHIM SRL	01376040430		€ 97.168,85		
Impresa			IN.CO.BIT. SUD.SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	00401740444		€ 75.000,00		
Impresa			FONDI PRESS. R.L.	02286690421		€ 148.000,00		
Impresa			TOP FONDI S.P.A.	01049350430		€ 300.000,00		
Impresa			MESSERSY S.P.A.	02240770426		€ 134.225,00		
Impresa			COMPOSIT S.R.L.	03039430156		€ 119.000,00		
Impresa			L.M.V. S.R.L.	03884670401		€ 130.630,00		
Impresa			DIGITECH SRL	01536390436		€ 200.000,00		
Impresa			S.G.M. S.R.L.	01139660417		€ 77.297,00		
Impresa			BIAGIOTTI SRL	01151670419		€ 153.215,00		
Impresa			EUROEDIL S.R.L.	01384920425		€ 193.000,00		
Impresa			D/ASEN S.R.L.	01553210426		€ 295.750,00		
Impresa			CRUCIANELLI REST/EDILE SRL	00634600431		€ 83.830,00		
Impresa			C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L.	01014090433		€ 117.396,42		
Impresa			BRAVI S.R.L.	0151990425		€ 185.900,00		
Impresa			A&C SRL	00958370431		€ 186.000,00		
Impresa			GAPOSA S.R.L.	00128970449		€ 149.907,00		
Impresa			S.I.A. SOCIETA' ITALIANA ALIMENTIS. P.A.	00461040446		€ 55.661,65		
Impresa			IP SASPA INDUSTRIA PER LA PREP. DI PROD. SPEC. PER L'ALIMEN.	00354930448		€ 162.350,00		
Impresa			GIESSE STAMPI S.R.L.	00879590438		€ 175.475,00		
Impresa			ROSER ADESIVI S.R.L.	01144960422		€ 168.542,81		
Impresa			RS ELETTRONICA SRL	00673070421		€ 178.722,50		
Impresa			C.F.A. INOX S.R.L.	01466150412		€ 175.000,00		
Impresa			FALC MOBILI S.R.L.	01669550434		€ 192.619,70		
Impresa			AZIENDA AGRICOLA MANCINI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	01988080443		€ 192.920,00		
Impresa			GROUP S.R.L.	02229360421		€ 200.000,00		
Impresa			ELIO ROMAGNOLI ROMCAFFEE -S.R.L.	00091660431		€ 118.150,00		
Impresa			UNICHEM ITALIA SPA	02077600431		€ 160.475,00		
Impresa			BROS MANIFATTURE S.R.L.	01943400448		€ 190.381,50		
Impresa			UNIVEL MANAGEMENT COMPANY SRL	01488750421		€ 149.130,00		
Impresa			ELETTROMEDIA SPA	00998540439		€ 108.731,45		

AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Decreto del Dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria del 23 maggio 2025, n. 85

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 per la fornitura di materiale informativo e divulgativo relativo al progetto "DAE Marche" – CIG B6E854490B

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di procedere, ai sensi dell'art.50, comma1, lett. b), del D.Lgs.36/2023, all'affidamento diretto tramite piattaforma GT-SUAM, per la fornitura di stampa di opuscoli e locandine per la campagna informativa DAE Marche, alla ditta Photocrom srl – Via Ho Chi Minh,1 – 60022 Castelfidardo C.F./PI 01492210420, per un importo di € 5.665,68 (IVA inclusa);

per le seguenti prestazioni:

- stampa di 100.000 copie di un opuscolo pieghevole tre ante;
- stampa di 2.000 copie della locandina formato A4;
- spedizione presso la sede;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 140.000,00, è possibile procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici;
3. di dare atto che, per il presente appalto, non si configura l'esistenza di un interesse transfrontaliero, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.36/2023, in considerazione delle modalità di esecuzione e dell'importo dell'affidamento;
4. di dare atto che, in attuazione della norma dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla L. n. 217 del17/12/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la fornitura in oggetto si è provveduto a richiedere il CIG tramite la piattaforma GT-SUAM ed è il seguente: B6E854490B;
5. che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e della determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008, non sussistono rischi interferenziali nell'ambito della fornitura in oggetto, per cui non è necessaria l'acquisizione del Documento Unico di Valutazione dai Rischi di Interferenze (DUVRI);

6. di nominare quale Responsabile Unico del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 la Dott.ssa Annibalini Cinzia in qualità di Funzionario amministrativo dell'ARS Marche;
7. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non si procederà alla richiesta di garanzia definitiva, in considerazione del ridotto valore economico;
8. di approvare la seguente documentazione allegata: - Lettera contratto;
9. di dare atto che, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la fornitura in oggetto non è attualmente disponibile tra gli strumenti di contrattazione gestiti dalla Consip S.p.a. nell'ambito delle Convenzioni, né presso il soggetto aggregatore della Regione Marche;
10. di prendere atto della Dichiarazione sostitutiva secondo l' art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e l'inesistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98;
11. di aver verificato la regolarità contributiva: verifica, in modalità telematica, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) n. protocollo INAIL_48020624 – data richiesta 27/02/2025 – data scadenza 27/06/2025;
12. che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte per € 5.665,68 (IVA 22% inclusa) con le disponibilità del conto 0503060101 - Acquisti di altri materiali non sanitari del rispettivo bilancio di competenza;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17, e sul sito dell'ARS Marche, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs 50/2016 e D.Lgs. 33/2013.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore
(Flavia Carle)

ALLEGATI

1 – Lettera di contratto

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente dell’Agenzia Regionale Sanitaria del 29 maggio 2025, n. 89

Esito della procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per uno psicologo clinico per attività di somministrazione test psicometrici per le esigenze del Settore Flussi Informativi e Monitoraggio SSR dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche nell’ambito dell’Azione Congiunta JACARDI (CUP H75E23000110006).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di approvare l’esito della procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per uno psicologo clinico per attività di somministrazione test psicometrici per le esigenze del Settore Flussi Informativi e Monitoraggio SSR dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche nell’ambito dell’Azione Congiunta JACARDI, come risultante dal verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, depositato presso il Settore Affari Generali ARS;
2. di conferire l’incarico di collaborazione, ai sensi dall’articolo 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, e s.m.i, alla Dott.ssa Giada Sciamanna a decorrere dalla data prevista dal contratto, il cui schema è riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che il compenso è pari ad Euro 3.200,00 (comprensivo degli oneri a carico dell’Ente), coperto dai fondi JACARDI, che trova copertura a carico del Bilancio dell’Agenzia Regionale Sanitaria – voce B 4) “Costi del personale” che presenta la necessaria disponibilità;
4. di pubblicare il presente Decreto sul BUR della Regione Marche ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17 e sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale Sanitaria <https://www.regione.marche.it/ars> nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di concorso” al fine di garantire le adeguate forme di pubblicità.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Direttore
(Prof.ssa Flavia Carle)

ALLEGATI

Allegato A – Schema di contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo

AVVISO

L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

AGENZIA PER IL TURISMO E

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MARCHE

Decreto del Direttore dell’ATIM - Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 119

Liquidazione della fattura n. 2098 del 19/05/2025 a favore della Journeys Global Group limited ("Journeys"), per l’acquisizione dei servizi funzionali alla partecipazione all’evento 2025 “Journeys North America 2025”- CUP: C78J25000030001 - CIG: B62B9EA33B

Decreto del Direttore dell’ATIM - Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 120

Liquidazione fatture a favore di WORKGATE ITALIA SRL UNIPERSONALE per corso di Formazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e aggiornamento documentazione sulla sicurezza sul lavoro – CIG B4B1E8DF15 – Rettifica D.D. 118 DEL 20/05/2025.

Decreto del Direttore dell’ATIM - Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 121

D.Lgs n. 36/2023 - L.R. 35/2021 – D.D. 19/2025 – Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 finalizzato all’acquisizione dei servizi inerenti alla partecipazione della Regione Marche al ricevimento per la Festa Nazionale presso la sede della Rappresentanza Permanente d’Italia presso UNESCO di Parigi (2 giugno 2025) - base d’asta € 18.250,00 oltre IVA al 22% pari ad € 4.015,00 – CIG: B6FAD8B7F8

Decreto del Direttore dell’ATIM - Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche del 28 maggio 2025, n. 122

Approvazione Bilancio di Esercizio ATIM anno 2024

Decreto del Direttore dell'ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 123

Inquadramento della Sig.ra Natali Lorenza nella dotazione organica dell'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche a seguito di procedura di mobilità volontaria esterna di cui all'art. 30 del D.lgs. 165/2001, indetta con DD n. 23 del 03.02.2025

Decreto del Direttore dell'ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 124

Liquidazione della fattura n. FATTPA 23_25 del 08/05/2025 di € 168.732,10 (Iva inclusa) a favore della Società UNIVERSAL MARKETING Srl per l'acquisizione dei servizi inerenti alla partecipazione agli eventi fieristici Salon Mondial du Tourisme (Parigi, dal 13 al 16 marzo 2025) e Travel & Adventure Show (Washington D.C., dal 29 al 30 marzo 2025) – CIG: B5ECFEE621

Decreto del Direttore dell'ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 125

Liquidazione delle fatture a favore della CAIRORCS MEDIA S.p.A. per l'acquisizione di servizi di trasmissione di videospot e format promozionali relativi alla Regione Marche su canali televisivi LA7 e LA7d – periodo trasmissione 15 – 28 dicembre 2024-CIG: B473BF70

Decreto del Direttore dell'ATIM - Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche del 29 maggio 2025, n. 126

Liquidazione della fattura n. 850 del 05/05/2025 a favore di Omnigraf Italia Web Specialist Srl per un importo di €51.203,40 (IVA inclusa), per l'acquisizione dei servizi di coordinamento delle attività di branding e web marketing dell'Agenzia per 12 mesi, incluso ampliamento dei minisiti in lingua inglese e tedesco Let's Marche con indicizzazione SEO Google Organic, Scheda My Business, Google Ads, strategia e consulenza – CIG B197B166F8

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

**ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Comune di Corridonia

Variante non sostanziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art.15, comma 5 della L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii., e dell'art.33, comma 12 della L.R. n.19/2023, per la modifica delle N.T.A. del P.R.G. relativamente all'edificio rurale censito in categoria "5" al n.4.003, sito in c.da Ponte Tavole SNC – soggetto proponente: T.L. – approvazione definitiva

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente Deliberazione, a oggetto "**Variante non sostanziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art.15, comma 5 della L.R. n.34/1992 e ss.mm.ii., e dell'art.33, comma 12 della L.R. n.19/2023, per la modifica dalle N.T.A. dal P.R.G. relativamente all'edificio rurale censito in categoria HS" al n.4.003, sito in c.da Ponte Tavole SNC - soggetto proponente: T.L. - approvazione definitiva**" e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto:

omissis

DELIBERA

Che la proposta di cui in premessa

E' APPROVATA

e dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii..

Comune di Gradara

Determinazione Settore LL.PP. – Demanio e Patrimonio n. 85 del 21/05/2025 avente ad oggetto 'Declassificazione e sdemanializzazione di porzione di ex strada vicinale della Bigagna. Adempimenti.'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. –
DEMANIO E PATRIMONIO

... omissis ...

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2025 è stato declassificato a relitto stradale e, per l'effetto, sdemanializzato, porzione di *strada vicinale della bigagna*, ora identificata in Catasto al foglio n. 13 mappale n. 888;

- che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni, il presente Atto avrà efficacia dall'inizio del 2° mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, il cui stralcio e schema di massima da darsi in pubblicazione è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;

- che si provvederà all'aggiornamento del 'Censimento Stradale del Territorio Comunale', approvato con deliberazione G.M. n.8/2010 ed aggiornato con deliberazione G.M. n.88/2012;

- che a norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Andrea Baldassarri.

Il Responsabile del Settore LL.PP.
Demanio e Patrimonio
Ing. Baldassarri Andrea

Comune di Montelabbate

Variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 26 della l.r. 34/92 relativa al cambio di destinazione urbanistica di un'area in parte produttiva ed in parte residenziale a zona produttiva di completamento sita in Osteria Nuova, compresa tra via Pantanelli e via Buonarroti - approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

(...omissis...)

DELIBERA

1) DI APPROVARE la "**VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/92 RELATIVA AL CAMBIO DI DESTINAZIONE URBANISTICA DI UN'AREA IN PARTE PRODUTTIVA ED IN PARTE RESIDENZIALE A ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO SITA IN OSTERIA NUOVA, COMPRESA TRA VIA PANTANELLI E VIA BUONARROTTI**", distinta al NCT al Foglio 5 con i mappali 23-232-408-423-494-495-837-839, con una superficie di mq. 22.000,00 circa, opportunamente adeguata ai rilievi di cui al parere istruttorio prot. 35233 del 05/09/2024, ad esclusione

della prescrizione a), respinta con controdeduzione, e approvata definitivamente con Decreto del Presidente n. 16 del 24/01/2025, composta dai seguenti elaborati:

- *Relazione Urbanistica;*
- *Relazione controdeduzioni;*
- *Documentazione Fotografica;*
- *Studio di fattibilità;*
- *Rapporto geologico;*

2) DI DARE ATTO dell'esclusione dalla procedura di VAS della variante adottata al precedente punto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., affermata dall'Autorità Competente Provincia di Pesaro ed Urbino con determinazione n. 473 del 04/05/2022;

3) DI DARE ATTO che l'area interessata dalla variante approvata al punto precedente non ricade nell'ambito del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.42/04;

4) DI DARE ATTO che a norma dell'art. 39 del D.Lgs 33/13, la proposta di provvedimento del presente atto è stata preventivamente pubblicata sul sito internet del Comune di Montelabbate nella specifica sezione denominata "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio;

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi del ex comma 9 dell'art. 26 della L.R. 34/92;

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile;

Comune di Porto Sant'Elpidio

L.R. 19/2023 ART. 33- estratto deliberazione della Giunta n. 82 del 20.05.2025 - Lavori di

realizzazione di una tensostruttura presso la scuola Marconi in via Legnano - Approvazione variante urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE

.....omissis

DELIBERA

.....omissis.....

3. di approvare la conseguente variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico sugli espropri DPR 327/2001, ed in applicazione dell'art. 33, comma 12, L.R. Marche 19/2023 con le modalità di cui all'articolo 15 comma 5 legge regionale del 5 agosto 1992 n. 34 e s.m.i così come modificata dall'accoglimento dell'osservazione di cui al punto 2;

.....omissis.....

Provincia di Macerata

Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 10 Bivio Vergini - Civitanova Marche con la S.C. Costamartina. Ordine di pagamento del saldo delle indennità condivise ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 6, del DPR 327/2001 - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000226 del 29/05/2025 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES)

Si informa che con determinazione dirigenziale n. 1000226 del 29 maggio 2025, a firma del Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni ad interim Dott.ssa Letizia Casonato, è stato ordinato il pagamento del saldo delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea condivise, in ordine alle seguenti ditte catastali e aree:

Proprietari catastali					
Quota	Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	C.F./P.I.
1/2	LUDIMILLA	LATTANZI	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
1/2	MOLISELLA	LATTANZI	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Saldo indennità di esproprio e occupazione relative ad immobili siti in Comune di Civitanova Marche					
procedura	Foglio	Mappale	Saldo in €		Totale da pagare
esproprio	17	757 (ex 418 sub 3)	678,55		€ 711,88
occupazione	17	756 (ex 418 sub 3)	33,33		

Ai sensi dell'art. 26.8 il provvedimento suindicato diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Marche, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Tesoreria Territoriale dello Stato.

Macerata, 29/05/2025

*La Responsabile del procedimento espropriativo
Dott.ssa Daniela Del Gobbo*

Provincia di Macerata

Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 10 Bivio Vergini - Civitanova Marche con la S.C. Costamartina. Ordine di pagamento del saldo delle indennità condivise ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 6, del DPR 327/2001 - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000227 del 29/05/2025 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES)

Si informa che con determinazione dirigenziale n. 1000227 del 29 maggio 2025, a firma del Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni ad interim Dott.ssa Letizia Casonato, è stato ordinato il pagamento del saldo delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea condivise, in ordine alle seguenti ditte catastali e aree:

Proprietari catastali					
Quota	Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	C.F./P.I.
1/1	SILVANA	MANCINI	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Saldo indennità di esproprio e occupazione relative ad immobili siti in Comune di Civitanova Marche					
procedura	Foglio	particelle	Saldo in €		Totale da pagare
esproprio	17	757 (ex 418 sub 3)	2.284,46		€ 2.334,46
		761 (ex 419 sub 4)			
occupazione	17	753 (ex 418 sub 4)	50,00		
		419			

Ai sensi dell'art. 26.8 il provvedimento suindicato diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Marche, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito

delle indennità accettate o convenute presso la Tesoreria Territoriale dello Stato.

Macerata, 29/05/2025

*La Responsabile del procedimento espropriativo
Dott.ssa Daniela Del Gobbo*

Provincia di Macerata

Realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra la S.P. 10 Bivio Vergini - Civitanova Marche con la S.C. Costamartina. Ordine di pagamento del saldo delle indennità condivise ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 6, del DPR 327/2001 - Pubblicazione Estratto D.D. n. 1000228 del 29/05/2025 (art. 26.7 D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - TUES)

Si informa che con determinazione dirigenziale n. 1000228 del 29 maggio 2025, a firma del Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni ad interim Dott.ssa Letizia Casonato, è stato ordinato il pagamento del saldo delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea condivise, in ordine alle seguenti ditte catastali e aree:

Proprietari catastali					
Quota	Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	C.F./P.I.
1/1	SCHIAVONI	LINA	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>	<i>Omissis</i>
Saldo indennità di esproprio e occupazione relative ad immobili siti in Comune di Civitanova Marche					
procedura	Foglio	particelle	Saldo in €		Totale da pagare
esproprio	17	488 (ex 222)	135,71		€ 835,34
occupazione	17	487 (ex 222)	333,33		
Indennità aggiuntiva ex art. 37 comma 9 del DPR 327/2001			366,30		

Ai sensi dell'art. 26.8 il provvedimento suindicato diventa esecutivo col decorso di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Marche, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Tesoreria Territoriale dello Stato.

Macerata, 29/05/2025

*La Responsabile del procedimento espropriativo
Dott.ssa Daniela Del Gobbo*

Terna Rete Italia spa

Raccordi in entra-esce in cavo interrato alla futura CP Marischio dalla linea aerea a 132 kV "Genga RT – Fossato di Vico RT/2" (Cod. 23F76A1). Opera ricadente nel Comune di Fabriano, Provincia di Ancona, Regione Marche. con attribuzione del numero di classifica EL-614

CHI È TERNA

Terna è la società che gestisce la Rete di Trasmissione Nazionale italiana (RTN) dell'elettricità in alta e altissima tensione ed è il più grande operatore indipendente di reti per la trasmissione di energia elettrica (TSO) in Europa. Ha un ruolo istituzionale, di servizio pubblico, indispensabile per assicurare l'energia elettrica al Paese e permettere il funzionamento dell'intero sistema elettrico nazionale: porta avanti le attività di pianificazione, sviluppo e manutenzione della rete, oltre a garantire 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, l'equilibrio tra domanda e offerta dell'elettricità attraverso l'esercizio del sistema elettrico. Con **oltre 75.000 km di linee in alta e altissima tensione**, oltre 900 stazioni su tutto il territorio nazionale e **30 interconnessioni con l'estero** può contare su un patrimonio di **oltre 6.100 professionisti**.

Il compito di Terna è assicurare l'energia al Paese e la parità di accesso a tutti gli utenti, garantendo la sicurezza, la qualità e l'economicità nel tempo del servizio di trasmissione e perseguendo lo sviluppo e l'integrazione con la rete elettrica europea. Per l'azienda, la **sostenibilità** è un aspetto determinante nella creazione di valore per gli stakeholders.

Terna è abilitatore della **transizione energetica** per realizzare un nuovo modello di sviluppo basato sulle fonti rinnovabili: sostenibilità e innovazione per garantire alle prossime generazioni un futuro alimentato da energia pulita.

PERCHÈ SERVE REALIZZARE L'OPERA

L'intervento oggetto del presente Piano Tecnico delle Opere (PTO) è relativo alla connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale della nuova Cabina Primaria (CP) denominata "Marischio" di proprietà di e-distribuzione S.p.A. ed inserita nel piano di interventi PNRR della stessa società. Tenuto conto delle condizioni di esercizio della porzione di rete interessata, lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la nuova Cabina Marischio venga collegata in entra-esce alla linea 132 kV "Genga RT – Fossato di Vico RT/2" (23F76A1) appartenente alla RTN.

BENEFICI DELL'OPERA

L'intervento porterà i seguenti benefici come l'incremento affidabilità e diminuzione della probabilità di Energia Non Fornita, garantendo una maggiore affidabilità e sicurezza di esercizio per tutti gli utenti della porzione di rete interessata, mitigando anche eventuali disservizi provocati da eventi meteorologici avversi e l'integrazione rete MT E BT e aumento Qualità del Servizio grazie alla nuova Cabina Primaria abilitandone anche l'alimentazione da più punti di immissione.

AVVISO AL PUBBLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO AL MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

La Società Terna Rete Italia S.p.A., con sede legale in Viale E. Galbani, 70 – 00156 ROMA, in nome e per conto di Terna S.p.A. con sede legale in Viale E. Galbani, 70 – 00156 ROMA,

RENDE NOTO CHE

- con istanza prot. n. **GRUPPO TERNA/P20240100551 del 17/09/2024**, la Società TERNA S.p.A., ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica-Dipartimento Energia- D.G. infrastrutture e sicurezza- Div. IV – Infrastrutture energetiche e al Dipartimento Sviluppo Sostenibile - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione IV Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento: Raccordi in entra-esce in cavo interrato alla futura CP Marischio dalla linea aerea a 132 kV "Genga RT – Fossato di Vico RT/2" (Cod. 23F76A1). Opera ricadente nel Comune di Fabriano, Provincia di Ancona, Regione Marche con attribuzione del numero di classifica **EL-614**;
- che con nota prot. **195471 del 25/10/2024** il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, verificata la completezza della documentazione trasmessa ha ritenuto che lo stesso non debba essere valutato nell'ambito di successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
- con nota prot. n. **0067339 del 09/04/2025** il Ministero dell'Ambiente e della Sostenibilità Energetica-Dipartimento Energia- D.G. infrastrutture e sicurezza- Div. IV – Infrastrutture energetiche e al Dipartimento Sviluppo Sostenibile - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione IV Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti, ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all'intervento - Raccordi in entra-esce in cavo interrato alla futura CP Marischio dalla linea aerea a 132 kV "Genga RT – Fossato di Vico RT/2" (Cod. 23F76A1). Opera ricadente nel Comune di Fabriano, Provincia di Ancona, Regione Marche. ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990;
- l'intervento prevede la realizzazione della seguente opera:

- interramento parziale della linea elettrica aerea 132kV – circa km 2,7 nel comune di Fabriano;
- messa in opera di n. 2 sostegni porta terminali per il passaggio da aereo a cavo nel comune di Fabriano;
- modifica di circa 0.382 km totali di linea aerea, per l'inserimento dei sostegni di passaggio da aereo a cavo (comune di Fabriano);

A seguito della realizzazione delle opere sopra descritte, sarà possibile demolire:

- n. 9 sostegni esistenti;
- tratto lungo 1,8 km di linea aerea.

il suddetto intervento interessa, la Regione Marche, nei Comuni di Fabriano Provincia di Ancona;

le caratteristiche tecniche principali sono:

- Elettrodotti a 132 kV
 - Tensione nominale 132.000 V;
 - Frequenza nominale 50 HZ.

AVVISA

Ai sensi degli artt. 11 e 52 ter del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che:

- i fondi interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto, sono di seguito indicati per Comune amministrativo e catastale e per tipologia di vincolo nel seguente modo: Cognome e Nome dell'interessato catastale od aventi causa dagli stessi, luogo e data di nascita (o la denominazione dell'ente e/o società intestatari) o Codice Fiscale o Partita Iva, mappale e partita tavolare interessato;

VINCOLO DI SERVITÙ DI ELETTRODOTTO

Regione Marche
Comune di Fabriano

Apolloni Lanfranco, nato a Fabriano (AN) il 24/04/1955 CF PPLLF55D24D451M - Foglio 132 Part. 35, 10; Fantini Loredana, nata a Perugia il 28/02/1958 CF FNTLND58B68G478C - Foglio 132 Part. 35, 10; Stroppa Renzo, nato a Fabriano (AN) il 18/11/1960 CF STRRNZ60S18D451J - Foglio 132 Part. 152, 151, 153; Gramaccia Giuseppina, nata a Fabriano (AN) il 19/03/1945 CF GRMGPP45C59D451G - Foglio 118 Part. 456, 651, 650, 649; Gramaccia Tito, nato a Fabriano (AN) il 14/08/1940 CF GRMTT140M14D451P - Foglio 118 Part. 898; Cofani Antonia, nata a Fabriano (AN) il 20/02/1951 CF CFNNTN51B60D451E - Foglio 118 Part. 228; Cofani Francesco, nato a Fabriano (AN) il 04/10/1956 CF CFNFNC56R04D451G - Foglio 118 Part. 228; Comodi Diana, nata a Fabriano il 30/01/1940 CF CMMDDN40A70D451M - Foglio 118 Part. 228; Ciabocco Pietro, nato a Fabriano (AN) il 26/07/1931 CF CBCPTR31L26D451Z - Foglio 118 Part. 561; Boccadoro Andrea, nato a Fabriano (AN) il 10/02/1978 CF BCCNDR78B10D451K - Foglio 118 Part. 273; Boccadoro Sergio, nato a Fabriano (AN) il 23/07/1939 CF BCCSRG39L23D451H - Foglio 118 Part. 273; Boccadoro Valentina, nata a Fabriano (AN) il 09/06/1976 CF BCCVNT76H49D451T - Foglio 118 Part. 273; Gioia Armando, nato a Ancona il 24/03/1940 CF GIORND40C2A271H - Foglio 118 Part. 269; Molinari Giuseppe, nato a Fabriano (AN) il 04/10/1936 CF MLNGPP36R04D451Q - Foglio 118 Part. 225, 728; Tavolini Anna Maria, nata a Fabriano (AN) il 09/05/1938 CFTVLMNR38E49D451X - Foglio 118 Part. 224; Tavolini Giuseppe, nato a Fabriano (AN) il 23/04/1940 CF TVLGPP40D23D451B - Foglio 118 Part. 224; Tavolini Roberto, nato a Fabriano (AN) il 17/09/1942 CF TVLRRT42P17D451C - Foglio 118 Part. 224; Ottoni Bruno, nato a Fabriano (AN) il 13/10/1930 CF TTNBRN30R13D451L - Foglio 79 Part. 132, 415; Ottoni Cesare, nato a Roma (RM) il 11/04/1961 CF TTNC6R1D11H501Y - Foglio 79 Part. 132, 415; Ottoni Ludovica, nata a Roma (RM) il 25/02/1963 CF TTNLVC63B65H501D - Foglio 79 Part. 132, 415; Molinari Andrea, nato a Fabriano (AN) il 21/04/1981 CF MLNDR81D21D451C - Foglio 93 Part. 240; Molinari Francesca, nata a Fabriano (AN) il 01/08/1977 CF MLNFNC77M41D451J - Foglio 93 Part. 240; Pellicciari Fortunato, nato a Fabriano (AN) il 24/11/1909 CF PLFFTN09S24D451W - Foglio 93 Part. 606; Pellicciari Francesca, nata a Fabriano (AN) il 21/09/1941 CF PLLFNC44P61D451G - Foglio 93 Part. 606; Gabrieli Orlando, nato a Fabriano (AN) il 21/11/1945 CF GBRRND45S21D451F - Foglio 93 Part. 606; Barbacci Flavio, nato a Fabriano (AN) il 04/12/1970 CF BRBFLV70T04451A - Foglio 93 Part. 633; Lippera Giampiero, nato a Fabriano (AN) il 15/03/1946 CF LPPGPR46C15D451V - Foglio 93 Part. 141, 179, 180 - Foglio 94 Part. 86, 85, 358; Barbacci Sandra, nata a Fabriano il 05/04/1953 CF BRBDR53D45D451M - Foglio 94 Part. 358; Marchetti Daniela, nata a Ancona (AN) il 06/08/1947 CF MRCDNL47L46A271V - Foglio 94 Part. 51; Marchetti Letizia, nata a Ancona (AN) il 11/12/1953 CF MRCLTZ53T51A271H - Foglio 94 Part. 51; Marchetti Maurizio, nato a Ancona (AN) il 10/06/1958 CF MRCMRZ58H10A271H - Foglio 94 Part. 51; Gabrieli Orlando, nato a Fabriano (AN) il 21/11/1945 CF GBRRND45S21D451F - Foglio 93 Part. 779; Pellicciari Francesca, nata a Fabriano (AN) il 21/09/1941 CF PLLFNC44P61D451G - Foglio 93 Part. 779; Cofani Gianfranco, nato a Fabriano (AN) il 14/01/1939 CF CFNGRF39A14D451G - Foglio 93 Part. 85; Cofani Pietro, nato a Fabriano (AN) il 18/01/1941 CF CFNPTR41A18D451U - Foglio 93 Part. 85; Ciappelloni Luciana, nata a Fabriano (AN) il 15/06/1927 CF CPPLCN27H55D451M - Foglio 132 Part. 11; Venturelli Davide, nato a Fano (AN) il 03/06/1980 CF VNTDVD80H03D488F - Foglio 132 Part. 11; Venturelli Diego, nato a Fabriano (AN) il 09/01/1983 CF VNTDGI83A09D451U - Foglio 132 Part. 11; Gramaccia Annamaria, nata a Albano Laziale (RM) il 08/08/1954 CF GRMNM54M48A132I - Foglio 118 Part. 897; Gramaccia Tito, nato a Fabriano (AN) il 14/08/1940 CF GRMTT140M14D451P - Foglio 118 Part. 897-650; Gramaccia Rolando, nato a Fabriano (AN) il 12/10/1951 CF GRMRND51R12D451F - Foglio 118 Part. 650; Angeloni Virginia - Foglio 118 Part. 650; Gramaccia Dionisio, nato a Fabriano (AN) il 07/10/1893 CF GRMDNS93R07D451B - Foglio 118 Part. 650; Gramaccia Erminio - Foglio 118 Part. 650; Gramaccia Felice, nato a Fabriano il 08/07/1901 CF GRMFLC01L08D451Z - Foglio 118 Part. 650; Gramaccia Lina, nata a Fabriano (AN) il 27/05/1927 CF GRMLN127E67D451U - Foglio 118 Part. 650; Gramaccia Anna Maria, nata a Albano Laziale (RM) il 08/08/1954 CF GRMNM54M48A132I - Foglio 118 Part. 650; Gramaccia Rolando, nato a Fabriano (AN) il 12/10/1951 CF GRMRND51R12D451F - Foglio 118 Part. 650; Gramaccia Paolo, nato a Fabriano (AN) il 03/03/1972 CF GRMPLA72C03D451N - Foglio 118 Part. 650; Scaramucci Achille, nato a Fabriano il 20/10/1955 CF SCRCLL55R20D451H - Foglio 118 Part. 650; Scaramucci Gianni, nato a Roma (RM) il 24/10/1960 CF SCRGNN60R24H501L - Foglio 118 Part. 650; BS SERVICE GROUP SRL, sede in Fabriano (AN) CF 02311730424 - Foglio 118 Part. 223, 1874, 1890, 1809; WHIRLPOOL EMEA SRL, sede in MILANO (MI) CF 00693740425 - Foglio 79 Part. 188; EDILNINNO s.p.a. sede in Fabriano (AN) il CF 00810480426 - Foglio 79 Part. 258; RETE FERROVIARIA ITALIANA, sede in Roma (RM) CF 01585570581 - Foglio 79 Part. 86; Ristopro SRL Unico Socio, sede in Fabriano (AN) CF 02690480427 - Foglio 93 Part. 535; Relitti Stradali da censire - Foglio 93 Part. 854, 847, 848, 849, 856; Silosystem SRL, sede in San Severino Marche (AN) - Foglio 93 Part. 536; Ferramenta Fabrianese SNC di Ciabocchi e C, sede in Fabriano (AN) CF 01026050425 - Foglio 93 Part. 607; Lubrificanti Profili Fabio e C. S.A.S., sede in Fabriano (AN) CF 01314330422 - Foglio 93 Part. 668; Logistic Group International SPA, sede in Fabriano (AN) C F01549360426 - Foglio 118 Part. 270, 227, 1896.

le opere saranno realizzate secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia, come meglio indicato nel progetto depositato (come in appresso specificato) e in particolare il tracciato degli elettrodotti è stato studiato in armonia con quanto dettato dall'art. 121 del T.U. del 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minore sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo avuto cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi;

- per la particolare importanza delle stesse opere è stato richiesto, per l'elettrodotto, il

carattere di inamovibilità e pertanto le relative servitù di elettrodotto potranno essere imposte conseguentemente e quindi, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 122, commi 4-5, del R.D. 11.12.1933 n. 1775.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai fini della "Partecipazione al procedimento amministrativo", dell'apposizione del "Vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva delle servitù di elettrodotto sui fondi attraversati dalla linea elettrica" nonché della "Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità" secondo il combinato disposto dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 11 e 52 ter del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni;

COMUNICA CHE

- l'oggetto del procedimento promosso è l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'intervento denominato "Raccordi in entra-esce in cavo interrato alla futura CP Marischio dalla linea aerea a 132 kV "Genga RT - Fossato di Vico RT/2" (Cod. 23F76A1). Opera ricadente nel Comune di Fabriano, Provincia di Ancona, Regione Marche.;
- "l'Amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione" è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia (DiE) D.G. Infrastrutture e Sicurezza Divisione IV - Infrastrutture Energetiche di concerto con il Dipartimento Sviluppo Sostenibile D.G. Valutazioni Ambientali, Divisione IV Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti previa intesa della Regione Marche;
- "il Responsabile del procedimento" è l'Avv. Maria Rosaria Mesiano, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione IV - Infrastrutture Energetiche indirizzo pec: dgis.div04@pec.mase.gov.it;
- "gli Uffici presso cui si può prendere visione del progetto e della relativa domanda" sono:
 - ✓ **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia** - D.G. Infrastrutture e Sicurezza Divisione IV - Infrastrutture Energetiche e la D.G. per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo - Divisione IV - Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti, Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma;
 - ✓ **Regione interessata, Presidenza** Presidenza Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN);
 - ✓ **Comune di Fabriano** - Piazzale 26 Settembre 1997 - 60044 Fabriano (AN);

nonché, ai sensi degli articoli 8, comma 2 lett. d) e 14-bis, comma 2, lett. a) della legge 241/90, in ordine all'accesso telematico alle informazioni, i suddetti elaborati sono scaricabili dal link:

<https://filetransfer.terna.it/link/H5XsTmXmNiQr36gMMZfHih>

i soggetti interessati possono prendere visione del progetto nonché presentare osservazioni scritte nel termine di **30 (trenta) giorni del presente avviso** a:

- ✓ **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** - Dipartimento Energia (DiE) - D.G. Infrastrutture e Sicurezza (Dg IS), Divisione IV - Infrastrutture Energetiche Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma pec: dgis.div04@pec.mase.gov.it e Dipartimento Sviluppo Sostenibile - D.G. Valutazioni Ambientali, Divisione IV Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma - pec: VA@pec.mase.gov.it

dandone cortese notizia anche a Terna S.p.A. Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento - Pianificazione del Sistema Elettrico e Autorizzazioni - Autorizzazioni e Concertazione - Viale E. Galvani, 70 - 00156 Roma - pec: autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

Firmato da MICHELE

EMANUELE

Data: il 23/05/2025

alle 16:32:44 CEST

Terna Rete Italia S.p.A. - Viale Egidio Galvani, 70 - 00156 Roma - Italia
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 11799181000 - REA 1328587
Capitale Sociale 300.000 Euro i.v.

Unione Montana dei Monti Azzurri*Estratto decreto di esproprio*

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001 si rende noto mediante la presente pubblicazione per estratto del Decreto di Esproprio n. 25 (R.G. n. 187) del 19/05/2025, che è stata pronunciata l'espropriazione delle aree di seguito dettagliate per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione della Ciclovia del Fiastra" – CUP: B11B22000720002.

All'uopo fornisce i seguenti dati:

VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO:

Delibera di Consiglio dell'Unione Montana dei Monti Azzurri n. 44 del 22/12/2022;

SOGGETTO PROCEDENTE: Unione Montana dei Monti Azzurri;

SOGGETTO BENEFICIARIO: Unione Montana dei Monti Azzurri;

SOGGETTI ESPROPRIATI:

- Sig. Piccini Albino (comproprietà per 3/6);
- Sig.ra Sopranzi Laura (comproprietà per 1/6);
- Sig.ra Piccinini Anna Tullia (comproprietà per 1/6);
- Sig.ra Piccinini Noemi (comproprietà per 1/6);

IMMOBILI ESPROPRIATI: porzione delle Particelle 203 e 103 del foglio 21 distinte catastalmente al Comune di Urbisaglia (MC);

IL DECRETO DI ESPROPRIO EMESSO: comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni espropriati;

L'OPPOSIZIONE DEI TERZI: è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto;

DOPO LA TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO: tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Dott. Riccardo Di Luzio

**COMUNICAZIONI DI AVVIO
DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI**

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 24 del 22/05/2025 R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo concessione pluriennale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi (P1 E P2) ad uso industriale e igienico-sanitario, siti ad Apecchio - loc. Pian del Molino (Zona Artigianale La Casella), già assentita con Decreto n. 148 del 13/04/2021. Richiedente: BIRRA AMARCORD S.P.A..

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD**
Arch. Lucia Taffetani

RENDE NOTO

La Ditta **BIRRA AMARCORD S.P.A.** (P.IVA 03757570407) con sede legale in Comune di Rimini (RN) Via Flaminia 171, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 28/04/2025 con prot. 0511235128/04/2025IR_MARCHEIGRMIITPCIA, ha presentato domanda di rinnovo concessione pluriennale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi (P1 E P2) ad uso industriale e igienico-sanitario, siti ad Apecchio - loc. Pian del Molino (Zona Artigianale La Casella), già assentita con Decreto n. 148 del 13/04/2021, corredata dalla relazione tecnica a firma dello **Studio SGAI srl di E.Forlani & C.**

In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverrà da n. 2 pozzi (P1 E P2) ad uso industriale e igienico-sanitario, siti ad Apecchio - loc. Pian del Molino (Zona Artigianale La Casella) su area catastalmente distinta al Foglio 33 Mappale 353 (P1) e Foglio 21 Mappale 53 (P2), con una portata di circa 1,0 l/s da ciascuno dei due pozzi e un volume massimo complessivo di 60.000 mc.

Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13.

ORDINA

- **l'affissione del presente Avviso** per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal **27/05/2025 all'Albo Pretorio del Comune di Apecchio**. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di **Apecchio** dovrà restituire entro il **26/06/2025** il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "*non sono state presentate opposizioni ed osservazioni*".
- La **visita locale d'istruttoria** di cui all'art. 8 del R.D. 1775/1933 e all'art. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, **è fissata per il giorno 30/06/2025, alle ore 09:30** con ritrovo in località Pian del Molino (Zona Artigianale La Casella) del Comune di Apecchio.
- La **pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche**, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile.

COMUNICA

che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenzia che:

- **l'Amministrazione procedente** è la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord;
- **la persona Responsabile del Procedimento** è il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 - Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it);
- **gli atti progettuali sono depositati** presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020);
- **il procedimento deve concludersi** con l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, così come stabilito all'art 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini.
- Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, **i rimedi esperibili in caso di inerzia** di questa Amministrazione sono quelli indicati all'art. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia è il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it.
- eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.
- ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione

degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dell'accesso indicati nell'art. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale d'istruttoria.

IL DIRIGENTE
Arch. Lucia Taffetani

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 25 del 22/05/2025 R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione d'acqua dal Fiume Candigliano ad uso irriguo, all'altezza dell'area catastalmente distinta al Foglio 25 Mappale 46 del Comune di Piobbico - loc. via de Gasperi. Richiedente: FANTINI FABRIZIO

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD
Arch. Lucia Taffetani

RENDE NOTO

La Ditta **FANTINI FABRIZIO** (C.F. FNTFR-Z55C05H501E) residente in Comune di Piobbico Piazza Sant'Antonio 10, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 05/05/2025 con prot. 0544838/05/05/2025IR_MARCHE/IGRMITPCIA, ha presentato domanda di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione d'acqua dal Fiume Candigliano ad uso irriguo, all'altezza dell'area catastalmente distinta al Foglio 25 Mappale 46 del Comune di Piobbico - loc. via de Gasperi, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geom. Michele Pazzaglia.

In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverrà ad uso irriguo dal F. Candigliano all'altezza dell'area catastalmente distinta al Foglio 25 Mappale 46 del Comune di Piobbico - loc. via de Gasperi, con una portata di circa 0,13 l/s e un volume annuo di 84 mc. L'acqua derivata servirà ad irrigare una superficie di complessivi 100 mq adibita ad orto catastalmente distinta al Foglio 25 Mappale 76 del Comune di Piobbico. Il periodo di prelievo sarà di aprile-settembre per 2 volte a settimana in orari 07:00-09:00 o 18:00-20:00

Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13.

ORDINA

- **L'affissione del presente Avviso** per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal **27/05/2025 all'Albo Pretorio del Comune di Piobbico**. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di **Piobbico** dovrà restituire entro il **26/06/2025** il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "non sono state presentate opposizioni ed osservazioni".
- La **visita locale d'istruttoria** di cui all'art. 8 del R.D. 1775/1933 e all'art. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, **è fissata per il giorno 30/06/2025, alle ore 10:45** con ritrovo in località via De Gasperi del Comune di Piobbico.
- La **pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche**, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile.

COMUNICA

che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenzia che:

- **L'Amministrazione procedente** è la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord;
- **la persona Responsabile del Procedimento** è il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 - Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it);
- **gli atti progettuali sono depositati** presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020);
- **il procedimento deve concludersi** con l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, così come stabilito all'art 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini.
- Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, **i rimedi esperibili in caso di inerzia** di questa Amministrazione sono quelli indicati all'art. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia è il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it.

- eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.
- ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dell'accesso indicati nell'art. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale d'istruttoria.

IL DIRIGENTE
Arch. Lucia Taffetani

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 26 del 22/05/2025 R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso irrigazione verde privato da un pozzo sito in Comune di Urbania – loc. via Santa Cecilia 50 già riconosciuto con Decreto n. 257 del 08/08/2019, su area distinta al C.T. Foglio 54 Mappale 91. Richiedente: IMP.E. F.LLI FANTONI SRL.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD
Arch. Lucia Taffetani

RENDE NOTO

La Ditta **IMP.E. F.LLI FANTONI SRL** (P.IVA 00162630412) con sede legale in Comune di Urbania loc. Cà Ciccolino, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 06/05/2025 con prot. 0553249/06/05/2025IR_MARCHEIGRMIITPCIA, ha presentato domanda di concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso irrigazione verde privato da un pozzo sito in Comune di Urbania – loc. via Santa Cecilia 50 già riconosciuto con Decreto n. 257 del 08/08/2019, su area distinta al C.T. Foglio 54 Mappale 91, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Mascellini Saul.

In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverrà ad uso irrigazione verde privato da un pozzo sito in Comune di Urbania – loc. via Santa Cecilia 50, con una portata di circa 0,66 l/s e un volume annuo di 3.000 mc.

L'acqua derivata servirà ad irrigare le aree verdi pertinenti all'opificio aventi una superficie di complessivi 2.500 mq catastalmente distinta al Foglio 54 Mappale 91 del Comune di Urbania.

Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13.

ORDINA

- **l'affissione del presente Avviso** per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal **27/05/2025 all'Albo Pretorio del Comune di Urbania**. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di **Urbania** dovrà restituire entro il **26/06/2025** il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "non sono state presentate opposizioni ed osservazioni".
- La **visita locale d'istruttoria** di cui all'art. 8 del R.D. 1775/1933 e all'art. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, **è fissata per il giorno 30/06/2025, alle ore 11:30** con ritrovo in località via Santa Cecilia 50 del Comune di Urbania.
- La **pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche**, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile.

COMUNICA

che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenzia che:

- **l'Amministrazione procedente** è la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord;
- **la persona Responsabile del Procedimento** è il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 - Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it);
- **gli atti progettuali sono depositati** presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020);
- **il procedimento deve concludersi** con l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, così come stabilito all'art 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini.

- Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, **i rimedi esperibili in caso di inerzia** di questa Amministrazione sono quelli indicati all'art. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia è il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it.
- eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.
- ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dell'accesso indicati nell'art. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale d'istruttoria.

IL DIRIGENTE

Arch. Lucia Taffetani

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 27 del 22/05/2025 R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia – loc. fraz. Montecchio (Rivacold 3), su area distinta al C.T. Foglio 7 Mappale 733. Richiedente: RIVACOLD SRL

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

Arch. Lucia Taffetani

RENDE NOTO

La Ditta **RIVACOLD SRL** (P.IVA 00956400410) con sede legale in Comune di Vallefoglia loc. via Sicilia 7, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 07/05/2025 con prot. 055998407/05/2025IR_MARCHEIGRMII-TPCIA, ha presentato domanda di concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia – loc. fraz. Montecchio (Rivacold 3), su area distinta al C.T. Foglio 7 Mappale 733, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Rondina Massimo.

In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverrà ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia – loc. fraz. Montecchio (Rivacold 3), su area distinta al C.T. Foglio 7 Mappale 733, con una portata di circa 0,5 l/s e un volume annuo di 1.992,90 mc.

L'acqua verrà prelevata tutto l'anno.

Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13.

ORDINA

- **l'affissione del presente Avviso** per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal **27/05/2025 all'Albo Pretorio del Comune di Vallefoglia**. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di **Vallefoglia** dovrà restituire entro il **26/06/2025** il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "*non sono state presentate opposizioni ed osservazioni*".
- La **visita locale d'istruttoria** di cui all'art. 8 del R.D. 1775/1933 e all'art. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, **è fissata per il giorno 03/07/2025, alle ore 08:45** con ritrovo in località fraz. Montecchio (Rivacold 3) del Comune di Vallefoglia.
- La **pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche**, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile.

COMUNICA

che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenzia che:

- **l'Amministrazione procedente** è la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord;
- **la persona Responsabile del Procedimento** è il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 - Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it);
- **gli atti progettuali sono depositati** presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020);
- **il procedimento deve concludersi** con l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento

di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, così come stabilito all'art 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini.

- Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, **i rimedi esperibili in caso di inerzia** di questa Amministrazione sono quelli indicati all'art. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia è il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it.
- eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.
- ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dell'accesso indicati nell'art. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale d'istruttoria.

IL DIRIGENTE

Arch. Lucia Taffetani

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 28 del 22/05/2025 R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia – loc. fraz. Montecchio (Vitrifrigo 2), su area distinta al C.T. Foglio 6 Mappale 1772. Richiedente: VITRIFRIGO SRL

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

Arch. Lucia Taffetani

RENDE NOTO

La Ditta **VITRIFRIGO SRL** (P.IVA 00391290418) con sede legale in Comune di Vallefoglia loc. via Mazzini 75, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 07/05/2025 con prot. 0560602107/05/2025IR_MARCHEIGRMII-TPCIA, ha presentato domanda di concessione pluriennale

di derivazione d'acqua ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia – loc. fraz. Montecchio (Vitrifrigo 2), su area distinta al C.T. Foglio 6 Mappale 1772, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Rondina Massimo.

In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverrà ad uso igienico sanitario da pozzo esistente sito in Comune di Vallefoglia – loc. fraz. Montecchio (Vitrifrigo 2), su area distinta al C.T. Foglio 6 Mappale 1772, con una portata di circa 0,3 l/s e un volume annuo di 996,45 mc.

L'acqua verrà prelevata tutto l'anno.

Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13.

ORDINA

- **L'affissione del presente Avviso** per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal **27/05/2025 all'Albo Pretorio del Comune di Vallefoglia**. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di **Vallefoglia** dovrà restituire entro il **26/06/2025** il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "*non sono state presentate opposizioni ed osservazioni*".
- La **visita locale d'istruttoria** di cui all'art. 8 del R.D. 1775/1933 e all'art. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, **è fissata per il giorno 03/07/2025, alle ore 09:30** con ritrovo in località fraz. Montecchio (Vitrifrigo 2) del Comune di Vallefoglia.
- La **pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche**, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile.

COMUNICA

che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenzia che:

- **L'Amministrazione procedente** è la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord;
- **la persona Responsabile del Procedimento** è il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 - Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it);
- **gli atti progettuali sono depositati** presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020);

- **il procedimento deve concludersi** con l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, così come stabilito all'art 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini.
- Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, **i rimedi esperibili in caso di inerzia** di questa Amministrazione sono quelli indicati all'art. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia è il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.proteiv@emarche.it.
- eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.
- ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dell'accesso indicati nell'art. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale d'istruttoria.

IL DIRIGENTE

Arch. Lucia Taffetani

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 29 del 22/05/2025 R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso igienico sanitario e irriguo da un pozzo sito in Comune di Pesaro – loc. Strada in Sala, su area distinta al C.T. Foglio 34 Mappale 204. Richiedente: VALENTINI JENNER.

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

Arch. Lucia Taffetani

RENDE NOTO

La Ditta VALENTINI JENNER (C.F. VLNJNR35H2 7I459W) residente in Comune di Pesaro loc. via A.

Fratti 38, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 14/04/2025 con prot. 045788914/04/2025IR_MARCHE|GRM|ITPC|A, ha presentato domanda di concessione pluriennale di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso igienico sanitario e irriguo da un pozzo sito in Comune di Pesaro – loc. Strada in Sala, su area distinta al C.T. Foglio 34 Mappale 204, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Ghiselli Adamo.

In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverrà ad uso igienico sanitario e irriguo da un pozzo sito in Comune di Pesaro – loc. Strada in Sala, su area distinta al C.T. Foglio 34 Mappale 204, con una portata di circa 0,67 l/s e un volume annuo di 261,10 mc.

L'acqua verrà prelevata tutto l'anno per l'uso igienico sanitario e da Maggio a Settembre per l'uso irriguo (coltivazione di un orto familiare della superficie di 700 mq catastalmente censita al Foglio 34 Mappale 286 del Comune di Pesaro) nelle fasce orarie 08:00-10:00 e 18:00-20:00.

Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13.

ORDINA

- **l'affissione del presente Avviso** per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal **27/05/2025 all'Albo Pretorio del Comune di Pesaro**. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di **Pesaro** dovrà restituire entro il **26/06/2025** il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "non sono state presentate opposizioni ed osservazioni".
- La **visita locale d'istruttoria** di cui all'art. 8 del R.D. 1775/1933 e all'art. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, **è fissata per il giorno 03/07/2025, alle ore 10:15** con ritrovo in località via Strada in Sala del Comune di Pesaro.
- La **pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche**, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile.

COMUNICA

che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenzia che:

- **l'Amministrazione procedente** è la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord;

- **la persona Responsabile del Procedimento** è il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 – Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it);
- **gli atti progettuali sono depositati** presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020);
- **il procedimento deve concludersi** con l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, così come stabilito all'art 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini.
- Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, **i rimedi esperibili in caso di inerzia** di questa Amministrazione sono quelli indicati all'art. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia è il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it.
- eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.
- ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dell'accesso indicati nell'art. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale d'istruttoria.

IL DIRIGENTE
Arch. Lucia Taffetani

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 30 del 22/05/2025 R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso autolavaggio da pozzo esistente sito in Comune di Pesaro – loc. via Volturmo, su area distinta al C.T. Foglio 9 Mappale 1384. Richiedente: AUGUSTO GABELLINI S.R.L.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD
Arch. Lucia Taffetani

RENDE NOTO

La Ditta **AUGUSTO GABELLINI S.R.L.** (P.IVA 01111880413) con sede legale in Comune di Pesaro loc. Strada della Romagna 119, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 28/04/2025 con prot. 0510454128/04/2025IR_MARCHEIGRMITPCIA, ha presentato domanda di concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso autolavaggio da un pozzo sito in Comune di Pesaro – loc. via Volturmo, su area distinta al C.T. Foglio 9 Mappale 1384, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Darderi Matteo.

In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverrà ad uso autolavaggio da un pozzo sito in Comune di Pesaro – loc. via Volturmo, su area distinta al C.T. Foglio 9 Mappale 1384, con una portata di circa 0,9 l/s e un volume annuo di 1.500 mc.

L'acqua verrà prelevata tutto l'anno.

Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13.

ORDINA

- **l'affissione del presente Avviso** per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal **27/05/2025 all'Albo Pretorio del Comune di Pesaro**. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di **Pesaro** dovrà restituire entro il **26/06/2025** il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "*non sono state presentate opposizioni ed osservazioni*".
- La **visita locale d'istruttoria** di cui all'art. 8 del R.D. 1775/1933 e all'art. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, **è fissata per il giorno 03/07/2025, alle ore 10:45** con ritrovo in località via Volturmo del Comune di Pesaro.
- La **pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche**, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile.

COMUNICA

che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenzia che:

- **l'Amministrazione procedente** è la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord;
- **la persona Responsabile del Procedimento** è il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 - Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it);
- **gli atti progettuali sono depositati** presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020);
- **il procedimento deve concludersi** con l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, così come stabilito all'art 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini.
- Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, **i rimedi esperibili in caso di inerzia** di questa Amministrazione sono quelli indicati all'art. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia è il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it.
- eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.
- ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dell'accesso indicati nell'art. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale d'istruttoria.

IL DIRIGENTE
Arch. Lucia Taffetani

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 31 del 22/05/2025 R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso lavaggio automezzi da un pozzo sito in Comune di Fano - loc. Bellocchi (Zona Industriale), su

area distinta al C.T. Foglio 102 Mappale 748. Richiedente: FANOTRANSERVICE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD
Arch. Lucia Taffetani

RENDE NOTO

La Ditta **FANOTRANSERVICE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA** (P.IVA 02028190417) con sede legale in Comune di Sant'Ippolito loc. via delle Industrie sn, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 06/05/2025 con prot. 0555634106/05/2025IR_MARCHE|GRMIITPCIA, ha presentato domanda di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso lavaggio automezzi da un pozzo sito in Comune di Fano - loc. Bellocchi (Zona Industriale), su area distinta al C.T. Foglio 102 Mappale 748, corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Rondina Massimo.

In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverrà ad uso lavaggio automezzi da un pozzo sito in Comune di Fano - loc. Bellocchi (Zona Industriale), con una portata di circa 0,8 l/s e un volume annuo di 5.200 mc.

L'acqua verrà prelevata tutto l'anno.

Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13.

ORDINA

- **l'affissione del presente Avviso** per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal **27/05/2025 all'Albo Pretorio del Comune di Fano**. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di **Fano** dovrà restituire entro il **26/06/2025** il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "non sono state presentate opposizioni ed osservazioni".
- La **visita locale d'istruttoria** di cui all'art. 8 del R.D. 1775/1933 e all'art. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é **fissata per il giorno 03/07/2025, alle ore 11:45** con ritrovo in località Bellocchi (Zona Industriale) del Comune di Fano.
- La **pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche**, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile.

COMUNICA

che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenzia che:

- **l'Amministrazione procedente** è la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord;
- **la persona Responsabile del Procedimento** è il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 - Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it);
- **gli atti progettuali sono depositati** presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020);
- **il procedimento deve concludersi** con l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, così come stabilito all'art 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini.
- Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, **i rimedi esperibili in caso di inerzia** di questa Amministrazione sono quelli indicati all'art. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia è il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protecv@emarche.it.
- eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.
- ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dell'accesso indicati nell'art. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale d'istruttoria.

IL DIRIGENTE
Arch. Lucia Taffetani

Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord

Ordinanza n. 32 del 22/05/2025 R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13. Comunicazione di avvio del procedi-

mento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 relativo alla richiesta di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso irrigazione verde privato condominiale da n. 2 pozzi siti in Comune di Fano - loc. via IV Novembre, su area distinta al C.T. Foglio 50 Mappale 1935 (P1) e mappale 2196 (P3). Richiedente: QUARTIERE SAN MARTINO

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD
Arch. Lucia Taffetani

RENDE NOTO

La Ditta **QUARTIERE SAN MARTINO** (P.IVA 90047850418) con sede legale in Comune di Fano loc. via Norma Cossetto 2/8, su istanza acquisita agli atti di questo Ente il 14/04/2025 con prot. 046002114/04/2025IR_MARCHE\GRMIITPCIA, ha presentato domanda di rinnovo della concessione pluriennale di derivazione d'acqua ad uso irrigazione verde privato condominiale da n. 2 pozzi siti in Comune di Fano - loc. via IV Novembre, su area distinta al C.T. Foglio 50 Mappale 1935 (P1) e mappale 2196 (P3), corredata dalla relazione tecnica a firma del Geol. Pelonghini Laura.

In base alla richiesta, la concessione per la derivazione avverrà ad uso irrigazione verde privato condominiale da n. 2 pozzi siti in Comune di Fano - loc. via IV Novembre, con una portata di circa 2,0 l/s e un volume annuo di 3.360 mc.

L'acqua verrà prelevata nei giorni dispari dal 1 maggio al 30 settembre e prelievi sporadici negli altri mesi per n. 4 ore giornaliere (07:00-09:00 e 20:00-22:00).

Ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e ss.mm. - L.R. 9/6/2006 n. 5 art. 13.

ORDINA

- **l'affissione del presente Avviso** per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal **27/05/2025 all'Albo Pretorio del Comune di Fano**. Nel predetto periodo potranno essere presentate opposizioni ed osservazioni in bollo alla Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affisso il presente Avviso. Il Comune di **Fano** dovrà restituire entro il **26/06/2025** il referto di avvenuta pubblicazione al Settore Genio Civile Marche Nord, unitamente alle eventuali opposizioni o con l'esplicita dichiarazione "non sono state presentate opposizioni ed osservazioni".
- La **visita locale d'istruttoria** di cui all'art. 8 del R.D. 1775/1933 e all'art. 13 della L.R. 5/2006, ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia inte-

resse, é fissata per il giorno 03/07/2025, alle ore 12:30 con ritrovo in località via IV Novembre del Comune di Fano.

- La pubblicazione della presente Ordinanza sul BUR della Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2006 art. 13, inserendola nel prossimo numero utile.

del Procedimento entro il termine massimo della data fissata per la visita locale d'istruttoria.

IL DIRIGENTE
Arch. Lucia Taffetani

COMUNICA

che la presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.. A tale proposito si evidenzia che:

- **l'Amministrazione procedente** è la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord;
- **la persona Responsabile del Procedimento** è il Dott. Agr. Fabrizio Furlani, funzionario del Settore Genio Civile Marche Nord (via Mazzolari n. 4 - Pesaro - PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it);
- **gli atti progettuali sono depositati** presso la Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Nord (Via Mazzolari n. 4 - Pesaro Tel. 071/8067.091-020);
- **il procedimento deve concludersi** con l'adozione di un provvedimento espresso ai sensi della Legge 241/1990 art. 2, entro il termine di giorni 180 dalla data della presente Ordinanza per il procedimento di rilascio della concessione pluriennale a derivare acqua pubblica, così come stabilito all'art 13 della L.R. 9/6/2006 n. 5, salvo sospensioni o interruzioni dei termini.
- Inutilmente decorsi i suddetti termini di conclusione, **i rimedi esperibili in caso di inerzia** di questa Amministrazione sono quelli indicati all'art. 2, commi 9 bis e 9-ter della L. 241/90 e il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia è il Dirigente del Dipartimento Protezione civile e sicurezza del Territorio Ing. Stefano Stefoni PEC regione.marche.protciv@emarche.it.
- eventuali domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella in oggetto sono accettate e dichiarate concorrenti se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul B.U.R.
- ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, i partecipanti al procedimento e i soggetti che riterranno di dover intervenire, hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi esclusione dell'accesso indicati nell'art. 24 della L. 241/1990; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Tali comunicazioni dovranno pervenire al Responsabile

BANDI DI CONCORSO**Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche**

Graduatoria di merito del Concorso pubblico per n. 2 Dirigenti Medici di di Cardiocirurgia - SOD Cardiocirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita approvata con determina dirigenziale n. 189 del 09 maggio 2025

Si rende noto che questa Azienda ha approvato, con determina dirigenziale n. 189 del 09 maggio 2025, la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 2 posti di Dirigente Medico di di Cardiocirurgia - SOD Cardiocirurgia e Cardiologia Pediatrica e Congenita

Detta graduatoria risulta formulata ne modo seguente:

Graduatoria di merito relativa ai medici in formazione specialistica alla data di scadenza del bando, ai sensi del comma 547 e 548 dell'art. 1 della L.n. 145 del 30.12.2018

N.	Nominativo	TOTALE
1	VISCOGLIESI CRISTINA	73,373
2	PAROLO MARCO	72,000
3	BRINDICCI YLENIA CLAUDIA MARIA	64,450

AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Pesaro Urbino

Graduatorie del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 6 posti di Dirigente medico di Medicina d'Emergenza-Urgenza (indetto con determina n. 1288 del 6/11/2024)

GRADUATORIE GENERALI

(approvate con determina del Direttore Generale n. 634 del 26/05/2025)

GRADUATORIA SPECIALISTI E/O CON ESPERIENZA TRIENNALE NEI SERVIZI DI EMERGENZA-URGENZA

N.RO	candidati	Data di nascita	totale
1	Bayari Hassan	01/08/1964	79,500

GRADUATORIA MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

N.RO	candidati	Data di nascita	totale
1	Monti Lucia	07/02/1985	73,286
2	Gaudenzi Davide	30/06/1989	67,963

INRCA - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Ancona

Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio / research fellowship – 1° fascia (BSR Junior) per mesi 12 a laureati in ingegneria gestionale e economia presso il POR IRCCS INRCA di Cosenza – progetti POCH-REHAB e AGE-IT

SI RENDE NOTO

Che in esecuzione della determina n. 160/DGEN del 15/05/2025, l'I.N.R.C.A. bandisce un avviso pubblico per l'assegnazione di n. **1 borsa di studio e ricerca / research fellowship di 1° fascia (BSR Junior) presso il POR IRCCS INRCA di Cosenza a laureati in Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica**, come di seguito meglio specificato:

N. 1 BORSA DI STUDIO 1° FASCIA (BSR JUNIOR) a supporto dei progetti “Proof of Concept for Hybrid robotics for gait Rehabilitation of persons poststroke (PoCH-Rehab)” e “AGE-IT” per mesi 12, di cui 4 per il progetto PoCH-Rehab e 8 per il progetto AGE-IT ed in ogni caso non oltre la data di scadenza dei progetti di ricerca di che trattasi fissata rispettivamente per il 18/11/2025 e il 31/01/2026, a laureati in Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica, per lo svolgimento delle attività riconosciute ai progetti di che trattasi in qualità di Infermiere, finanziati mediante le risorse finalizzate esterne dal Ministero della Salute di cui rispettivamente alla commessa 230049 – codice CUP F83C22002740007 e commessa 230045 – codice CUP F33C22000490006 presso il POR IRCCS INRCA di Cosenza

Caratteristiche del rapporto di lavoro:

- **durata:** 12 mesi, di cui 4 per il progetto PoCH-Rehab e 8 per il progetto AGE-IT ed in ogni caso non oltre la data di scadenza dei progetti di ricerca di che trattasi fissata rispettivamente per il 18/11/2025 e il 31/01/2026;
- **attività principali:**
 - Raccolta e gestione dati paziente;
 - Supporto al paziente;
 - Monitoraggio pazienti al follow-up.
- **impegno:** 30 ore settimanali;
- **sede:** POR IRCCS INRCA di Cosenza
- **costo totale lordo onnicomprensivo a carico dell'Istituto:** € 27.000,00 lordi;

- la verifica dell'assolvimento degli obblighi prestazionali sarà a cura del Responsabile Scientifico dei due progetti Dott. Andrea Corsonello o di un suo delegato e Dott.ssa Fabrizia Lattanzio o di un suo delegato.

Requisiti di ammissione

I professionisti, per poter partecipare al presente avviso, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i **seguenti requisiti generali e specifici**:

- a) Cittadinanza Italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea (già CEE) valgono le disposizioni di cui all'art.11 del D.P.R. n.761/79, dell'art.38 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- b) Età non inferiore ad anni 18. Ai sensi dell'art.3 della Legge n.127/97, la partecipazione al suddetto avviso pubblico non è più soggetta al limite massimo di età;
- c) Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Istituto, prima dell'immissione in servizio;
- d) Non essere nella condizione di cui all'art. 5, co. 9, del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012, e s.m.i., nonché nelle condizioni di cui all'art. 25, L. 724/1994 e s.m.i. (ossia ex lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza oppure ex dipendente della presente azienda cessato volontariamente dal servizio).
- e) Godimento dei diritti civili e politici;
- f) **Laurea in Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica** (Classe di Laurea L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche) ed equipollenti ex lege. Sono altresì ammessi alla partecipazione i candidati in possesso dei corrispondenti diplomi di laurea vecchio ordinamento dichiarate equipollenti nonché delle corrispondenti lauree magistrali/specialistiche di cui al D.M. 509/99. È onere del candidato dimostrare l'eventuale "equipollenza" ovvero "equiparazione" mediante indicazione del decreto che la riconosca.

Non possono accedere alla borsa di studio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che l'erogazione dei compensi relativi alla borsa di studio e ricerca in oggetto avverrà mediante emissione di specifico cedolino e che tuttavia l'attribuzione della BSR è compatibile con il possesso di partita iva e pertanto l'eventuale assegnatario potrà mantenere attiva la stessa.

Requisiti preferenziali per l'assegnazione:

Pregressa esperienza maturata in reparti di degenza con gestione infermieristica ordinaria e complessa di pazienti geriatrici con multimorbilità e polifarmacoterapia.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA

La domanda di partecipazione all'avviso pubblico va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale www.inrca.it ed accedendo alla piattaforma dal link: <https://inrca.selezionieconcorsi.it> presente nella sezione dedicata ai bandi di avviso, compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell'**ALLEGATO 1** che costituisce parte integrante del presente bando.

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma registrandosi alla stessa (la registrazione richiederà l'inserimento dei propri dati anagrafici ed il possesso di un numero di cellulare e di un indirizzo e-mail privato);
 - dopo la registrazione, accedere alla piattaforma dal link pervenuto nella propria mail o tramite sms utilizzando le credenziali di accesso ottenute (user id e password);
 - dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (manuale d'uso) pubblicata nella piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
- 1) dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e eventuale domicilio che, se diverso dalla residenza, verrà preso a riferimento dall'Azienda per ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso);
 - 2) un indirizzo di posta elettronica certificata personale (P.E.C.) nella disponibilità del candidato e corrispondente a quello utilizzato per l'inoltro della domanda di partecipazione. In tal caso l'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare la PEC per ogni comunicazione relativa alla presente procedura, qualora lo ritenesse opportuno, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi;
 - 3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi;
 - 4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - 5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
 - 6) le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti;
 - 7) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
 - 8) le attività formative e professionali;
 - 9) le pubblicazioni ed i titoli scientifici;
 - 10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, case di cura convenzionate o accreditate nel profilo a concorso o in qualifiche corrispondenti e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. I rapporti di lavoro / attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui viene inviata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre tale data);
 - 11) i servizi prestati all'estero nel profilo a concorso, se riconosciuti;
 - 12) la dispensa o la destituzione dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato licenziato;
 - 13) eventuali titoli che danno diritto a precedenza, preferenza o riserva, allegando alla domanda i relativi documenti probatori;
 - 14) l'eventuale necessità di ausili per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap, per i beneficiari della L. 104/1992; ovvero l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, così come prescritti dalle relative norme, che andranno certificati da apposita Struttura che attesti la disabilità riconosciuta, da allegare alla domanda;
 - 15) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003 per la parte non abrogata.

Il candidato, al termine della compilazione, dovrà scaricare la domanda, stamparla e apporre la firma autografa (consentita anche la firma digitale) a regolarizzazione della stessa e delle dichiarazioni in essa contenute, scansionarla in formato pdf e ricaricarla tramite la funzione di upload nell'apposita sezione della piattaforma, ai fini dell'acquisizione agli atti dell'Istituto.

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato conclude correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema informatico il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.

Il candidato riceverà, altresì, e-mail contenente la copia della domanda presentata.

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.

Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura selettiva:

1. la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando;
2. l'inoltro della domanda con modalità diverse da quella indicata nel presente bando;
3. la mancata apposizione della firma (autografa o digitale) in calce alla domanda di partecipazione inoltrata ovvero il mancato o non corretto caricamento della domanda sottoscritta nell'apposita sezione dedicata del portale.

L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura di file allegato alla piattaforma di formato diverso da quello indicato, ovvero rilevati come difettosi dal sistema.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda la copia digitale esclusivamente dei seguenti documenti, tramite file in formato PDF:

- il documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
- l'eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;
- l'eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero;
- l'eventuale documentazione che attesti l'equiparazione dei servizi prestati all'estero secondo le procedure della L. 735/1960;
- l'eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità, che indichi l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 20 L. 104/1999;
- l'eventuale certificazione medica comprovante lo stato di invalidità pari o superiore all'80% per la richiesta di esonero dalla preselezione;
- le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale a concorso ed edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome.

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da autocertificazione.

La Commissione Esaminatrice valuterà i soli titoli dichiarati dal candidato mediante la compilazione telematica della propria domanda di partecipazione.

A corredo della domanda, presentata per via telematica, il candidato sarà tenuto ad allegare altresì un proprio curriculum formativo-professionale, redatto e predisposto sotto qualsiasi

forma e che sarà utilizzato ai soli fini conoscitivi della professionalità e della esperienza maturata dai candidati medesimi.

La documentazione allegata ma non dichiarata nella domanda on line con le modalità sopra previste, non verrà presa in considerazione.

TERMINI DI SCADENZA

La domanda dovrà pervenire al sistema, a **pena di esclusione**, entro le **ore 23:59 del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione integrale del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. ____ del _____.**

Il termine di presentazione delle domande è perentorio.

Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non sarà più possibile eseguire la compilazione on line della domanda di partecipazione, né apportare eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.

L'Istituto e chi per esso non assumono responsabilità per eventuali disguidi tecnici o imputabili a terzi, forza maggiore o caso fortuito.

MODALITA' DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il candidato, nella presentazione della domanda telematica, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle prescrizioni contenute nell'art. 15 della Legge n. 183/2011, che di seguito si riportano:

"Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti invece con la P.A. i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà"

Nessuna certificazione rilasciata dalla P.A. dovrà essere trasmessa da parte del candidato.

La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura telematica consente all'Amministrazione ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.

L'Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.

Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favorevole.

Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nello specifico, nella compilazione della domanda telematica:

- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, possono essere rese nella stessa sezione "Titoli accademici e di studio";

- i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate o servizi equiparati, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella sezione "Titoli di carriera". Le dichiarazioni devono contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare le ore); deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera;

Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio

- i servizi prestati in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella sezione "Curriculum formativo e professionale"; le dichiarazioni devono contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare le ore); deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera.

Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;

- i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato devono essere rese nella sezione "Curriculum formativo e professionale" con l'indicazione dell'esatta denominazione dell'Istituto, la sede, il profilo professionale, la data di inizio e termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o part-time;

- i periodi di servizio prestati all'estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, devono essere rese nella sezione "Titoli di carriera", di cui sopra; il candidato dovrà specificare l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio svolto (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare le ore), eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi della cessazione nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento.

Il candidato, qualora non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, dovrà indicarlo;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso o se svolti in profilo o mansioni diverse da quelle a concorso, sono dichiarabili, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.P.R. n. 220/2001, nella sezione "Titoli di carriera", in cui deve essere specificato se il servizio stesso sia stato svolto o meno con la stessa mansione messa a concorso. Lo stesso vale per il servizio civile;

- i servizi prestati presso Case di cura con rapporto di dipendenza o libera professione o altra tipologia, se la struttura non è accreditata/convenzionata con il SSN dovranno essere inserite nella sezione "Curriculum formativo e professionale";

- la frequenza di corsi di aggiornamento, convegni e congressi dovranno essere nella sezione "Curriculum formativo e professionale" indicando la denominazione dell'Ente organizzatore, la sede, la

data di svolgimento, il numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali ECM;

- gli incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici dovranno essere rese nella sezione "Curriculum formativo e professionale" e dovranno contenere: denominazione dell'Ente che ha conferito l'incarico, oggetto/materia di docenza e ore effettive di lezione svolte.

Il candidato portatore di handicap potrà specificare nella domanda telematica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della L. 104/92, nella sezione di riferimento, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento di ciascuna delle prove previste, specificando altresì, ai sensi dell'art. 25 comma 9 del D.L. 90/2014, la percentuale di invalidità (allegare relativa documentazione).

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

All'ammissione dei candidati provvede, con atto deliberativo, il Dirigente Responsabile dell'U.O. Amministrazione Risorse Umane IRCCS INRCA.

Saranno ammessi alla procedura selettiva in oggetto i candidati in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano prodotto la domanda e la documentazione in conformità delle prescrizioni del presente bando. L'esclusione dal presente avviso sarà deliberata con provvedimento motivato, da notificarsi agli interessati entro trenta giorni dalla data di esecutività dello stesso mediante pubblicazione nella sezione Concorsi/Avvisi del sito web di Istituto www.inrca.it.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice, nominata con Delibera del Dirigente Responsabile dell'U.O. Amministrazione Risorse Umane IRCCS INRCA e da costituirsi ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Istituto, formulerà la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei (previa verifica del possesso dei corrispettivi requisiti di ammissione) in base alla quale il Direttore Generale procederà alla nomina del vincitore della procedura selettiva in oggetto.

La Presidenza della commissione è affidata al Direttore Scientifico o suo delegato e la relativa composizione è disciplinata dal predetto Regolamento come segue:

- n. 2 componenti titolari in qualità di responsabili scientifici dei progetti scientifici di riferimento ovvero di esperti nelle materie oggetto della borsa;
- n.1 funzionario in qualità di segretario.

Almeno 1/3 dei posti dei componenti della commissione è riservato alle donne ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., salva motivata impossibilità.

La scelta dei vincitori idonei sarà effettuata da una apposita Commissione e mediante espletamento di un unico colloquio, sulla base del punteggio complessivo attribuito per:

- valutazione dei titoli
- colloquio

Resta inteso che i candidati verranno inseriti nella graduatoria esclusivamente in base al possesso o meno dei previsti requisiti di ammissione.

I punti per i titoli e il colloquio sono complessivamente 50, così ripartiti:

- 20 punti per i titoli
- 30 punti per il colloquio

La suddivisione dei punti avverrà sulla base della valutazione dei seguenti titoli:

- Titoli di carriera	massimo punti	2
- Titoli accademici e di studio	massimo punti	3
- Pubblicazioni e titoli scientifici	massimo punti	10
- Curriculum formativo e professionale	massimo punti	5
- Colloquio	massimo punti	30

I titoli, anche in applicazione analogica di quanto statuito dal DPCM 21 aprile 2021, sono valutati come di seguito riportato:

Titoli di carriera:

a) servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, IRCCS e IZS, gli enti di cui agli art. 21 e 22 del D.P.R. n. 220 del 27.03.2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti

b) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.

c) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensili considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.

d) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Ai soli fini della valutazione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle predette tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili alla figura professionale a concorso.

I periodi di servizio e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie.

I periodi di servizio prestati presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, sono valutati per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere nella categoria di appartenenza.

Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735.

Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini della valutazione come titolo.

Titoli accademici e di studio:

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto della attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale.

La valutazione dei titoli conseguiti all'estero è regolata dalla normativa vigente.

Publicazioni e titoli scientifici:

- a) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla consistenza complessiva della produzione scientifica, all'intensità e continuità temporale della produzione scientifica, alla originalità, innovatività, rigore metodologico, alla visibilità internazionale nei cataloghi bibliografici, all'impatto nella letteratura scientifica;
- b) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
- della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
 - del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero tiene conto dell'apporto individuale del candidato in caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione ovvero del fatto che le pubblicazioni costituiscano monografie ad alta originalità.
- c) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire.
- La valutazione dei titoli conseguiti all'estero è regolata dalla normativa vigente.

Curriculum formativo e professionale:

- a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento;
- b) in tale categoria rientrano anche la partecipazione a progetti nazionali / internazionali, le presentazioni a congressi, convegni nazionali / internazionali, il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali / internazionali per attività di ricerca, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
- c) in tale categoria rientrano altresì gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto, nonché altri incarichi di lavoro flessibile;
- d) il punteggio attribuito dalla commissione al curriculum formativo e professionale è globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione medesima.
- La valutazione dei titoli conseguiti all'estero è regolata dalla normativa vigente.

Nella selezione verranno adottati i criteri di valutazione sopra indicati e specificati, valutando il bagaglio professionale e culturale dei candidati, non solo da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo e assegnando **preferenza** per l'assegnazione dell'incarico di che trattasi, agli eventuali **requisiti/titoli sopra meglio precisati in relazione al progetto di ricerca**.

GRADUATORIA

La graduatoria derivante dalla presente procedura selettiva sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio è preferito il candidato più giovane di età ai sensi di quanto previsto dall'art.3 comma 6 della Legge n.127/97, come integrato dall'art.2 comma 9 della Legge n.191/98.

La graduatoria suddetta sarà trasmessa dalla commissione al Dirigente Responsabile della UOC Amministrazione Risorse Umane per i provvedimenti di competenza.

La graduatoria di che trattasi verrà poi pubblicata, a valere come notifica per gli interessati, sul sito web dell'INRCA (<http://www.inrca.it>) e potrà, all'occorrenza, essere utilizzata, entro i limiti di validità della stessa e nell'arco temporale di 2 anni, con atto formale, nei limiti del budget assegnato e dei limiti di spesa sul personale, per il conferimento di eventuali ulteriori incarichi professionali per la medesima professionalità.

Il vincitore della borsa di studio/ricerca, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ed a pena di decadenza, sarà invitato a presentare all'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, i documenti elencati nella richiesta stessa. Scaduto inutilmente tale termine, l'Amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

La nomina decorrerà a tutti gli effetti, dalla data di effettivo inizio del servizio.

Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. A tal fine è a disposizione dei candidati la necessaria modulistica con l'indicazione dei modi e dei casi di autocertificazione.

Si richiama la legge 10.04.1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art.57 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165.

MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE FRA ISTITUTO E CANDIDATI E PER DEFINIZIONI DELLE PROPOSTE DI CONFERIMENTO DELLA BSR

Ogni comunicazione ed ogni notificazione relativa al presente concorso verrà effettuata mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto, sezione Concorsi/Avvisi, e varrà come notifica per tutti gli interessati.

È onere pertanto dei candidati consultare il sito Web d'Istituto.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare specifiche comunicazioni relative alla procedura a mezzo pec o nella area riservata del portale all'interno dell'apposita sezione dedicata alla procedura in oggetto.

L'Istituto comunicherà con i candidati risultati vincitori ai fini della definizione delle relative proposte di conferimento delle BSR mediante indirizzo di P.E.C. indicato nella domanda di ammissione al presente concorso.

Il candidato dovrà comunicare la disponibilità al conferimento della BSR, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il mancato riscontro entro il predetto termine equivarrà a rinuncia all'assegnazione della borsa di studio/ricerca e comporterà la decadenza dalla graduatoria.

CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELLA BSR

L'IRCCS INRCA procederà all'adozione dell'atto di conferimento ed a tutti i successivi adempimenti necessari per la stipula del contratto di lavoro e per l'immissione in servizio.

Il candidato, nel termine di 30 giorni dalla nomina (salvo termini diversi stabiliti dall'Istituto), dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dall'IRCCS INRCA e quindi sottoscrivere il contratto di conferimento dell'incarico.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, non si darà corso alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Il rapporto di lavoro si costituirà con la stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la data di immissione in servizio, dalla quale decorreranno gli effetti giuridici ed economici.

La stipula del contratto individuale di lavoro con l'IRCCS INRCA sarà subordinata all'effettuazione della visita pre-assuntiva di idoneità alla mansione specifica e all'espressione del giudizio di idoneità senza limitazioni e/o prescrizioni da parte del medico competente.

Il candidato che abbia conseguito la nomina mediante la presentazione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile, decade dall'impiego.

Con l'avvio del servizio è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N.

NORME FINALI

L'IRCCS INRCA si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare il presente bando, ovvero di non procedere alla stipula del contratto individuale a suo insindacabile giudizio, qualora se ne ravvisi l'opportunità e necessità, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni, ancorché con la possibilità di deroga.

È condizione risolutiva del contratto individuale, senza l'obbligo di preavviso, l'annullamento della presente procedura, facendo salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Con la partecipazione al concorso è implicita, da parte dei concorrenti, l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente normativa legislativa e contrattuale, per quanto compatibili, ivi compresi il D.Lgs 165/2001, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Legge n. 240/2010 (assegni di ricerca e borse di studio) e la Legge n. 210/1998 come modificata dall'art. 19 della Legge n. 240/2010 (borse di dottorato di ricerca e soggiorni di studio all'estero).

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 2016/679) e del D. lgs. n. 196/2003 per la parte non abrogata, si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte dell'Azienda con modalità sia manuale sia informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della presente procedura.

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'UOC Gestione Risorse Umane dell'Amministrazione IRCCS INRCA, sita in Ancona - Via Santa Margherita n.5 (tel. 0718004781)

Ancona, 15/05/2025

Per il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Capalbo)
F.TO Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.
Amministrazione Risorse Umane
(Dott.ssa M. Grazia Palermi)

ALLEGATO 1

MODALITA' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al Concorso Pubblico.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati all'ultima versione disponibile: **Google Chrome** o **Mozilla Firefox**.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità.

L'utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni.

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.

Fase 1: Registrazione nel sito aziendale

1- Accedere al sito web <https://inrca.selezionieconcorsi.it>

2- Effettuare la registrazione al portale, cliccando su "**REGISTRATI**" nella home page. Per l'iscrizione, dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato copia digitale di un documento di riconoscimento in corso di validità (fronte-retro). **Fare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto allo stesso verranno inviate le credenziali di accesso al portale di iscrizione on line dei concorsi.**

3- Attendere la P.E.C. contenente il link a cui collegarsi per attivare la registrazione. Una volta eseguito il collegamento al link, è possibile inserire il codice fiscale e la password ricevuta per accedere al portale. Dopo aver compiuto l'accesso al portale, è possibile modificare la password.

Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico

1- Dopo aver inserito Codice fiscale e Password e cliccato su "**ACCEDI**", selezionare la voce "**Partecipa ad una selezione o concorso**", per accedere ai concorsi attivi.

2- Una volta selezionato il concorso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona "**PARTECIPA**".

3- Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi:

Passo 1 di 3

prevede la compilazione dei seguenti dati:

requisiti generali;

requisiti specifici;

eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante lo stato di disabilità;

eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla eventuale preselezione, unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante lo stato di invalidità;

autorizzazione al trattamento dei dati personali;

Passo 2 di 3

prevede la compilazione dei seguenti dati e l'inserimento degli allegati:

titoli di carriera;

titoli accademici e di studio;

pubblicazioni e titoli scientifici;

curriculum formativo e professionale;

titoli di preferenza e di precedenza;

upload degli allegati alla domanda;

Passo 3 di 3

permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su "CREA DOMANDA".

4- Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda;

5- Firmare la domanda, (consentita anche la firma digitale con certificato rilasciato da certificatore accreditato);

6- Scansionare l'intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in formato PDF, in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a **5MB**) e salvarla nel pc;

7- Recuperare la domanda firmata (consentita anche la firma digitale con certificato rilasciato da certificatore accreditato) e scansionata, cliccando sul tasto "**Scegli file**";

8- Cliccare su "**ALLEGA**" per allegare la domanda firmata;

9- Cliccare su "**INVIA CANDIDATURA**" per completare la candidatura al concorso.

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà la comunicazione di conferma dell'avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, completa del numero identificativo/protocollo, data e ora di invio.

La mancata ricezione della comunicazione di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata e la candidatura non è andata a buon fine.

Nel caso in cui, una volta creata la domanda, il candidato si disconnetta dalla piattaforma informatica senza completare le operazioni che consentono di allegare ed inviare la candidatura, il medesimo potrà concludere la procedura accedendo all'Area Riservata, alla sezione "**CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI**", cliccando su "**INVIA**" ed eseguendo le operazioni indicate nei suddetti punti 7-8-9 della "Fase 2: Candidatura on line alla procedura". La sezione "**CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI**" consente altresì al candidato di controllare lo stato della domanda ed eventualmente di ritirare o apportare modifiche alla domanda:

- Per **ritirare una domanda già inviata**, accedere nella sezione "**CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI**", cliccare su "**RITIRA CANDIDATURA**" e cancellare definitivamente tutti i dati già inseriti.
- Per apportare **modifiche alla domanda già inviata**, accedere nella sezione "**CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI**", cliccare su "**RITIRA CANDIDATURA**" e successivamente su "**RITIRA CANDIDATURA E MANTIENI I DATI**". Il candidato, a questo punto, potrà riformulare una nuova domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase 2: Candidatura on line della procedura"
- Per apportare **modifiche alla domanda non ancora inviata**, accedere nella sezione "**CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI**", cliccare su "**MODIFICA**" e successivamente su "**RITIRA CANDIDATURA E MANTIENI I DATI**". Il candidato, a questo punto, potrà riformulare una nuova domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase 2: Candidatura on line della procedura".

La sezione "**AGGIORNA DATI ANAGRAFICI**", all'interno dell'Area Riservata, consente al candidato di aggiornare, in ogni momento, i propri dati anagrafici e recapiti.

ASSISTENZA TECNICA:

Per l'assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile contattare l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al numero 0971/58452.

AVVISI**Comune di Fano**

Domanda per l'ottenimento di concessione demaniale marittima in ambito portuale ad uso cantieristica per anni 4 – Ditta Cantieristica S.p.a.- id:91/2025

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

- omissis

rende noto

- che con domanda acquisita a P.G. 0044879 del 7/5/2025 la ditta Cantieristica S.p.a. con sede in Fano via Roma 152 (P.Iva 02070920414) ha chiesto il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima, in ambito portuale per occupare una porzione di area demaniale di complessivi mq. 3113,57 (di cui area scoperta mq. 2702,25 comprensivi di sottoservizi, Specchio acqueo mq. 411,32) ad uso cantieristica navale, distinta a catasto al foglio 27 mappale 3032, salvo altri per anni 4 (4);
 - che il fascicolo relativo a detta istanza è depositato, per la visione, presso il Servizio Demanio Marittimo.
 - Che questa amministrazione intende procedere all'eventuale rilascio di concessione per un periodo di anni 4 (quattro);

INVITA

tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto al Comune di Fano – Servizio Demanio Marittimo, **entro il perentorio termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso**, le osservazioni e reclami che si ritenessero opportuni a tutela dei loro eventuali diritti, ovvero, entro il medesimo termine, presentare domande concorrenti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti l'istanza.

Nel caso di presentazione di osservazioni/domande concorrenti si applicheranno i criteri di valutazione e comparazione delle stesse di cui all'allegato A) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 505 del 19/12/2024 ovvero:

1. qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico ed in termini di basso impatto ambientale, di efficienza energetica e di innovazione dei processi produttivi;
2. obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
3. livelli occupazionali previsti (diretti ed indiretti) da un punto di vista qualitativo e quantitativo;

4. pregressa esperienza nell'esercizio della medesima attività od analoghe comprovata da idonea documentazione;
5. possesso di certificazioni di qualità di impresa comprovato da idonea documentazione;
6. volume complessivo degli investimenti in opere edilizie ed attrezzature portuali nonché loro tempistica di realizzazione.

Il presente atto viene pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo Pretorio del Comune sul sito internet dell'Ente e sul BUR della Regione Marche ed inviato per opportuna conoscenza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano.

Il Funzionario Preposto
dott. Andrea Bernardi

Comune di Fano

Domanda per l'ottenimento di concessione demaniale marittima in ambito portuale ad uso cantieristica per anni 4 – Ditta Cantieristica S.p.a.- id:92/2025

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

- omissis

rende noto

- che con domanda acquisita a P.G. 0044879 del 7/5/2025 la ditta Cantieristica S.p.a. con sede in Fano via Roma 152 (P.Iva 02070920414) ha chiesto il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima, in ambito portuale per occupare una porzione di area demaniale di complessivi mq. mq. 9048,79 ad uso cantieristica navale punto ormeggio , distinta a catasto al foglio 27 , salvo altri per anni 4 (4);
 - che il fascicolo relativo a detta istanza è depositato, per la visione, presso il Servizio Demanio Marittimo.
 - Che questa amministrazione intende procedere all'eventuale rilascio di concessione per un periodo di anni 4 (quattro);

INVITA

tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto al Comune di Fano – Servizio Demanio Marittimo, **entro il perentorio termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso**, le osservazioni e reclami che si ritenessero opportuni a tutela dei loro eventuali diritti, ovvero, entro il medesimo termine, presentare domande concorrenti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti l'istanza.

Nel caso di presentazione di osservazioni/domande concorrenti si applicheranno i criteri di valutazione e comparazione delle stesse di cui all'allegato A) della Deliberazione di Giunta Comunale n. 505 del 19/12/2024 ovvero:

1. qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico ed in termini di basso impatto ambientale, di efficienza energetica e di innovazione dei processi produttivi;
2. obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale;
3. livelli occupazionali previsti (diretti ed indiretti) da un punto di vista qualitativo e quantitativo;
4. pregressa esperienza nell'esercizio della medesima attività od analoghe comprovata da idonea documentazione;
5. possesso di certificazioni di qualità di impresa comprovato da idonea documentazione;
6. volume complessivo degli investimenti in opere edilizie ed attrezzature portuali nonché loro tempistica di realizzazione.

Il presente atto viene pubblicato per 30 giorni consecutivi all'albo Pretorio del Comune sul sito internet dell'Ente e sul BUR della Regione Marche ed inviato per opportuna conoscenza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano.

Il Funzionario Preposto
dott. Andrea Bernardi

Comune di Torre San Patrizio

Avviso di deposito atti relativi all'“approvazione progetto preliminare relativamente alla variante al piano regolatore comunale (PRG) ai sensi del comma 15 dell'art. 33 della l.r. 19/2023, in variante al P.R.G. vigente e valutazione ambientale strategica (VAS) e la sintesi non tecnica”

In esecuzione e per gli effetti della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: “Approvazione Progetto Preliminare relativamente alla Variante al Piano Regolatore Comunale (PRG) ai sensi del comma 15 dell'art. 33 della L.R. 19/2023, in variante al P.R.G. vigente e Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la sintesi non tecnica”

Vista la Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica ed assetto del territorio) e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 15 comma 5 e l'art. 30;

Vista la Legge Regionale 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della Pianificazione per il governo del Territorio), che, pur abrogando la L.R. 34/1992, prevede disposizioni transitorie e procedure applicabili, in particolare l'articolo 33 comma 15;

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica;

RENDE NOTO

Che la suddetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2025, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi costituenti la variante al Piano Regolatore Generale (P.R.G.), è depositata a libera visione del pubblico sull'albo pretorio online e presso l'Area 4 Tecnica- Urbanistica del Comune di Torre San Patrizio.

Chiunque abbia interesse può prendere visione degli atti depositati negli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, o visionarla e scaricarla attraverso il seguente link: bit.ly/4kOD8xg

Ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regionali 34/1992 e 19/2023, entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso, chiunque può formulare osservazioni alla variante adottata.

Le osservazioni dovranno essere redatte in forma scritta e presentate al Comune di Torre San Patrizio Mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: comune.torresanpatrizio@postcert.it si precisa che nell'oggetto della P.E.C. dovrà essere chiaramente indicata la dicitura: "Osservazioni alla Variante al P.R.G. - Deliberazione C.C. n. 14 del 29/04/2025".

Le osservazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio Comunale nei termini di legge.

Della presente pubblicazione è data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune e con le ulteriori forme previste dalla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Daniel Gattafoni

Il Sindaco e Responsabile di Area 4

Prof. Luca Leoni

AST - Azienda Sanitaria Territoriale - Pesaro Urbino

Avviso pubblico finalizzato alla sottoscrizione di accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. della durata di 1 anno, rinnovabili di un ulteriore anno, per la gestione di prestazioni di diagnostica per immagini da destinare alla popolazione residente nella provincia di Pesaro e Urbino

RICHIAMATI

- ✓ **Legge Regione Marche 30 settembre 2016 n. 21** “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina dei convenzioni delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e s.m.i.”;
- ✓ **Delibera della Giunta regionale marche n.1572/2019** “Legge regionale n.21/2026, e ss.mm.ii, Capo III, Art 16 – Manuale di accreditamento per le strutture sanitarie e sociosanitarie previste all’art 7, comma 1 lettere a),b),c),d) e comma 2”;
- ✓ **Delibera della Giunta regionale Marche n. 900 del 26/06/2023** “Fasi preliminari relative alle disposizioni di cui agli artt. 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e al Decreto del Ministro della Salute del 19 dicembre 2022. Approvazione”;
- ✓ **Delibera della Giunta regionale Marche n. 1263 del 31/08/2023** “Attuazione del Decreto del Ministro della Salute 19/12/2022 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie – Integrazione della DGR 1572/2019”.
- ✓ **Delibera della Giunta regionale Marche n. 1579 del 23/10/2024** “Approvazione Atto di Fabbisogno Sanitario per prestazioni di Diagnostica Ambulatoriale per la popolazione residente nella regione Marche”;
- ✓ **Delibera della Giunta regionale Marche n. 231 del 25/02/2025** “Adozione del Manuale RAO - Allegato C del Piano Nazionale Governo Liste di Attesa 2019-21 (PNGLA 2019-21) e allineamento al Decreto Ministeriale del 25 novembre 2024 sulle nuove tariffe”;
- ✓ **Decreto del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria n. 120 del 31/10/2024** “Definizione del budget annuale di spesa massimo insuperabile per acquisti di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale da Strutture private Accreditate Regionali”;
- ✓ **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e smi,** “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i., ed in particolare l’art. 8 quinquies comma 1-bis, così come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n.118, in virtù del quale i soggetti privati sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie;
- ✓ **Decreto Ministero della Salute 19 dicembre 2022** “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accredimento e per gli degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;
- ✓ **Decreto Ministero della Salute 26 settembre 2023** “Proroga dei termini di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accredimento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie». (23A05458) (GU n.228 del 29-9-2023);
- ✓ **Decreto Ministero della Salute 25 novembre 2024**” Definizione delle tariffe relative all’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino intende stipulare Accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e smi, per la gestione di prestazioni di diagnostica per immagini da destinare alla popolazione residente nella Provincia di Pesaro e Urbino.

Il presente Avviso è indetto nel rispetto dei principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione e nel rispetto dei vincoli di buona amministrazione, come previsto dalla Legge 241/1990, artt. 1 e 12, Legge n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. i., Legge 118/2022.

ART 2 REQUISITI DI AMMISSIONE

Al presente avviso possono prendere parte tutte le Strutture accreditate, convenzionate e convenzionabili, con sede operativa all'interno del Distretto di Pesaro e di Fano in possesso della seguente documentazione:

1. **Accreditamento istituzionale** inerente le prestazioni poste a bando rilasciato con decreto della Regione Marche in corso di validità, ai sensi della DGRM n. 1572/2019 e n.1263/2023, posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della istanza di partecipazione;
2. **Autorizzazione all'esercizio** inerente le prestazioni poste a bando, rilasciato dal Comune territorialmente competente, ai sensi della L.R. n. 21 del 30/09/2016 come modificata dalla L.R. n. 7 del 14/03/2017, posseduta alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della istanza di partecipazione nell'ambito del presente Avviso;
3. **Possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94** del D.lgs. n. 36/2023 smi;
4. **Idoneità Professionale** (iscrizione alla CCIAA per l'attività pertinente all'attività oggetto del presente Avviso);
5. **Sede della Struttura privata accreditata** nell'ambito dei Distretti sanitari di Pesaro e Fano.

ART. 3 ATTIVITA', VOLUME ECONOMICO E TARIFFE

Per quanto concerne la descrizione, il valore delle attività oggetto del presente si rinvia alla tavola sotto riportata

TABELLA A

LOTT I	DESCRIZIONE RAGGRUPPAMENTO DELLE PRESTAZIONI	Codice nomenclatore	NUMERO PRESTAZIO NI A BANDO	VALORE ECONOMICO
1	D11-Radiologia tradizionale RX (escluse RX mammografia bilaterale)		13.000	336.447,76 €
2	RX mammografia bilaterale	87.37.1 - 87.37.2	1.600	64.000,00 €
3	D12-Tac		2.250	243.000,00 €
	D21-Ecografia:			

4	<i>ecografia addome complete</i>	88.74.1 - 88.75.1 - 88.76.1	7.000	428.400,00 €
5	<i>diagnostica ecografica del capo e del collo</i>	88.71.4	2.750	78.100,00 €
6	<i>ecografia della mammella bilaterale</i>	88.73.1 - 88.73.2	2000	85.300,00 €
7	<i>eco muscolo-scheletrich; cute e sottocute</i>		1500	45.000,00 €
	D25-RM:			
8	<i>RM DI ENCEFALO con mdc</i>	88.91.2	1.200	340.800,00 €
9	<i>RM DI ENCEFALO senza mdc</i>	88.91.1	1.000	190.000,00 €
10	<i>RM ADDOME con mdc</i>	88.95.5	600	112.200,00 €
11	<i>RM ADDOME senza mdc</i>	88.95.4	250	34.525,00 €
12	<i>RM prostate</i>	88.95.5; 88.95.4 ISES (16464-400716)	250	53.750,00 €
13	<i>RM muscoloscheletrica; articolare</i>		300	40.000 €
14	<i>RM Colonna</i>	88.93.x	700	95.000 €
				2.146.522,76 €

L'AST Pesaro Urbino è esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati. La Struttura, pertanto, non vanterà alcun credito eccedente i volumi economici assegnati.

Le tariffe di riferimento sono quelle previste dalla DGRM n. 1446/2024, salvo diverse disposizioni derivanti da normativa regionale o nazionale, nonché eventuali successive variazioni in merito che si potrebbero verificare nel corso della validità degli accordi contrattuali;

I volumi quantitativi e qualitativi delle singole prestazioni proposti s'intendono presuntivi e non vincolanti, anche ai fini della fatturazione mensile delle attività erogate, con possibilità di revisione a seconda del fabbisogno rilevato in corso d'anno, all'interno della garanzia del budget complessivo annuo affidato alla singola Struttura.

ART. 4 PRESTAZIONI

L'erogazione delle prestazioni in regime di convenzionamento dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale.

ART. 5 RAPPORTI DI LAVORO

La Struttura è tenuta ad attestare la composizione quali-quantitativa del personale operante nella struttura tramite compilazione dell'apposito allegato (*cf. All.n.4*) controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura, dal quale risulta, per ogni unità di personale, la qualifica, la mansione svolta, l'impegno orario settimanale, il tipo di contratto applicato. Tutto il personale messo a disposizione dovrà presentare i requisiti necessari in termini di qualifica e profilo professionale.

La Struttura è tenuta ad assicurare che gli operatori impiegati nello svolgimento del servizio siano in regola con i corsi di formazione e aggiornamento obbligatori previsti dalla normativa vigente in materia di crediti formativi, con particolare riferimento a quelli acquisiti per l'aggiornamento/mantenimento delle competenze tecnico-professionali necessarie allo svolgimento delle attività messe a bando, che dovrà essere assicurata anche in caso di avvicendamento dei professionisti.

La Struttura dichiara che nei rapporti con i propri dipendenti, si attiene all'osservanza di tutta la normativa

nazionale vigente in materia di sicurezza sul lavoro e all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la sanità privata vigente al momento della presentazione della domanda di adesione al presente Avviso.

La Struttura dichiara infine che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alle Leggi n. 412/91 e n. 662/96 (personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale) oppure in condizioni di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 53, comma, 16-ter del D.Lgs.vo n.165/2001 per il personale posto in quiescenza dall'AST PU negli ultimi 3 anni.

ART. 6 RAPPORTI CON IL CITTADINO

La Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi, previsti dalla normativa vigente, per le prestazioni oggetto del presente Avviso.

ART. 7 CONTROLLI

L'AST Pesaro Urbino esercita funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sanitario sulla qualità e congruità della documentazione sanitaria delle prestazioni rese dalla Struttura nonché sul mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione-accreditamento, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti.

Le attività di controllo verranno espletate con le modalità e le tempistiche specificate nello schema di convenzione allegato (All. n. 6).

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla L.R. n. 21/2016.

Il servizio inviante si riserva comunque di compiere presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle leggi in vigore secondo le linee guida approvate con DG ASUR 620/2019.

ART. 8 - MODALITA' TRASMISSIONE FLUSSI E INFORMATIVI

La Struttura è tenuta a trasmettere i flussi informativi nel rispetto delle tempistiche definite dalla Regione Marche ed è tenuta ad inserire tutti i dati relativi ai posti convenzionati nell'applicativo che verrà reso disponibile dall'AST PU secondo le modalità che verranno concordate con questa AST.

ART. 9 MODALITA' RICHIESTA PAGAMENTI

La Struttura sarà tenuta ad inviare la fatturazione ed i riepiloghi dell'attività con la modalità e tempistica previste nello schema di convenzione allegato. L'autorizzazione al pagamento è emessa fatti salvi gli esiti dei controlli sanitari.

Il pagamento delle prestazioni erogate avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della Struttura accreditata, a condizione che siano pervenuti all'Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell'effettuazione dei controlli amministrativi.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In riferimento alle prestazioni erogate a seguito della stipula degli accordi contrattuali, le Parti si qualificano quali

Titolari Autonomi del Trattamento, ai sensi dell'art. 4, par. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD).

Al fine di disciplinare i reciproci rapporti in materia di trattamento dati, l'Azienda provvederà a sottoscrivere con le Strutture private accreditate individuate a seguito del presente Avviso apposito "Modulo trattamento data personali".

Per quanto attiene il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati in sede di prestazione della risposta all'Avviso, essi saranno raccolti presso la AST Pesaro Urbino per le finalità dell'Avviso e verranno trattati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

La Struttura convenzionabile, con la partecipazione alla presente procedura, fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno archiviati e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

ART. 11- RESPONSABILITA'

Nell'erogazione delle attività, la Struttura risponde di eventuali responsabilità presenti e future in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, persone, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto del presente Avviso. Per tali eventi la Struttura accreditata manleva l'AST Pesaro Urbino in ordine a qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione che eventuali terzi dovessero avanzare in seguito agli eventi dannosi intervenuti. A tal fine la Struttura si impegna a trasmettere all'Azienda, copia di polizza RCT/RCO o di altra forma idonea di garanzia per l'attività oggetto del presente Avviso e di mantenerla per tutta la durata dell'Accordo che sarà stipulato.

ART. 12- GARANZIA PROVVISORIA

L'istanza di partecipazione è corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore complessivo dei lotti per i quali si formula istanza.

La garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di partecipazione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto Cliente: Azienda Sanitaria Territoriale Pesaro e Urbino n° Conto Corrente: 100000300003 - IBAN: IT65N0306924304100000300003 BIC: BCITITMM indicando nella causale "*Garanzia provvisoria istanza di partecipazione ad Avviso finalizzato alla stipula di Accordi contrattuali ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e smi, per la gestione di prestazioni di diagnostica per immagini da destinare alla popolazione residente nella Provincia di Pesaro e Urbino*".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

I partecipanti prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

La garanzia provvisoria per la Struttura individuata è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'Accordo; la garanzia provvisoria degli altri partecipanti è svincolata con il provvedimento di assegnazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dal provvedimento di assegnazione.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso di gravi inadempienze, l'AST Pesaro Urbino è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse. Qualora la Struttura accreditata non provveda a giustificare le inadempienze entro il termine richiesto, l'Azienda Sanitaria PU ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto con la Struttura. In ogni caso è motivo idoneo all'esercizio della facoltà di risoluzione unilaterale, anche l'ipotesi del non rinnovo dell'accreditamento della Struttura da parte della Regione Marche.

Fermo tutto quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall'art. 67, D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. (c.d. codice antimafia), l'accordo è risolto *ipso iure* senza concessione di termini per dedurre.

ART. 14 STIPULAZIONE ACCORDO E DURATA

La Struttura convenzionata si impegna al mantenimento dei requisiti di accreditamento posseduti al momento della sottoscrizione dell'accordo contrattuale per tutto il periodo di vigenza dello stesso, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe. La mancanza dei requisiti e/o mancato rinnovo dell'accreditamento medesimo comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo.

Gli accordi stipulati a seguito dell'emissione del presente Avviso hanno validità di 1 anno, rinnovabile di un ulteriore anno.

E'escluso ogni tacito rinnovo dell'accordo.

Resta inteso che per sopravvenute esigenze di interesse pubblico relative ad una diversa organizzazione dei servizi, questa Azienda si riserva, per singolo lotto, di ridurre il periodo di durata dell'Accordo con un preavviso di 4 mesi. La Struttura non avrà diritto al pagamento di alcuna somma a titolo di risarcimento o indennizzo o a qualunque altro titolo fatto salvo unicamente il pagamento delle prestazioni erogate.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO

a. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente Avviso è pubblicato integralmente all'Albo pretorio on-line, sul sito aziendale di AST P sul Bollettino Ufficiale Regione Marche Pesaro Urbino www.ospedalimarchenord.it - sezione amministrazione trasparente e BURM.

b. PRESENTAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Per partecipare alla procedura la **struttura privata interessata, deve registrarsi sul Portale Appalti di questa Stazione Appaltante all'indirizzo HOME» AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » BANDI DI GARA E CONTRATTI> ACCESSO PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA – OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD (di seguito per brevità “piattaforma telematica”)**.

Per ulteriori informazioni e per assistenza, di seguito si riportano i seguenti contatti: Gestore della Piattaforma telematica Maggioli S.p.A. - Divisione ELIASOFT:

Telefono Call Center: +39 0422 26 7755 email service.appalti@maggioli.it

E' possibile accedere all'area pubblica della Piattaforma telematica al seguente indirizzo internet:

<https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Una volta entrati in suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica AST (nel prosieguo <piattaforma>) sono illustrate nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione “INFORMAZIONI” a sinistra della pagina, cliccando sulla voce “Accesso area riservata”.

Le modalità operative per la presentazione, a mezzo piattaforma telematica, delle offerte e per il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata ai successivi paragrafi, sono illustrate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione “INFORMAZIONI”, alla voce “Istruzioni e manuali”.

Eventuali informazioni o chiarimenti concernenti la presente procedura comparativa possono essere richiesti al Responsabile del procedimento via PEC all'indirizzo tramite piattaforma Telematica Maggioli **entro il giorno 10 giugno 2025 alle ore 13.00.**

Eventuali risposte a chiarimenti/ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito aziendale - piattaforma Telematica Maggioli **entro il giorno 12 giugno 2025.**

La “L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE dovrà avvenire, mediante caricamento della documentazione sopra riportata debitamente compilata sulla piattaforma telematica Maggioli entro e non oltre il giorno 19 giugno 2025 alle ore 14.00

Le Strutture interessate all'eventuale stipula di accordo sono invitate a presentare **Istanza di Partecipazione**, inviando i seguenti documenti sottoscritti digitalmente dal Rappresentate Legale o da un suo procuratore munito della relativa procura (allegare procura):

Modulo A - Domanda di Partecipazione con indicazione esatta del lotto per il quale si partecipa unitamente ai documenti da produrre sotto riportati compilati distintamente per ciascun lotto;

Allegato 1 - Schema Proposta Offerta prestazioni e sconto (*produrre il documento per ciascun lotto per il quale si partecipa*);

Allegato 2 – Schema Criteri di selezione (*produrre per ciascun lotto per il quale si partecipa i documenti indicati in tabella*);

Allegato 3 – Schema Volume attività dell'anno 2024 (*produrre il documento per ciascun lotto per il quale si partecipa*);

Allegato 4 – Schema Dotazione Personale (*produrre il documento per ciascun lotto per il quale si partecipa*);

Allegato 5 – Schema di Dotazione attrezzature + criteri di Valutazione (*produrre il documento per ciascun lotto per il quale si partecipa*);

Allegato 6 – Bozza di Accordo (solo in visione)

Garanzia provvisoria presentata secondo le modalità di cui all'art. 12.

Non saranno prese in considerazione le richieste che, per qualsiasi motivo, non siano giunte a destinazione in tempo utile.

c. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le istanze di partecipazione pervenute entro i tempi previsti dal presente Avviso saranno sottoposte a valutazione comparativa da parte di apposita Commissione di Valutazione, alla cui nomina provvederà la Direzione Generale dell'AST Pesaro Urbino, con successivo provvedimento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - CRITERI DI SELEZIONE

Saranno escluse domande di partecipazione prive dei requisiti di ammissione specificati all'art. 2 del presente avviso.

La valutazione comparativa delle domande ammesse alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale con AST Pesaro Urbino è effettuata in base ai seguenti parametri/ criteri di selezione:

1. ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO 1° GENNAIO 2024/31 DICEMBRE 2024
2. SCONTO PROPOSTO indicato nella PROPOSTA OFFERTA DELLE PRESTAZIONI
3. SICUREZZA
4. QUALITA'
5. RISORSE PROFESSIONALI
6. DOTAZIONI TECNOLOGICHE

Per quanto concerne il dettaglio dei criteri (pesi attribuibili, indicatori, specifica interpretativa e modalità di assegnazione del punteggio) si fa espresso rinvio all'allegato 2.

d. ESITO DELLA VALUTAZIONE

Compito della Commissione di Valutazione nominata dalla Direzione Generale sarà quello di individuare, per singolo lotto, la Struttura con la quale stipulare l'Accordo ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 smi, nei limiti delle risorse massime a tal fine stanziato, conformi alla normativa nazionale e regionale in materia.

La Commissione di Valutazione redige apposito verbale di selezione motivato individuando la/e Strutture con la quale sottoscrivere l'accordo con AST PU.

L'elenco dei Soggetti individuati sarà approvato con delibera del Direttore Generale, che sarà pubblicata sul sito web dell'Azienda Sanitario Pesaro Urbino.

e. REVOCA DELLA PROCEDURA

AST Pesaro Urbino si riserva di procedere in qualunque momento alla modifica, revoca, revoca parziale, integrazione, sospensione, riapertura dei termini e variazione delle quantità del presente avviso e della relativa procedura, senza che insorga pretesa alcuna da parte di terzi e/o partecipanti.

Allegati

Modulo A - Domanda di Partecipazione;

Allegato 1 - Schema Proposta Offerta prestazioni e sconto;

Allegato 2 – Schema Criteri di selezione;

Allegato 3 – Schema Volume attività dell'anno 2024

Allegato 4 – Schema Dotazione Personale;

Allegato 5 – Schema di Dotazione attrezzature + criteri di valutazione;

Allegato 6 – Bozza di Accordo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Chiara D'Eusanio

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale

Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dei bacini regionali delle Marche – aggiornamento ai sensi dell'art. 19 delle NTA e dell'art. 68 commi 4 bis e ter del D.Lgs. 152/2006 – Proposta di aggiornamento - Istanza di inserimento di 2 nuove aree in dissesto in località Salti cod. F-19- 7018 (P3 –R1 scivolamento attivo) e cod. F-19-7019 (P2 – R2 aree a soliflusso (SO) e deformazioni plastiche) e ripermimetrazione di area a ridosso del capoluogo cod. F- 19-0836 (P2-R2 - scivolamento quiescente) nel Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC)

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con decreto n. 123 del 27 maggio 2025, ai sensi dell'art. 68, commi 4-bis e 4-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 19, comma 1, delle Norme tecniche di attuazione, ha proposto l'aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini regionali delle Marche mediante l'inserimento di 2 nuove aree in dissesto in loc. Salti con codice F-19-7018 (Pericolosità P3, Rischio R1 – scivolamento attivo) e codice F-19-7019 (Pericolosità P2, Rischio R2 – aree a soliflusso (SO) e deformazioni plastiche) e la ripermimetrazione di area a ridosso del capoluogo con codice F- 19-0836 (P2-R2) nel Comune di Sant'Angelo in Pontano (MC), come da cartografia allegata al citato provvedimento.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 del citato decreto costituiscono proposta di modifica del Piano medesimo. Nell'area oggetto di proposta di aggiornamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 68, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, misure di salvaguardia immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del su scritto decreto.

Il citato decreto è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale al seguente *link*:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1202633&IdDelibere=2357

La documentazione relativa al suddetto provvedimento è disponibile, per la consultazione del pubblico, presso le sedi dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e degli enti territorialmente interessati, per trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nel Bollettino Ufficiale Regionale.

Entro detto termine possono essere presentate osservazioni alla proposta di aggiornamento del PAI di cui all'art. 1 del citato decreto, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, da inviare tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it.

Ergon Group Sas & C

Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area idonea ai sensi dell'art.20 comma 8 c ter, punto 2. Della potenza nominale di 1,8 MW. PAS ai sensi del D.Lgs. 28/2011 e D.Lgs.190/2024. Richiedente: TPO CERRETO D'ESI SRL. Depositata in data 12/11/2024 al comune di Cerreto D'Esì. Alla data del 12/12/2024 risultano decorsi i termini previsti dall'art. 8, commi 6, 7 e 8, lett. c, del D.Lgs 190/24, senza che sia stato notificato alcun provvedimento di diniego: il titolo abilitativo

1 - SUAP competente

SUAP COMUNE CERRETO D'ESI			
del comune di:	CERRETO D'ESI	Id:	7145
Responsabile SUAP:	Concetti	Alessandro	

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	02074290434-23102024-1124
Protocollo SUAP:	REP_PROV_AN/AN-SUPRO/0018673 del 12/11/2024
Domicilio elettronico dichiarato:	margisf3@pec.it

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	TPO CERRETO D'ESI S.R.L.		
Codice Fiscale:	02074290434	Sede legale provincia:	ASCOLI PICENO
Presso il comune di:	SAN BENEDETTO DEL TRONTO		
via, viale, piazza ...:	PERICLE FAZZINI	n.	8

4 - Estremi del dichiarante

Cognome:	MARGIONE	Nome:	DIEGO
Qualifica:	PROFESSIONISTA INCARICATO	Codice Fiscale:	MRGDGI74L13E783P

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune di:	CERRETO D'ESI		
via, viale, piazza ...:	VIA NAZARIO SAURO	n.	snc

6 - Termini del procedimento/controllo

Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP. Entro 30 giorni dalla data della presente ricevuta l'amministrazione competente verifica la sussistenza dei requisiti di legge. Nel caso si rilevino carenze dei requisiti o dei presupposti di legge, si procederà con la richiesta di

www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0

conformazione, la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.

7 - Accesso visione atti del procedimento

Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

SUAP COMUNE CERRETO D'ESI

Indirizzo: **PIAZZA LIPPERA n. 5 60043 - CERRETO D'ESI (AN)**

Altre info: vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	Amministrazione competente
Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire	UFFICI COMUNE DI CERRETO D'ESI

9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 02074290434-23102024-1124.SUAP.PDF.P7M (Riepilogo Pratica SUAP)
- 02074290434-23102024-1124.024.PDF.P7M (piano particellare)
- 02074290434-23102024-1124.025.PDF.P7M (preventivo connessione)
- 02074290434-23102024-1124.022.PDF.P7M (invarianza idraulica)
- 02074290434-23102024-1124.008.PDF.P7M (Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 02074290434-23102024-1124.010.PDF.P7M (Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 02074290434-23102024-1124.007.PDF.P7M (Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 02074290434-23102024-1124.005.PDF (Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico)
- 02074290434-23102024-1124.006.PDF.P7M (Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 02074290434-23102024-1124.023.PDF.P7M (computo)
- 02074290434-23102024-1124.019.PDF.P7M (relazione tecnica)
- 02074290434-23102024-1124.021.PDF.P7M (terre e rocce da scavo)
- 02074290434-23102024-1124.018.PDF.P7M (relazione geologica)
- 02074290434-23102024-1124.020.PDF.P7M (piano di dismissione)
- 02074290434-23102024-1124.017.PDF.P7M (relazione generale)
- 02074290434-23102024-1124.001.PDF.P7M (Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico))
- 02074290434-23102024-1124.031.PDF.P7M (Progetto dell'impianto di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e)
- 02074290434-23102024-1124.016.PDF.P7M (Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 02074290434-23102024-1124.002.PDF.P7M (Documentazione fotografica dello stato di fatto)
- 02074290434-23102024-1124.014.PDF.P7M (Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 02074290434-23102024-1124.032.PDF.P7M (Relazione tecnica di asseverazione S.C.I.A. alternativa al PdC Art. 23 d.P.R. 380_2001)
- 02074290434-23102024-1124.015.PDF.P7M (Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)

www.impresainungiorno.gov.it - Ricevuta versione 2.0

- 02074290434-23102024-1124.003.PDF (Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 02074290434-23102024-1124.011.PDF.P7M (Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 02074290434-23102024-1124.013.PDF.P7M (Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 02074290434-23102024-1124.028.PDF.P7M (asseverazione int. privi di rilevanza)
- 02074290434-23102024-1124.026.PDF.P7M (contratto terreno)
- 02074290434-23102024-1124.004.PDF (Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico)
- 02074290434-23102024-1124.027.PDF.P7M (atto d'obbligo)
- 02074290434-23102024-1124.030.PDF (Quadro riepilogativo della documentazione - SCIA alternativa)
- 02074290434-23102024-1124.009.PDF.P7M (Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 02074290434-23102024-1124.012.PDF.P7M (Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi)
- 02074290434-23102024-1124.029.PDF.P7M (Procura speciale)
- 02074290434-23102024-1124.001.MDA.PDF.P7M (MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente:	margisf3@pec.it
--	------------------------

11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione:	12/11/2024
--------------------	-------------------

SUAP COMUNE CERRETO D'ESI
Identificativo elenco nazionale SUAP: 7145

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2008)

Distinta del modello di riepilogo pratica SUAP (art.5 commi 3-4 allegato tecnico DPR160/2010 Versione 1.0)

Comune/SUAP destinatario

Comune Destinatario	CERRETO D'ESI	Provincia Comune Destinatario	AN
Identificativo SUAP secondo quanto indicato nell'elenco nazionale dei SUAP	7145	Ufficio Destinatario	SUAP COMUNE CERRETO D'ESI

Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione o istanza

Denominazione:	TPO CERRETO D'ESI S.R.L.		
Codice fiscale	02074290434		
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		
Provincia e Numero Rea della sede legale	AP	302376	

Oggetto della comunicazione o istanza

Tipologia Adempimento	Automatizzato	Codice pratica	02074290434-23102024-1124
Descrizione	Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in area idonea ai sensi dell'art. 20comma 8 c ter, punto 2. Della potenza nominale di 1,8 MW.		

Procura speciale

Procura speciale

Nome file allegato	Descrizione
02074290434-23102024-1124.029.PDF.P7M	Procura speciale

Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Cognome	MARGIONE	Nome	DIEGO
Qualifica	PROFESSIONISTA INCARICATO	Cod. Fiscale	MRGDGI74L13E783P
Indirizzo email o PEC	diego.margione@ingpec.eu	Telefono	3477683959

Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa	margisf3@pec.it
---	-----------------

Elenco dei documenti informatici allegati

Nome file allegato	Descrizione
02074290434-23102024-1124.001.MDA.PDF.P7M	MDA Pratica
02074290434-23102024-1124.002.PDF.P7M	Documentazione fotografica dello stato di fatto
02074290434-23102024-1124.032.PDF.P7M	Relazione tecnica di asseverazione S.C.I.A. alternativa
02074290434-23102024-1124.006.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
02074290434-23102024-1124.007.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
02074290434-23102024-1124.008.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
02074290434-23102024-1124.009.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
02074290434-23102024-1124.010.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
02074290434-23102024-1124.011.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
02074290434-23102024-1124.012.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
02074290434-23102024-1124.013.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
02074290434-23102024-1124.014.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
02074290434-23102024-1124.015.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
02074290434-23102024-1124.016.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
02074290434-23102024-1124.003.PDF	Fotocopia di un documento di identità del soggetto
02074290434-23102024-1124.004.PDF	Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del
02074290434-23102024-1124.005.PDF	Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del
02074290434-23102024-1124.031.PDF.P7M	Progetto dell'impianto di produzione, trasformazione,
02074290434-23102024-1124.001.PDF.P7M	Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del
02074290434-23102024-1124.030.PDF	Quadro riepilogativo della documentazione - SCIA
02074290434-23102024-1124.017.PDF.P7M	relazione generale
02074290434-23102024-1124.018.PDF.P7M	relazione geologica
02074290434-23102024-1124.019.PDF.P7M	relazione tecnica
02074290434-23102024-1124.020.PDF.P7M	piano di dismissione
02074290434-23102024-1124.021.PDF.P7M	terre e rocce da scavo
02074290434-23102024-1124.022.PDF.P7M	invarianza idraulica
02074290434-23102024-1124.023.PDF.P7M	computo
02074290434-23102024-1124.024.PDF.P7M	piano particellare
02074290434-23102024-1124.025.PDF.P7M	preventivo connessione
02074290434-23102024-1124.026.PDF.P7M	contratto terreno
02074290434-23102024-1124.027.PDF.P7M	atto d'obbligo
02074290434-23102024-1124.028.PDF.P7M	asseverazione int. privi di rilevanza

Il Sottoscritto, ha preso visione del documento contenuto nella "Informativa ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 per il trattamento dei dati" presente sul portale telematico del SUAP

2 di 2

LIM Srl

Tracciato dell'elettrodotto sia interrato che aereo a servizio dell'impianto fotovoltaico in Loc. S. Isidoro Tica n. 395233363, ai sensi dell'art.4 della L.R. 19/1988, sito nel territorio del Comune di Corinaldo e Comune di San Lorenzo in Campo (PU)

ISTRUTTORIA PROGETTO ELETTRODOTTO

Pubblicazione prevista dall'art.4 della L.R. 19/1988

Il sottoscritto TAUS GIOVANNI in qualità di legale rappresentante della Società LIM srl con sede legale in Fano (PU) Via Papiria,97, P.Iva 02343500415

AVVISA CHE

Gli elaborati del progetto denominato:

COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA TOTALE DI 1.357,80 KWP SU AREA EX CAVA DA REALIZZARSI IN LOC. S. ISIDORO COMUNE DI CORINALDO (AN) E RELATIVO ELETTRODOTTO, sotto elencati, sono stati depositati presso il SUE del Comune di Corinaldo (AN).

La documentazione allegata al progetto è la seguente:

- Relazione tecnica elettrodotto
- Elaborati grafici
- Progetto Proled
- Particolari costruttivi
- Documentazione impianto di rete per la connessione

Detto impianto rientra nell'art.6 del d.lgs 28/2011

Ai sensi del comma 2 del predetto art.4, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente avviso nel bollettino ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare al servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo competente, conche' all'ente in cui e' depositata la documentazione progettuale, eventuali osservazioni ed opposizioni

Fano 27/05/2025

FIRMA

Taus Giovanni

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

- *per e-mail al seguente indirizzo*
ufficio.bollettino@regione.marche.it

referenti Ufficio Pubblicazione BUR:

Avv. Carmen Ciarrocchi

Maurizio Vecchio

Tiziana Capotondi

- *per pec al seguente indirizzo:*
regione.marche.protocolliunata@emarche.it

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dott. FRANCESCO MARIA
NOCELLI.

GLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO:

<http://bur.regionemarche.it>

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:
<http://www.regionemarche.it/bur>

Stampa: EDIPRESS sas
ARIANO IRPINO (AV)